

LA NASCITA DELLA PROPRIETÀ PRIVATA

Monte Sant'Angelo 1861-2001

In copertina: planimetria Latessa, 1894: stralcio

Ad Azzurra e Michelangelo

Legenda

A.S.F.: Archivio di Stato di Foggia

A.C.MSA: Archivio comunale di Monte Sant'Angelo

Avvertenza

Copia in facsimile dell'edizione originale stampata
presso Leone Editrice in Foggia nel 2002

PREFAZIONE

La privatizzazione della terra è una conquista recente, appartiene a un'epoca storica non molto lontana dalla nostra. Ed è stata resa possibile dalla legislazione napoleonica e da quella dell'Italia unitaria, da una parte, e dalle occupazioni di massa perpetrate a danno del demanio civico negli ultimi due secoli, dall'altra.

La via legale e quella illegale, fra loro inconciliabili, correvano parallele, ma non a tal punto che non si influenzassero a vicenda. Le occupazioni di terre ad uso collettivo che si sono sviluppate sul nostro territorio dal 1848 in poi sono state la conseguenza della mancata attuazione delle leggi sulla divisione delle terre comunali del decennio francese – mai abolite sotto la monarchia borbonica restaurata e nei decenni unitari – la quotizzazione del 1882 è stata decisa sotto la spinta imponente e minacciosa delle masse rurali.

L'indagine che abbiamo racchiusa nelle pagine di questo libro ripercorre le tappe che hanno portato alla privatizzazione della terra nei comuni di Monte Sant'Angelo e di Mattinata. Essa mostra che il nuovo regime di proprietà si è imposto nella zona – non diversamente da quanto è avvenuto nel resto del promontorio e altrove – con l'usurpazione, la maniera classica di appropriazione della terra nel corso dei secoli.

Quando parliamo di occupazioni, ci riferiamo a quelle di massa avvenute nei sec. XIX e XX, periodo interessato dalla presente indagine, ma non vanno dimenticate le grandi usurpazioni dei galantuomini dei secoli precedenti, i *parchi*.

Nella categoria delle occupazioni rientrano anche le terre incamerate – e poi alienate – dal Demanio Regio nel periodo francese e nei primi anni unitari. Anche queste erano delle occupazioni, benché risalenti ad epoche più lontane, commesse o dagli stessi enti ecclesiastici o dai loro largitori. Nella stessa

categoria possono a buon diritto rientrare anche le terre della piana di Mattinata e della valle Carbonara, private a tutti gli effetti già all'inizio del sec. XIX, e parte di quelle della piana di Macchia. In massima parte di origine ecclesiastica, erano anch'esse delle vecchie usurpazioni.

Quanto alla via legale, un grande contributo è venuto allo sviluppo della proprietà privata dalla restituzione alla libera circolazione delle terre di Monte Barone, della Montagna e di Montecornello, demani statali, avvenuta all'inizio del Regno d'Italia. Di pari importanza fu la concessione regia al cardinale Ruffo del 1819. Ben poca cosa è stata, invece – come vedremo – la quotizzazione, cioè la concessione di terre ai contadini ad opera del Comune.

Il libro pone la massima attenzione alle fasi salienti della transizione dal vecchio al nuovo, dal regime di proprietà "condominiale" a quello privato, evidenziando, con dovizia di documenti e testimonianze, i mutamenti che avvenivano nella struttura della proprietà fondiaria, nei rapporti di produzione, nella dinamica colturale, nella disciplina dei pascoli, nel paesaggio agrario, ecc. Né trascura il difficile travaglio che il passaggio stesso ha comportato. Basti tenere presente che l'*ancien régime* era ancora in pieno rigoglio al momento dell'unità d'Italia e dei residui feudali continueranno a mantenersi in vita ancora per molto tempo.

Lo strumento che portò alla privatizzazione della terra non fu lo stesso per le due amministrazioni pubbliche, il Comune e il Demanio Pubblico. Il primo adottò la conciliazione, lo scioglimento della promiscuità e la quotizzazione, il secondo l'alienazione. C'è da dire però che, pur essendo comune l'obiettivo di questi provvedimenti, la restituzione alla libera circolazione delle terre pubbliche, differenti erano i ceti sociali ai quali erano rivolti. L'alienazione, che avveniva con la vendita all'asta, interessò solo i benestanti – e non poteva essere diversamente – mentre la quotizzazione solo i non abbienti. Lo scioglimento della promiscuità sui parchi interessò un centinaio di persone, o poco più, in maggioranza appartenenti ai ceti medio-alti, la conciliazione ne interessò più di 3000, in massima parte di bassa estrazione sociale.

Il processo di formazione della proprietà privata è stato lungo e contraddittorio. Iniziato nel XVII secolo, ebbe una spinta decisiva nel decennio napoleonico, determinata sia dalle leggi eversive della feudalità, che portarono alla divisione dei demani, sia dalla vendita dei beni della Chiesa. Subì una battuta d'arresto sotto il regime borbonico restaurato, durante il quale non si ebbero – almeno nella nostra zona – alienazioni di beni demaniali statali né divisioni di quelli comunali. Riprese a pieno ritmo nei decenni dell'Italia unita. Ma non si compì, neanche allora, in modo lineare, ininterrotto. Condizionato dalla sopravvivenza dei residui feudali, esso ebbe fasi alterne: momenti caratterizzati da una forte spinta in senso capitalistico-borghese si alternarono a momenti di ripiegamento verso forme tipiche del passato. L'itinerario si svolse fra avanzate e ritorni. Con tutto ciò, la marcia verso la privatizzazione della terra era destinata a giungere a compimento, a rivelarsi inarrestabile. Con i napoleonidi si era iniziata una fase nuova, che aveva innescato un processo irreversibile.

Le occupazioni fecero la loro parte. Grazie a loro, un'ampia fetta di territorio pubblico, soprattutto comunale, passò in mano dei privati. Le occupazioni furono determinanti. Escludendo che il Comune e la Prefettura sarebbero mai ricorsi ad una quotizzazione impegnativa, non è azzardato pensare che tutte quelle terre sarebbero rimaste pubbliche chissà ancora per quanto tempo – salvo a cadere nelle mani dei proprietari terrieri.

Le occupazioni, una volta che ebbero il riconoscimento ufficiale da parte dello Stato tramite la conciliazione, si affiancarono a pieno titolo agli altri strumenti di privatizzazione legali, quali la quotizzazione, lo scioglimento della promiscuità e, per le terre del Demanio Statale, l'alienazione.

In definitiva, la privatizzazione della terra si affermò, sì, per volere delle classi dirigenti, che ispirarono l'ideologia e indirizzarono la politica dello Stato italiano dall'unità in poi, ma anche per volere delle classi subalterne, che non mancarono di far valere le proprie ragioni.

In tempi di selvagge privatizzazioni, come quelli che stiamo vivendo, il solo fatto di accennare al mantenimento in vita di forme di proprietà della terra diverse da quella privata ca-

nonica suscita reazioni allarmanti. I diritti di uso civico che gravano sui terreni demaniali vengono visti oggi come un anacronismo, una cosa d'altri tempi. L'uso civico è considerato come un corpo estraneo, quasi un *revenant* di un passato ormai morto e sepolto, se non peggio come un'assurdità, difficilmente comprensibile soprattutto da chi è portato a pensare che la proprietà della terra dati dall'origine del mondo o, peggio, esista per volere del Padre Eterno, come per molto tempo certa dottrina ha insegnato, e non sia, invece, una conquista di questi ultimi secoli, portata avanti con tutti i mezzi, con quelli illegali soprattutto. *La propriété, c'est un vol*, diceva quello. E non si riferiva solo a quella di origine feudale, ma a tutta la proprietà fondiaria. Ed è riuscita a sopravvivere – aggiungiamo noi – non per grazia ricevuta, ma perché è stata difesa con le unghie e con gli artigli da chi la possedeva e dalle istituzioni borghesi, che erano al suo fianco.

Allo stesso modo, le lamentele e le denunce dei difensori della proprietà civica e degli usi civici suonano un po' come *laudationes temporis acti*, come nostalgie. E ciò, nonostante il demanio civico sia, di per sé, uno strumento di tutela dell'ambiente e del paesaggio, in quanto contribuisce a mantenere la forma originaria del territorio. Oggi, infatti, la sua ragione d'essere risiede proprio nell'interesse ambientale che vi è sotteso.

Ad essere messa sotto accusa è l'inerenza dell'uso civico ai terreni di proprietà pubblica, posseduti a vario titolo dai privati. È per questi che si reclama la privatizzazione. Per quel che riguarda le terre di piena proprietà comunale, il problema, almeno nella zona presa in esame nel presente lavoro, non sussiste. Non interessando nessuno, o quasi, possono stare tranquillamente in mano pubblica.

Ora, non c'è dubbio che l'uso civico è un rudere medievale, che ha fatto il suo tempo, improponibile come modello, ma questo non può autorizzare a falsificare la storia, distorcendola per fini di parte o, peggio ancora, d'interesse personale. La storia insegna che i diritti di uso civico, esercitati in forme diverse a seconda dei luoghi e dei bisogni delle collettività locali, hanno duemila e più anni e non sono morti di morte naturale, ma sono stati soppiantati da un nuovo regime di proprietà

della terra, che si è fatto strada con la forza, la prepotenza, il sopruso, con l'occupazione abusiva. In esso gli usi civici non potevano trovare una collocazione. La proprietà privata non ammetteva vincoli di qualsivoglia natura e, per vivere e svilupparsi, aveva bisogno di sopprimere proprio i diritti collettivi. Ma non per questo la natura giuridica delle terre civiche cambiava. Essa rimaneva, ed è tuttora, demaniale.

La storia del nostro territorio o, se si vuole, la storia della nostra comunità – considerato lo stretto rapporto fino a qualche decennio fa esistente fra la terra e l'uomo – è fatta di occupazioni. Le occupazioni sono la memoria. Passarle sotto silenzio equivale ad amputarsi del passato, perdere la memoria. Ovverosia, dimenticare che la liberalizzazione della terra è figlia dell'occupazione. E la nostra indagine, incentrata sulla nascita della proprietà privata della terra, non a caso indugia a considerare il fenomeno dell'occupazione delle terre civiche.

A sottrarre l'occupazione al cono d'ombra, alla indifferenza di quella specie di agnosticismo ufficiale volto a rimuoverla, è stata la legge regionale del 28 gennaio 1998. Nata con l'obiettivo di dare una sistemazione al demanio civico, di spinte o di sponte si è trovata ad affrontare il problema delle occupazioni arbitrarie. Di fatti, la legge regionale – è trattata diffusamente nel libro – ha riaperto la questione demaniale, non fosse altro che per aver messo in dubbio la certezza di tanti possessori di terre civiche, e, quale che sia la sua sorte, anche nella peggiore delle ipotesi, nel caso, cioè, in cui essa resti lettera morta, si può star certi che di demani e di usi civici si parlerà ancora per alcuni anni. Essa avrà contribuito, almeno, a tener desta per qualche tempo la memoria di questa generazione.

Un contributo in questa direzione – e non sembri una presunzione – pensiamo di averlo dato anche noi, e già prima della legge, con il libro *Dalla proprietà comune alla proprietà privata, Monte Sant'Angelo 1806-1860* (1994). Di fatti, l'eco suscitata in un vasto pubblico di lettori e negli studiosi – a livello locale, s'intende – dal nostro saggio attorno ai problemi delle terre ad uso collettivo è venuta a rompere un lungo silenzio. Basti pensare che nessuno studioso organico – e il di-

scorso può estendersi anche alla Capitanata – si è mai occupato, negli ultimi 70-80 anni, di problemi del genere!

La pubblicazione del presente lavoro, che esaurisce la nostra indagine sull'argomento, deve molto ai lettori. Proprio il loro giudizio positivo ci è stato di conforto in questi anni di ricerca. E noi abbiamo fatto tutto il possibile per non deludere le loro aspettative. Se, poi, il libro dovesse offrire spunti per nuove indagini intorno alla complessa tematica da parte di altri studiosi, tanto meglio.

I PRESUPPOSTI

Il territorio comunale

All'inizio del regno d'Italia il territorio del Comune di Monte Sant'Angelo si estendeva per una superficie di 31500 ettari circa¹. Esso era in parte demanio comunale, in parte demanio statale ed in parte allodio².

Il demanio comunale era costituito dai demani ex feudale e universale. Il primo comprendeva le contrade Quarto (ha 3140), Spigno (ha 4015), Umbricchio (ha 1726), Marguara (ha 1655) e Lama di Milo (ha 3675), dall'estensione complessiva di 14211 ettari, mentre il secondo comprendeva le difese Vota (ha 2253) e Casiglia (ha 2825). In tutto, 19289 ettari. In questo dato sono comprese anche le colonie "perpetue", ancorché considerate proprietà private. Questo perché, nelle conciliazioni che avranno luogo nei primi decenni unitari, esse verranno assimilate a tutte le altre occupazioni abusive.

Al demanio comunale appartenevano anche delle aree di Macchia, corrispondente alla piana omonima. La loro estensione si aggirava intorno ai 700 ettari. Macchia era considerata una contrada a sé stante.

Il demanio comunale, di proprietà della collettività e amministrato dal Comune, aveva una superficie complessiva di 19989 ettari, il 63 % circa di tutto il territorio.

Il demanio dello Stato si estendeva per una superficie di 7930 ettari, il 25% circa, ed era costituito dalla Foresta Umbra (ha 1800), Iacotenente (ha 200), Monte Barone e dintorni (ha 3800), Montecornello e alcune aree della Montagna (ha 1500),

¹ Ricordiamo che Monte Sant'Angelo era il comune che aveva il territorio più vasto nel Gargano ed era anche quello più popoloso, con 18415 abitanti nel 1860. Esso aveva tre frazioni: Mattinata, Macchia e Montagna. Sotto la voce Monte Sant'Angelo comprenderemo, salvo esplicita specificazione in contrario, il comune capoluogo con le frazioni.

² Erano chiamati demani "tutti i territori aperti, culti o inculti, qualunque ne sia il proprietario, su i quali abbiano luogo gli usi civici o la promiscuità" (decreto 8 giugno 1808).

Gli allodi, al contrario, erano le terre possedute in piena proprietà, senza vincoli o servitù feudale.

nonché dai terreni di Macchia espropriati alla badia di Pulsano (ha 630)³.

Il restante 12% circa del territorio era allodio ed era costituito dalle contrade Mattinata-Carbonara e dal possedimento del principe di Sant'Antimo, Vincenzo Ruffo. La contrada Mattinata coincideva con la piana antistante l'abitato e si estendeva per 900 ettari, mentre la valle di Carbonara per 500. Quanto alle proprietà del principe, esse costituivano un corpo unico di 1550 ettari, formato dalle contrade Sferracavallo, Murge di Palena, Monte Sacro, Tagliata, S. Martino, Fusillo e Iacotene (parte)⁴. Fra le terre private vanno inclusi anche i fondi

³ Le aree della Montagna e di Montecornello e 3000 ettari circa di Monte Barone (un'ampia fascia costiera che partiva dalla località Agnuli, a 2 km da Mattinata, e arrivava fino al vallone di Vignanotica, ai confini di Vieste), appartenevano al demanio del Tavoliere, amministrato dalla Dogana della mena delle pecore di Foggia fino al 1865.

Per quanto riguarda la situazione nazionale, si calcola che a quell'epoca le terre del demanio statale e comunale, delle chiese e delle opere pie fossero non meno di 1/6 del totale delle terre italiane (Cfr. E. SERENI, *Il capitalismo nelle campagne (1860-1900)*, Einaudi, Torino, 1975). Essendo dislocate in massima parte nel meridione e nelle isole, la loro percentuale qui era di gran lunga superiore.

⁴ Il principe Ruffo era nipote del cardinale Fabrizio Ruffo, che nel 1819 ebbe in regalo da re Ferdinando I beni immobili nel nostro comune per una rendita annua di 3000 ducati. Egli ereditò non solo le terre di cui si è fatto cenno, che avevano, al momento della concessione, una rendita annua di 326 ducati, ma anche il diritto del terraggio su tutte le colonie dell'ex feudo. Queste avevano un'estensione di 1325 ettari, con una rendita di 2445 ducati. Col passare degli anni, a seguito di occupazioni, l'estensione delle terre a semina aumentò e, di conseguenza, si accrebbe anche – ma abusivamente – la terraggiera a favore del principe, che, per questo, sul finire della dominazione borbonica, si vide chiamare in giudizio prima dal Demanio Pubblico e poi dal Comune.

Alla morte del principe, sul finire del secolo, i beni andarono in eredità ai principi di Motta Bagnara, che li vendettero dopo qualche anno.

Per chi fosse interessato alla concessione Ruffo e alla causa fra il principe Vincenzo Ruffo – e, successivamente, fra il principe Fabrizio Ruffo, in rappresentanza anche degli altri coeredi – e le due amministrazioni, rinviamo a: M. TRANASI, *Dalla proprietà comune alla proprietà privata - Monte Sant'Angelo 1806-1860*, Leone Editrice, Foggia, 1994.

di Macchia in possesso del Capitolo della Basilica di S. Michele, di 600 ettari circa. In totale, esse avevano un'estensione di 3550 ettari circa.

Per meglio comprendere il processo di privatizzazione della terra dell'Italia unita, vale la pena di soffermarci sulla divisione del demanio feudale di Monte Sant'Angelo.

La divisione avvenne all'inizio del secolo, nel decennio francese, ad opera del commissario ripartitore Biase Zurlo, che, per l'occasione, emise due ordinanze, la prima in data 23 dicembre 1811 e la seconda in data 6 novembre 1813⁵. Le ordinanze diedero attuazione alle leggi eversive della feudalità del 2 agosto e 1° settembre 1806, che abolirono le istituzioni giuridiche e politiche del passato regime.

Il demanio feudale di Monte Sant'Angelo era immenso. Infatti, la sua divisione "equivale[va] a quella di una intera provincia" (sono parole dello Zurlo): ben 23348 ettari, su di una superficie complessiva di 34842. Dalla divisione furono escluse le colture (ha 6313), che rimasero nelle mani dei loro possessori, riconosciuti, ai sensi dei decreti 8 giugno 1807, art. 3, 3 dicembre 1808, art. 14 e 10 marzo 1810, art. 30, "coloni perpetui"⁶.

La divisione fu fatta fra quattro assegnatari, in base ai diritti che gli stessi vantavano sul feudo: il Comune di Monte Sant'Angelo, il Comune di Manfredonia, il Regio Demanio e il Tavoliere.

⁵ Per una più ampia trattazione dell'argomento, si veda: M. TRANASI, *op. cit.*

Il commissario Zurlo emise le seguenti ordinanze per il Gargano: 8 settembre 1810 per Sannicandro Garganico, 25-28 maggio 1811 per Carpino e Cagnano Varano, 1° giugno dello stesso anno per Vieste.

⁶ Le colonie perpetue erano le terre sulle quali i contadini vantavano lo *ius coloniae*, un diritto dominicale che si acquisiva a seguito di una coltivazione decennale. I coloni erano tenuti a corrispondere ai proprietari dei fondi in loro possesso una prestazione in natura, il terraggio.

La colonia traeva la sua origine da un'antica legge romana delle Dodici Tavole, che stabiliva che chiunque avesse occupato un fondo da un decennio poteva tranquillamente continuare a rimanerne in possesso.

Il Tavoliere ebbe in assegnazione 4326 ettari, ubicati in massima parte nella contrada Monte Barone e il resto nella Montagna e in Montecornello.

Manfredonia ebbe in assegnazione 1517 ettari, ubicati nella Montagna, nelle Cozzolette e nella Cavolecchia.

Il Regio Demanio ebbe in assegnazione 1061 ettari, ubicati nella contrada Monte Barone. Esso ottenne anche il diritto del terraggio sulle colonie.

Il Comune di Monte Sant'Angelo ebbe in assegnazione 9172 ettari, il corpo centrale dell'intero territorio. Inoltre, allo stesso furono assegnati altri 957 ettari per crediti vantati nei confronti del Demanio e del Tavoliere. In tutto, l'accantonamento del Comune risultò di 10129 ettari.

Gli assegnatari non avevano obblighi reciproci di alcun genere.

Il Comune, però, aveva degli obblighi nei confronti della popolazione, laddove era tenuto, in base alla legge del 1° settembre, alla quotizzazione, cioè alla divisione dei territori assegnatigli, al fine di “moltiplicare le proprietà, di renderle libere e indipendenti”.

Le leggi sull'eversione della feudalità e sulla divisione dei demani del decennio napoleonico miravano a creare un nuovo regime di proprietà della terra, basato sulla proprietà piena, libera da ogni vincolo e da ogni uso civico. Che avrebbe rimpiazzato quello feudale. *Ceci tuera cela*. Ecco come recitava la legge fondamentale 1° settembre 1806 all'art 1: “I demani di qualsivoglia natura, feudali o di chiesa, comunali o promiscui, saranno ripartiti ad oggetto di essere posseduti come proprietà libere di coloro, ai quali toccheranno”, all'art. 4: “I terreni, che in virtù di tale assegnazione ricadranno alle Università, saranno ripartiti tra i cittadini col peso della corresponsione di un annuo canone proporzionato al giusto valore delle terre” e all'art. 9: “Le terre divise in forza della presente legge, saranno proprietà libere dei cittadini, sotto il peso del canone”.

Al principio della proprietà privata si ispirava anche l'art. 4 del decreto 8 giugno 1807: “Coloro che diverranno possessori delle porzioni derivanti dalla ripartizione dei demani di qualunque natura, resteranno pieni, liberi ed assoluti padroni delle proprietà loro toccate, di modo che ... godranno dell'intera fa-

coltà di disporne come loro aggrada, o coll'alienarle o darle in fitto, o col coltivarle e riservarle al solo uso proprio, chiudendole, senza che alcuno possa impedirglielo e senza che altri possano vantarvi od esercitarvi, sotto qualunque pretesto, niuno dei pretesi dritti od usi civici di pascere, acquare, legnare, pernottare, od altri simili, sia in tempo che i territori stessi si trovano seminati o che non vi penda frutto, sia dopo la raccolta”.

Dello stesso tenore era il decreto 3 dicembre 1808: “Sarà nella libertà di tutti l'esentare in tutto o in parte dalla servitù del compascuo i propri fondi, purché li avessero chiusi con pareti, con fossati, con siepi o con altri argini continui che proibissero l'ingresso agli animali per tutta l'estensione del fondo, o per quella parte che si fosse voluta chiudere”. E ancora: “I cittadini concessionari saranno riguardati come padroni delle quote loro spettate, e godranno di tutta la pienezza del dominio e della proprietà, con farne liberamente uso...”.

La legislazione dei napoleonidi mirava a creare una proprietà privata diffusa. Tutti i loro provvedimenti andavano in questa direzione. Una lettera del ministro Giuseppe Zurlo, risalente al 1812, era molto esplicita in proposito: “Questo espediente specifico [l'assegnazione di terre ai grossi possessori] sarebbe opposto al fine principale della legge. Essa nelle sue vedute liberali ha voluto elevare al rango dei proprietari la classe indigente dei cittadini”⁷.

Nonostante questi presupposti giuridici, che sembravano fatti apposta per venire incontro ai ceti rurali, si verificò un'evoluzione di segno opposto. E questo perché la legge sui demani comunali del 1° settembre, che prevedeva la loro divisione fra i cittadini, fu attuata solo in parte. Così, le riforme del periodo francese finirono per favorire l'ascesa economica della borghesia terriera.

Per completare il nostro discorso sul territorio, non ci resta che dire qualcosa sulle due difese. Per avere un'idea sufficientemente chiara del significato del termine, che dipendeva dalla diversità delle forme di godimento nelle quali si esercitavano i

⁷ Riportato in A. LEPRE, *Storia del Mezzogiorno nel Risorgimento*, Editori Riuniti, Roma, 1977.

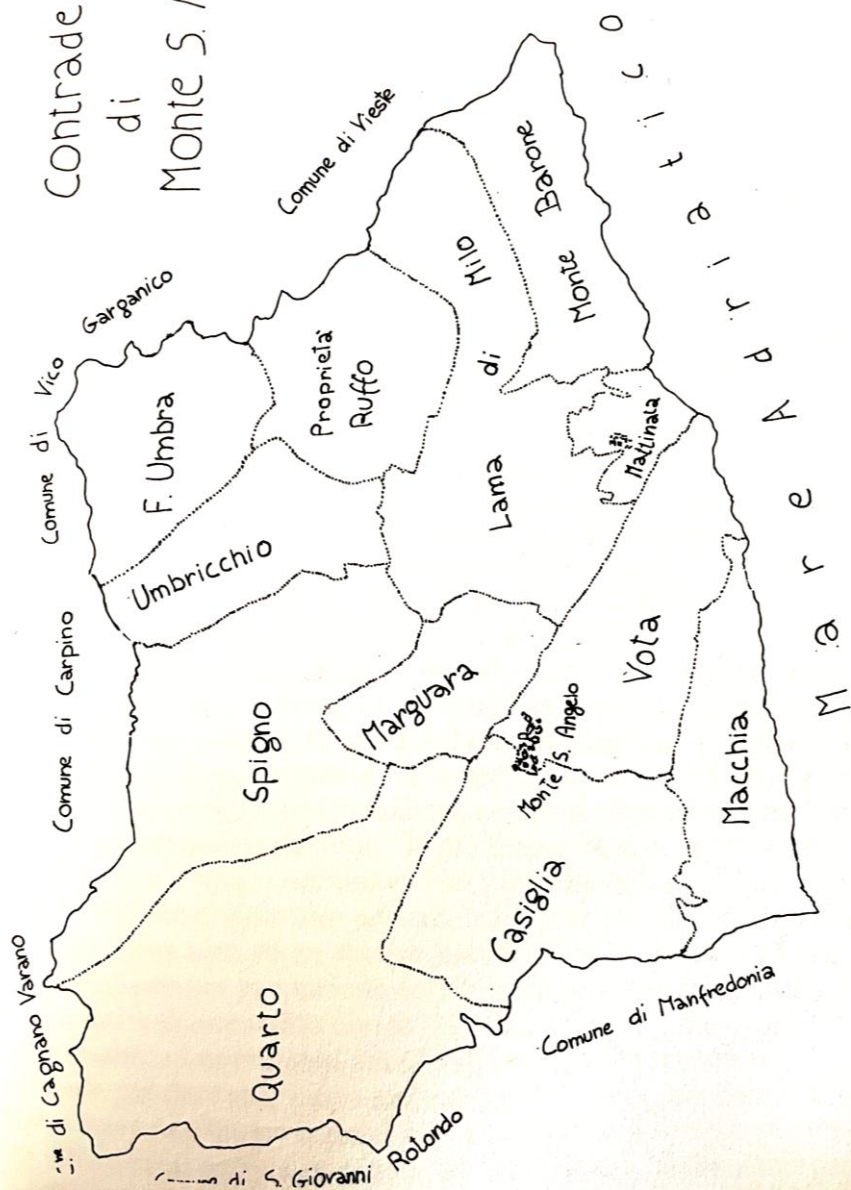
diritti civili di una comunità di abitanti di un territorio, riportiamo la definizione che il procuratore generale della commissione feudale, Davide Winspeare, diede nella circolare del 5 settembre 1810: “La parola difesa ha un senso vario nel Regno. Alcune volte indica una difesa chiusa per tutto l’anno. Alcune indica solamente una chiusura temporanea; finalmente in taluni altri casi la cosiddetta difesa è chiusa in detti tempi dell’anno per lo pascolo, e non lo è per la legna necessaria al fuoco, o per gli usi agrari dei cittadini”.

La difesa Vota confina a nord con il vallone Marcisi, ad est con il mare Adriatico, a sud con la piana di Macchia e ad ovest con il vallone di Scannamogliera. La difesa Casiglia confina a nord con il vallone di Carbonara, ad est con il vallone di Scannamogliera, a sud con la piana di Macchia e ad ovest con Manfredonia.

Nelle due difese era consentito, dietro corresponsione di una fida, l’uso civico di pascolo, l’estrazione della manna dagli orni e quella della pece dai pini d’Aleppo, *li zappine*.

Esse sono sempre state di proprietà dell’Università (Comune). Però, mentre per Vota non ci sono mai stati grossi problemi, per la Casiglia sì. L’Università ebbe delle controversie prima con le Locazioni di Puglia e poi con Maria Antonia Grimaldi, ultima feudataria di Monte Sant’Angelo. La prima controversia si chiuse grazie alle ordinanze 18 settembre 1811 e 7 giugno 1813, emanate appositamente dal commissario Zurlo, e la seconda grazie al decreto 27 maggio 1801, emanato dal luogotenente della Regia Camera della Sommaria, marchese Vivenzio.

Contrade di Monte S. A



La questione demaniale

La questione dei demani rappresentò, dopo la bufera del brigantaggio, la prima emergenza per l'Amministrazione Comunale. Così, essa prese il primo posto nella politica ufficiale dell'ente locale, posto che conserverà per parecchi decenni. Analizziamola nei suoi aspetti.

Il termine può far pensare a tutta una serie di problemi che poteva dare al Comune il possesso di un immenso patrimonio civico, primo fra tutti un'eventuale sua alienazione. Ma non è così. Il Comune non pensò mai di privatizzare le sue terre, anche perché, a differenza dello Stato, non poteva farlo. Esse, essendo demaniali, per le leggi napoletane non potevano andar soggette a alienabilità e commerciabilità. Un altro problema poteva essere costituito dall'attuazione delle leggi sulla distribuzione della terra ai contadini, ma non lo fu, perché questo non fece mai parte delle priorità dell'Amministrazione Comunale.

Per questione demaniale s'intende quella particolare situazione creata dalla miriade di occupazioni abusive, a cui il Comune – e non solo esso – non è riuscito a dare una risposta. Incapace di prevenirle, si dava un gran da fare per arginarle, senza venirne a capo. Inveiva contro gli occupatori, costituiva commissioni consiliari, prospettava soluzioni – le più disparate e in contraddizione l'una con l'altra – nominava i tecnici, che, a loro volta, facevano verifiche e stilavano perizie, insomma, predisponendo tutte le carte e poi non se ne faceva niente. Con le spalle al muro, finiva sempre per proporre la legittimazione delle terre occupate. La storia del demanio civico – lo vedremo – è fatta soprattutto di questo, di operazioni demaniali che si sono trascinate stancamente per decenni, senza andare mai in porto. Anche quando erano mosse da buone intenzioni. Il copione era sempre lo stesso: all'inizio si partiva in quarta, poi la cosa era lasciata morire. Il tutto accompagnato da un enorme spreco di denaro pubblico.

La questione demaniale rappresenta la tematica più complessa, oltre che la più importante, tra quelle inerenti la storia

agraria⁹. Essa, per l'insieme dei temi che la costituiscono – hanno a che vedere con gli studi di storia e di diritto agrario – è un vero e proprio *puzzle*, la cui trattazione solleva i più difficili interrogativi. Ad alcuni di questi non è stato agevole dare una risposta nel presente lavoro, a causa di una inadeguata informazione su alcuni punti essenziali.

La situazione dei demani di Monte Sant'Angelo non era certo rosea, dal momento che sotto il passato regime borbonico restaurato, pur essendovi stato l'impegno formale della Corona a proseguire sulla strada dell'eversione della feudalità – impegno che, fra l'altro, era sfociato nella legge 11 dicembre 1816 – non era stato adottato alcun provvedimento in materia. Sotto la pressione degli avvenimenti c'erano state le cosiddette verifiche, ordinate dall'Intendenza (Prefettura), che avevano lo scopo di fornire alla pubblica amministrazione il quadro delle occupazioni di terre pubbliche, ma esse, a partire da quelle del Mosca (1815 e 1818), del Checchia (1826), dell'Avellino (1827 e 1835), per finire a quella della Rocca (1857), erano rimaste lettera morta. I problemi scaturiti dai provvedimenti dello Zurlo erano ancora lì e dovranno passare ancora diversi decenni prima di ottenere – se non tutti, almeno alcuni – una risposta.

Il punto di riferimento obbligato erano ancora, a distanza di 50 anni, le ordinanze del primo commissario ripartitore. Quella del 6 novembre 1813 era considerata una *summa*, come si può desumere da un documento dell'epoca: “Oramai l'ordinanza Zurlo [la seconda, appunto] è sulle bocche di tutti, è il libro in cui leggono quanti sono agitati da questioni di Demani”. E tutti consideravano i provvedimenti che conteneva un *noli me tangere*, interpretandoli – inutile dirlo – a seconda

⁹ La storia del demanio civico può essere considerata la storia delle nostre campagne, perché esso costituiva – lo abbiamo rilevato – la quota più grande del territorio comunale. Nello stesso tempo, quella storia è, in parte, la storia della comunità che operava in quell'ambiente naturale ed agrario, delle sue attività produttive e sociali. Questo perché la terra era molto di più di “un potente mezzo di ricchezza”. Basti considerare il fatto che una fetta significativa di popolazione – e questo fino ai primi anni '60 del secolo appena trascorso – trascorreva in campagna parte della propria esistenza, non solo nei periodi di lavorazione dei campi, ma anche nel resto dell'anno. Essa viveva in campagna. Lo testimonia la presenza della scuola “rurale” nelle contrade più abitate, quali Piano Canale o Monte Barone.

delle proprie necessità. E, alla fine, ognuno vi trovava quello che cercava. Ancora oggi, quando si parla di demani e usi civici, spunta il nome dello Zurlo!

I nodi da sciogliere erano sostanzialmente tre: i *parchi*¹⁰, la quotizzazione e le occupazioni. Questioni diverse tra loro, ma accomunate dal fatto che la loro soluzione poteva venire incontro al bisogno di terra delle masse contadine. E la risposta dipendeva, sì, dalla spinta di queste, ma anche, e soprattutto, dalle scelte delle istituzioni. Analizziamo separatamente le questioni.

I parchi furono concessi dallo Zurlo ai loro possessori al fine di salvaguardare l'allevamento degli "animali a corno" (i "buoi aratori"), utili all'agricoltura. La concessione era limitata alla sola erba, con l'esclusione del suolo e delle piante, che rimasero di proprietà della collettività. I parchi erano divisi in due categorie: vernotici (più adatti al pascolo d'inverno) e estivi (più adatti al pascolo d'estate). La distinzione era importante sia perché ne determinava il valore – i vernotici valevano di più, perché garantivano, grazie alla loro ubicazione nella fascia altimetrica che partiva dalla zona pedemontana e arrivava a 400-500 metri, il pascolo per un periodo più lungo dell'anno – sia perché indicava il periodo dell'anno durante il quale il parchista aveva il diritto esclusivo sull'erba, che, per i parchi vernotici, andava dal 30 settembre di ciascun anno al 7 maggio dell'anno successivo, mentre per quelli estivi andava dall'8 maggio al 29 settembre. Va da sé che, per il resto dei mesi, il parco doveva essere a disposizione dei cittadini.

Sui parchi gravava il canone a favore del Comune, una sorta di indennizzo per la perdita degli usi civici da parte della popolazione residente. L'imposizione era la seguente: parchi vernotici di 1^a classe: ducati 24 a carro (20 versure, cioè ha 1.23.45); 2^a classe: ducati 20; 3^a classe: ducati 16; parchi e-

¹⁰ I parchi erano dei terreni usurpati, recintati da muri a secco o da siepi, destinati di solito al pascolo delle greggi bovine. La loro estensione superava, di solito, le decine di ettari. Notevole, per la nostra zona.

I parchi più vecchi, di cui si ha notizia, risalivano alla metà del XVI secolo.

stivi di 1^a classe: ducati 10; 2^a classe: ducati 7,50; 3^a classe: ducati 5.

Dalla concessione furono esclusi i parchi *semplicemente* ghiandiferi, che – era scritto – “rimarranno aperti in tutti i tempi dell’anno, fuorché in quello delle ghiande che saranno affittate da ciascuno de’ Comuni [Monte Sant’Angelo e Manfredonia] e dal Demanio all’asta pubblica”. Ma, al momento della stesura dell’elenco dei parchi “conservati” (1815) – era stato disposto dall’art. 9 dell’ordinanza del 6 novembre – si verificò qualcosa di molto grave, un vero e proprio “giallo”: “non deve passare inosservato che vi era chi avvicinava per carica il Signor Zurlo, forse vide la sua fermezza, spiegò scaltrezza nella formazione della Mappa con chi la scriveva, causa perché essa è sempre in opposizione all’ordinanza per osservarsi la fissazione del canone, ma non è così”¹¹. Cosa avvenne? Avvenne che i tre elenchi, le cosiddette mappe Zurlo – parchi vernetici, parchi estivi e jacci (addiacci) – che accompagneranno l’ordinanza del 6 novembre, di cui saranno parte integrante, comprenderanno anche i parchi ghiandiferi, confusi con tutti gli altri.

Il parco, come si vede, si trovava ad avere tre proprietari, se così possiamo chiamarli: il Comune, il parchista e i *comunisti* (i cittadini). Il Comune era il proprietario del suolo e degli alberi, compresa la ghianda, il parchista era il concessionario dell’erba in un determinato periodo dell’anno, i comunisti i detentori degli usi civici nel restante. A ben guardare, però, i proprietari erano solo due, in quanto il Comune era l’ente esponenziale della collettività, il rappresentante dei suoi interessi. Ad ogni buon conto, in questo modo veniva a costituirsi una vera e propria promiscuità di diritti, destinata a mantenersi fino ai giorni nostri.

Quella dei parchi fu una concessione *sui generis*, che non trovava nessuna spiegazione sul piano giuridico. Essi, infatti, non presentavano migliorie né colture coloniche o, comunque, tracce di lavoro tale da mutare la natura primitiva del suolo, condizione, quest’ultima, indispensabile per la conversione

¹¹ Dall’intervento del consigliere comunale Michele Giordano nella seduta del 30 agosto 1881, di cui avremo modo di parlare. Questi “ruppe il lungo silenzio”, a più di 60 anni di distanza dall’accaduto!

del demanio in allodio, cioè in proprietà libera. Proprio per questo, non furono oggetto di stralcio, come invece avvenne per le colture, né diedero luogo ad accantonamenti. Lo Zurlo, infatti, aveva solo parlato della “necessità di far rimanere questi parchi e jacci”. Stando ad un’interpretazione più restrittiva, non si sarebbe dovuto parlare neanche di concessione¹². Niente poteva giustificare il possesso di questi fondi da parte dei parchisti. L’unica spiegazione che possiamo dare della loro concessione – e con questo non vogliamo disconoscere i privilegi di cui godevano gli animali vaccini per la loro utilità in agricoltura, privilegi riconosciuti ampiamente da varie sentenze del Sacro Regio Consiglio – è che una strada diversa non era, forse, percorribile. Sarebbe stato impossibile allo Zurlo togliere dalle mani di tanti occupatori eccellenti tutte queste terre! E lui lo sapeva.

Per la sua ambiguità, la concessione diede luogo a due interpretazioni opposte, che hanno tenuto impegnate l’opinione pubblica e la classe politica del luogo per tutto il sec. XIX e parte del XX: quella dei diretti interessati, i quali, partendo dal presupposto che il canone era il corrispettivo in moneta degli usi civici estinti, vi vedevano l’espressione del diritto di proprietà nella sua pienezza, e quella di tutti gli altri, i quali al massimo erano disposti a riconoscere ai concessionari un diritto preferenziale di uso civico.

Abbiamo detto che, al momento dell’unità d’Italia, la questione parchi si poneva negli stessi termini dell’inizio del secolo. Ma se questo è vero dal punto di vista strettamente giuridico, non si può dire la stessa cosa se si guarda alla situazione reale, che subì un’evoluzione sempre più marcata a favore dei parchisti. Questi, infatti, col passare degli anni, avevano esteso i loro diritti, estromettendo i comunisti dai parchi. Non è

¹² “E neppure si può ritenere che [i parchi] sieno stati assegnati, imperocché il sig. Zurlo riconobbe le usurpazioni, le ritenne ingiuste, ... ma non intese di procedere ad alcun assegno, e non lasciò correre alcuna parola che lo potesse far sospettare”(da una memoria dei consiglieri comunali Michele Giordano e Daniele Ungaro, depositata in Prefettura il 18 dicembre 1881. Di essa parleremo diffusamente in un prossimo capitolo).

Sui parchi di Monte Sant’Angelo esiste un interessante studio di Filippo UNGARO, *Una grave quistione*, Montesantangelo, Flaman e Compagni Editori, 1910. Il libro si sofferma sull’aspetto giuridico della questione.

un'ipotesi, ma un dato di fatto che si desume dai documenti dell'epoca, dai quali sono tratti i brani che seguono. Il primo è contenuto in una relazione della Pubblica Sicurezza del 25 luglio 1865: "... pagando un canone infisso dall'ordinanza Zurlo in relazione delle stagioni, in fatto godono questi proprietari [i parchisti] del pascolo dell'intero anno col chiudere i parchi all'uso dei cittadini"¹³. Il secondo si trova in una lettera del giudice regio Achille Giordano all'intendente: "I parchi stessi debbono rendersi aperti per il libero pascolo degli animali gregari in determinati periodi dell'anno giusta la costumanza antica che poi non si è voluta più seguire"¹⁴. Stessa sorte toccò, naturalmente, ai parchi ghiandiferi, che, ancorché essere restituiti al Comune, "vengono tenuti dai proprietari tutto l'anno meno i mesi della vendita delle ghiande e quindi al popolo viene inibito ogni uso di pascolo" (dalla relazione citata). Ma non ci fu solo questo. Nel frattempo i parchi si erano ingranditi, grazie ai cosiddetti controparchi, e ne erano stati formati dei nuovi. Lo testimoniano i dati relativi alla loro estensione nella prima metà del secolo: epoca Zurlo = ha 2196; verifica Mosca del '15 = ha 2732; verifica Checchia del '26 = ha 3267; verifica Della Rocca del '57 = ha 3558. E l'aumento sarebbe stato sicuramente maggiore se le occupazioni dei parchisti non fossero state contrastate da quelle di massa che si verificarono dal '48 in poi. Naturalmente, aumentò anche il numero dei parchi, che, sul finire della dominazione borbonica, si aggirava intorno ai "190 e più". Variò anche il numero dei parchisti, che da 102 nel 1815 passò a 150 nel 1857. Esso sarà di 168 nel 1886. La sola cosa che non variò fu il gettito del canone: esso era stato di 900 ducati nel 1820 e rimase su per giù lo stesso nei decenni che seguirono!

All'inizio del nuovo Regno la distribuzione dei parchi nelle diverse contrade era la seguente: Lama di Milo = ha 1223, Quarto = ha 600, Spigno = ha 452, Marguara = ha 395, Umbricchio = ha 222, Casiglia = 370, Vota = ha 296.

Il *refoulement* dei comunisti e l'ingrandimento dei parchi condussero allo stesso risultato: il restringimento delle aree di

¹³ A. S. F.: *Affari demaniali*.

¹⁴ A. S. F.: *Ibidem*.

uso collettivo. Non solo. La presenza dei parchi era addotta come pretesto per non dividere le terre comunali, come può testimoniare questa lettera spedita dal Comune all'Intendenza: "In quanto alla quota assegnata al Comune non è stata disposta nessuna suddivisione, perché una parte viene occupata da' Parchisti ed un'altra per coltura...". La lettera porta la data del 5 luglio 1839, si riferisce, quindi, ad un'epoca precedente a quella presa in esame, ma potrebbe essere uscita dalla penna di un sindaco degli anni '60 o successivi.

E veniamo, così, alla seconda questione, la quotizzazione. Essa sarà oggetto di approfondimento in un prossimo capitolo. Qui diamo solo un cenno.

La quotizzazione, ovvero la ripartizione in quote del demanio comunale, era, indubbiamente, un problema più facile da risolvere, perché il Comune di terre da dividere ne aveva. Poteva ben fare a meno di porre mano a quelle dei proprietari! Ciononostante, per tutto il periodo borbonico nessun progetto fu mai discusso in Consiglio Comunale.

La quotizzazione si impose subito all'attenzione dei nuovi governanti, a tal punto che la Luogotenenza Generale di Napoli, con decreto del 1° gennaio 1861 ordinò, nell'intento di suscitare le simpatie dei ceti rurali nei confronti del nuovo regime, "la quotizzazione dei demani comunali non controversi fra i cittadini di ciascun comune secondo le leggi vigenti e le istituzioni nel breve spazio di un anno". La storia mostrerà che di anni ce ne vorranno molti di più; nel caso del nostro comune una trentina!

La Luogotenenza intervenne anche sul problema più spinoso, quello delle occupazioni abusive, e lo fece con le istruzioni 3 luglio 1861. Siamo, così, all'altra questione, che costituisce l'argomento centrale della nostra indagine. Essa verrà esposta in dettaglio nel capitolo che segue.

Emanate con apposito decreto, le istruzioni impartivano ai commissari demaniali – dal marzo del 1862 i commissari ripartitori saranno i prefetti – disposizioni sul modo di affrontare il problema dei demani, con particolare riguardo alle usurpazioni e alla loro legittimazione.

Lo strumento che serviva a legittimare l'occupazione era la conciliazione. Prevista dall'art. 29, questa era ritenuta un atto inderogabile, perché, "i possessori de' demani, sieno essi con le ordinanze del Commissario Ripartitore riconosciuti come parchisti, o sieno occupatori per posteriore invasione de' demani stessi, non possono essere considerati che quali usurpatori" (da una missiva del prefetto all'agente demaniale, risalente ai primi anni '60). La conciliazione era possibile qualora militavano a favore dell'occupatore le circostanze di cui all'art. 51.

In sede di conciliazione veniva redatto un verbale, sottoscritto, alla presenza dell'agente, dal sindaco e dall'occupatore. Concluse le conciliazioni, i relativi atti, accompagnati dal ruolo dei canoni e dallo stato della fondiaria, andavano in Consiglio Comunale per l'approvazione. Da qui venivano trasmessi al prefeto, che, dopo aver sentito il consiglio di Prefettura, emetteva l'ordinanza di omologazione. Infine, venivano trasmessi al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, che aveva il compito di stendere la relazione da presentare al re per la sanzione.

Con la conciliazione gli occupatori acquistavano la qualifica di coloni perpetui e divenivano *pleno iure* proprietari delle terre avute in concessione, con l'obbligo di corrispondere un canone al comune concedente.

Nel caso non vi fosse stato accordo fra le parti o l'occupatore si fosse reso contumace, la vertenza finiva sul tavolo del prefetto. Va detto che l'annuenza all'esperimento conciliativo non comprometteva, in caso di insuccesso, eventuali diritti dell'occupatore. Naturalmente, questi aveva sempre la facoltà di rilasciare spontaneamente il fondo occupato!

Rivestiva fondamentale importanza, ai fini della conciliazione, l'art. 5 delle istruzioni. Esso, infatti, dettava le condizioni per la legittimazione delle terre occupate. Questa poteva avvenire qualora:

“1) - la longevità del possesso dell’occupatore costi dall’intestazione a prò suo nei catasti posteriori all’eversione del sistema feudale;

2) - dimostrandosi per ogni altra via l’occupazione non recente e pacifica, l’occupatore abbia migliorato il terreno con immegliamenti permanenti e fissi al suolo;

3) - il Comune abbia lungamente riconosciuto il possesso dell’occupatore, riscuotendo da oltre a dieci anni un canone qualsivoglia, sia in generi, sia in denaro;

4) - la molteplicità delle occupazioni abbia ingenerati tanti rapporti di diritto fra i possessori delle terre ed i terzi da rendere più temibile che giovevole la reintegra per l’intera popolazione;

5) - ovvero da ultimo che l’occupazione di fatto abbia recato le terre in quantità non molto discosta dalla quota legale in quelle stesse mani, alle quali si sarebbe dovuto o si dovrebbe affidarle col procedimento della quotizzazione”.

Fra tutte e cinque le condizioni richieste per addivenire alla legittimazione del possesso, quella che fece discutere di più fu la seconda, riguardante le migliorie – era, in buona sostanza, la riproposizione dell’art. 30 del decreto 10 marzo 1810, laddove parlava di migliorie *fixe vinctae* (permanentemente e fisse al suolo). Si discusse proprio sulla natura delle migliorie. Senza che si arrivò mai a trovare una risposta che potesse mettere tutti d’accordo. Non è un caso che sulla questione dovette pronunciarsi, a distanza di parecchi lustri, la Corte di Appello di Trani (24 marzo 1904): “Le migliorie consistono in tutte quelle opere e lavori che, essendo permanentemente avvinte al terreno, ne valgono ad accrescere il valore e la rendita. E tali sono le piantagioni di alberi gentili, le case rurali, vasche, ricoveri di animali e simili, nonché la riduzione di terra incolta ad alberatura cedua, o di terra petrosa a terra atta alla semina”. Bene per tutti gli altri miglioramenti, obiettivamente rilevabili, ma, quanto all’ultimo, chi poteva accertare veramente l’avvenuta spietatura in un terreno seminativo? Non si consideri quest’ultima considerazione irrilevante, dal momento che la semplice coltura a semina non era, o meglio, non sarebbe dovuta essere, da sé sola, sufficiente a giustificare il possesso di un terreno occupato abusivamente. Nelle migliorie, di soli-

to, si facevano rientrare i muri a secco, ma anche questo fu oggetto di controversia. Qui, vi era la distinzione tra i muri a secco veri e propri e quelli che erano “semplicemente dei piccoli cordoni di pietra”.

Si discusse anche dell’interpretazione da dare all’articolo nel suo complesso, e cioè se ai fini del riconoscimento legale dovessero concorrere unitamente le condizioni su riportate oppure se bastasse una sola. Una discussione che si rivelerà, in verità, del tutto accademica – appassionava solo i giuristi – perché la stragrande maggioranza delle conciliazioni, in tutte le epoche, riguardarono occupazioni commesse il giorno prima o che non presentavano miglioramento alcuno. Inoltre, i commi più frequentemente – per non dire, quasi esclusivamente – richiamati, nelle legittimazioni di terre demaniali che avranno luogo sul finire del secolo saranno il 4° e il 5°, quelli meno rispondenti a criteri oggettivi, a testimonianza del fatto che le valutazioni saranno non di natura tecnica, e quindi di merito, ma di tutt’altra natura, in ultima analisi, di natura politica.

La disposizione dell’art. 51, dal momento che tendeva a mutare la configurazione giuridica dei demani comunali, era di natura eccezionale. Questi, in virtù delle leggi eversive della feudalità d’inizio secolo, mai dichiarate superate, e per lunga tradizione giuridica, appartenevano alle popolazioni e potevano, anzi dovevano, solo essere ripartiti fra i cittadini. La disposizione dell’art. 51 era, quindi, un’eccezione al principio della reintegra dei terreni demaniali usurpati, destinata, fra l’altro, ad avere una validità temporanea, dovendosi tutte le operazioni demaniali compiersi entro un anno dall’entrata in vigore delle istruzioni. Vedremo che sarà la regola e avrà un effetto del tutto opposto a quello per cui era nata. L’eccezione – rarissima – sarà la reintegra. E questo perché nessuna amministrazione comunale, nessun prefetto, nessun governo centrale prese mai di petto il problema delle occupazioni. Ci si accontentò, un po’ per difficoltà oggettive, un po’ per incapacità politica, ma soprattutto per interessi personali o di gruppo, del *tirare a campare*, insomma, della politica del rinvio.

Il 6 dicembre 1863 verrà abrogato l’art. 49 delle istruzioni, che escludeva la restituzione dei terreni occupati quando

“l’istanza del Comune non sia fondata sulla dichiarazione giuridica, generica come si voglia, della demanialità del fondo controvertito ovvero quando il prevenuto di occupazione possenga da 30 anni un fondo senza molestie né di fatto né di diritto, o da 10 anni con giusto titolo e buona fede”¹⁵.

Appena pubblicate le Istruzioni, il commissario demaniale di Capitanata, Gennaro Sauchelli, scrisse ai diversi sindaci della provincia per avere notizie sullo stato dei demani. Al sindaco di Monte Sant’Angelo chiese il prospetto indicante “tutte le promiscuità, tutti i Demani ex Feudali ed Ecclesiastici, tutti i Demani Comunali, tutte le terre occupate dai Coloni perpetui, tutte le terre demaniali illegittimamente occupate, tutte le suddivisioni compiute, tutte le questioni pendenti”¹⁶.

Abbiamo detto che la questione dei demani di Monte Sant’Angelo era ancora lontana dal trovare una soluzione all’inizio del regno d’Italia. Essa era resa ancora più difficile dal fatto che il fenomeno delle occupazioni aveva assunto proporzioni mastodontiche e l’abuso si era ulteriormente consolidato. Questo è vero per i parchi, ma è vero anche per tutte le altre occupazioni, per le quali, poi, c’erano altre difficoltà, dovute sia all’alto numero delle persone coinvolte sia al fatto che, specie le più recenti, erano colpite da varie sentenze di rinsaldamento da parte del giudice. E quest’ultima circostanza giocava a sfavore della concessione di queste terre ai loro possessori.

Il primo organo istituzionale che si occupò della materia fu il Ministero dell’Interno, che nel luglio del 1861 fece conosce-

¹⁵ Va ricordato che l’11 settembre di quello stesso anno si era espresso contro questo articolo il procuratore generale della Gran Corte dei Conti di Napoli: “Or non vi ha dubbio che la disposizione scritta nell’articolo 49 delle Istruzioni derogava manifestamente alla legislazione esistente su la materia” (artt. 176 e 177 della legge 12 dicembre 1816, art. 35 del decreto 3 dicembre 1808 e art. 29 delle istruzioni 10 marzo 1850). Questi articoli affermavano, infatti, il principio dell’inalienabilità e della imprescrittibilità dei demani comunali. L’art. 176 recitava testualmente: “Ogni occupazione ed ogni alienazione illegittima del Demanio Comunale è dichiarata abusiva, a qualunque epoca l’una e l’altra rimonti; essa non potrà in verun caso essere considerata come titolo di promiscuità, e sarà in ogni tempo improduttiva di alcun dritto, o effetto”.

¹⁶ A. S. F.: *Affari demaniali*.

re il suo punto di vista sulle occupazioni comprese negli stati della verifica Della Rocca¹⁷.

I parchi, prima di tutto. Esso riteneva di “procedersi alla generale reintegra proposta dall’Intendente della Provincia di ogni occupazione ed usurpazione a qualsiasi epoca rimonti”¹⁸. Subito dopo, però, aggiungeva: “Sembra prudente consiglio che prima di istituirsi il procedimento della reintegra demaniale si procuri dal Commissario Ripartitore di trattare con tutti gli occupatori lo stabilimento di equi canoni sugli eccessi di estensione di terre rispettivamente possedute”. Nel caso la trattativa fosse andata in porto, su ogni terreno sarebbe stata imposta anche la fondiaria, “la quale cadere dovrà a carico dei possessori da riconoscersi nel possesso delle terre e coll’obbligo di rimborsare al Comune il tributo fondiario pagato indebitamente durante quel tempo in cui hanno essi goduto delle terre ed il Comune ne abbia interamente sopportato il peso”¹⁹.

¹⁷ La verifica porta il nome del consigliere d’Intendenza che sul finire del Regno borbonico si occupò del censimento delle occupazioni del demanio ex feudale e universale di Monte Sant’Angelo. Datata 1857, ebbe l’approvazione del Consiglio d’Intendenza due anni dopo ma, a causa della caduta della Monarchia, non ottenne l’omologazione dell’intendente. Però, un lavoro tanto pregevole e per la ricchezza e per l’attendibilità dei dati che conteneva non poteva finire nel nulla. E difatti la verifica Della Rocca sarà alla base delle operazioni demaniali che si susseguiranno nel nostro comune nei primi tre decenni unitari. Solo per lo scioglimento della promiscuità sui parchi si farà riferimento alla verifica Mosca del ‘15.

La verifica era divisa in sei stati, distinti e separati: 1° - parchi; 2° - cantonate (aree ristrette, dove erano custoditi gli animali impiegati nel lavoro dei campi e sulle quali giaceva l’aia); 3° - colonie (colonie perpetue riconosciute dallo Zurlo, con l’aggiunta di occupazioni posteriori); 4° - colture (terre a coltura agraria e orti di Vota e Casiglia); 5° - Gravaglione (la parte orientale della piana di Macchia, occupata prevalentemente da *chiuse* di oliveti); 6° - recenti dissodamenti (terre dissodate negli anni dal ‘48 in poi).

La superficie delle terre occupate era di 6911 ettari, gli occupatori erano 2801.

Per una conoscenza più approfondita dell’argomento si veda M. TRANASI, op. cit.

¹⁸ A. S. F.: *Affari demaniali*. La proposta risaliva al 21 settembre 1859 e riguardava tutti i parchi formati dopo il 1811, che avevano una superficie di 1392 ettari.

¹⁹ Per l’anno 1867 la fondiaria a carico del Comune fu di 23922 lire. Essa si mantenne sugli stessi livelli negli anni a venire, perché il Comune continuò a pagare la fondiaria sui terreni occupati. E questo sicuramente fino alla fine del secolo.

In quanto alle cantonate, il Ministero era dell'avviso di lasciarle nelle mani degli occupatori, gravate dal canone. Dello stesso avviso era per le colonie del 3° stato e per le colture di Vota e Casiglia, con la prescrizione di commutare la terraggiera in canone in denaro, che indicava in 90 grana a versura²⁰. Per le colture del Gravaglione, invece, indicava un canone di un ducato e mezzo a versura. Da lasciare nelle mani dei possessori erano anche le terre dissodate negli ultimissimi anni, comprese nel 6° stato, previa imposizione di un "mite" canone e previo assenso dell'Amministrazione Forestale.

Questo era l'orientamento del Ministero dell'Interno. Di lì a qualche mese, il 4 settembre, intervenne il Comune con una delibera di Consiglio che nella sostanza faceva proprio l'orientamento del Governo. Era sindaco Daniele Ungaro. Vi si diceva di "potersi rilasciare ai rispettivi possessori gli eccessi su i parchi ampliati, obbligando i suddetti ad intervenire in pubblico stipulato, assumendone il pagamento del canone... Inoltre sarà in obbligo de' canonisti pagare in corrispondenza la nota di fondiaria pagata indebitamente dal Comune dall'epoca dell'occupazione finora"²¹. Anche per le occupazioni degli altri stati della verifica il Consiglio riteneva di "conservarsi gli attuali possessori ed occupatori col pagamento del canone", che fissava in 75 grana a versura per le cantonate, in 90 per i terreni di Vota e Casiglia, in un ducato e 90 grana per quelli del Gravaglione e in 60 per quelli del 6° stato. Solo per il canone sulle colonie si rinviava ad un successivo provvedimento. Per quanto riguardava la fondiaria, era detto che "la quota relativa sarà calcolata per un quinquennio". E ciò per "porre termine alla antica pendenza dei cosiddetti terreni usurpati e dissodati".

Il 25 luglio 1863 prese posizione anche il delegato straordinario (commissario prefettizio) Raimondi con una relazione al prefetto, nella quale non solo indicava come prioritaria la divisione delle terre a favore dei "poveri coltivatori", ma suggeriva anche come arrivarci: "Un grande compito ha l'Agente

Per i parchi, per esempio, sappiamo che "i discarichi non ebbero luogo, se non uno nel 1845 e tutti gli altri dal 1880 in poi".

²⁰ 1 ducato = 10 carlini, 1 carlino = 10 grana.

²¹ A. S. F.: *Affari demaniali*.

Demaniale: constatare le grandi usurpazioni dei parchisti ritenute con *vilissima* [il corsivo è nostro] retribuzione e promuovere le analoghe ordinanze di reintegra a favore del Comune”²².

Il Consiglio Comunale, sotto la spinta dei dissodamenti e della formazione di nuovi parchi, intervenne nuovamente sull’argomento nella seduta del 15 maggio 1864. In merito al primo punto, dopo aver preso atto che il numero degli occupatori si aggirava “intorno al migliaio”, deliberò che “per questo solo anno si tollera la raccolta de’ seminati in contravvenzione, restando incaricata la Amministrazione d’impedire a tempo opportuno con qualunque mezzo e opera la risemina”²³. Sull’altro punto, riguardante la formazione di nuovi parchi, considerato che “per l’usurpazione de’ saldi ed ampliamento de’ parchi l’Amministrazione deve spiegare ogni zelo ed energia per il diroccamento delle macerie e per lo incendio delle siepi per rendere libero il pascolo degli animali”, deliberò “il diroccamento a spese de’ contravventori”.

Nella stessa seduta, inoltre, fu nominata una commissione nelle persone di Vincenzo Amicarelli, Donato Giordani, Giovanni Roberti e Silvestro d’Angelantonio, per “affiancare l’Agente Demaniale, fornendogli tutti quei chiarimenti preliminari per contribuire alla chiarezza de’ fatti”.

Il Consiglio Comunale tornò sugli stessi argomenti nella seduta del 30 settembre. Era presente l’agente demaniale Ignazio Centofanti. Dopo essersi richiamato alla delibera del 15 maggio, esso stabilì che “le occupazioni del saldo erbifero nel Demanio Comunale ed i terreni dissodati in contravvenzione nell’interno de’ boschi debbano rinsaldarsi onde far parte del pascolo generale degli animali gregari a vantaggio di tutti i cittadini” e che “le usurpazioni commesse in Vota e Casiglia debbano rilasciarsi perché il bosco suddetto merita attenzione della Amministrazione per ottenersi una rendita de’ pini silvestri di cui è popolato il sito”²⁴. Ciononostante, fu deliberata “la risemina de’ terreni già preparati che siano fuori de’ boschi demaniali e della parte alberata di Vota”.

²² A. S. F.: *Affari demaniali*.

²³ A. S. F.: *Affari demaniali*.

²⁴ A. S. F.: *Affari demaniali*.

Nella stessa seduta fu nominata un'altra commissione per "verificare sul luogo quali de' terreni usurpati e dissodati meritano di essere conservati alla coltura e quali debbono essere rinsalditi". Essa era composta da 15 consiglieri, la metà del Consiglio, e questo già dice tutto sull'importanza che si attribuiva alla commissione stessa, che era fornita di ampi margini di discrezionalità in una materia così delicata.

Nei mesi successivi furono gli stessi problemi ad occupare il Consiglio Comunale, e, in special modo, quello della semina dei terreni occupati. Che veniva vietata, di solito, nelle sessioni primaverili, per essere autorizzata in quelle autunnali, in prossimità del periodo di semina – a quest'epoca i terreni erano già stati più volte lavorati o con la zappa o con l'aratro – o quando questa era già avvenuta. Le due delibere che riportiamo, la prima del 28 marzo 1867 e la seconda del 5 settembre dello stesso anno, sono sufficienti ad evidenziare l'atteggiamento ondivago del Consiglio: nell'una veniva deliberato che "effettivamente non abbia luogo più la ricoltivazione dopo il raccolto, mentre per altri terreni rimasti vuoti sin da ora è disposto ordinarsi agli occupatori e dissodatori di abbattere le macerie e le siepi fatte in contravvenzione", nell'altra, al contrario, veniva ammessa "la risemina per l'anno in corso"²⁵. Il divieto di seminare nei demani comunali era un desiderio fra i tanti, fatto *ad memoriam*, senza un preciso impegno da parte del Consiglio. Nella delibera del 5 settembre veniva formulato anche l'auspicio di "veder attuato al più presto la esecuzione del lavoro compilato dal già Consigliere Della Rocca".

Le sedute del Consiglio Comunale si susseguiranno d'ora in avanti con una cadenza sempre più ravvicinata. La questione demaniale era rimbalzata al primo posto, per le sue implicazioni politiche e sociali. Decine saranno le sedute negli anni a venire, decine le commissioni consiliari appositamente costituite²⁶. Innumerevoli i provvedimenti presi, per la maggior

²⁵ A. C. MSA: *Raccolta delibere comunali*.

²⁶ Il primo gennaio 1867 fu istituita anche una commissione per studiare il problema della "occupazione di suoli per nuovi casamenti". Ne facevano parte Giovanni Roberti, Michele Pepe, Michele Rinaldi e Michele Vaira. Fu anche incaricato l'agrimensore Luigi Piroli della misurazione dei suoli occupati. Successiva-

parte fra loro contraddittori, che denunciavano una cosa sola: la mancanza di una visione d'insieme del problema nella classe politica del tempo.

Ma non vi fu solo questo. O meglio, c'era chi aveva interesse a far precipitare la situazione. C'era chi dall'aggravarsi della matassa, che stava diventando sempre più un bubbone per la società, traeva vantaggi e si adoperava in tutti i modi per ostacolare la risoluzione del problema. Era la schiera dei grandi usurpatori, presenti con un folto gruppo nel Consiglio Comunale. Basti pensare che nel biennio 1864-65, per esempio, ben 12 consiglieri "erano interessati alla verifica generale de' demani" – nel 1883 il numero salirà a 18. Non a caso il consigliere di prefettura Gerolamo Savoia, delegato a seguire la quotizzazione nel comune di Monte Sant'Angelo, dopo aver sottolineato che, laddove non erano scomparsi "quasi per incanto" i documenti relativi ai demani, "le operazioni comunali non dovrebbero offrire gravi difficoltà", metteva in guardia gli agenti demaniali a "soltanto guardarsi dagli interessati che fanno parte dei consigli comunali: essi soltanto potrebbero esser causa di far loro smarrire la dritta via, come del pari dovrebbero guardarsi dai sindaci talvolta per ragioni politiche scelti tra gli stessi usurpatori"²⁷.

Le occupazioni

Gli avvenimenti dei primi anni del Regno d'Italia, se da un lato diedero origine al brigantaggio, dall'altro favorirono le occupazioni di terre demaniali. L'andamento di queste, infatti, era legato strettamente alle vicende politiche, variando "secondo le epoche più o meno rivolte e conformi alle classi di persone più o meno privilegiate, più o meno avide e prepotenti"²⁸.

mente, si stabilì di applicare un canone di 15 centesimi per le sole occupazioni posteriori al 1840. Però, gli occupatori, invitati alla conciliazione, "si ricusarono".

²⁷ G. SAVOIA, *I demani comunali*, Benevento, 1880.

²⁸ A. S. F.: *Affari demaniali*. Il passo è tratto dalla delibera comunale del 17 dicembre 1875, la più importante sul problema in tutti quegli anni.

In questo periodo il fenomeno dell'occupazione delle terre assunse proporzioni mai registrate prima, "in guisa da mutar perfettamente la fisionomia del Demanio Comunale". Ecco come il fenomeno veniva illustrato nella delibera su citata: "Nel 1860 e dopo le occupazioni giganteschi: nobili e plebei, poveri e ricchi, proprietari e coloni, e tutta la schiuma dei ribaldi, non addentarono ma usurparono la proprietà comunale, la occuparono, la dissodarono su larga scala; non occuparono soltanto terreni saldi [mai solcati dall'aratro], ma boscosi; non dissodarono terreni coltivabili, ma sradicarono, bruciarono alberi, distrussero boschi in maniera vandalica".

Lo scenario che ci viene presentato non si discostava da quello del '48. Originato dalle stesse cause, la miseria e la fame, che nel frattempo si erano accresciute per l'incremento demografico dell'ultimo decennio borbonico (4000 abitanti in più), ma anche il clima politico e "il cattivo esempio dei loro maggiori" (i proprietari), il fenomeno dell'occupazione delle terre dei primi decenni del Regno mantenne gli stessi caratteri dei due decenni precedenti, di cui rappresentò lo sviluppo sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo. Come allora, l'occupazione delle terre fu un fenomeno di massa, che coinvolse migliaia di persone, in massima parte contadini e braccianti. E, come allora, si esaurì sul piano individuale, non riuscì, cioè, ad andare oltre lo spontaneismo, o meglio, la spontaneità, che è pur sempre una forma di coscienza, per quanto confusa, non sfociò in un movimento di lotta organizzato.

L'immagine dell'occupazione, nella nostra zona, è quella dell'uomo solo che, munito di zappa o zappone – a volte, anche di mine – usciva di casa di buon'ora la mattina, per recarsi, a piedi o cavalcando a dorso di asino o di mulo, a dissodare dove prima gli capitava, dove gli era più facile. Così, le occupazioni dei decenni unitari, pur se massicce, non modificarono, per il loro carattere disarticolato, gli orientamenti della lotta sociale nella nostra zona. Insomma, non posero in modo nuovo le grandi questioni della terra: il diritto alla terra, la riforma agraria, la regolamentazione dei salari agricoli e dei patti agrari. C'è anche da dire che fu proprio per il suo carattere spontaneo e per l'assenza di una coscienza di classe, uniti alla mancanza di direzione politica, che l'occupazione delle terre,

pur essendo l'elemento di massimo rilievo della situazione locale, non diventò un fattore politico di notevole peso e non riuscì ad influire – se non in minima parte – sul corso degli eventi. E questo anche perché i ceti rurali, privi del diritto di voto, non avevano una propria rappresentanza nelle istituzioni.

La quotizzazione, per il suo carattere concreto e immediato, poteva essere un obiettivo politico unificatore in grado di far emergere un movimento più avanzato. Ma non lo fu, per le ragioni appena esposte. Così, il disagio e il malcontento dei ceti rurali si espressero nell'occupazione individuale di fazzoletti di terra. E' questa la forma che assunse la lotta per la terra nella zona esaminata: la lotta per il possesso di un fazzoletto di terreno. Una quotizzazione imposta dal basso – i ceti rurali si incaricarono personalmente della propria causa – che avrà lo stesso risultato di quella legale, ma che sarà pagata a carissimo prezzo. Infatti, come avremo modo di vedere più avanti, sarà accompagnata da denunce, condanne e arresti di occupatori.

C'è da aggiungere che le occupazioni non interessarono le terre dei proprietari, ma quelle pubbliche, specialmente quelle comunali, e questo non per rispetto dei galantuomini, ma perché comportavano un rischio minore. Esse, inoltre, non assunsero carattere politico, perché non si trasformarono mai in una protesta aperta contro lo Stato, il Governo o l'Amministrazione Comunale.

E' su questo terreno che si combatté la lotta di classe a Monte Sant'Angelo: una lotta senza quartiere, portata avanti dai ceti rurali a colpi di occupazione, che non risparmiò nessun lembo del demanio. Si trattò di una vera e propria corsa alla terra, che il più delle volte era da ricercarsi tra le rocce o spostando massi. Le terre pubbliche erano considerate roba di nessuno, e quindi di tutti: *res nullius res omnium est*. Detto altrimenti, *rrobbe de cummune, rrobbe de nesciune*, aforismo che potrebbe risalire proprio a quegli anni. Comunque, mai come allora, ha trovato pratica attuazione.

Se i ceti rurali furono i protagonisti delle occupazioni dei primi decenni dell'Italia unita, è anche vero che le classi privilegiate, in primo luogo i parchisti (i possessori di parchi), non stavano a guardare. Essi, infatti, non perdevano occasione per

ingrandire le loro tenute. A questo scopo furono determinanti il loro predominio nella vita locale e, soprattutto, il loro maneggio della cosa pubblica. Il che faceva dei proprietari la classe dominante e dirigente. Alla quale, proprio per questo, doveva toccare la fetta più grande: *quia nominor leo*. Ma non può essere sottovalutato neanche il ruolo della Prefettura o del Governo, che erano – non lo dimentichiamo – le autorità di ultima istanza. Furono le istituzioni – a tutti i livelli – con il loro comportamento, la loro incapacità e la loro complicità, a favorire le grandi usurpazioni.

Ma guardiamo più da vicino l'andamento delle occupazioni. Queste crebbero vertiginosamente nei primi tre anni del nuovo regno. Infatti, solo nei mesi che precedettero l'atto di grazia del re del 10 agosto 1862 furono censiti 481 nuovi disodamenti e, dopo quella data, ne furono censiti ben 514. Il Comune si vide costretto a fare un nuovo censimento delle occupazioni, comprendente tutte quelle verificatesi dopo il '57, anno della verifica Della Rocca. Ad esso si diede il nome di Appendice alla verifica Della Rocca. Essa porterà la data del 19 luglio 1863. Vi saranno annoverate 1203 occupazioni.

Il ritmo delle occupazioni, pur mantenendosi sostenuto, subì qualche rallentamento negli anni successivi. Nel 1867, per esempio, ne furono censite 45 e nel primo semestre dell'anno seguente 34. Ancora qualche dato: nel 1874 furono annoverati 139 "novelli" occupatori, l'anno seguente ne furono annoverati 107, l'anno dopo 283. Una delibera del 30 settembre del 1876 parlerà di "4000 occupatori, i quali avrebbero preferito lasciare la loro vita, anziché abbandonare l'usurato".

C'è da dire, infine, che la maggior parte degli occupatori possedeva due o più terreni, usurpati in località e epoche diverse. Il rapporto occupatore-occupazione – si manterrà più o meno costante nel tempo – era di uno a due, cioè un occupatore ogni due occupazioni.

Le occupazioni dell'Italia unita riguardavano veri e propri fazzoletti di terreno, destinati alla coltivazione dei cereali. Rari erano quelli che restavano incolti. Interessarono tutte le contrade, ma Vota e Casiglia furono, di gran lunga, le più colpite.

Quasi tutte di ridotte dimensioni erano le occupazioni delle difese, con poche eccezioni: infatti, solo un occupatore posse-

deva due ettari in contrada Stincotiello, sedici ne avevano uno a testa in diverse località, tutti gli altri avevano meno di un ettaro. Sul resto del territorio, invece, v'erano parecchie occupazioni di rilievo: un occupatore, per esempio, possedeva 9 ettari nella valle Mione, un altro ne aveva 6 nella Coppaltura, un altro ancora ne aveva 4 in località Alvaro, dodici avevano 3 ettari a testa in diverse località, una decina ne avevano 2, una ventina avevano più di un ettaro, mentre tutti gli altri avevano meno di un ettaro.

APPENDICE: 1863

VOTA

Località	Occupatori	Destinazione produttiva
Ombratico di Marcisi	54	seminativo
Sostro	38	“
Valle Paisi	27	“
Monte Saraceno	26	“
Valle di Macchia	26	“
Stampa d'Orlando	20	“
Caramanica	19	“
Le Lame	18	“
Stincotiello	16	“
Santa Croce	12	“
Gravaglione	12	“
Cilibro	12	“
Pettinecchie	11	“
Altre	-	-

CASIGLIA

Località	Occupatori	Destinazione produttiva
Funni di Tremiti	50	seminativo
Inversa di Carbonara	30	“

Valle Palombara	21	“
Galluccio	20	“
Spadella	19	“
Valle S. Martino	16	“
Altre	-	-

CONTRADE EX FEUDALI

Località	Occupatori	Destinazione produttiva
Coppaltura	17	seminativo-pascolativo
Umbricchio	16	“ “
Piano l’Incudine	15	“ “
Valle Mione	15	“ “
Signor Marco	14	seminativo
Marcone	13	“
Piano Canale	12	seminativo-pascolativo
Piano S. Vito	11	“
Vergone La Spina	11	seminativo-pascolativo
Vocechia	10	pascolativo
Coppa La Monaca	9	“
Paratina	8	“
Alvaro	5	seminativo
Elci	8	“
Sferracavallo	8	“
Chiancata Piloni	8	pascolativo
Inversa di Spigno	7	seminativo
Solagno di Marcisi	7	seminativo-pascolativo
Scioppacerri	7	seminativo
Mignozzi	7	“
Valle di Luzio	7	seminativo-pascolativo
Valle dell’Acero	7	seminativo
Falcare	7	pascolativo
Coppa del Monaco	4	seminativo
Valle Sant’Antonio	2	“
Altre	-	-

La politica che lo Stato unitario seguì per risolvere la questione demaniale fu tutt'altro che lineare, non discostandosi di molto da quella del passato regime. Esso non manifestò chiarezza di propositi e unità d'intenti sull'annoso problema, oscillando tra i due estremi: l'intransigenza legalitaria di principio e l'accomodantismo di fatto. In concreto, l'azione politica dei governi procedette fra la repressione e l'accettazione tacita dell'abuso. Risiedè in questo pendolarismo il carattere più saliente della politica demaniale, che porterà, sul finire del secolo, alla sanatoria delle occupazioni abusive.

Non fu dissimile l'atteggiamento della Prefettura e dell'Amministrazione Comunale. Con una differenza: quest'ultima poneva di più l'accento sulla "conservazione" dei terreni occupati, l'altra sul loro rilascio. Ad ogni modo, il ricorso alla forza armata era all'ordine del giorno. Per farsene un'idea, possono bastare le parole del guardia generale (ispettore forestale): "Il prodotto della fatica viene ogni anno impastato di lagrime e carcere".

La repressione non era immotivata. Le occupazioni di terre demaniali, infatti, benché spontanee, avevano pur sempre una carica dirompente e approdavano ad una specie di *cupio dissolvi*, mettendo in discussione, e nel modo peggiore, "il sacro diritto di proprietà", che era alla base dell'ordinamento giuridico ed economico del Regno. Del resto, sul fatto che esse incutessero paura nei ceti dirigenti, essi stessi proprietari, a livello centrale come a quello periferico, non vi sono dubbi. Lo evidenzia la nota inviata dal segretario generale del Ministero dell'Interno a quello dell'Agricoltura, Industria e Commercio in data 17 luglio 1861: "L'idea tradizionale della quotizzazione dei demani si è riprodotta sempre, in ogni pubblico com-movimento, come un pretesto per gravi disordini popolari contro la stessa proprietà privata"²⁹. Analogo concetto veniva ri-

²⁹ A. S. F.: *Affari demaniali*. Con il decreto del 17 novembre 1849 le competenze in materia demaniale erano passate dal Ministero dell'Agricoltura e Commercio a quello dell'Interno. Successivamente, con il decreto del 10 marzo 1862 esse saranno trasferite al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio. Lo stesso decreto sopprimerà la figura del commissario demaniale, creata dalla Luogotenenza Generale di Napoli con i decreti del 1° gennaio e 3 luglio 1861, e conferirà i suoi poteri al prefetto.

badito, qualche giorno dopo, in un'altra nota: "L'esistenza intanto del tuttora indiviso demanio comunale, è stata sempre una delle cagioni per cui, in tutti i commovimenti politici di queste contrade, la plebe delle città, e le popolazioni delle campagne, ha minacciata e spessissimo perturbata la pubblica tranquillità con deplorevoli vie di fatto, non solo sulle terre salde e boschive dei demani comunali, ma anche sui fondi, aperti o chiusi che fossero, di privata proprietà"³⁰.

Alle considerazioni ministeriali fecero eco, qualche anno più tardi, quelle del Savoia: "Le leggi sull'abolizione della feudalità, e sulla ripartizione dei demani sono leggi d'ordine pubblico, la cui rigorosa esecuzione è diretta a prevenire ogni concitazione d'animo nelle popolazioni che aspirano al miglioramento delle loro condizioni economiche volute dal legislatore"³¹.

Dello stesso avviso era anche il procuratore del Tribunale di Lucera, Bozzi, come si desume da una sua lettera al prefetto del 17 giugno 1863: "Tenuto presente delle condizioni particolari in cui versano gli abitanti del Comune [Monte Sant'Angelo], travagliato dal brigantaggio, chi scrive è di avviso poter la S.V. proporre un atto di clemenza, guardata anche dal punto di vista politico"³².

Anche le prese di posizione del prefetto mettevano l'accento sulle implicazioni politiche del fenomeno. Ecco come egli si esprime il 10 dicembre 1877: "Le vertenze demaniali sono la principale ragione del malcontento e dei disordini di molti comuni"³³. E nel giugno del 1885: "Nella vita amministrativa di questa provincia lo spirito pubblico non è calmo e la ragione principale la si trova nella questione de' demani"³⁴.

Le autorità locali avvertivano la stessa paura. Ecco cosa scriveva il sindaco Nicola Basso al prefetto il 26 settembre

³⁰ A. S. F.: *Affari demaniali*.

³¹ G. SAVOIA, *op. cit.*

³² A. S. F.: *Ibidem*.

³³ Rip. in M. MAGNO, *La Capitanata dalla Pastorizia al Capitalismo Agrario (1400-1900)*, Cartotecnica Meridionali, Foggia, 1989.

³⁴ *Ibidem*.

1865: “Si raccomanda pure la Sua imparziale giustizia volersi compiacere far giungere qui i di Lei provvedimenti perché questi Coloni possono seminare per questo altro anno solo i terreni da essi loro dissodati; mentre fanno pietà all’occhio sensibile vedere loro in uno stato deplorabile per la miseria che soffrono, cagionata dalla scarsezza del raccolto fatto in quest’anno, ed anche perché l’operazione Demaniale richiede molto tempo per avere il suo termine. Il sottoscritto si pregia riferire l’occorrente alla somma saviezza di Lei, onde evitare qualche disordine al riguardo”³⁵.

Con la lettera del Basso fa il paio quella del Raimondi dell’11 maggio 1863. Dopo aver sottolineato che, nell’amministrare la giustizia, era mosso da “vedute di sana politica e di umanità”, anche il delegato straordinario esprimeva la sua preoccupazione per i “gravi inconvenienti che potrebbero avverarsi in danno della pubblica sicurezza dai procedimenti contro le abusive coltivazioni sul demanio comunale di Montesantangelo... Le dette procedure sarebbero improvvise ad un tempo e contraddittorie, poiché si scaccerebbero oggi i contadini da quelle terre con rischio di farne tanti briganti e di compromettere la sicurezza pubblica... La carcerazione sarebbe deplorabile per le gravissime conseguenze cui potrebbe condurre... Il sottoscritto promuoveva indulgenze circa le abusive coltivazioni né demani comunali di Monte Sant’Angelo, non trasandava osservare essere altronde conveniente e necessario nel provvedersi alle legali quotizzazioni e riparto a favore de’ poveri coltivatori di quelle terre”³⁶.

La questione sociale era vista in funzione della sicurezza e dell’ordine pubblico. È risaputo che il miglioramento delle condizioni di vita della gente serve ad allontanare il pericolo di disordini, che non si sa mai come vanno a finire. Con le argomentazioni care a tutta la pubblicistica borghese, i rappresentanti del nuovo regime agitavano la bandiera della distribuzione delle terre ai contadini, al fine di “affezionarli alle nuove istituzioni”. Come nel ’48 – forse ancor più di allora, dopo l’avvento della Comune di Parigi del ’71 – la pressione delle

³⁵ A. S. F.: *Affari demaniali*.

³⁶ A. S. F.: *Ibidem*.

masse contadine e la paura del comunismo reagivano sull'azione politica delle classi dirigenti, non senza condizionarne, in qualche modo, gli sviluppi.

Anche le cosiddette indulgenze vanno viste sotto questa luce, se si vuole valutare con obiettività la loro portata storica. Esse, infatti, più che da ragioni umanitarie, furono dettate dall'esigenza di mitigare l'asprezza dello scontro di classe in atto nei primi anni del Regno d'Italia. Comunque, non modificarono i caratteri di un regime, che, sin dal suo nascere, fu autoritario e repressivo sul piano politico, gretto e retrivo su quello sociale. Per di più, poi, le amnistie, benché sollecitate dalle autorità locali, non sempre venivano concesse dal re. Infatti, da una nota del Ministero dell'Interno al prefetto apprendiamo che "la grazia non viene concessa per le terre abusivamente dissodate dal 1861 al 1863" nel nostro comune e che, pertanto, "questo Ministero non può non invocare che sia attuato ed applicato il procedimento penale per frenare il genio Maniaco di dissodare... Per le colture, poi, coperte da Reali Amnistie, se ne rediga stato, e Ella emetta ordinanza di rinsaldamento e rimboschimento"³⁷.

A volte, era lo stesso Consiglio Comunale a non volere l'amnistia, come avvenne nella seduta del 15 maggio 1866, in cui fu bocciata un'ulteriore verifica voluta dal Ministero ai fini della concessione della grazia, perché "queste dissodazioni non presentavano una lodevole circostanza di essere coltivate". Comunque, dopo quella del '62, un'altra indulgenza reale verrà concessa il 4 novembre 1866.

³⁷ A. S. F: *Affari demaniali*. Va anche ricordato che, nella migliore delle ipotesi, fra la contestazione del reato forestale e l'amnistia passavano dai tre ai quattro anni, e anche più.

Ricordiamo che il reato forestale era disciplinato dalla legge 21 agosto 1826, ancora in vigore, che, all'art. 108, così recitava: "Colui che farà usurpazione né boschi e nelle selve dello Stato, dé Comuni, dé pubblici stabilimenti e dé corpi morali, sarà punito col primo grado di prigionia. Se però la usurpazione fosse accompagnata da disboscamento o dissodamento, alla prigionia si aggiungerà l'ammenda, il rimboschimento del fondo a sue spese, e l'eventuale rifacimento del danno cagionato alle proprietà sottoposte. In entrambi i casi l'usurpatore sarà condannato a rilasciare il terreno usurpato".

I processi e la carcerazione coinvolgevano diverse centinaia di persone. Basti pensare che nel 1863 queste erano, “senza esagerare, oltre un migliaio” (dalla lettera citata del Raimondi). Stando ad un documento ufficiale, casualmente rinvenuto nell’archivio del Comune, nel periodo che va dal 30 aprile 1866 al 23 giugno 1879 furono 1657 gli individui condannati dalla Pretura al pagamento di danni forestali per il reato di “usurpazione e dissodazione” e per “recisione di alberi”.

Data la loro appartenenza agli strati economicamente più svantaggiati, che erano già alle prese con mille problemi, i provvedimenti giudiziari, specie gli arresti, non lasciavano indifferente la popolazione, compresa quella parte non direttamente coinvolta, come possiamo desumere dalle parole del sindaco D. Ungaro: “Non di rado non bisogna parlarne [della pena carceraria] affatto per non inasprire la massima parte di questi abitanti che ritiene come ingiusta ed inumana la pena che si vuole far soffrire a tanti poveri infelici”³⁸. Questi riferisce anche che “la pena del carcere non si espia quasi mai, se pur sia stata inflitta, perché il numero eccessivo di coloro che hanno riportato le condanne non permette di potersi procedere agli arresti, perché giunge a tempo qualche Sovrana indulgenza”.

I passi appena citati sollevano un interrogativo, al quale solo un’accurata indagine può fornire una risposta: in che misura furono eseguiti gli arresti. E questo non per sfiducia verso la parola dell’Ungaro – anche noi siamo convinti che la gran parte di loro non furono mantenuti vuoi per le indulgenze vuoi per le difficoltà di “restringere [imprigionare] le centinaia di condannati” vuoi per “la procedura lunga, difficile, annosa ed intricata”, vuoi anche per una certa prudenza, suggerita da ragioni umanitarie o di ordine pubblico – ma perché altre testimonianze riferiscono che gli arresti furono “innumerevoli”.

C’è anche da dire che delle somme dovute per risarcimenti sicuramente non furono mai incassate dal Comune, a causa dello stato di indigenza di molti contravventori – a fianco di tanti nomi, infatti, compare la seguente parola: povero, cioè, non in grado di pagare.

³⁸ A. S. F. *Affari demaniali*.

Le occupazioni ebbero come conseguenza immediata l'allargamento delle terre a colture a scapito di quelle a pascolo. D'altra parte, non era mistero per nessuno che tutta questa gente disboscava e dissodava per coltivare. Prima di illustrare il fenomeno, è opportuno dare uno sguardo agli usi civici e alle terre private.

Demanio comunale e usi civici.

Il demanio comunale, o civico, apparteneva, *iure domini*, alla collettività, i cui membri lo godevano *uti singuli*. Il Comune aveva il ruolo di amministratore, che agiva per conto della collettività, come suo rappresentante (*quoad iurisdictionem*), e non come *dominus (quoad dominium)*³⁹. Nella realtà il Comune gestiva le terre civiche come voleva: tagliava i boschi, vendeva la ghianda, regolamentava i pascoli, imponeva i pesi fiscali, ecc.

Dalle terre ad uso collettivo i cittadini ritraevano le risorse naturali per il loro sostentamento, che andavano sotto il nome di usi civici⁴⁰.

Un nesso inscindibile esisteva da secoli fra le terre demaniali e gli usi civici. Era *ius receptum* il principio per il quale un terreno demaniale, per sua natura, era necessariamente gravato da usi civici. In tempi più recenti questo principio fu sancito dalla massima n. 6 della Commissione Feudale, che recitava: *ubi feuda ibi demania, ubi demania ibi usus*.

Gli usi civici – pascolo, legna, ghianda, semina, funghi, caccia, pesca, acqua, sassi, ecc. – erano, per la giurisprudenza napoletana, dei diritti naturali e, in quanto tali, inalienabili e imprescrittibili. Essi erano la vita stessa dei cittadini, ai quali spettavano *iure gentium*, come uomini, *ne fame pereant nec*

³⁹ Quanto alla imputazione soggettiva delle terre di uso civico, la giurisprudenza era – e lo è tuttora – di parere unanime, mentre la dottrina è divisa.

⁴⁰ Per quanto riguarda l'origine degli usi civici e la loro evoluzione nel tempo, si rimanda all'articolo di G. SOCCIO, *Usi civici e terre collettive tra passato e presente...*, pubblicato sulla rivista Gargano Studi, anno XIII, nuova serie, n. 1.

vitam inermem ducant. “Gli elementi naturali erano loro dovuti e per non menare una vita di privazioni e di stenti, e per non essere misurati alla stessa stregua dei forestieri, in quel medesimo luogo che abitavano e sostenevano i pesi... Non si può concepire un aggregato di uomini, in certo sito, senza diritto ad usare delle acque per dissetarsi, a tagliare legna per riscaldarsi, a pascere gli animali nei luoghi incolti, e via” (da una memoria dell’agente demaniale, Enrico Ciardulli, del quale parleremo più avanti). I diritti civili non potevano essere soppressi (*nec per legem nec per regem tolli possunt*), se non ad una sola condizione: che nessun cittadino vi si opponesse, *nemine discrepante*.

Proprio per il loro ruolo insostituibile, le terre demaniali non potevano mutare la loro destinazione agro-silvo-pastorale.

La divisione dei demani, l’abbiamo rilevato, era accompagnata dalla cessazione dei diritti collettivi, traducendosi in una vera e propria espropriazione per la gran massa delle popolazioni rurali. A cui seguì un aggravamento della loro condizione generale. Nel nostro caso, l’espropriazione, in verità, non ci fu, perché la quasi totalità delle terre di Monte Sant’Angelo, se si eccettuano quelle che caddero nell’accantonamento di Manfredonia, rimasero demaniali. Certo, sulle terre del Regio Demanio incombeva la minaccia della privatizzazione, che, di fatti, non tarderà a venire.

I napoleonidi, al posto degli usi civili, avevano previsto la quotizzazione delle terre comunali, che era indirizzata verso i meno abbienti. Non averla voluta attuare ha significato, sapendo come sono andate a finire le cose, fare una politica gretta e sciagurata, a tutto danno della popolazione montesantangiolese. Della particolare situazione dei parchi abbiamo già riferito.

Fra i diritti collettivi più importanti vi era l’uso civico di pascolo (*ius pascendi*). All’inizio del secolo esso era stato disciplinato dalla legge 12 dicembre 1816, che, con l’art. 188, in sostituzione della vendita in massa dell’erba, istituì la cosiddetta fida forzosa. Questa colpiva anche i proprietari di animali che non fruivano dei pascoli, ma solo nel caso in cui i comuni non fossero stati “economicamente autosufficienti” per pagare la fondiaria gravante sulle terre destinate a pascolo.

La legge comunale del Regno d'Italia, emanata il 20 marzo 1865, modificò radicalmente, con l'art. 112, la passata normativa sui pascoli, introducendo, come regola generale per la loro fruizione, l'affitto. Era prevista la deroga laddove lo richiedeva "la condizione speciale dei luoghi". Grazie a questa, il Comune di Monte Sant'Angelo poté "ammettere la generalità degli abitanti a continuare il godimento in natura". A tal fine esso predisponne un apposito regolamento, che disciplinava nei minimi dettagli l'uso stesso. Per avere un'idea di quali fossero in concreto i problemi, analizziamo il "Regolamento per l'uso in natura dei beni", approvato in Consiglio Comunale il 9 febbraio 1868.

Predisposto dalla Giunta, che l'aveva approvato il 20 dicembre 1867, constava di 17 articoli. In base ad esso la fruizione degli erbaggi comunali poteva avvenire in tutto il corso dell'anno⁴¹. Facevano eccezione i boschi ghiandiferi, dove c'era il divieto di pascolo nei mesi da settembre a gennaio dell'anno successivo, onde consentire al Comune di affittare la ghianda. Vi erano interessati i proprietari di animali di Monte Sant'Angelo, i quali erano liberi di avanzare richiesta scritta al Comune nel mese di dicembre, indicando tassativamente il numero degli animali in loro possesso⁴². In questo modo era abolita la fida forzosa.

L'entrata complessiva prevista in bilancio era di 20163 lire.

Il regolamento, ai fini dell'applicazione della tassa, stabiliva una proporzione fra le diverse specie di animali. Ritenute come "pezzi unitari" la pecora e la capra, la proporzione era la seguente: un capretto o agnello = $2/3$; un maiale al di sotto dell'anno = 1; un maiale da un anno in su = 2; un asino = 5; un *ciavarro* (vitello di un anno) = 6 e $2/3$; un bue, vacca, mulo o

⁴¹ Dal regolamento erano escluse Vota e Casiglia, dove vigeva una fida speciale, che andava dall'8 settembre al 7 maggio dell'anno successivo. Nei bilanci comunali degli ultimi anni '60 era prevista un'entrata di 6000 lire – nel 1859 essa era stata di 2250 ducati. Il 15 ottobre 1870, però, il Consiglio Comunale, nell'intento di ricavare un'entrata maggiore, adotterà il sistema della fida "aperta", già in vigore nel resto del territorio. La tassa sarà la seguente: £ 1,10 per ogni capra o pecora; 2,20 per ogni asino; 8 per ogni bue, vacca, cavallo o cavalla di razza.

⁴² La verifica degli animali avveniva nei mesi di gennaio e febbraio da parte di quattro "numeratori" nominati dal Consiglio Comunale.

giumenta cavalcatora (cavalla da basto) = 10; un cavallo o cavalla di razza = 15.

Era fatto divieto alle capre di pascolare nei boschi e alle pecore di pascolare entro una distanza dai parchi e dagli jacci inferiore ai 200 metri⁴³.

Terminato il lavoro dei numeratori, la Giunta procedeva alla compilazione del ruolo di fida, che diventava esecutivo dopo l'esame degli eventuali ricorsi. Il versamento della tassa doveva avvenire in tre rate di eguale importo. Era prevista una multa di 2 lire a capo per omessa o infedele denuncia.

Questo regolamento, con qualche modifica marginale – il 9 novembre 1869, per esempio, per la domanda al Comune fu indicato il mese di agosto e il 15 luglio 1884 per l'accertamento del numero dei capi di bestiame fu indicato il

⁴³ Un aspetto tutt'altro che marginale della lotta di classe che si combatté nella nostra zona nel sec. XIX è costituito dall'antagonismo fra i proprietari di animali vaccini, i parchisti, e quelli di gregge minuto, i pastori di capre e pecore, antagonismo che raggiunse il culmine in conseguenza della deliberazione decurionale del 22 agosto 1858 sulla separazione dei pascoli.

Il malcontento dei pastori, discriminati dalla decisione, che vietava loro alcune zone del territorio, non accennò a placarsi negli anni a venire, di modo che il Consiglio Comunale fu investito del problema diverse volte. Qui segnaliamo la seduta del 18 aprile 1870, nella quale, dovendosi esprimere sulla richiesta di ampliamento delle aree a pascolo presentata da alcuni pastori di capre, "le amiche del povero", la respinse, in considerazione del fatto che ciò "arrecherebbe danno alla pastorizia negli interessi degli altri animali". Alla base della decisione, c'era, ancora una volta, la preoccupazione della salvaguardia dell'allevamento bovino, nell'interesse dell'agricoltura e – aggiungiamo noi – dei grandi allevatori. Il Consiglio intervenne nuovamente il 1° maggio 1886, assegnando al pascolo degli animali caprini e pecorini le seguenti contrade: Montecornello, Siccità, Chiancata di Summo, Inversa di Campo Aulegine, Chiancata Mignozzi, Sittizzo e Cerrosaldo (zone non boscate), Chiancata di Croce, Paratina, Piscina di Bocecchia, Umbricchio (parte) e Vergone del Lupo.

Il provvedimento non poteva soddisfare i pastori erranti, in quanto non ampliava gli spazi previsti dalla delibera del '58. Anzi, a conti fatti, se si considerano tutti i dissodamenti intervenuti in quegli anni, la situazione era peggiorata. Così, il 20 luglio 1898 il Consiglio, considerato anche il contemporaneo restringimento delle aree a pascolo delle due difese, maturò la decisione di avanzare al comitato forestale provinciale la richiesta di un allargamento degli spazi per la pastorizia.

Il regime della separazione dei pascoli è durato a lungo, sicuramente fino alla metà del secolo appena trascorso. Infatti, il regolamento approvato all'inizio del 1948 assegnava ancora gli animali alle diverse contrade sulla base della loro appartenenza alla specie.

periodo compreso fra il 1° ottobre e il 10 dicembre – restò in vigore per più di tre lustri.

Delle modifiche sostanziali furono apportate con il regolamento approvato in Consiglio Comunale il 24 settembre 1885. La fida era applicata nel modo seguente: £ 0,10 per ogni capretto o agnello; 0,30 per ogni capra o pecora; una lira per ogni maiale; 1,50 per ogni cavallo, mulo o asino; 2 per ogni vitello; 2,50 per ogni bue; 3 per ogni mucca o giovenca; 3,50 per ogni cavalla o puledro. Altre novità erano: la presentazione della dichiarazione di rinuncia al pascolo da parte dei pastori non interessati entro il 30 novembre, l'esclusione dei commercianti di bestiame e dei censuari del Tavoliere – questi ultimi, però, potevano “parteciparvi per quella sola parte di animali che serve alla loro particolare industria, nella latitudine che compete ad ogni altro cittadino” – e il differimento della numerazione degli animali ai mesi di febbraio, marzo e aprile⁴⁴.

Va ricordato che l'uso dell'acqua delle cisterne comunali da parte degli allevatori era gratuito.

Questo regolamento sarà destinato a rimanere in vigore, nelle sue linee essenziali, per lungo tempo. I regolamenti adottati in epoca pre-fascista (18 marzo 1913 e 9 gennaio 1914) e fascista (17 dicembre 1938) – per citarne alcuni – e quelli a noi più vicini nel tempo non apportarono cambiamenti di rilievo, se si eccettuano l'aggiornamento delle tariffe e una particolare sottolineatura degli aspetti coercitivi, dettata dalla esigenza di “impedire dannose evasioni”.

Anche l'uso civico di pascolo ghiandatico era altrettanto importante. Esso si esercitava nei boschi ghiandiferi ed assicurava alle casse comunali un introito rilevante, a volte pari a

⁴⁴ Con la scelta dei suddetti mesi si voleva ovviare all'inconveniente della numerazione autunnale, che risultava sovrastimata nel caso – tutt'altro che improbabile – di una riduzione del bestiame durante i mesi invernali.

Di estrema delicatezza era la scelta dei numeratori – furono portati a due – ai quali veniva raccomandata la “massima diligenza, esattezza ed imparzialità”. E non a caso, “stante il favoritismo che suole usarsi dai numeratori verso taluni proprietari di animali” (il passo è del sindaco Giovanni Roberti).

quello della fida civica. Fra le contrade più produttive di ghianda c'era Quarto, popolato per la gran parte di cerri e querce, seguito da Spigno, dove primeggiavano i faggi – la faggiola di questi ultimi, volgarmente detta *castagned*, era rinomata. Altre località degne di nota erano Signor Marco e Vergone del Lupo.

Degna di menzione fra i boschi statali, per le sue essenze quercine, era la foresta Umbra. Qui si distinguevano la cerreta e la faggeta.

Abbiamo già avuto modo di dire che il Comune non solo era il proprietario della ghianda prodotta dai suoi boschi, ma anche di quella dei parchi ghiandiferi in possesso dei privati, che venivano messi a sua disposizione nei mesi che andavano da settembre a gennaio dell'anno successivo. La vendita della ghianda avveniva mediante asta pubblica. Per l'impegno finanziario che implicava, l'offerta interessava solo le persone benestanti e agiate. All'inizio degli anni '80, però, le cose cambiarono, perché fu esteso anche al pascolo ghiandatico il sistema della fida aperta. La tassa era di £ 2,50 per ogni maiale e £ 1,50 per ogni porcello. Erano esentati tutti gli altri animali. L'immissione degli animali avveniva l'8 ottobre.

L'uso civico di semina, lo *ius serendi*, era fra i primi nella zona. Esso veniva esercitato liberamente nelle colonie riconosciute come tali all'inizio del secolo, mentre era un vero e proprio abuso nei terreni di occupazione successiva. I coloni rappresentavano una grande fetta della popolazione locale. Solo quelli ufficiali erano intorno al migliaio. Accanto a questi, c'erano tutti gli altri occupatori, diverse centinaia, che seminavano nel demanio.

A considerare la resa dei terreni sui quali questa gente viveva, che si aggirava intorno ai 13 tomoli (q. 6 circa) ad ettaro per il grano, 17 (q. 7 circa) per l'orzo e 21 (q. 7,5 circa) per l'avena, non è difficile immaginare che essa conducesse una vita miserabile. Si tenga presente, inoltre, che le rendite si assottigliavano a causa del terraggio, che gravava nella misura di un tomolo e mezzo a versura per i seminati in grano e di due tomoli per quelli in orzo ed avena. Nella realtà, il principe

Ruffo, che era il più grande percettore di terraggio, “imponessa indistintamente misure 48 [tomoli 2] in ragione di ogni versura, qualunque ne fosse la semina” (il passo è del Raimondi).

Il Comune riscuoteva il terraggio sulle colonie delle difese e, in “via provvisoria” dal 1827, su alcune colture del demanio ex feudale posteriori all’epoca Zurlo. Complessivamente, nei primi anni unitari la terraggiera non superava i 400 tomoli all’anno.

Anche l’uso civico di legnare, o legnatico, figurava in primo piano tra i diritti collettivi del nostro comune. Considerato il tipo di economia locale, il legno assumeva un ruolo insostituibile nel soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Esso non solo era l’unico combustibile, anche sotto forma di carbone, – e non era poco, perché “i cittadini, se non han pane vivono col fuoco” (la frase appartiene al consigliere comunale Michele Giordano), – e il primo materiale da costruzione, ma si prestava a numerose utilizzazioni, in tutti i campi, da quello agricolo a quello domestico. Le varietà di alberi più comuni erano: la quercia, il leccio, il faggio, il cerro, l’acero e il carpino.

Discorso a parte va fatto per i boschi di orni e pini, presenti in modo particolare nella difesa Vota, i quali erano tenuti in grande considerazione per la loro produzione rispettivamente della manna e della resina⁴⁵.

All’inizio del nuovo Regno il legnatico si era ridotto a ben poca cosa. In pratica, esso consisteva nel diritto di raccogliere, “ma con moderazione”, solamente il “frascame inutile” o lo “spinaccio inutile”. In quanto agli alberi, di regola il Comune li vendeva all’asta, obbligando, spesso, l’aggiudicatario a trasformarli in carbone, da vendere in paese ad un prezzo ammi-

⁴⁵ Attività di rilevante importanza fino all’inizio del sec. XIX, l’attività estrattiva delle due essenze decadde, a seguito dei disboscamenti, col passare degli anni. Basti pensare che l’entrata del Comune, derivante dalla fida della manna, dai 140 ducati degli anni ’40 scese, sul finire degli anni ’60, intorno alle 400 lire (94 ducati), per arrivare, nel 1880, a 156 lire (36 ducati).

Per quanto riguarda la resinazione, che nella difesa Vota in genere veniva data in appalto, ci sfuggono i dati, ma sappiamo che era decisamente più fiorente dell’altra e che il pino era più apprezzato per la resina che per il legname.

nistrato. Lo stesso accantonava anche qualche zona a favore della popolazione povera, alla quale distribuiva la legna e il carbone, ma era più un gesto simbolico – si pensi che nel novembre 1869 furono riservati per questo scopo 500 alberi di carpino situati nella valle Ragusa, estremo lembo occidentale del bosco Quarto. Anche in futuro gli accantonamenti per uso civico risulteranno sempre inadeguati alle reali necessità della gente. L'esigenza di assicurare delle entrate alle casse comunali avrà sempre la meglio!

Al taglio dei boschi sovrintendevano delle norme rigide, contenute nella legge forestale del '26 e nei “quaderni delle condizioni”, redatti dall'ispettore forestale e dal sindaco. Così, il taglio doveva essere eseguito a regola d'arte, il marchio lasciato intatto sul pedale, gli alberi dovevano essere tagliati a pezzi per evitare il pericolo di danneggiare, con la loro caduta, le piante circostanti, i luoghi per le carbonaie rigorosamente fissati dai guardaboschi, la permanenza nel bosco degli addetti al taglio ridotta allo stretto necessario, ecc. I tagli erano autorizzati dalla Direzione Generale delle Acque e Foreste, istituita nel 1810, ed eseguiti sotto la sua stretta sorveglianza, nonché di quella del Comune. Veniva adottato, di solito, il taglio regolare, consistente nel lasciare in piedi 15 alberi per moggio (are 33,85). Gli altri due tagli praticati erano quello a salti (a scelta), che interessava gli alberi “inutili e superflui”, e lo “sfollo”, che riguardava lo sfoltimento di boschi giovani.

Il quadro che abbiamo dato del legnatico corrisponde al vero solo se facciamo astrazione dai tagli abusivi. La realtà, invece, era diversa, se è vero come è vero che questi erano praticati su vasta scala. Le autorità del tempo erano a conoscenza del fenomeno. Soprattutto il Comune, che nella primavera del 1870, a seguito di “informazioni assunte circa i danni perpetrati in diverse tenute boschive”, istituì un'apposita commissione d'inchiesta. Questa effettuò un sopralluogo nel bosco Quarto nei giorni 14 e 15 giugno e riscontrò di “esservi effettivamente immensi danni”. Il Consiglio Comunale, riunitosi d'urgenza il giorno dopo, arrivò al punto di sospendere “da soldo e funzioni” la brigata forestale (10 guardaboschi più un brigadiere ed il suo vice), di aprire un'inchiesta sul suo operato e di incaricare provvisoriamente della custodia dei boschi

una commissione di 12 consiglieri. Non solo. Mandò gli atti della commissione d'inchiesta in Pretura "pel relativo provvedimento", perché a carico delle guardie forestali erano state raccolte testimonianze circa "prestazioni in natura nello intento di favorire le contravvenzioni"⁴⁶. Gli imputati, però, furono tutti assolti, perché "dei testimoni uditi dalla commissione quasi tutti si dimisero, quando furono interrogati dal Pretore". Ciononostante, il Consiglio Comunale, in data 11 maggio 1871, licenziò ben quattro guardie più il brigadiere Matteo Guerra.

Di fronte ad una situazione così pesante, l'ispettore del distretto forestale non poteva non prendere posizione e, così, inviò un rapporto in Prefettura, nel quale indicava nella "indulgenza" dell'Amministrazione Comunale la causa principale dei disboscamenti e dei dissodamenti. "Il Municipio", a suo dire, "non curando la esecuzione delle sentenze, si limitava ad imporre il canone".

Naturalmente, il Comune ritorse le accuse, mettendo l'accento sulla "indolenza" della Forestale. Il passo seguente è significativo: "I Boschi non sono affatto custoditi, giacché fra le innumerevoli usurpazioni, perpetrate con una sfrenatezza inaudita, neppure un contravventore è stato colto in fragranza dalla Brigada, e tutte le denunce vengono fatte all'Autorità Amministrativa dopo i fatti compiuti"⁴⁷.

⁴⁶ Questa "antichissima consuetudine" (i due termini sono negli atti della commissione), che consiste nel passare di masseria in masseria per procurarsi capretti, caciocavalli, fave, avena, paglia, ecc., è rimasta fino a qualche tempo fa, sicuramente fino a quando i guardaboschi giravano a cavallo. Questo non vuol dire che la corruzione, dopo di allora, sia scomparsa, tutt'al più può aver assunto forme diverse. Diverso, d'altronde, è anche il mezzo di locomozione: al posto del cavallo c'è la jeep!

⁴⁷ A. C. MSA: *Raccolta delibere consiliari*. Ma c'è di più, e di peggio. Ecco cosa scrive il deputato L. Dorotea a proposito dell'infedeltà e della corruzione degli agenti forestali: "Questi nostri custodi inquirenno non su coloro che han devastati i boschi, co' quali sono a parte, ma su qualche infelice bracciante, sulla donniciuola che si è provvista di qualche fascio di legna" (L. DOROTEA, *Considerazioni sull'agricoltura del regno...*).

Ricordiamo che la vigilanza sui boschi comunali – ma anche su quelli privati – era demandata, in base alla legge forestale del '26, oltre che ai guardaboschi, alla Direzione Generale su citata, che la esercitava per mezzo dell'ispettore forestale provinciale e di quello circondariale. Questa amministrava anche i boschi statali.

Negli anni '70 e '80 i rapporti fra le due amministrazioni rimarranno molto tesi, fatti di accuse reciproche sulla responsabilità di quanto stava avvenendo sotto i loro occhi.

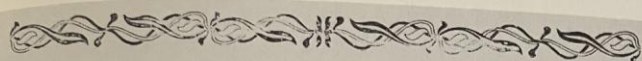
Indulgenza ed indolenza: due termini che definiscono bene l'atteggiamento delle due amministrazioni, ma che necessitano di precisazione, perché, se è vero che le guardie arrivavano sempre dopo – è così anche oggi, per esempio, per l'abusivismo edilizio – è anche vero che il loro mestiere lo facevano. Lo testimoniano le denunce e i processi per reati forestali, di cui abbiamo già riferito. E, poi, una più efficace opera di repressione da parte delle autorità pubbliche avrebbe sortito un esito differente? Noi, francamente, rispondiamo di no, perché sarebbe stato impossibile fermare la mano di tanti individui. Abbiamo ripetutamente affermato che non era la repressione la risposta giusta al loro bisogno di terra.

Abbiamo già visto che l'indolenza o, se si preferisce, la negligenza della Forestale non erano gratuite, ma colpevoli. Se le guardie chiudevano gli occhi, lo facevano o perché in cambio avevano qualcosa – e questo è nella denuncia – o perché sollecitate da qualche *gros bonnet*, che poteva avere interesse in questo tipo di abuso. Di episodi di corruzione sono piene le cronache non solo di quegli anni, ma anche dei decenni successivi. E, sicuramente, i casi venuti alla luce sono quelli più clamorosi. In tempi a noi più vicini, quello più grave ha visti coinvolti gli agenti forestali Francesco Saverio Piemontese e Raffaele Piemontese che, a seguito di denuncia del Comune, furono condannati dal Tribunale di Foggia (sentenza 2 maggio 1951) e, poi, su loro ricorso, dalla Corte di Appello di Bari (sentenza 13 maggio 1953) alla pena detentiva di due anni per “concorso di furto di legna in danno del Comune” in località Piano delle Querce e Vergone del Lupo, unitamente ad alcuni cittadini di Mattinata.

Anche la legge forestale del 1877 assegnerà alla vigilanza un'importanza decisiva nella salvaguardia dei boschi.

Nonostante i disboscamenti indiscriminati, Monte Sant'Angelo continuerà ad avere un patrimonio boschivo di tutto rispetto. Basti pensare che esso si aggirerà, sul finire del secolo, intorno ai 10000 ettari, risultando il più grande della provincia. Non a caso, esso era, fra i comuni del Gargano, quello che esportava più legna.

Tornando al legnatico, la situazione non era destinata a migliorare in futuro, come si evince dall'art. 17 del regolamento sull'uso dei beni in natura del 1914: "E' libera e gratuita a tutti i comunisti la raccolta della legna verde giacente a terra, delle ramaglie e schegge di ogni altro residuo dei tagli, e la recisione del cespuglione, ma nei soli bisogni delle rispettive famiglie, escluso qualunque commercio... Se la quantità dei prodotti legnosi non sia sufficiente ai bisogni della intera popolazione l'Ufficiale forestale, in base a richiesta del Sindaco, assegnerà ogni anno un sufficiente numero di piante fra le più vetuste e deperite". D'altra parte, con l'avanzare del processo di erosione della proprietà collettiva e dell'assottigliarsi dell'area boscata, era già tanto se la situazione rimaneva stazionaria. Però, più che queste misure, saranno ancora una volta i tagli abusivi ad assicurare alla povera gente, che, poi costituiva la stragrande maggioranza della popolazione, la legna sufficiente per il fabbisogno quotidiano.



Condannata per furto!



Avanti! 8 febbraio 1903
Stampa sulla condizione contadina

Le proprietà private

Abbiamo rilevato che il patrimonio delle terre pubbliche (demanio comunale e demanio statale) era, all'epoca dell'unità d'Italia, molto consistente, intorno all'88%. Le terre private erano limitate al possedimento del principe Ruffo, a Mattinata-Carbonara e alle aree di Macchia in possesso del Capitolo.

Per quanto riguarda l'origine delle proprietà private, e di quelle di Mattinata e Carbonara in special modo, si tratta di terre appartenute un tempo ad enti ecclesiastici e poi trasferite, in epoche diverse, a seguito di leggi di soppressione, al Demanio Statale⁴⁸. Messe in vendita, furono acquistate, a condizioni di eccezionale favore, dagli esponenti della nobiltà e della nascente borghesia terriera del luogo.

Non è questo il luogo per approfondire il discorso sulle terre ecclesiastiche secolarizzate. Qui ci limitiamo ad accennare alla loro estensione e a seguire, nelle grandi linee, le fasi del loro trasferimento in mano privata.

Sin dall'inizio del secolo, per effetto della legge 4 maggio 1810, che ordinava la vendita dei beni incamerati dal Demanio Regio, si trovavano in mano ai privati le terre dei conventi dei

⁴⁸ Come esse pervennero nelle mani di questi enti, ce lo dice un documento della fine del secolo: "Questi terreni redditizi alle Chiese, disseminati nel circuito di un corpo demaniale, altro non sono che porzioni di terre usurpate e dallo usurpatore donate alle Chiese nel supremo momento in cui esso stava per lasciar questa vita e in cui preso dal rimorso, quasi in espiazione del fallo, faceva elargizione alla Chiesa del terreno abusivamente sottratto alla proprietà comune" (da una relazione dell'agente demaniale Enrico Ciardulli, già citato, in A. S. F.: *Affari demaniali*). Il proprietario terriero, *in articulo mortis*, si preoccupava, egoisticamente, più di salvarsi l'anima, per la quale impegnava il donatario a celebrare *in perpetuum* un certo numero di messe – rapportato alla rendita del bene ceduto – che dell'avvenire dei propri figli!

Il Ciardulli farà notare anche che ciò era potuto accadere grazie all'indifferenza dell'ente pubblico: "Gli Enti ne avevano venduta e rivenduta una parte senza che quest'Amministrazione Comunale vi ha messi mai gli occhi dentro, e non si è creduta mai in diritto di rivendicarli" (dalla relazione su citata).

Ricordiamo che la terra non era l'unica fonte di reddito degli enti ecclesiastici del napoletano, anche se rimaneva la più importante. Vi erano anche la proprietà edilizia e l'attività creditizia. Quest'ultima era indirizzata in modo rilevante verso la piccola proprietà contadina.

celestini, dei carmelitani e dei minori conventuali⁴⁹. L'estensione complessiva di queste proprietà, comprendenti anche una decina di case rurali, cinque cisterne e quattro *casi-ni* (ville), si aggirava intorno ai 200 ettari.

Al periodo napoleonico risale anche la soppressione della badia di Pulsano, che perdette così tutti i suoi beni. Si trattava di un patrimonio ingente. Basti pensare che le terre che caddero nell'accantonamento di Monte Sant'Angelo, a seguito della divisione, superavano i 1000 ettari di estensione, con decine di grotte e cisterne, a cui andavano ad aggiungersi le entrate derivanti da terraggi, canoni e censi vari. Le terre della soppressa abbazia non furono alienate né in quel periodo né in quello borbonico successivo. La Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico era solita darle in affitto, con contratti che avevano la durata di sei o nove anni. Le terre a coltura rimasero in mano ai coloni, dietro corresponsione del terraggio – quest'ultimo gravava anche sui campi seminati a fava. Le terre a pascolo saranno messe in vendita nei primi due decenni unitari.

Sotto il regno borbonico restaurato non si ebbero soppressioni di enti ecclesiastici nel nostro comune. Così, la proprietà ecclesiastica continuò ad avere una presenza ancora significativa.

La liquidazione dell'asse ecclesiastico riprese ad un ritmo molto intenso nei primi anni dell'unità d'Italia. Con le leggi eversive del 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 furono soppressi a Monte Sant'Angelo i monasteri dei cappuccini e delle clarisse⁵⁰. Il primo ospitava 12 religiosi, il secondo 17 suore e 6

⁴⁹ Il primo convento era stato soppresso con il decreto 13 febbraio 1807, mentre gli altri due con quello del 7 agosto 1809.

⁵⁰ Con queste leggi, in tutto il Regno furono soppressi 26889 enti ecclesiastici, che si aggiunsero ai 13964 soppressi con i decreti del 17 febbraio 1861.

Fra questi vi erano il monastero di Sant'Andrea di Napoli e quello delle clarisse di Manfredonia, che avevano terreni anche nel nostro comune. Il primo perse il parco S. Benedetto (ha 65), un parco di 3 ettari nel vallone di Pulsano e un terreno seminativo di 2 ettari in località Ombratico, mentre il secondo perse un parco nella valle Mollina (ha 33), uno in località Murgia della Gatta (ha 37) e uno in Ruggiano (ha 10).

A Manfredonia, in questo periodo, furono soppressi anche il monastero dei minori osservanti (Santa Maria delle Grazie) e quello dei benedettini (S. S. Annunziata).

converse. Non ci è nota l'entità delle proprietà espropriate, ma del secondo conosciamo la rendita annuale, che era di tutto rispetto: 3511 lire. Essa derivava in parte dai "fondi rustici e urbani" (1968 lire) e in parte dai "censi e canoni" (1543 lire).

I conventi soppressi furono ceduti "gratuitamente" al Comune, per essere destinati, in base all'art. 20 della legge 7 luglio, a "scopi di pubblica utilità". Di proprietà ecclesiastica rimasero le chiese annesse agli stessi, ma il Comune si accollò "le spese di officatura, come ogn'altra, e l'acquisto degli Arredi Sacri", nonché quelle per le riparazioni ordinarie e straordinarie. A suo carico rimase anche il mantenimento, mediante la congrua, dei religiosi lasciati in servizio, al massimo due, parroco e vice-parroco. Allo stesso spettava la nomina del parroco, del vice, del sagrestano, del predicatore quaresimale, ecc.

Tutti i religiosi non occorrenti al disbrigo delle funzioni religiose furono ritenuti in esubero e obbligati a "deporre l'abito monacale". Essi erano ricondotti alla condizione di semplici cittadini, mantenuti, però, dallo Stato, che passava loro la congrua⁵¹.

Diversa sorte ebbe l'abbazia di Pulsano, "più che vacante, inesistente" al momento dell'unità. Dopo la soppressione, non interessando la civica amministrazione, essa fu assegnata "come proprietà dotale" alla Certosa di S. Martino di Napoli (certosini), che in seguito se ne disfece. Nel 1842 le fabbriche dell'abbazia (una decina di stanze) – ma senza i "grottoni" sottostanti – insieme a tre "orticini" e due cisterne, passarono in enfiteusi perpetua (atto notarile 5 settembre 1842) nelle mani

⁵¹ Non fu proprio così per le suore di Santa Chiara (le clarisse), che sarebbero rimaste nel chiostro ancora per diversi decenni. Ciò poté avvenire grazie ad uno espediente messo in atto dal monastero per aggirare la legge, la quale accordava alle religiose dei monasteri femminili soppressi la facoltà di restarvi "fino a che per esigenza di ordine o di servizio pubblico o per riduzione a numero di sei non fossero concentrate in altra casa". Il monastero, per assicurare la sua sopravvivenza, ricorreva al reclutamento di nuove professe. In questo modo, infatti, il numero non scendeva mai al di sotto di quello fissato per legge!

Una circolare del ministero di grazia e giustizia del 29 novembre 1883 – ve ne era stata già una dello stesso contenuto il 22 agosto 1876 – richiamerà l'attenzione dei prefetti su questo abuso, ribadendo la necessità di "espellere tutte le persone intruse o indebitamente accolte", onde evitare di "far rivivere l'esercizio di un proselitismo contrario agli scopi ed agli usi della società moderna".

del sacerdote Nicola Bisceglia fu Carmine. Questi, il 1° agosto 1870, donerà i beni sopra elencati, aventi una rendita stimata intorno ai 20 ducati, a suo nipote, sacerdote Nicola Bisceglia di Vincenzo. Costui, a sua volta, il 28 settembre 1920, li donerà al suo pronipote, sacerdote Nicola Quitadamo. Dall'arcidiacono, per successione ereditaria, i beni finiranno nelle mani dei suoi nipoti.

La chiesa, essendo stata esclusa dalla concessione originaria, è rimasta una proprietà ecclesiastica, che, attualmente, appartiene all'Istituto per il sostentamento del Clero della Diocesi di Manfredonia.

L'abbazia di Pulsano è rimasta abbandonata a se stessa fino al 1998, anno in cui un finanziamento della Regione Puglia, inserito nel programma POP 94/99, l'ha restituita al culto dei fedeli. L'investimento, diviso in due lotti da 3 miliardi ciascuno – a questi andranno ad aggiungersi diverse altre decine di migliaia di euro ai proprietari a titolo di esproprio, ancora da definire, perché è in atto una controversia con il Comune – ha riguardato tutte le fabbriche dell'abbazia⁵².

⁵² A conti fatti, l'abbazia di Pulsano ha avuto più fortuna degli altri monasteri locali, perché continua a mantenere la sua destinazione originaria. Ma il modo in cui questo è avvenuto ci spinge a una riflessione: nei secoli scorsi i fabbricati la Chiesa se li costruiva con i soldi propri – certo, in gran parte con il lavoro gratuito della gente – oggi questo avviene con i soldi pubblici. Per fortuna che monasteri disponibili per operazioni del genere non ve ne sono, altrimenti, con i tempi che corrono, potremmo vedere il suo patrimonio tornare, nel giro di qualche decennio, alla sua antica grandezza – la cessione, (a prezzo simbolico, s'intende), da parte del Comune di S. Severo, di un convento a un ente monastico (inizio 2001) va anch'essa in questa direzione! Ovviamente, non è il recupero della chiesa dell'abbazia che si vuol mettere in discussione – i soldi pubblici vengono impiegati nella salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali d'interesse religioso (accordo di revisione del Concordato, art. 12, del 1984) – il discorso riguarda il corpo di fabbrica annesso alla chiesa. Questo apparteneva a dei privati, e non ad un ente ecclesiastico e, con l'esproprio, era passato di proprietà del Comune. La concessione di quei locali non trova nessuna giustificazione. Una volta erano funzionali all'amministrazione di migliaia di ettari di terreno, ma oggi? Insomma, essi avrebbero dovuto avere una destinazione pubblica. La stessa soluzione che fu adottata dai napoleonidi e dai governi unitari, che tolsero i monasteri alla Chiesa per destinarli a sedi comunali, scuole, ospedali, ecc. Ma c'è di più e di peggio. Le costruzioni sulle quali si è intervenuti erano di epoca recente – anni '50 – e non avevano nessun interesse storico o architettonico. Anzi, erano – e sono tuttora – in stridente contrasto con l'architettura esistente e con il paesaggio rupestre circostante. Alcune di queste, poi, insistevano sulla chiesa – non c'è caso analogo in giro. Il buon sen-

La Basilica di S. Michele fu risparmiata dalle leggi di soppressione del '66 e '67, grazie anche all'attivismo e all'impegno dell'Amministrazione Comunale. Questa, infatti, appena fu pubblicata la circolare ministeriale del 29 ottobre 1863, che annunciava l'emanazione di un decreto per "designare quelle Case religiose e quei Capitoli che per ragion di pubblica utilità, per benemerienze speciali o per ricordi storici, potranno eccettuarsi dalla soppressione", espresse "il voto della cittadinanza di Montesantangelo perché il Ministro de' Culti si degnasse definire questa Real Basilica come monumento d'Antichità Nazionale"⁵³.

La "conservazione" del santuario non fu sufficiente ad impedire l'incameramento dei suoi beni da parte del Demanio Pubblico. Questo, infatti, grazie alla legge 7 luglio, venne in possesso del patrimonio edilizio della Basilica, costituito da 30 "case di abitazione" – di queste ben 22 erano intestate al Capitolo – e dal trappeto *Asprito* di Mattinata, che avevano una rendita imponibile di 1150 lire, nonché delle sue terre, parchi compresi⁵⁴. Ma per pochi anni. Infatti, la tenace resistenza del Capitolo, opposta in vari tribunali, riuscì a capovolgere la situazione, a tal punto che esso rientrò in possesso di tutti i suoi beni. Della questione ci occuperemo in un prossimo capitolo, al quale si rimanda.

Alle terre private di origine ecclesiastica altre se ne aggiunsero proprio nei primi anni unitari. Erano quelle del Demanio dello Stato di Monte Barone, della Montagna e di Montecor-

so avrebbe dovuto consigliarne l'abbattimento. Ma è prevalsa la logica utilitaristica. Certo, anche questi spazi servono: difficile negarlo!

⁵³ A. S. F.: *Affari ecclesiastici*.

⁵⁴ Val la pena ricordare che gli enti ecclesiastici che erano sfuggiti alle leggi di soppressione del decennio napoleonico avevano, al momento dell'unità d'Italia, i loro patrimoni intatti. A ulteriore conferma, vogliamo mostrarvi i dati relativi al patrimonio del Capitolo sipontino di Manfredonia.

Esso era decisamente superiore a quello del suo potente vicino. Era costituito da 140 case, la cui rendita annuale "accertata e sottoposta a tassa" ammontava a 11113 lire. Ad essa andava ad aggiungersi quella derivante dai canoni perpetui e dai censi sui terreni, che superava le 3400 lire. I contratti agrari, in numero di 65, risalivano in gran parte al sec. XVIII, solo due risalivano al secolo precedente, mentre una decina erano quelli stipulati nel sec. XIX. I beni del Capitolo furono incamerati con la legge 7 luglio, mentre la presa di possesso da parte dell'Amministrazione del Demanio avvenne il 15 dicembre.

nello, già del Tavoliere. Sappiamo che la prima contrada fu, in parte, divisa in lotti e messa in vendita. Al 12 dicembre 1869, per esempio, risale la vendita dei fondi Mattinatella-Mergoli, divisi in 7 lotti. I fondi avevano un imponibile di 1809 lire. Gli acquirenti furono Matteo Rinaldi, Giuseppe Ciociola e Matteo Ciuffreda. Le altre due contrade furono alienate ai possessori in atto.

Proprietà private vere e proprie erano le colonie, benché gravate dal terraggio. Da tempi remoti, infatti, queste terre erano dette “appatronate”, dal momento che i loro possessori erano considerati “inamovibili”. Questo *ius serendi* (uso civico di semina), altrimenti detto *ius colendi heredique suo relinquendi*, la colonia appunto, era stata ampiamente riconosciuta dalle leggi eversive del decennio napoleonico (decreto 8 giugno 1807, art. 3; decreto 3 dicembre 1808, art. 14; istruzioni 10 marzo 1810, art. 28) e dalle ordinanze Zurlo.

Le colonie erano disseminate su tutto il territorio ex-feudale. Le partite dichiarate perpetue dallo Zurlo si aggiravano attorno al migliaio, con un'estensione di 1325 ettari. Vi erano colonie perpetue anche nelle due difese. Erano di ridotte dimensioni, la gran parte al di sotto dell'ettaro di estensione, coltivate a cereali.

Abbiamo già detto che le colonie erano gravate dal terraggio, quelle dell'ex-feudo a favore del principe Ruffo, quelle delle difese a favore del Comune, quelle degli enti ecclesiastici soppressi a favore del Regio Demanio⁵⁵.

Per quanto riguarda le terre occupate, esse non possono essere considerate proprietà private, ancorché godute in maniera esclusiva dai loro possessori in atto. Questo perché l'occupazione non muta la natura giuridica della terra, che rimane civica. Il bene civico – lo ribadiamo – è inusucapibile. Solo con questa precisazione, le terre occupate sono accostabili alle terre private.

⁵⁵ La riscossione della terraggiera comunale veniva affidata ad un privato con gara pubblica. Il contratto durava tre anni. La nomina dell'agrimensore che sovrintendeva alla misurazione dei seminativi era fatta dal Consiglio Comunale.

Un discorso un po' diverso va fatto per i parchi. Gli erbiferi erano in uno stato di promiscuità – di diritto, se non di fatto – fra il concessionario e la collettività, e questo già ci dice che i parchisti dei diritti potevano accamparli su queste terre, mentre i ghiandiferi erano assimilabili alle usurpazioni. Vere e proprie usurpazioni erano anche i parchi non compresi nelle mappe Zurlo, formati in epoche successive, i controparchi. Sui parchi torneremo, comunque, più avanti, quando parleremo dello scioglimento dei diritti promiscui sugli stessi.

L'ampiezza del godimento delle terre occupate e dei parchi variava da situazione a situazione: un *hobereau* poteva stare più tranquillo di un bracciante, come un occupatore di vecchia data era più al sicuro di un occupatore dell'ultima ora; allo stesso modo un parchista altolocalo non doveva avere difficoltà a tenere lontane dal proprio fondo le insidie dei pastori erranti. I parchi, comunque, erano chiusi da muri a secco, stecconati o siepi, le altre terre, in genere, no.

Dalla pastorizia all'agricoltura

Nonostante le riserve della pubblica amministrazione, che considerava la pastorizia come l'attività economica da privilegiare e proteggere a tutti i costi contro l'avanzata impetuosa dell'agricoltura, nei primi due decenni unitari centinaia di ettari di terreno nel comune di Monte Sant'Angelo cambiarono destinazione produttiva dal pascolo al seminativo. Il fenomeno, da una parte si affermò sull'onda dei dissodamenti dei ceti rurali, dall'altra fu favorito dal clamoroso voltafaccia del ceto dei possidenti, i quali, in barba ai tanti bei discorsi sul primato della pastorizia, si convertirono alla "industria agraria".

La più spiccata evoluzione in tal senso la subirono proprio quelle terre che, per loro natura, non potevano cambiare destinazione produttiva, cioè i parchi. Le domande di dissodamento presentate al Comune, a cui spettava "l'esame delle convenienze locali", furono numerose in questi anni⁵⁶. Per farsene

⁵⁶ Ricordiamo che, in base alla legge forestale del '26, per dissodare un terreno occorreva anche il parere favorevole di un'apposita commissione provinciale, che aveva il compito di "verificare la condizione topografica del luogo".

un'idea, bastano i dati relativi al triennio 1867-1869. Presentarono domanda i seguenti parchisti: Raffaele Falcone (Cerro-saldo: ha 28), Matteo d'Angelantonio fu Silvestro (Cerrosaldo: ha 30), Matteo d'Angelantonio e Francesco d'Errico fu Filippo (Piano d'Incudine: ha 60), Francesco d'Errico (Piano S. Vito: ha 46), Giacomo Giordani (Piano S. Vito: ha 25, Croce: ha 35), Francesco e Giuseppe Pasqua (Cerrosaldo: ha 45), Filippo Basso fu Nicola (Cerrosaldo: ha 8) e i fratelli Lo Russo (Cerrosaldo: ha 25).

Il primo a presentare domanda fu il Falcone. Il Consiglio Comunale, in data 7 settembre 1867, accolse la sua richiesta, stralciando la parte boscata e quella usurpata (ha 1,53) dopo la verifica Checchia (1826). Il canone annuo rimase immutato: L 36,30⁵⁷. Questi otterrà il decreto governativo il 30 marzo dell'anno dopo, relativamente a 18 ettari. Il 13 maggio otterrà dal Comune la concessione in enfiteusi perpetua anche dell'area occupata dopo il '26, gravata da un canone annuo di 20 lire.

Il 4 maggio, intanto, il Consiglio aveva autorizzato, sempre con l'esclusione delle zone boscate e di quelle occupate dopo il '26, le quali ultime dovranno "distaccarsi ed aggregarsi novellamente al Demanio Comunale", i dissodamenti del d'Angelantonio, del d'Errico e del Giordani, in considerazione del fatto che "tale concessione lungi di non ledere menomamente gli interessi del Municipio si rende vantaggiosa all'agricoltura".

La delibera del 4 maggio non fu approvata dal prefetto, il quale osservò – e giustamente – che "dove si ammettesse la dissodazione, derivandone un immezzamento nella rendita dei fondi non sarebbe equo che godessero i soli possessori dei Parchi, e tornerebbe perciò poco consulto che l'Amministrazione Comunale abbandonasse quel tanto di utilità che avrebbe ben dritto di aspettarsi dalla menzionata trasformazione della natura del suolo"⁵⁸. Il Consiglio dovette ritornare sull'argomento e lo fece con una delibera del 16 giugno. Era sindaco Raffaele Basso. Su di essa fermiamo la nostra atten-

⁵⁷ Cioè una lira e trenta centesimi ad ettaro. L'equivalente di una giornata di lavoro di un lavoratore agricolo!

⁵⁸ A. C. MSA: *Raccolta delibere consiliari*.

zione, perché sarà alla base delle future autorizzazioni rilasciate ai parchisti.

La delibera del 16 giugno 1868 stabilì “in massima” che i parchisti che intendevano mettere a coltura i loro parchi avrebbero dovuto pagare il “triplo” del canone per i parchi estivi e il “doppio” per i vernotici. Veniva altresì ribadito che poteva essere interessata dal dissodamento solo “la parte scevra da qualunque pianta anche di piccola dimensione” e la superficie riportata nella verifica Checchia. Di conseguenza, i tre summenzionati parchisti furono obbligati a corrispondere il triplo canone.

Come si vede, la soluzione trovata dal Comune accoglieva i rilievi della Prefettura. E questa approvò la delibera, ma con la prescrizione che essa dovesse applicarsi caso per caso, e non valere come regola generale. Le perplessità del prefetto – perplessità che agitavano molti altri funzionari pubblici e chiunque si occupasse di problemi del genere – nascevano dal fatto che la messa a coltura dei parchi cozzava contro un principio ritenuto intoccabile dalla giurisprudenza demaniale napoletana, il principio della immutabilità della destinazione produttiva delle terre civiche.

Ciò assumeva particolare rilevanza nel caso specifico, dove c’era stata una concessione *ad hoc*, la cui giustificazione di fondo era proprio la tutela della pastorizia. Niente di più illegittimo, allora, che “mutare la natura del terreno concesso”. Va sottolineato a tal proposito che, ancora nel 1885, il prefetto di Capitanata, invitato dall’agente demaniale Francesco Pacelli a pronunciarsi sul dissodamento del parco Ciminiera da parte di Serafina Mozzillo di Manfredonia, così rispondeva: “I possessori hanno l’obbligo di conservare i parchi nello stato in cui allora [all’epoca dello Zurlo] si trovavano per non sopprimere ed anche diminuire il godimento degli usi riservati ai cittadini, nel periodo in cui i parchi dovevansi tenere aperti. Donde le piantagioni fattevi dopo il 1811, la riduzione delle terre incolte a seminatorie ed infine le chiusure perenni non possono riguardarsi che come abusive e tali da doversi restituire al primitivo stato”⁵⁹.

⁵⁹ A. S. F.: *Affari demaniali*.

Dopo la delibera del 16 giugno non si registra alcuna flessione nelle richieste di dissodamento. Questo perché, a conti fatti, anche con un canone raddoppiato o triplicato c'era pur sempre la convenienza economica a ridurre a coltura un terreno⁶⁰. Così, il 20 novembre 1868 andarono in Consiglio le richieste del d'Errico (Piano S. Vito) e del Basso, il 19 aprile dell'anno dopo quelle dei Pasqua e del Giordani (il dissodamento di quest'ultimo interessava 25 ettari del parco Croce), il 10 settembre quelle dei fratelli Lo Russo. Esse furono tutte accolte.

Va, infine, ricordata la delibera comunale del 15 febbraio 1869, con la quale il Consiglio, facendo proprie le indicazioni contenute in una nota prefettizia, rinviava le domande del d'Angelantonio, del d'Errico, del Giordani e del Basso "allo espletamento delle pratiche per le operazioni demaniali", in quanto sui loro parchi erano state riscontrate delle occupazioni posteriori al '26⁶¹.

Negli anni che seguirono, il solo parchista interessato al dissodamento di parchi fu il d'Angelantonio. Che, nella primavera del 1874, otterrà dal Comune il permesso di dissodare un parco in località Alvaro. Per questo c'era già stata un'autorizzazione comunale, approvata, ma con dei chiari-

⁶⁰ Un esempio può bastare per tutti ed è quello della Mozzillo. Questa possedeva il parco Ciminiera nella difesa Casiglia, dall'estensione di 53 ettari, per il quale pagava al Comune il "meschino canone di £ 60... E' avvenuto intanto pel parco Ciminiera che da 20 anni si è dissodato e messo a coltura, senza che avesse mai la signora Mozzillo presentato analoga domanda a questa Amministrazione per la debita venia, e con obbligo del pagamento del triplo canone, di tal che avendo essa *speculato* [la sottolineatura è nostra] e migliorato la propria condizione, mercé la coltura, ricavando un fitto di circa £ 40 ad ettaro, per quanto ho rilevato dalle assunte informazioni, opinerei..." (da una relazione del Pacelli al prefetto in data 14 marzo 1885, in A. S. F.: *Ibidem*).

Sempre a proposito della Mozzillo, o meglio del marito, il marchese Luigi Balsamo, dal 1° ruolo degli occupatori contumaci, emesso in data 10 ottobre 1879 dal Comune di Monte Sant'Angelo, risultava che questi non avesse mai pagato per il fondo Malepasso, ragion per cui verrà invitato dal Pacelli a "pagare £ 345,75 per cinque annate di canone e £ 103,14 per frutti transatti".

⁶¹ Le operazioni demaniali a cui si faceva riferimento nella delibera erano condotte dall'agente demaniale Antonio Cicella, di cui diremo più avanti.

menti, con decreto 30 marzo 1868, dal Ministero delle Finanze, competente in materia. Lo stesso parchista, in data 16 maggio 1874, otterrà il permesso di dissodare un altro parco in località Mandra della Vedova (ha 12) e quello, in comunione con Vincenzo Amicarelli, in località Cerasa (ha 30).

Non ci risulta che vi siano state altre richieste di dissodamento. Ciò non significa che non vi siano stati dei dissodamenti abusivi – la Mozzillo *docet* – allo scopo di evadere la maggiorazione del canone. Va anche detto che alcuni parchi si trovavano già messi a coltura nel periodo borbonico. Sta di fatto che sul finire del secondo decennio unitario “la superficie piana e coltivabile nei boschi” era “quasi interamente esaurita”.

Con il dissodamento dei parchi si realizzò un significativo ripiegamento dell’area a pascolo a tutto vantaggio di quella a coltura agraria.

Per quanto riguarda l’estensione complessiva delle terre agrarie al momento dell’unità d’Italia, essa doveva aggirarsi intorno agli 8000 ettari (25 % dell’intero territorio). Ciò significa che nel periodo borbonico l’incremento della superficie coltivata era stato alquanto rilevante. Lo sarà ancor di più nei decenni unitari, specie nei primi.

Quanto all’ubicazione delle terre agrarie – ne parliamo *en passant* – Mattinata, Carbonara e Macchia erano sottoposte già da tempo ad uno sfruttamento agricolo intenso, mentre del possedimento del principe Ruffo erano adibiti a coltura qualcosa come 500 ettari, gran parte dei quali situati nelle pianure di S. Martino e Tagliata.

Il territorio ex feudale faceva registrare una situazione molto diversificata. Le contrade a maggior sviluppo agricolo erano, ovviamente, quelle pianeggianti: Buongiovanni, Valle Mione, Vergone la Spina, Piano Canale, Macinico, Stinco, Alvaro, Viduano, Falcare e Vocecchia.

Infine, le difese. Trattandosi di due zone montuose, lo sviluppo delle terre agrarie interessò gli spazi meno accidentati e i fondivalle. Su una scala più vasta, esso fu reso possibile dalla costruzione dei terrazzamenti con muri a secco – questi costituiranno la nota caratteristica del paesaggio agrario della zona. Le contrade a maggior sviluppo delle terre agrarie interes-

sò gli spazi meno accidentati e i fondivalle. Su una scala più vasta, esso fu reso possibile dalla costruzione dei terrazzamenti con muri a secco – questi costituiranno la nota caratteristica del paesaggio agrario della zona. Le contrade a maggior sviluppo agricolo di Vota erano la valle Portella, la valle del Forno, Santa Croce e Ombratico di Marcisi, mentre quelle della Casiglia erano Guardiola, Mannarano, Coppa la Pillo, la valle del Gelso e le valli Palombara, S. Martino e Spadella. Va menzionato a parte il Gravaglione, con i suoi 550 ettari di uliveti.

Per quanto riguarda le terre del Demanio Statale, c'è da dire che, al momento dell'unità d'Italia, mentre Umbra risultava interessata solo marginalmente dai dissodamenti – si trattava, in tutto, di due zone, una ai confini di Carpino e l'altra, costituita dal parco Amicarelli, ai confini della contrada Signor Marco, che avevano un'estensione complessiva di una trentina di ettari – Monte Barone presentava già delle usurpazioni significative. La prima, inoltre, continuerà a mantenere intatti i suoi boschi, la seconda vedrà le sue terre pascolative – tanto quelle ex Tavoliere alienate nei primi decenni unitari che quelle occupate abusivamente specialmente negli anni a cavallo del secolo – trasformarsi in coltura agraria.

I PRIMI TENTATIVI: 1864-1873

Operazioni demaniali: 1864-1865

Le operazioni demaniali nel comune di Monte Sant'Angelo iniziarono nell'autunno del 1864. Originate dalla esigenza di dare una soluzione al problema dell'usurpazione dei demani comunali, comprendevano tutta una serie di atti amministrativi (inviti agli occupatori, misurazioni dei terreni, stesura di planimetrie, divisione in quote, formazione dei ruoli dei canoni, formazione dello stato della fondiaria, ecc.), indispensabili per la definizione dei seguenti provvedimenti: conciliazione, scioglimento di promiscuità e reintegra. Ebbero un inizio, ma non avranno mai una fine, perché si sono protratte fino ai giorni nostri.

Il primo agente demaniale per Monte Sant'Angelo fu Ignazio Centofanti, che fu incaricato dal prefetto Gadda nell'estate del 1864. Prima di procedere alle operazioni vere e proprie, egli inviò in Prefettura un rapporto, nel quale, dopo aver indicato come punti di riferimento per il suo lavoro le ordinanze Zurlo e la verifica Della Rocca, anticipava il suo orientamento in merito ai singoli aspetti della questione demaniale.

Partendo dai parchi, il Centofanti riteneva che “le parti de' Parchi e Iacci occupate dopo il 1811 vengano reintegrate al Comune”; in merito ai parchi ghiandiferi, egli si esprime in questi termini: “ai sensi delle ordinanze si suddividano ai cittadini le terre coltivabili e si apra il rimanente pascolatorio al miglior offerente di annuo canone tra gli industriosi di animali”¹. In quanto alle cantonate, egli era dell'avviso che si dovesse imporre canone e fondiaria; dello stesso avviso era anche per le colture riconosciute dallo Zurlo, mentre, in merito alle altre, di epoca successiva, riteneva che si dovesse procedere alla “reintegra per indi quotizzarsi ai sensi di legge, salvo quelle sole parti che possono essere ritenute Colonie perpetue per piantagioni e migliorie permanenti al suolo”².

¹ A. S. F.: *Affari demaniali*.

² A. S. F.: *Affari demaniali*.

Le operazioni demaniali del Centofanti furono precedute da diversi avvisi pubblici, affissi sui muri del paese³. Il primo risale al 10 settembre 1864. Esso diceva: “Il sottoscritto Agente Demaniale di questo Mandamento ricorda che tali delicate operazioni interessano direttamente tutti; ond’è che invita ognuno che vi abbia documenti, deduzioni ed anche semplici notizie ad esporre, che in qualunque modo possono essere utili alla bisogna, presentarle alla Segreteria del Comune, per sottometterle alle Superiori Autorità”⁴. Il 4 ottobre fece la comparsa un altro bando, del tenore seguente: “Eseguirsi le seguenti operazioni demaniali a favore del Comune delle terre usurpate nelle diverse contrade, giusta la Verifica Della Rocca e di quelle che andranno ad eseguirsi: 1°- Parchi; 2°- Cantonate; 3°- Antiche Colonie; 4°- Vota e Casiglia; 5°- Gravaglione; 6°- Recenti Usurpazioni”⁵. Il bando si chiudeva con l’invito agli interessati a eleggere il proprio domicilio entro il termine perentorio di 20 giorni. Un successivo bando, l’ultimo, emesso in data 16 novembre, veniva alla proposta concreta: invitava gli occupatori a sperimentare le conciliazioni “accogliendo il sottoscritto tutti i giorni, nel palazzo comunale in cui risiede, i richiami delle parti implicate nelle divergenze suddette”⁶.

La prima convocazione di conciliazione fu fissata per il giorno 15 dicembre (un giovedì) alle ore 16.00. Gli interessati erano fra i più grandi occupatori di Monte Sant’Angelo: il principe di Sant’Antimo, il Capitolo della Basilica di S. Michele e Raffaele Frattaruolo di Manfredonia⁷. Erano gli unici

³ Già nel giugno dell’anno prima il prefetto De Ferrari aveva annunciato con manifesti pubblici l’inizio di operazioni analoghe.

⁴ A. S. F.: *Affari demaniali*.

⁵ A. S. F.: *Ibidem*.

⁶ A. S. F.: *Affari demaniali*.

⁷ Parleremo più avanti della controversia con la Basilica. Qui ci soffermiamo su quella con il Frattaruolo, che, in fatto di demani, può essere considerata la più lunga degli ultimi due secoli. Essa riguardava la difesa Pulsano o “mezzena” di Pulsano, un parco erbifero, sito nella Casiglia, dall’estensione di 55 ettari circa.

Il Frattaruolo era in possesso del fondo, già dei celestini di Manfredonia, avendolo preso in enfiteusi perpetua (strumento di censuazione del 26 settembre 1806, registrato a Manfredonia il 1° giugno 1821) dall’Amministrazione del Tavoliere. Non passarono molti anni che il Comune denunciò degli “ampliamenti” a suo danno, che, di fatti, furono accertati da una perizia ordinata dalla Corte Civile di Napoli con sentenza del 9 settembre 1841 e quantificati in 6 versure circa. Queste

ad “ essere in giudizio pendente con questo Comune per ragioni demaniali”. Il sindaco e l’agente demaniale aspettarono invano, in quanto all’appuntamento non si presentò nessuno dei tre.

L’atteggiamento negativo di questi primi convocati sta a dimostrare che i grossi occupatori, ritenendo acquisito ormai “il diritto di godere i demani gratuitamente”, rifiutavano apertamente l’istituto della conciliazione. Solo più tardi arriveranno a vedervi “un favore, un privilegio a loro vantaggio”.

Il Centofanti si fermò a Monte Sant’Angelo poco più di un anno, fino al dicembre del 1865. Egli predispose tutto il lavoro preparatorio, senza, però, dar corso alle conciliazioni. La cifra complessiva spesa dal Comune fu di 1260,50 lire. L’abbiamo indicata – e lo faremo anche in seguito – perché il costo era un

terre, però, erano in mano a tal Rinaldi e, per ottenerne il rilascio, lo stesso Frattaruolo si era rivolto al Tribunale di Lucera già nel 1822. La controversia si trovava a questo punto, quando il parchista fu invitato all’esperimento della conciliazione, al quale non si presentò.

Lo stesso sarà varie volte invitato, successivamente, dall’agente demaniale Pacelli, ma non si presenterà mai. Questi ordinerà anche una perizia, di cui riportiamo le risultanze (14 ottobre 1875): “Esposi che il Frattaruolo deve rilasciare a favore del Comune le versure sei del cosiddetto Parco Rinaldi e pagare a questo i frutti indebitamente percepiti a vantare dal 21 Maggio 1821 sino al 30 giugno 1875, che calcolati alla ragione di £ 127,50 il carro, si ha un totale di £ 1673” (A. S. F.: *Affari demaniali*) – il calcolo era stato ricavato da una sentenza della Corte di Appello di Napoli del 13 febbraio 1824, che, a sua volta, si era basata sulla perizia predisposta per l’occasione dall’agrimensore Michelangelo Ortore e dall’ingegnere Michele Murgo. C’è da aggiungere che a carico del Frattaruolo era anche la fondiaria corrisposta dal Comune per tutti quegli anni, la quale, calcolata mediamente a 3 lire ad ettaro, dava la somma di £ 1236. Si ricorda che, nel frattempo, era intervenuta la sentenza del Tribunale di Lucera del 5 agosto 1872, che aveva ordinato al Rinaldi il rilascio, a favore del Frattaruolo, delle 6 versure contese.

Il Pacelli, dopo diversi tentativi di conciliazione andati a vuoto, porterà la controversia dinanzi al prefetto. Questi, con ordinanza 10 settembre 1880, affiderà al perito Vincenzo Leone l’incarico di verificare se la “tenuta erbifera Pulsano faccia parte del demanio del Comune di Monte Sant’Angelo”. Il parchista produrrà ricorso contro l’ordinanza presso la Corte di Appello di Trani, che, con la sentenza del 1° aprile 1881, dichiarerà l’incompetenza del prefetto. La causa, a questo punto, s’interuppe, senza aver trovato una soluzione. Né la troverà in seguito, perché il Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici di Bari, a cui passeranno, in base alla legge 16 giugno 1927, le competenze in materia, a tutt’oggi non si è ancora pronunciato.

elemento costante nel dibattito attorno alle operazioni demaniali.

La permanenza fu breve, ma sufficiente perché l'agente potesse formarsi un giudizio sull'atteggiamento degli uomini del palazzo: "Signor Prefetto, dopo i ripetuti miei fogli al Comune per le operazioni demaniali, che non volendo menarle a fine quel Municipio per gli recalcitranti modi di quei Consiglieri, opinerei..."⁸.

Conciliazioni 1868-1873

Con la partenza del Centofanti le operazioni demaniali si arrestarono. Ripresero sul finire del '68 quando arrivò a Monte Sant'Angelo l'avv. Antonio Cicella, nominato agente demaniale il 18 novembre di quello stesso anno⁹.

Qualche mese prima, il 3 maggio 1868, c'era stata un'importante delibera, che aveva dato una sistemazione organica a tutta la materia riguardante l'imposizione fiscale¹⁰. Questo perché era intenzione del Consiglio Comunale legittimare le occupazioni con "l'infliggere sopra di esse un canone proporzionale", anche in considerazione del fatto che questo orientamento, più volte espresso da precedenti decurionati, aveva avuto l'avallo della Corte dei Conti di Napoli, che nel 1859 si era espressa a favore di "una concessione ragionevole

⁸ Erano "risultati interessati nelle operazioni demaniali" ben 12 consiglieri: Michele Zuchegna, Vincenzo Amicarelli, Giuseppe dell'Olio, Luigi Bisceglia, Filippo Mantuano, Silvestro d'Angelantonio, Francesco Basso, Nicola Basso, Pasquale d'Errico, Michele Lanzetta, Giuseppe de Angelis e Giovanni Roberti.

⁹ Prima di lui erano stati nominati agenti demaniali gli avvocati Francesco Lollate e Nicola Rocco, rispettivamente il 6 novembre 1867 e il 6 aprile 1868. Ma questi non hanno lasciato traccia del loro lavoro.

¹⁰ Prima di questa delibera i pesi fiscali erano i seguenti: - parchi: per quelli riconosciuti dallo Zurlo si pagava il canone nella misura fissata all'inizio del secolo, per quelli aggiuntisi successivamente non si pagava niente. Per le cantonate si pagava un canone di 75 grana a versura. Per i terreni coltivati si corrispondeva il terraggio. Per i terreni di Vota e Casiglia e per gli orneti di Vota si pagava un canone di 60 grana a versura – per alcuni di loro, pochi, si corrispondeva un terraggio di 29 *misure*. Per i terreni seminativi e gli uliveti del Gravaglione il canone era di 75 grana a versura.

in prò di ciascun occupatore”. Ma vediamo in dettaglio la delibera.

Per quanto riguarda i parchi, furono mantenute la divisione (vernatici e estivi) e la classificazione (1[^], 2[^] e 3[^]) così come fissate dallo Zurlo. Rimasero invariati anche i canoni sui vecchi parchi, mentre per quelli formati successivamente, compresi nella verifica Della Rocca, essi venivano maggiorati, come segue: vernatici, ducati 30 a carro per la 1[^] classe, 25 per la 2[^], 20 per la 3[^]; estivi, ducati 16 per la 1[^] classe, 12 per la 2[^], 8 per la 3[^]. Lo stesso trattamento veniva riservato ai parchi posteriori alla verifica. Il concessionario era tenuto anche a pagare la fondiaria, che, per gli anni pregressi, era “ragguagliata a cinque sole annate precedenti alla stipula”, prevista entro un semestre¹¹. Per quanto riguardava i parchi ghiandiferi, veniva ribadito che la concessione riguardava la sola erba, con l'esclusione, quindi, del suolo, delle piante e della ghian-da, che restavano di proprietà del Comune.

Le cantonate erano divise alla stessa stregua dei parchi, in vernatiche e estive. Canone previsto per le prime: ducati 1,50 a versura per la 1[^] classe, 1,25 per la 2[^], 1 per la 3[^]; per le estive: grana 80 per la 1[^] classe, 60 per la 2[^], 40 per la 3[^]. Per il resto, valeva quanto detto per i parchi. Come si vede, le cantonate, pur essendo unanimemente ritenute di valore inferiore ai parchi, venivano gravate da un canone uguale a quello dei parchi di più recente formazione, addirittura maggiore di quello dei vecchi.

Per quanto riguardava le terre a coltura del demanio ex-feudale, quelle di Vota e Casiglia e quelle del Gravaglione (3[°], 4[°] e 5[°] stato), il canone previsto era il seguente: ducati 3 a versura per i terreni di 1[^] classe, 2,40 per la 2[^], 1,80 per la 3[^]. Anche qui, stipula dell'atto pubblico entro sei mesi e imposta fondiaria da versarsi anche per gli ultimi cinque anni.

Non venivano assunte decisioni in merito ai terreni disordinati negli ultimi anni (6[°] stato), perché era intenzione del Consiglio dar corso alla loro quotizzazione.

¹¹ Una delibera del 2 giugno 1869 chiarirà definitivamente che il canone era da intendersi al netto della fondiaria.

Quest'ultima decisione appare molto strana, comunque contro ogni logica: infatti, non si capisce perché per queste occupazioni, di piccolissima estensione, non dovesse valere il principio da più parti affermato, in primo luogo dalla Prefettura, che "la colonizzazione delle occupazioni non è in sostanza che una quotizzazione anticipata" (da una lettera del prefetto al Cicella).

Per tornare alle operazioni vere e proprie, è da dire che l'agente si mise subito al lavoro e il 12 marzo 1869 fece affiggere sui muri della città un bando, con il quale avvertiva la popolazione dell'imminente ripresa degli esperimenti conciliativi sulla base della verifica del Della Rocca.

Questi non si fecero attendere e seguirono l'ordine degli stati della stessa.

Le date per le prime comparizioni furono fissate per il 15 e 16 marzo, e per il 1° maggio. Ad esse erano interessati i parchisti (n. 160). Si presentarono tutti, meno Raffaele Frattaruolo e Maria Raffaella Vischi fu Berardino.

Le date per le comparizioni dei possessori delle cantonate erano: 3, 6, 8 e 9 maggio. I contumaci furono 161.

Le date per le comparizioni dei possessori delle terre a coltura del demanio ex feudale erano: 10, 11, 12 e 14 maggio. I contumaci furono 271.

Le date per le comparizioni dei possessori delle terre a coltura di Vota e Casiglia erano: 16, 23, 27 e 30 maggio. I contumaci furono 158.

La data per le comparizioni dei possessori delle terre del Gravaglione era il 6 giugno. I contumaci furono 40.

Infine, per i possessori delle terre comprese nel 6° stato fu indicata la data del 13 giugno¹². I contumaci furono 84.

Al lungo elenco dei convocati non resta che aggiungere i possessori dei terreni dissodati dopo il 1857, che, come già abbiamo riportato, formavano l'appendice Della Rocca¹³. La data per la loro comparizione fu fissata pure per il 13 giugno.

¹² Essi furono ammessi all'esperimento della conciliazione grazie alla delibera comunale del 2 giugno 1869. La stessa negò questa possibilità al principe di Sant'Antimo, in causa con il Comune già da un ventennio.

¹³ Questi ultimi furono ammessi alla conciliazione grazie alla delibera del 9 marzo 1869, la quale stabiliva che "gli occupatori ai termini della deliberazione 3

Tutti i contumaci furono riconvocati nei giorni dal 16 al 28 luglio e si presentarono in massa. Solo 78 non lo fecero. Solo uno, che rispondeva al nome di Michele Cesare Rebecchi, personaggio pubblico noto in paese, rispose negativamente, rifiutandosi di accettare il canone di 3,40 lire su una versura occupata in località Cavola.

Il Cicella aveva, così, terminato il suo lavoro, che si chiudeva con “un verbale di eseguita conciliazione” con 2750 occupatori. Il 30 luglio gli atti andarono in Consiglio Comunale, che li approvò. Però, qualche mese dopo, il 19 novembre per l'esattezza, il prefetto comunicava al Cicella che il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, con nota 11 novembre, aveva fatto sapere di non potersi emettere l'ordinanza di omologazione prima che si fosse constatata l'effettiva estensione di ogni singolo appezzamento occupato, ragion per cui ne fu disposta la misurazione¹⁴.

Bisognava ripartire da zero. All'uopo si nominarono i periti Gianbattista Cafarelli e Vincenzo Sebastiani. Il 2 luglio 1870 fu emanato un nuovo bando con il quale l'agente demaniale portava a conoscenza dei cittadini che dal “4 luglio darà mano alla verifica degli alberi e delle usurpazioni nei suddetti demani: Bosco Quarto, Bosco Spigno, Bosco Marguara, Bosco Signor Marco, Bosco Umbricchio, Bosco Lama di Milo, Difesa Casiglia, Difesa Vota, Gravaglione”¹⁵.

I lavori di verifica in loco ebbero inizio il 4 luglio, ma rimasero subito interrotti. Quattro anni dopo, il 27 maggio 1873, il Consiglio Comunale nominò due nuovi periti, gli ingegneri Michele Murgo e Paolo Dovara, per proseguire gli stessi lavori. Ma anche questa volta si interruppero subito. Ciò avvenne, a detta del Cicella, che prestò la sua opera fino all'agosto del 1873, per “varie ragioni”. Egli si esprime così: “Montesantangelo per una dura fatalità non ha potuto realizzare l'antica aspirazione di mettere un freno all'ingordigia degli

Maggio 1868 restino nel possesso non solo dell'occupato antecedentemente alla verifica eseguita nel 1857 ma anche posteriormente”. Il Consiglio si impegnava, anche, a reperire qualche zona da sottoporre a quotizzazione.

¹⁴ Le conciliazioni erano state fatte sulla base di semplici dichiarazioni degli occupatori.

¹⁵ A. S. F.: *Affari demaniali*.

occupatori”. Come dire che i destini delle persone e delle cose sono affidati al caso, e non alla volontà degli uomini.

Ma c’era chi non era dello stesso avviso. Il consigliere comunale Francesco Saverio Amicarelli, nella seduta del 20 maggio 1874, intervenne nel dibattito con un’accusa pesante: “Le operazioni demaniali, malgrado l’Amministrazione avesse profuso delle ingenti somme, non è stato possibile vedersi eseguite in causa della trascuratezza addimostrata dai diversi Agenti Demaniali. V.S. [il prefetto] voglia provvedere alla scelta di un altro Agente Demaniale”¹⁶.

La stessa accusa era contenuta in una lettera indirizzata al medesimo destinatario dall’avvocato Francesco Maria de Angelis in data 15 maggio: “Malgrado fossero passati molti anni da quando il Cicella assunse l’additata incombenza, pure nessun fatto positivo si è avverato, tranne lo sciupo di somme non indifferenti profuse a vantaggio di quest’ultimo”. Entrambi i documenti, inoltre, ponevano l’accento sul costo delle operazioni stesse, che era stato, limitatamente al Cicella, di 8357,66 lire.

Quello delle responsabilità nella gestione degli “affari demaniali”, a cominciare dalla conduzione delle operazioni medesime, fatta di ritardi, interruzioni e rinvii, in una corsa affannosa contro il tempo ma con dei risultati generalmente inconcludenti, in una parola, quello del fallimento della politica della terra, fu un argomento ricorrente nel dibattito politico in Consiglio Comunale in tutti quegli anni. Esso si risolveva quasi sempre in uno scambio di accuse tra il Comune da una parte e la Prefettura dall’altra.

Durante la permanenza del Cicella a Monte Sant’Angelo, oltre a quelle citate, furono prese altre delibere in materia demaniale.

Tra queste la delibera del 18 novembre 1870, con la quale il Consiglio accolse la domanda di conciliazione di Domenico Giordani di Giacomo, relativa al “controparco” S. Michele, annesso al parco Cerrosaldo-Sitizzo della Basilica. Ne parliamo perché essa fu presa “in forza di quei tratti di favoritismo scambievoli troppo facili ad avverarsi tra individui dello stes-

¹⁶ A. S. F.: *Affari demaniali*.

so paese” (Da un esposto del consigliere comunale Domenico de Angelis al prefetto in data 22 novembre 1870)¹⁷. Da notare che in precedenza, il 21 luglio, il Consiglio aveva votato la reintegra del fondo per sottoporlo a quotizzazione. Il Giordani, che si era appena “aggiudicato” il controparco dal Demanio – questo ne era venuto momentaneamente in possesso – “come uno dei consiglieri interveniva in quell’atto [Consiglio Comunale del 21 luglio] senza saper provvedere alcun parere contrario, sia perché in quel momento non gli sembrò decoroso l’opporsi al giusto e saggio avviso de’ suoi colleghi, sia perché stimò che qualsiasi opposizione non gli avrebbe fatto raggiungere il fine ch’egli vagheggiava” (Dall’esposto citato). Ad ogni modo, il controparco ritornerà alla Basilica, come vedremo più innanzi.

La vicenda, più che un regolamento di conti tra famiglie rivali, va inquadrata nel più ampio capitolo della lotta per la terra della classe dei possidenti, che, benché condotta ai danni della proprietà collettiva e della piccola proprietà contadina, non risparmiava nessuno. Essa va ricondotta nell’ambito dei contrasti interni di una classe dirigente – possidente essa stessa – sola depositaria degli interessi e dei destini del paese.

Al 15 marzo 1869 risale la delibera che fissava le scadenze per i pagamenti dei canoni: il 15 maggio per i parchisti e i possessori delle cantonate, il 15 luglio per tutti gli altri. Per il resto, tutto rimaneva come stabilito nella delibera dell’8 maggio ‘68. L’unica novità era che i canoni dei parchi venivano espressi sia in ducati che in lire (1 ducato = L 4,25). Era espresso anche l’augurio di vedere realizzata, per i terreni seminativi, la commutazione del terraggio in canone pecuniario.

¹⁷ La delibera fu approvata a maggioranza, con voti 4 contro 3.

Le delibere prese a maggioranza furono poche e riguardarono di solito provvedimenti che avevano di mira effetti individuali, con riferimento soprattutto a consiglieri comunali, a loro congiunti o a loro amici, raramente esse riguardarono provvedimenti che avevano una portata generale. Ciò, piuttosto che sottolineare l’assenza di partiti politici nel senso odierno del termine, cioè di organizzazioni politiche con una loro identità, una loro visione del mondo, una loro storia alle spalle, propri iscritti, ma anche una loro rete di interessi costituiti, con incrostazioni particolaristiche e clientele da difendere a tutti i costi, sta ad indicare una certa omogeneità politica della classe dirigente locale.

Per i parchi ghiandiferi e per i terreni con presenza di piante con essenze quercine veniva ribadito ancora una volta che “nella presente concessione non è compreso se non che il semplice terreno per uso pascolatorio vernotico od estivo”.

Vediamo ora la delibera 17 novembre 1871. Essa conteneva una decisione che, se fosse stata resa esecutiva, avrebbe avuto conseguenze disastrose per la pastorizia: la censuazione del demanio comunale.

La proposta veniva dal consigliere Daniele Ungaro, che la giustificava con la considerazione che “la quasi unica sorgente delle rendite comunali” era costituita dal patrimonio pubblico, che assicurava “un’entrata netta di 10000 lire all’anno”¹⁸. Pertanto, questi aveva pensato di dividere, *sic et simpliciter*, tutto il territorio pascolativo e boschivo in 300 e più lotti, aventi una rendita media di 150 lire, da assegnare ai richiedenti. In questo modo, poteva essere aggirato l’ostacolo dell’inalienabilità del demanio stesso. Fermamente convinto della bontà della sua proposta, egli non riusciva a valutare a pieno – o, meglio, non si curava – delle conseguenze disastrose che il provvedimento avrebbe avuto sull’esercizio degli usi civici della popolazione, a cominciare proprio da quello di pascolo per finire a quello di legnare. Molto sbrigativamente, sosteneva che il primo non esisteva più nella realtà dei fatti e, in quanto al secondo, riteneva che potesse essere soddisfatto limitandolo ad “un solo bosco”.

Di avviso contrario era il consigliere Michele Lanzetta, che, pur riconoscendo i vantaggi innegabili che sarebbero venuti alle casse del Comune, sottolineava gli effetti negativi del provvedimento non solo per i pastori ma anche, e soprattutto, per i parchisti, ai quali ultimi sarebbe risultato difficile e scomodo “fare entrare e uscire a piacimento gli animali dalle loro possessioni”. Per questo, essi avrebbero evitato, in tutti i modi, che dei “lotti prossimiori alle loro tenute fossero caduti in mano di altri, venendo a costituirsi un vero e proprio monopolio... In tal caso il trionfo sarebbe dello più forte contro il più debole”.

¹⁸ A. S. F.: *Affari demaniali*.

Passò la proposta Ungaro – 6 voti favorevoli contro 2, il Lanzetta si astenne – ma la deliberazione vuoi per le implicazioni di carattere sociale vuoi per le difficoltà oggettive di attuazione non fu mai resa esecutiva.

GLI ANNI DECISIVI: 1875-1898

La delibera del 17 dicembre 1875

Le conciliazioni del Cicella, benché avessero trovato il consenso degli occupatori, non fecero fare nessun passo in avanti alla questione demaniale, tant'è che "se ci si chiede quali sono le operazioni demaniali, noi rispondiamo, senza tema di essere contraddetti, esser quelle stesse fatte dal già consigliere Della Rocca al principio del 1853. La situazione è la medesima di prima e forse peggiore" (delibera comunale del 30 settembre 1876)¹. Dall'autunno del '64 erano passati più di dieci anni ed erano state spese molte energie a livello istituzionale non solo in discussioni, ma anche in incontri fra l'agente demaniale e gli occupatori. E se pessimismo e scetticismo sono i termini che più di altri esprimono il clima del momento, c'è anche da dire che un barlume di speranza non era del tutto immotivato, ed era giustificato dalla consapevolezza che della centralità della questione demaniale avevano gli uomini del Comune. Così, proprio a causa delle "dispiacenze ed imbarazzi" che erano sorti in paese, il 22 giugno 1874, nonostante il clima di smarrimento del dopo Cicella, il Consiglio Comunale deliberò il compimento delle operazioni demaniali.

I mesi immediatamente successivi produssero poco o niente fino alla delibera del 17 dicembre 1875, che ci accingiamo ad analizzare². Essa fu la più importante di tutti quegli anni, sia perché faceva il punto sulla situazione dei demani sia per le decisioni che recava in sé. Fu presa otto mesi dopo l'arrivo a Monte Sant'Angelo del nuovo agente demaniale, avvocato Francesco Pacelli³.

¹ A. S. F.: *Affari demaniali*.

² I consiglieri presenti erano: Michele Roberti, Ruggero Rago, Francesco Longhi, Daniele Ungaro, Angelantonio Ungaro, Matteo d'Errico, Vincenzo Pascale, Giovanni Roberti, Giuseppe Domenico Fischetti, Filippo Basso, Michele Quitadamo, Gaspare Starace, Michele Giordano, Giuseppe Pellegrino, Francesco Giordani, Donato Giordani, Domenico Giordani, Michele Lanzetta e Nicola Fischetti.

Gli altri componenti del Consiglio erano: Raffaele Basso (sindaco), Giuseppe Guida, Domenico de Angelis, Angelo dei Nobili, Matteo Simone, Michele Pascale, Francesco Saverio Amicarelli, Angelo Angelillis, Raffaele Della Torre, Lorenzo Prencipe e Giuseppe Muscettola.

³ Erano già stati misurati 457 ettari e al Pacelli era stata liquidata la somma di 3362,50 lire. Complessivamente, dalla verifica Della Rocca in poi, il Comune aveva speso la cifra di 17814 lire.

La prima parte della delibera richiamava alla memoria la storia delle occupazioni, a partire dalle leggi eversive della feudalità. Una storia “dolorosa”, perché “le occupazioni demaniali di Montesantangelo si trovano in condizioni eccezionali. Una miriade di occupatori ne ha formato una vera invasione colonica...”. Altri passi significativi della delibera riguardanti lo stato del demanio sono stati riportati precedentemente. Il fenomeno viene descritto in tutti i suoi aspetti, e non mancano tentativi di approfondimento.

Non più consolante era la storia delle operazioni demaniali – strettamente legata all'altra – che si soffermava sulle misure poste in essere dalla Prefettura e dalla Amministrazione Comunale per arginare le occupazioni. Toccò al Roberti, in quanto componente della commissione insediata il 15 ottobre 1875 per preparare il progetto di transazione con il Pacelli e i geometri Francesco Paolo Albanese, Antonio Caso, Giuseppe Palmieri e Vincenzo Petrosillo, fare il *tour d'horizon* per l'andamento delle operazioni demaniali in atto: “Rimembranza assai dolorosa! Se ne son dette e fatte tante e di sì svariate che a me mancherebbe il tempo per riferirle ed al Consiglio la pazienza di considerarle... La esperienza del passato è ragione al Consiglio di convincersi che anche in questa congiuntura il compito verrà meno, e non darà al certo quel positivo risultato che dovrebbe dare il voto ed il desiderio di tutti. Secondo il modo che vanno avanti le operazioni demaniali il Consiglio avrebbe bisogno presso a poco di 50 anni”⁴.

Allora, *quid agendum*? La commissione era dell'avviso che “in massima abbia compimento la misurazione delle terre del Demanio Comunale” e che fosse globale⁵.

⁴ A. S. F.: *Affari demaniali*. Della commissione facevano parte anche Michele Giordano e Francesco Longhi.

⁵ La misurazione del territorio poteva effettuarsi in due modi: per “allegazione” (globale) e per “salti” (parziale).

La misurazione globale era da preferirsi per diversi motivi. Prima di tutto, dal momento che prendeva in considerazione ogni singola contrada, da un confine all'altro, permetteva di distinguere nettamente i diversi appezzamenti in base alla loro destinazione produttiva (pascolo, seminativo, parco, ecc.), nonché le proprietà private. In secondo luogo, tutta l'estensione del demanio sarebbe stata definita con una sola operazione. E non era poco, perché questo preservava da un inconveniente non trascurabile, la discrezionalità degli “indicatori”, i quali “o per ignoranza, o

Il dibattito consiliare non lasciava intravedere una prospettiva ottimistica per il futuro, perché non nascondeva le difficoltà obiettive di un'azione amministrativa che doveva dispiegarsi sui due fronti: blocco delle occupazioni e legittimazione di quelle esistenti. Scartata ormai l'ipotesi della restituzione delle terre occupate, perché "i provvedimenti di reintegra dispendiosi oltremodo non potrebbero nell'attualità venire iniziati senza pericolo di succumbenza per parte del Comune, perché starebbero contro di esso le antecedenti deliberazioni del Consiglio per la conservazione, il possesso per molti riconosciuto e legittimato dalla esazione del terratico ed i verbali di conciliazione di questo e dell'ex Agente Demaniale Avvocato Cicella", tutto il lavoro consisteva nella "infissione di un canone proporzionato alla estensione, natura e qualità dei terreni". Compito non facile perché "le operazioni planimetriche tanto plenarie che parziali si rendono difficoltose e dispendiose di molto superiori alle convenienze degli'interessi comunali". Oltre alla spesa, "insostenibile nelle attuali condizioni", c'era un altro fattore che giocava a sfavore, il tempo che avrebbero richiesto i lavori di misurazione, ritenuto "abbastanza lungo da far prevedere, anche eliminati gli ostacoli di qualunque specie, ancora molto lontano il giorno, in cui si dovesse completare la misurazione dei terreni".

La parte finale della delibera si occupava delle proposte della Giunta in merito proprio alle occupazioni, il "terribile nodo". Partendo dalla considerazione che era interesse primario del Comune conciliare "la imprescindibile necessità di condurre a termine le operazioni Demaniali" con "il fatto della impossibilità del loro espletamento per ragioni di mezzo e di tempo", la Giunta aveva ravvisato "la convenienza di adottare procedimenti tali, che non trovando opposizione nella Legge potessero per la loro indole sommaria cassare tutti gli ostacoli, che una lunga esperienza ci ha chiarito altrimenti insormonta-

per malizia, non di rado traevano in errore i periti agrimensori", con grave pregiudizio per la misurazione stessa.

In quanto al costo – un aspetto non secondario, che sarà sempre sottolineato in questa disputa – si riteneva che fosse "presso a poco" lo stesso nei due casi. Ovviamente, la misurazione per "salti" richiedeva più tempo.

bili”⁶. Insomma, “una via più breve e meno dispendiosa”, che consigliava di rimandare l’opera dei geometri alla fine delle operazioni, avendo “il Comune basi sufficienti per iniziare e condurre a termine un lavoro, il quale dando esecuzione a tutti i voti del Consiglio non precludesse la via ad una maggiore e perfetta definizione di qualunque vertenza demaniale”.

Le proposte della Giunta, come si può notare, erano sulla stessa lunghezza d’onda delle linee tracciate dalla commissione e delle valutazioni espresse dal Consiglio. E questo le approvò all’unanimità. Prima, però, approvò il progetto di transazione elaborato dalla commissione, modificandolo nella parte relativa alle competenze. Queste furono: 50 centesimi ad ettaro all’agente, 1,20 lire ai periti agrimensori. Il Comune si assumeva anche il costo di due indicatori e di quattro braccianti.

Le decisioni del Consiglio Comunale del 17 dicembre 1875 possono riassumersi in 11 punti:

- “revocarsi tutte le deliberazioni anteriori alla presente, e ritenersi soltanto come massime i principi in esse stabiliti, e che hanno dato origine all’ardua impresa delle operazioni Demaniali Comunali”;
- canoni parchi: vernotici di 1^a classe L. 102 a carro, di 2^a L. 85, di 3^a L. 68; estivi di 1^a classe L. 42,50, di 2^a L. 31,18, di 3^a L. 21,25;
- canoni parchi post-Zurlo: vernotici di 1^a classe £ 127,50 a carro, di 2^a £ 106,25, di 3^a £ 85; estivi di 1^a classe £ 68, di 2^a £ 46,75, di 3^a £ 34;
- canoni cantonate: vernotiche £ 5 a versura, estive £ 2,50;
- canoni terreni a coltura: £ 12,75 a versura per quelli di Cornello, Casiglia, S. Simeone, Sant’Altissimo, Carbonara, Sitizzo, Poccimino, Elci, Coppaltura, Marcone, Vocecchia, Alvaro, Chiancata dei Piloni, Stinco, Piano S. Vito, Scioppacerri, Murge di Palena, Viduano, Piscina Nuova, Copparaso e Buongiovanni; £ 8,50 per quelli di Piano Canale, Falcare, Vota e Gravaglione;
- canone vecchie colonie di Vota e Casiglia: £ 2,55 a versura; canone vecchie colonie del Gravaglione £ 3,20; canone “eccessi”: lo stesso dei terreni a coltura di cui sopra;

⁶ A. S. F.: *Affari demaniali*

- restituzione al Comune dei terreni dissodati nei boschi Quarto, Umbricchio, Signor Marco e Lama di Milo;
- accollo – in proporzione – da parte dei beneficiari, di tutte le spese sopportate dal Comune dall'epoca del Della Rocca fino all'espletamento dei lavori di verifica, nonché del canone e della fondiaria relativi agli ultimi cinque anni. Facevano eccezione coloro che avevano corrisposto il terraggio, i quali erano tenuti a pagare la sola fondiaria;
- diritto del Comune, in caso di dichiarazione infedele, di eseguire la verifica delle terre dissodate e, trovandosi un di più, qualora i contravventori non avessero preferito mantenerne il possesso alle condizioni sopra dette, di chiedere la immediata restituzione;
- diritto dello stesso di agire contro gli abusivi, per riscuotere le somme dovutegli per effetto di sentenze;
- applicabilità della delibera solo ai terreni occupati entro il 31 dicembre 1874, dovendosi tutti gli altri dissodati dopo tale data reintegrare al demanio comunale.

Ancora una volta, si stabiliva che le conciliazioni dovesse avvenire sulla base delle dichiarazioni degli occupatori. Era questa, in fondo, la “via più breve e meno dispendiosa”.

Quanto all'imposizione fiscale – una volta esclusa la reintegra, restava l'aspetto più importante – balza subito agli occhi che i canoni gravanti sui parchi riconosciuti dallo Zurlo, considerato il rapporto ducato-lira, restavano invariati. Non solo. Essi erano, in media, più bassi, e non di poco, di quelli gravanti sulle colture e sulle cantonate.

Veniva sottolineato, infine, che le decisioni assunte erano da considerarsi come una filiazione delle operazioni demaniali iniziate dal Della Rocca e proseguite dal Cicella. Come dire che il Consiglio riteneva che in linea di massima il lavoro dei due poteva costituire un valido punto di riferimento per il Pacelli.

La delibera fu approvata dal prefetto con nota in data 19 gennaio 1876.

La delibera del 17 dicembre 1875 rappresentò una pagina importante nella storia dei demani di Monte Sant'Angelo. Era la prima volta che il Consiglio Comunale affrontava il pro-

blema nella sua unitarietà e formulava proposte organiche in merito. Non a caso, essa sarà alla base delle conciliazioni degli anni futuri.

La novità non dovette sfuggire ai contemporanei, se il Roberti riferiva del clima del momento in questi termini: “Eravamo certi che si fossero superati tutti gli ostacoli ed un periodo serio e calmo avesse cominciato dal deliberamento consigliare del 17 Dicembre 1875... La sessione del 17 Dicembre 1875 fu l’occasione su tutti i punti del paese di manifestazioni salde e decisive e di discorsi spaventosi pronunciati da uomini che ancor fan parte della maggioranza presente” (dall’intervento nel Consiglio Comunale del 30 settembre 1876).

Conciliazioni 1875-1888

L’eco e l’entusiasmo suscitati dalla delibera del 17 dicembre durarono lo spazio di qualche mese, perché le operazioni demaniali del Pacelli, alla prova dei fatti, non riuscirono, almeno all’inizio, ad avere più successo di quelle del suo predecessore. Infatti, lo stato delle cantonate da lui preparato nei primi mesi del 1876 non riuscì ad ottenere l’approvazione del prefetto, e questo per “difetto di legalità”, in quanto era sprovvisto dell’accettazione formale del canone da parte degli interessati. Così, su di lui si riversarono critiche da tutte le parti, a cominciare dagli amministratori locali. Critiche che andavano anche al di là della semplice denuncia di incapacità, fino ad arrivare ad ipotizzare l’interesse che lo stesso poteva avere nel ritardare la conclusione dei lavori. Ecco come si esprime il Roberti nel Consiglio Comunale del 30 settembre: “Il Pacelli ricopre di buio la questione demaniale e cambia di un tratto la realtà delle cose in una vera illusione... Ed in vero il discorso dell’Agente Demaniale sembra che non avesse altro scopo che quello di trascinare lenta e sempre più problematica la finale impresa delle operazioni demaniali”. Egli arrivò a chiedere le sue dimissioni.

Critiche non meno pesanti furono rivolte nella stessa sede alla Prefettura, che, “mentre da una parte si mostra sollecita

del compimento delle operazioni demaniali, rifugge dall'altra dal decretarne l'approvazione". Essa fu definita "incongruente".

Così la Prefettura e il prefetto in prima persona venivano additati quali responsabili dei ritardi. E pensare che appena qualche mese prima, nella seduta del 17 dicembre, da parte dello stesso Consiglio Comunale "si fece l'elogio della Prefettura, parlossi della soverchia bontà del Prefetto, si cantarono inni di glorificazione pel proseguimento e per la buona e completa riuscita di tali operazioni. Nel contegno, poi, del Prefetto, vi era la fede onde sostengonsi i difensori della verità e giustizia" (dall'intervento del Roberti del 30 settembre).

Siamo alle prese con il solito problema, quello del palleggiamento delle responsabilità tra il Comune e la Prefettura, problema che riaffiorava maggiormente nei momenti di difficoltà e di crisi. In casi del genere, è sempre difficile dire di chi fossero o, meglio, chi ne avesse di più. Se tutto questo è vero, è altrettanto vero che qui siamo di fronte, per quel che riguarda il Consiglio, ad un mutamento di giudizi nei confronti della Prefettura così netto e repentino, da lasciare seri dubbi sulla sua serietà e credibilità politiche.

Nella seduta del 30 settembre il Consiglio Comunale prese atto del fallimento, o quasi, di un anno e mezzo di lavoro (aprile '75-settembre '76), fallimento che fu riassunto con queste parole "siamo da capo", e deliberò di "sospendersi il proseguimento delle operazioni demaniali".

Non passarono pochi mesi che esso tornò sullo stesso argomento, lamentando che tutto quello che era stato fatto di concreto nel periodo su indicato era "per se stesso ben poca cosa rispetto a quanto si sarebbe dovuto fare". E fece "vive istanze affinché l'Onorevole Signor Prefetto si compiaccia disporre il richiamo dell'Agente Demaniale Signor Pacelli". In futuro, questi sarà invitato diverse altre volte ad andarsene. Ma non lo fece. Egli resterà a Monte Sant'Angelo ancora a lungo, fino all'autunno del 1887, e si dimetterà dall'incarico nel giugno dell'anno dopo.

Quei primi mesi non avevano prodotto solo lo stato delle cantonate. Infatti, nell'estate del '76 ebbero inizio anche le conciliazioni relative alle altre occupazioni. Esse riguardaro-

no, come era precisato nel bando pubblico apparso il 1° maggio sui muri del paese, “i signori usurpatori delle terre appartenenti a questi demani, che si trovano nei casi contemplati dall’articolo 51”. Furono chiamati in prima e seconda convocazione grosso modo gli stessi occupatori, o i loro aventi causa, convocati dal Cicella.

Il numero dei contumaci e dei non conciliati, i cosiddetti “negativi”, fu molto alto nella prima convocazione, di gran lunga superiore a quello che si registrò nelle conciliazioni precedenti: 120 tra i parchisti – fra gli altri si resero contumaci il Demanio Pubblico e il Capitolo di S. Michele – 172 fra i possessori delle cantonate, 495 fra quelli delle “colture antiche” e delle *chiuse* di orni di Vota e Casiglia, 203 fra quelli delle terre occupate dopo il 1836, 79 fra quelli delle terre del Graviglione, 477 fra quelli annotati nell’appendice, in tutto 1546.

In questo sicuramente ebbero il loro peso le condizioni fissate con la delibera del 17 dicembre 1875, che erano molto pesanti, dal momento che imponevano il pagamento del canone e della fondiaria anche per gli ultimi cinque anni.

Solo la scarsa adesione all’esperimento della conciliazione può spiegare la deliberazione del 6 agosto 1877, riguardante l’imposizione d’ufficio del canone per gli occupatori non conciliati⁷. Essa, che si richiamava ad una delibera di Giunta del 20 luglio, trovava l’*ubi consistam* nella considerazione che era “inattuale la reintegra dei terreni usurpati, tra perché il Comu-

⁷ Questa deliberazione fece molto discutere, perché non prendeva in considerazione, contravvenendo alle stesse istruzioni del 3 luglio, nonché alle “regole del diritto comune”, l’elemento fondamentale che era alla base del contratto che si sottoscriveva, tramite la conciliazione, fra il Comune e l’occupatore, la manifestazione di volontà da parte del concessionario. Sotto questo aspetto, la conciliazione era assimilabile alla colonia o all’enfiteusi. L’imposizione d’ufficio del canone equivaleva all’imposizione di un obbligo non invocato, anzi, apertamente rifiutato.

Per questa ragione, la deliberazione incontrò, in un primo momento, la contrarietà della Prefettura, disposta, tutt’al più, ad approvarla limitatamente ai parchisti riconosciuti dallo Zurlo e ai loro aventi causa, perché essi – era comunemente ritenuto – avevano già invocato il beneficio della legge. La Prefettura, comunque, in seguito mutò opinione.

ne non ritrarrebbe alcun vantaggio, tra perché gli ostinati contravventori tornerebbero ad usurparli”. Alla base della decisione del Comune c’erano, soprattutto, considerazioni di carattere finanziario. Di fronte al fallimento della gestione delle terre civiche non rimaneva che l’imposizione del canone a tutti i costi, al di fuori di ogni razionalità: era l’unica strada per assicurare delle entrate alle casse comunali.

La seconda convocazione, anche se fece registrare qualche conciliato in più, non diede risultati molto più incoraggianti, così che il 20 giugno 1879 tutti gli occupatori non conciliati furono invitati dal Pacelli a presentarsi davanti al prefetto per il giorno 30, per definire le loro pendenze demaniali⁹. Ecco il verbale che egli stilò per l’occasione:

- “considerando che non suole mettersi nel dubbio di essere state le estensioni segnate nel Ruolo usurpate a danno di questi demani, il tutto come risulta tanto dalla verifica eseguita nel 1853 dal Della Rocca nonché dagli altri atti posteriormente compilati;
- considerando che gli interessati sono stati chiamati con 1° e 2° invito;
- considerando pure che agli interessati non conciliati resisi contumaci si è data pure ai medesimi comunicazione della ordinanza prefettizia del 1° giugno 1879;
- considerando che dalle informazioni della Amministrazione, gli occupatori di terreni messi a semine han corrisposto una terraggiera a questo Comune;
- considerando che per gli ampliamenti sui parchi non vi è stato mai atto legale di rinuncia dei Parchisti a favore di questo Comune, per le zone di terreno demaniale aggregate ai di loro parchi, come pure per le altre estensioni di saldo erbifero;
- considerando che gli interessati usurpatori benché contumaci possono ritenersi e classificarsi come coloni perpetui di questi Demani, trovandosi segnati pure i canoni a pagarsi e arretrati;

⁹ Va ricordato che qualche settimana prima, con esattezza il 17 maggio, c’era stata una deliberazione, che aveva esteso le conciliazioni anche alle occupazioni avvenute entro aprile.

Noi Agente Demaniale, nel dichiarare fallito lo esperimento di conciliazione con gli interessati, facciamo salvo al Regio Commissario Ripartitore emettere contro i medesimi le disposizioni opportune”¹⁰.

Nel frattempo, in maggio c’era stata l’omologazione del ruolo degli “occupatori dei diversi demani comunali”. Erano in numero di 1114 ed occupavano un’estensione di 306 ettari. Il canone complessivo ammontava a 2109 lire, gli arretrati dal 1874 al 1878 a 5262 lire.

Il 25 luglio il Consiglio Comunale approvò il ruolo unico degli occupatori che pagavano un canone sui parchi, sulle terre di Vota e su quelle del Gravaglione. Esso sostituiva tutti quelli predisposti in precedenza, i quali non erano “rivestiti delle forme legali”. Vi erano compresi anche i contumaci, i quali “pur debbono considerarsi come coloni perpetui avendo sempre e puntualmente pagato al Comune il canone”. Questo ammontava complessivamente a 7629 lire, così diviso: 6093,10 lire per i parchi, 1124,84 per il Gravaglione e 412 per Vota. Le partite erano rispettivamente 168, 142 e 236.

Nella stessa seduta, su relazione dell’agente demaniale, il Consiglio approvò anche il ruolo degli occupatori non conciliati del demanio ex feudale. Essi, benché “reiteratamente invitati”, o non si erano presentati alla conciliazione o l’avevano rifiutata. Erano, però, da ritenersi possessori aventi diritto a tutti gli effetti ai benefici di legge, in quanto non avevano rinunciato al possesso. Nell’approvare il ruolo, il Consiglio invitava il prefetto ad approvare l’imposizione del canone d’ufficio. Questo ammontava complessivamente a 3764 lire, mentre i cosiddetti “frutti transatti”, cioè gli arretrati relativi al quinquennio 1874/78, ammontavano a 11117 lire. Infine, il Consiglio “ad unanimità ringrazi[ò] vivamente l’onorevole Signor Prefetto, il quale animato da soverchio zelo e fermo negli alti suoi proponimenti ha saputo dare un novello e più spedito andamento alle operazioni demaniali, escogitando nella Sua saggezza dei mezzi efficaci per il pronto e sicuro compi-

¹⁰ A. S. F.: *Affari demaniali*.

mento delle medesime”¹¹. L’osanna al capo della provincia era quasi un obbligo!

Per quanto riguardava la Prefettura, essa omologò, in data 5 settembre, le conciliazioni relative alle occupazioni della “Valle delle Fratte e dintorni”, per un’estensione complessiva di 829 ettari e un canone di 4479,80 lire. L’ordinanza prefettizia ebbe la sanzione da parte del re in data 27 ottobre.

Il 23 ci fu l’omologazione delle conciliazioni riguardanti le contrade Marcisi, Elci, Valle Mione, Piano S. Vito, Piano Canale, Signor Marco e Carbonara, per un’estensione complessiva di 584 ettari e un canone di 2921,71 lire. La sanzione sovrana porterà la data del 4 dicembre.

Infine, è da ricordare l’ordinanza del 10 ottobre, con la quale il prefetto approvò i ruoli relativi a 1035 occupatori contumaci, che possedevano un’estensione di ha 753.93.24.

In quanto alla qualità del lavoro svolto, a darcene un’idea è sufficiente la testimonianza del sindaco Daniele Ungaro: “In onor del vero debbo con sommo rincrescimento manifestare a codesto Ufficio che il Signor Pacelli ha tradito il proprio mandato, avendo commesso nella compilazione dei ruoli, sia per malizia, sia per imperizia, tante e poi tante irregolarità da aprir l’adito alla massima parte degli occupatori a produrre dei giusti e ben fondati reclami. E di fatti figurano nei ruoli coloni che non posseggono affatto fondi demaniali, altri che posseggono in parte la quota loro attribuita, ed altri infine son riportati più volte per l’identico terreno e per la medesima estensione. Ciò ha destato dei giusti risentimenti a un serio malumore nella popolazione, a segno da produrre anche qualche ammutinamento. Questi reclami saranno per certo la causa di non fare realizzare neppure la terza parte dell’introito risultante dai ruoli” (da una missiva al prefetto in data 5 maggio 1880)¹². Stando così le cose, egli concludeva che “l’Agente

¹¹ A. S. F.: *Affari demaniali*.

¹² A. S. F.: *Affari demaniali*.

Si colloca in questo periodo un altro rilievo dell’Amministrazione Comunale nei confronti del Pacelli. Riguardava le conciliazioni relative ai boschi Quarto e Spigno, che due precedenti delibere – 17 dicembre 1875 e 17 maggio 1879 – avevano escluso. Richiamandosi ad esse ed al verbale redatto dall’agente in data 6 marzo 1879, con il quale si disponeva il rinsaldamento di tutti i terreni a coltura esistenti nei due boschi, il Consiglio, riunitosi in data 23 aprile 1880, avanzò al

Demaniale Signor Pacelli non solo non può più godere la fiducia dell'Amministrazione, ma neppure reputo sicura la ulteriore permanenza di lui in questo Comune”.

Ciononostante, il 9 marzo 1881 il Consiglio Comunale approvò il ruolo suppletivo delle antiche colonie. L'estensione era di 840 ettari, mentre il canone ammontava, al netto degli arretrati, a 7661 lire. Il 5 maggio approvò il ruolo suppletivo riguardante “diversi occupatori” – 118 per l'esattezza – delle contrade Falcare, Croce, Sedia della Regina, Cincinella e dintorni per un'estensione di 161 ettari e un canone di 1478 lire, a cui si aggiungevano 1945 lire per “frutti transatti”. Quest'ultimo fu omologato in data 3 giugno e sanzionato in data 6 settembre.

prefetto la proposta della reintegra di tutti i terreni conciliati. Essa nasceva dalla considerazione che i boschi in questione, in quanto “fruttiferi”, assicuravano una cospicua entrata alle casse del Comune. In quanto alle conciliazioni avvenute, la spiegazione del Consiglio – una spiegazione, in verità, un po' troppo *ad hominem* – era che il Pacelli le avesse fatte per “semplice svista”. Il prefetto, con ordinanza 20 luglio 1882, disporrà la reintegra di alcuni appezzamenti. Gli interessati non produrranno ricorso. Non ci è dato conoscere se i terreni furono veramente reintegrati.

Il provvedimento non ebbe l'effetto sperato, perché non servì a porre un freno agli “ostinati occupatori del Bosco Quarto”. Infatti, da una verifica eseguita su disposizione di una commissione comunale – sarà nominata il 18 settembre 1882 e sarà composta dai consiglieri Giuseppe Pellegrino e Francesco Amicarelli – apprendiamo che “gli occupatori, oltre la quota conciliata e conservata dal Signor Agente Demaniale, hanno in contiguità e in siti non molto lontani perpetrato delle recenti usurpazioni... La Commissione volle in su le prime adoperare tutt'i mezzi conciliativi, ed essendo i medesimi riusciti inefficaci, fu costretta di promuovere dal Regio Commissario Ripartitore analoga ordinanza per la reintegra de' nuovi appezzamenti... Però, volendo essere troppo lunganime tentò altri mezzi conciliativi per definire tale pendenza in linea bonaria”. E dire che era stato lo stesso Pellegrino a chiedere, due anni prima, la reintegra dei terreni occupati nello stesso bosco. La volontà politica, evidentemente, cambiava a seconda delle situazioni e delle persone coinvolte!

Vogliamo qui ricordare un'altra decisione del Consiglio Comunale, risalente al 28 settembre 1881. Essa riguardò gli occupatori della Costa di Carbonara (più di 300), i quali, pur essendosi conciliati per dei terreni a coltura – avevano pagato anche gli arretrati relativi agli ultimi cinque anni – si videro costretti a farvi delle piantagioni di castagno e a costruirvi dei muri a secco.

La decisione del Comune nasceva dall'esigenza di salvaguardare la strada rotabile che portava al bivio di Carbonara.

Nella stessa data, il Consiglio approvò il ruolo suppletivo di altri occupatori non conciliati. Ecco i dati di riferimento: ha 679, canone L. 6186, frutti transatti L. 8129. L'ordinanza prefettizia porta la data del 1° giugno.

Il 21 settembre il prefetto omologò delle conciliazioni riguardanti il Gravaglione e la Casiglia. I coloni interessati erano 545, mentre il canone ammontava a 7177,80 lire.

Per finire, con ordinanza 20 novembre 1882 il prefetto approvò altre conciliazioni riguardanti la contrada Piano Canale. Gli occupatori interessati erano in numero di 299, l'estensione era di 214 ettari, il canone di 1495 lire.

Oltre all'ordinanza di reintegra del 20 luglio, è da registrare un altro provvedimento in controtendenza rimasto isolato in tutti quegli anni: l'abbattimento di muri a secco e siepi di recinzione di terreni usurpati e dissodati nei boschi della Marguara, Quarto, Spigno e Umbricchio. Il fatto risale all'aprile del 1879 e vede coinvolti 41 individui. I provvedimenti del genere, comunque, sono da considerarsi ininfluenti ai fini della individuazione della strategia – passi il termine – adottata dai pubblici poteri, che portava decisamente, anche se attraverso vie tortuose e sofferte, alla legittimazione delle occupazioni.

La strada indicata dallo Stato italiano sin dal suo nascere, con le istruzioni 3 luglio 1861, la strada della sanatoria per le occupazioni delle terre civiche, col passare degli anni sembrava essere la sola percorribile, la soluzione più giusta. Incapaci di impedire o, quanto meno, di mettere un freno alle occupazioni, le autorità pubbliche si trovarono tutte d'accordo, allo scopo di limitarne i danni, nel concentrare gli sforzi per costringere gli occupatori al pagamento del canone e della fondiaria. Senza andare troppo per il sottile, senza troppe distinzioni, senza vedere chi aveva diritto e chi no. La legge veniva incontro a tutti: al parchista come al minifondista. In questo contesto, anche la distinzione tra conciliato e non conciliato diventò sempre più di facciata, dal momento che, di fatto, entrambi godevano dello stesso trattamento da parte della pubblica amministrazione.

Tutta una serie di atti comunali e prefettizi andavano nella direzione della sanatoria generalizzata, a cominciare dalla de-

libera del 25 luglio e dall'ordinanza del 10 ottobre del '79, riguardanti gli occupatori non conciliati.

Nella prima era scritto a chiare lettere che ciò poteva avvenire in considerazione del fatto che “tanto gli occupatori contumaci, quanto quelli negativi alle conciliazioni trovansi in possesso delle quote usurpate in danno del Demanio, sì perché ciò risulta dalla verifica eseguita dal già Consigliere d'Intendenza Sig. Della Rocca, sì perché costoro non hanno mai prodotto alcun atto di rinuncia al possesso, e né hanno rilasciate le quote usurpate”¹³.

Anche la posizione della Prefettura era molto netta: infatti, il 10 ottobre, chiamato a pronunciarsi in merito all'omologazione della delibera appena citata, il prefetto asserì: “Essere gli occupatori del Demanio Comunale di Montesantangelo nel diritto di rimanere nel godimento de' terreni usurpati mercé il pagamento delle rispettive annate di canone”¹⁴.

Nonostante i buoni propositi – e lo sforzo finanziario sostenuto dal Comune – neanche questa volta le cose andarono per il verso giusto¹⁵. Infatti, nell'estate del 1881 il prefetto Giura, “veduti i diversi ruoli di canoni demaniali omologati e sanzionati dal Re; atteso che gli anzidetti ruoli non essendo stati compiuti in base ai lavori di campagna eseguiti dai periti, ma in base a semplici dichiarazioni degli occupatori, possibilmente tali ruoli contengono criteri sbagliati ed errori di estensione di terreni in danno della finanza comunale, del resto il Prefetto li approvò onde non far perdere un cespite importante di entrate e disgravare il Comune dal contributo fondiario che da più tempo corrispondevasi all'erario dello Stato”, ordinò la rettifica di tutti i ruoli dei canoni, dando l'incarico, per la misurazione dei terreni, all'agrimensore Sigliuzzi e agli ingegneri Giuseppe Hueber e Natale Pugliese¹⁶.

¹³ A. S. F.: *Affari demaniali*.

¹⁴ A. S. F.: *Ibidem*. Nei primi due decenni unitari, in tutt'Italia furono concessi, attraverso lo strumento della conciliazione, 113000 ettari di terra.

¹⁵ Per l'opera prestata fino al novembre 1879 il Comune, con delibera dell'11 dicembre di quello stesso anno, aveva riconosciuto al Pacelli un compenso di 12300 lire.

¹⁶ A. S. F.: *Affari demaniali*.

In verità, era stato lo stesso Consiglio Comunale, nella seduta del 5 maggio, a sollevare la questione: “Vari occupatori del Demanio Comunale trovansi in possesso di estensioni maggiori di quelle conciliate, sia per infedeli dichiarazioni fatte all’Agente Demaniale, sia per aver posteriormente alla conciliazione perpetrato delle nuove occupazioni”. Esso aveva anche nominato i tecnici che si sarebbero occupati della verifica, che furono Michelantonio Ortore, Luigi Piroli e Saverio Cola.

L’ordinanza del prefetto metteva in discussione il risultato di sei anni di lavoro. Essa era la sconfessione della linea di condotta adottata in precedenza nelle conciliazioni. Grave, soprattutto perché tardiva. Eppure, tutti gli atti amministrativi, dalla delibera del 17 dicembre alle conciliazioni e ai ruoli, avevano avuto le approvazioni previste dalla legge. Ora, che le dichiarazioni degli occupatori potessero essere infedeli era stato messo in conto, tant’è che il Comune si era riservata la facoltà di accertare l’esatta estensione nei casi sospetti. Non lo riteniamo, pertanto, un motivo valido, da sé solo, per la messa in discussione di tutto il lavoro. Neanche nell’ipotesi di una situazione diffusa di dichiarazioni infedeli, tutta ancora da verificare. Ad ogni modo, se l’obiettivo che ci si prefiggeva, stando alle dichiarazioni contenute nella delibera su citata e in altre successive, era quello di seguire “la strada più breve, quantunque imperfetta”, di certo l’ordinanza prefettizia non serviva allo scopo.

Così, si ricominciava, partendo, ancora una volta, da zero. I primi mesi furono deludenti ma, proprio per questo, ricchi di accuse tra la Prefettura e il Comune. L’accusa del prefetto era contenuta in una nota indirizzata al sindaco in data 10 luglio 1882 e lamentava la scarsa attenzione della Amministrazione Comunale per il problema dei demani e, in particolare, la mancanza di collaborazione da parte della macchina amministrativa. Il 10 agosto gli rispose il sindaco supplente Domenico de Angelis, che si assunse la difesa d’ufficio sia dell’Amministrazione, che “non si è mostrata avara ed è sempre pronta a fornire tutt’i mezzi necessari e quant’altro potrà occorrere alla bisogna” sia della segreteria del Comune, la quale, “sebbene non avesse alcuna ingerenza in tale materia,

pure ha molto coadiuvato gli Agenti Demaniali e periti sia nella somministrazione di notizie e compilazione di ruoli, sia in tutto quello che tornava utile al buon andamento delle operazioni medesime”¹⁷. Rifacendo, poi, come era consuetudine, la storia delle “malaugurate operazioni, le quali, all’ombra degli intrighi, hanno sempre proceduto a rilento”, egli individuava in altri i veri responsabili dei ritardi: “Gli Agenti e Periti che si succedevano a brevi intervalli, tracciavano il loro programma, facendo le più lusinghiere promesse onde soddisfare le giuste aspirazioni dei cittadini, ma poi dopo essersi trattenuti per qualche tempo, senza il dolce far niente liquidavano, a loro modo, delle pingui indennità, e senza risolvere alcuna pendenza demaniale se ne ritornavano alle rispettive residenze: e questa cuccagna ha durato per circa 14 anni, sostenendosi dal Municipio l’enorme esito di circa 50 mila lire”¹⁸. Lo scritto si chiudeva – fatto scontato (vedi delibera 25 luglio ‘79) – con una sfumatura di *flatterie* da parte del de Angelis per il prefetto: “Debbo poi in onor del vero affermare che sotto l’Amministrazione di V. S. Illma le operazioni demaniali hanno avuto un potente impulso ed un indirizzo tale che mira proprio allo scioglimento di questo nodo gordiano”.

La risposta del Pacelli non si fece attendere. Ecco come egli riferì al prefetto a proposito del disinteresse dei consiglieri in data 12 gennaio 1883: “Ho atteso questa mane con impazienza, ma appena son comparsi 2 consiglieri, di tal che se ne è anche rimandata la convocazione; ed a questo modo se ne passano giorni e settimane senza stabilirsi niente di concreto”¹⁹. Qualche giorno dopo, egli esplicitò il suo pensiero: “Deggio

¹⁷ A. S. F.: *Affari demaniali*.

¹⁸ A. S. F.: *Affari demaniali*. Il Pacelli aveva già ottenuto, oltre alle 12300 lire, un altro compenso di 7000 lire, che gli spettava in base all’accordo stipulato con l’ente pubblico in data 19 novembre 1880.

¹⁹ A. S. F.: *Ibidem*. Alla 1^a convocazione i consiglieri comunali non si presentavano mai in numero sufficiente da formare il numero legale. Infatti, senza andare molto indietro nel tempo, a partire dall’adunanza del 17 dicembre 1875, quasi tutti i Consigli Comunali si tennero in “2^a e straordinaria convocazione”. Ma, anche in 2^a convocazione la partecipazione dei consiglieri alle riunioni lasciava molto a desiderare. Ecco riassunte le presenze, relativamente alle sedute citate: 17 dicembre 1875 n.19; 30 settembre 1876 n. 5; 6 agosto 1877 n. 8; 25 luglio 1879 n. 5; 23 aprile 1880 n.10; 3 marzo 1881 n.13; 9 marzo 1881 n.13; 11 giugno 1881 n. 13. Mediamente, come si vede, era presente 1/3 dei consiglieri.

con tutta schiettezza esporre alla S. V. di essere caduta questa Amministrazione in una vera apatia e specialmente per le pendenze demaniali. Parmi che la verifica generale non vada tanto a talento onde non iscoprirsi delle verità”²⁰. Il Consiglio rispose il 22 gennaio, deliberando il licenziamento dell’agente. Ma la delibera fu annullata con decreto prefettizio del 30 gennaio²¹.

Le accuse del Pacelli erano gravi e precise, dello stesso tenore di altre fatte dai suoi predecessori. Esse riportavano in primo piano il ruolo degli uomini del Comune nella questione dei demani. Noi respingiamo la tesi del de Angelis, secondo cui “l’Amministrazione in materia demaniale può dare solo un voto consultivo”. Infatti, se le discussioni sui demani erano in grado di accendere gli animi in Consiglio Comunale, come testimoniano i tanti episodi di intolleranza che si verificarono nelle diverse sessioni di quegli anni, ciò significa che non erano discussioni poi tanto accademiche. Il più grave episodio ebbe a protagonista il consigliere Michele Giordano, il quale “si permetteva usare dei termini oltraggiosi all’indirizzo della rappresentanza Comunale e scarabocchiava in un fogliaccio delle contumelie all’indirizzo del Consiglio e della Prefettura”²². Contro di lui, definito dal de Angelis “farabolone ed insipiente”, il 16 dicembre 1883 la Giunta autorizzò il sindaco a sporgere querela.

Quella del de Angelis è una tesi ricorrente, che sarà ripresa, tra gli altri, dai consiglieri Vincenzo Amicarelli e Raffaele Basso a distanza di qualche anno, nella seduta del 18 maggio 1896: “Nelle questioni demaniali il Consiglio non ha che un voto puramente e semplicemente consultivo... L’autorità cui è deferita ogni decisione al riguardo è il Regio Commissario Ripartitore”²³.

²⁰ A. S. F.: *Affari demaniali*.

²¹ In base alla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 la tutela sui comuni (controllo generale di legittimità e controllo speciale di merito sui singoli atti) era affidata alla deputazione provinciale, presieduta dal prefetto. Nominato dal ministro degli interni, egli non solo poteva annullare le decisioni dei consigli comunali, ma poteva anche sostituire, con commissari governativi, gli amministratori e i consiglieri.

²² A. S. F.: *Ibidem*.

²³ A. C. MSA: *Raccolta delibere consiliari*.

Questo era vero, ma solo se si voleva affermare che il Comune godeva di scarsa autonomia, dal momento che la decisione ultima su tutto spettava alla Prefettura. Non era vero se si voleva far credere – e questo sembra trasparire dagli scritti – che il Consiglio Comunale era un circolo per discussioni platoniche, le cui deliberazioni non incidevano, a tal punto da far pensare che decisioni di segno opposto avessero lo stesso effetto sulla Prefettura. Noi riteniamo che, con tutti i limiti, il ruolo dei consiglieri comunali non poteva non essere determinante, fosse anche per il semplice fatto che essi avevano la piena libertà dell'iniziativa in Consiglio Comunale. Dove, per raggiungere i loro scopi, essi facevano cose *de populo barbaro*.

Il Comune aveva un suo ruolo: basti considerare che fu proprio la sua ferma posizione, come vedremo, ad evitare che i parchi ghiandiferi cadessero nelle mani dei loro possessori. La tesi della scarsa influenza dell'azione comunale in materia demaniale aveva un unico scopo: quello di garantire ai suoi sostenitori il diritto di ripetere il *servavi animam meam*. Ad ogni modo, a ben guardare nel concreto, il problema non sussiste, perché tutte le delibere in materia furono approvate *toto corde* dal prefetto – poche furono quelle annullate e riguardavano aspetti marginali, che, ovviamente, non abbiamo preso in considerazione. *Rebus sic stantibus*, il Comune e la Prefettura erano in perfetta sintonia. Noi non siamo in grado di immaginare che piega avrebbero preso gli eventi, o meglio, quale sarebbe stato l'atteggiamento della Prefettura, o del Ministero, se il Comune avesse espresso altri orientamenti – per esempio, avesse deliberato la reintegra dei parchi o una quotizzazione di migliaia di ettari, ecc. Noi ci sentiamo in dovere di registrare che questo non ci fu, che iniziative in tal senso non vennero dal Consiglio Comunale.

Monte Sant'Angelo non era una repubblica a parte, rispetto al resto dell'Italia meridionale. Il modo di affrontare la questione demaniale, la lentezza delle operazioni ad essa connesse, le contraddizioni e le connivenze del potere locale appartengono, in un nesso inscindibile, alla storia del mezzogiorno. Tutti aspetti, questi, che furono ben evidenziati dal Franchetti, membro della commissione d'inchiesta parlamentare istituita

con il decreto del 4 maggio 1884, nella sua relazione sulla ripartizione dei demani nelle province meridionali: “Di fronte alla impotenza dello Stato, gli usurpatori, fedelmente rappresentati dalle autorità municipali, non hanno bisogno di sforzarsi per difendere accanitamente le terre usurpate o che si stanno usurpando. E’ zelo istintivo della natura umana. Dovrebbero sforzarsi per non difendersi. Hanno al servizio di questa vigorosissima spinta morale i mezzi di azione più efficaci. Conoscono il terreno, conoscono la storia dal 1806 in poi, di tutte le particelle del demanio usurpate o meritevoli di esserlo. Hanno per lunghi anni potuto preparare col possesso materiale, con transazioni private, col modo in cui sono stati trattati e considerati i terreni demaniali negli atti amministrativi del Municipio, titoli apparenti i quali hanno una grande importanza in questa materia, nella quale lo stato di possesso, anche indirettamente provato, ha preponderanza così decisiva; in cui i titoli autentici, o non sono mai esistiti o sono difficili a trovarsi, e trovati, a interpretarsi”²⁴.

Questo era vero, senza alcun dubbio, nel nostro caso. Nella denuncia del Pacelli mancavano i nomi, ma questi li possiamo prendere dall’elenco dei “consiglieri interessati alla verifica generale dei demani”. Questo, riferito al 1883, ne comprendeva ben 18, tra i quali spiccava il nome dello stesso de Angelis, assieme a quelli di Francesco Saverio Amicarelli, Raffaele Basso, Filippo Basso, Francesco Basso, Matteo Simone, Giovanni Simone, Angelo Angelillis, Giovanni Roberti, Donato Giordani, Giuseppe La Torre, Raffaele Falcone, Domenico Giordani e Vincenzo de Pascale.

Riprendendo il discorso da dove l’avevamo lasciato, dall’ordine del prefetto di rettificare i ruoli, segnaliamo il Consiglio Comunale del 17 aprile 1883, che deliberò sul sistema di misurazione. Esso optò per la misurazione “a scacchi” (parziale), perché “sebbene il sistema per allegazione in massima ed in teoria si rendesse migliore, pur non di meno nel senso pratico si rende inaccettabile, sia pel tempo abbastanza lungo che si richiede per lo espletamento delle operazioni, sia per la enormità delle spese che si debbono affrontare, doven-

²⁴ A. S. F.: *Affari demaniali*.

dosi eseguire la misura dell'intero tenimento, e la finanza comunale non trovasi certo nella felice posizione di sostenere un esito di circa cento mila lire”²⁵.

La Prefettura, pur avendo approvato la delibera in questione (27 aprile), il 27 luglio “partecipò che la verifica generale di questo Demanio Comunale debba eseguirsi contrada per contrada, elevandosene per ognuna la planimetria numerica col sistema dell'allegazione, e compilandosi inoltre una pianta generale dell'intero tenimento, onde rilevare, a colpo d'occhio, le altre antecedentemente conservate, i saldi boscosi e rocciosi, le cantonate, i Parchi erbiferi, i demani aperti, ed infine tutti gli appezzamenti usurpati”²⁶.

Riunitosi d'urgenza il 9 agosto, il Consiglio, dopo breve discussione, a larghissima maggioranza deliberò la conferma della misurazione parziale, esortando il prefetto a rivedere la sua decisione.

Era già iniziata la misurazione, quando arrivò a Monte Sant'Angelo il geometra Angelo Latessa, che d'ora in poi affiancherà da solo il Pacelli, fino al giorno delle sue dimissioni. Il nuovo tecnico vi resterà per più di un ventennio.

Per i primi di novembre, a dispetto dei santi e dei diavoli, erano pronte le convenzioni, che furono poi approvate in Consiglio Comunale il 17.

La convenzione con il Pacelli comprendeva i seguenti compiti: invito agli occupatori; stesura dei verbali; assistenza al perito demaniale; conciliazioni; compilazione dello stato delle conciliazioni e dei ruoli. Il compenso veniva fissato in L. 8000.

I compiti del Latessa erano i seguenti: misurazione degli appezzamenti, con il sistema della “allegazione” per Vota e Casiglia e con quello “a scacchi” per le altre contrade; redazione di una bozza di planimetria da presentarsi alla fine dei lavori relativi ad ogni singola contrada, onde dare all'agente demaniale la possibilità di compilare i rispettivi ruoli, salvo a ripresentarla in bella copia a conciliazioni avvenute e previo accordo con l'Amministrazione; partecipazione alle concilia-

²⁵ A. S. F.: *Ibidem*.

²⁶ A. S. F.: *Affari demaniali*.

zioni; “formazione di un Ruolo generale a stampa ed a forma di catasto, cioè un articolo per ogni pagina e con fogli in bianco, onde eseguirsi le analoghe volture pei passaggi delle proprietà”. Il compenso veniva fissato in 1,80 lire ad ettaro.

Il termine previsto per tutte le operazioni era di due anni, a partire dal giuramento del perito nelle mani dell’agente demaniale.

Vedremo che i tempi saranno molto più lunghi. E questo perché quella svolta, da tutti auspicata ma da pochi sinceramente voluta, non ci fu, e le cose continuarono ad andare avanti come prima, senza un minimo di coordinamento tra i responsabili ai vari livelli, in un clima di diffidenza e di reciproche accuse, così che il ritardo si accumulava sul ritardo. Per di più, alle difficoltà di sempre se ne era aggiunta una nuova: la divergenza tra il Comune e la Prefettura circa il sistema di misurazione, che evidenziava, col passare del tempo, due diversi modi di concepire le operazioni demaniali. Essa era arrivata ormai ad un punto di rottura, con grave pregiudizio per lo svolgimento e la conclusione delle stesse. Due diversi approcci al problema: uno globale, che prospettava una soluzione unitaria e definitiva, ma più costosa e richiedente tempi lunghi, quello della Prefettura, secondo la quale le operazioni demaniali dovevano procedere *nisi caste caute*, l’altro parziale, indicante una soluzione provvisoria, da perfezionare in un futuro imprecisato, quello del Comune.

Sul problema si concentrò l’attenzione del Consiglio Comunale in diverse sedute, anche perché sollecitata a più riprese dalla Prefettura. La seduta più importante fu, senza dubbio, quella del 16 febbraio 1886, nella quale il Comune rivide la sua originaria impostazione e fu costretto a riscrivere le convenzioni. Sindaco del comune era Giovanni Roberti, il quale si limitò a ricordare ai presenti che “il Consiglio aveva ritenuto il principio di doversi eseguire la misura a scacchi” e che “la Prefettura insiste a che il Consiglio, rivenendo su la materia, ponderesse meglio la questione”²⁷. La proposta, poi approvata, la fece il Pacelli, il quale, non senza essersi consultato con il Latessa, affermò che “allo scopo di evitare ogni possibile in-

²⁷ A. S. F.: *Affari demaniali*.

conveniente, la misura per allegazione sia da preferirsi, sotto ogni aspetto, a quella a scacchi”. Si passò, quindi, all’analisi delle convenzioni. Quella con il Latessa fu approvata a maggioranza. Le novità che essa conteneva, rispetto a quella di tre anni prima, erano le seguenti: la misurazione di tutto il territorio comunale con il sistema dell’allegazione, la fissazione del compenso in 28000 lire e la non indicazione del termine per l’ultimazione dei lavori. Alla luce di queste modifiche, anche la convenzione con il Pacelli fu aggiornata, a cominciare dalla parte economica. Qui, il compenso fu elevato da 8000 a 9500 lire. Mentre il tecnico accettò la proposta del Consiglio, l’agente, in un primo momento, non lo fece, rifiutandosi di sottoscrivere la convenzione, perché il suo compenso non gli sembrava adeguato. In una lettera al prefetto del 18 marzo 1887 egli lo definirà “mite”, in confronto a quello accordato al suo collaboratore.

Così, le operazioni demaniali potevano riprendere. Gli inviti agli occupatori a presenziare ai “lavori di campagna” che li riguardavano furono spediti nei primi mesi del 1886. In febbraio, per esempio, ne furono spediti 169 ad altrettanti parchisti, in marzo 379 ai possessori delle cantonate, in aprile 686 a quelli delle colonie e del Gravaglione. Nel frattempo, avevano luogo le conciliazioni per Vota. Qui, il terzo invito agli occupatori contumaci fu spedito da maggio a settembre e interessò 693 individui. Va anche ricordato che il 21 agosto fu insediata una nuova commissione, con il compito di “assistere l’Agente Demaniale nelle conciliazioni”.

Il 1° ruolo dei conciliati di Vota, comprendente anche il Gravaglione, portava la data del 10 agosto 1885. Erano interessati 609 occupatori. L’estensione concessa, tra colonie antiche e occupazioni recenti, ammontava ad ha 934.56.00, mentre il canone totale ascendeva a L. 3642,47²⁸.

²⁸ Le tariffe in vigore erano quelle approvate sul finire del 1884: £ 8 ad ettaro per i terreni di 1^a classe, 6 per quelli di 2^a, 4 per quelli di 3^a e 2 per quelli di 4^a.

Le tariffe della Casiglia, approvate il 26 novembre 1885, erano le seguenti: £10 ad ettaro per i terreni di 1^a classe, 8 per quelli di 2^a, 6 per quelli di 3^a e 4 per quelli di 4^a.

Questa disparità di trattamento si spiega con il fatto che “i terreni della Casiglia erano migliori di quelli di Vota, perché in vari punti erano più atti alla coltura dei cereali”.

Per l'autunno era pronto anche il ruolo dei contumaci, che fu approvato in Consiglio Comunale il 26 novembre. Qui l'estensione complessiva ammontava a 618 ettari, di cui 172 erano colonie antiche, sulle quali si pagava un canone annuo di 282 lire, e 446 recenti occupazioni – queste ultime erano classificate nel modo seguente: ha 15 di 1^a classe, ha 114 di 2^a, ha 214 di 3^a e ha 103 di 4^a. Gli occupatori interessati erano 356, il canone ascendeva a 2132 lire.

L'8 dicembre 1886 il Consiglio Comunale approvò un 2° ruolo dei conciliati di Vota. Gli interessati erano in numero di 100, l'estensione di 237 ettari, il canone di 604 lire.

In data 6 aprile 1887 il prefetto, “vedute le deliberazioni consiliari del 10 Agosto 1885 e 8 Dicembre 1886, con le quali vengono ratificate le menzionate conciliazioni; atteso che dagli atti di verifica rilevasi che i predetti occupatori trovansi nelle condizioni prescritte dall'articolo 51 delle Istruzioni approvate con decreto luogotenenziale 3 Luglio 1861; considerato che siffatte conciliazioni tornano utili agli interessi del Comune poiché lo stesso viene a costituirsi un reddito permanente, avendo gli occupatori accettate tutte le condizioni imposte dal Comune”, omologò le conciliazioni stabilite tra “il Comune di Monte Sant'Angelo e molti occupatori di Vota” (n. 709) per l'estensione di ha 1171.56.00 – ha 934.56.00 (1° ruolo) + ha 237 (2° ruolo) – e per il canone complessivo di L. 4247²⁹. I concessionari avevano l'obbligo di pagare il canone al Comune il 20 luglio di ciascun anno. L'ordinanza prefettizia fu sanzionata in data 16 settembre 1887.

Il ruolo dei contumaci del 26 novembre non fu omologato dalla Prefettura, che ritenne si dovessero invitare alla conciliazione ancora una volta gli interessati.

Vota – ha 2257.60.99, stando alla misurazione del Latessa – era la contrada più colpita da occupazioni. Tutte assieme, esse erano 1632, con una superficie di 1789 ettari, i 4/5 dell'intera difesa. Da sola, ospitava circa 1000 occupatori! Il

Il 29 novembre furono approvate anche le nuove tariffe riguardanti il resto del territorio, valevoli tanto per i terreni pascolativi che per i seminativi. Erano uguali a quelle della Casiglia.

²⁹ A. S. F.: *Affari Demaniali*. Era escluso il pagamento degli arretrati relativi agli ultimi cinque anni.

possesso era molto frazionato ed erano sì e no duecento gli occupatori che avevano più di un ettaro, presenti soprattutto nel Gravaglione.

Dalla concessione furono esclusi gli alberi. In questo senso, la delibera del 16 novembre 1884, riguardante proprio le conciliazioni di Vota, era stata molto chiara: “Ogni colono sarà nell’obbligo di conservare gli alberi di pini sparsi negli appezzamenti conciliati, e che sono di proprietà del Comune”³⁰.

Con la conciliazione il concessionario perse la veste di occupatore e prese quella di colono, cioè di proprietario, ancorché soggetto all’obbligo del canone. Il discorso sul nuovo regime di proprietà sarà approfondito più avanti, quando si parlerà delle conciliazioni del decennio successivo.

La quotizzazione

Se lo scopo delle leggi eversive dell’inizio del secolo era stato quello di liberare la proprietà della terra dalle pastoie della feudalità, la quotizzazione ne era stato il corollario. Essa era stata disposta dalla stessa legge 1° settembre 1806, artt.1, 4 e 9 (già riportati). Fu richiamata da leggi successive, in particolare dai decreti 8 giugno 1807, art.1; 3 dicembre 1808, art. 2; 23 ottobre 1809 e 10 marzo 1810, nonché dalle leggi 11 e 12 dicembre 1816.

La centralità della quotizzazione era stata sottolineata dallo stesso Zurlo, che aveva scritto testualmente: “Tutto ciò che si troverà coltivabile nell’accantonamento del Comune sarà diviso tra i cittadini”³¹.

La quotizzazione era, di fatto, l’unico strumento di privatizzazione della terra a disposizione dei comuni. E, come ab-

³⁰ A. C. MSA: *Raccolta delibere consiliari*.

³¹ Facevano eccezione i boschi e le terre in pendio, più adatte al pascolo, che dovevano rimanere di uso collettivo.

Per dovere di cronaca, segnaliamo che Il 27 agosto 1869 il Consiglio di Stato aveva decretato l’alienabilità di quelle parti del demanio comunale che non fossero ritenute adatte alla quotizzazione. A quali si riferisse, in particolare, non sappiamo.

biamo già ampiamente illustrato, mirava alla creazione della piccola proprietà contadina. Questo obiettivo era nello spirito della legge, oltre che nella lettera. Certo, c'era anche lo scioglimento della promiscuità, ma questo era limitato alle sole aree interessate dai diritti promiscui. Di legittimazione non si parlava nemmeno, perché l'occupazione delle terre, dal momento che riguardava i notabili, non costituiva un problema, era tranquillamente tollerata.

Le leggi sulla quotizzazione furono disattese durante tutto il periodo borbonico. Abbiamo riferito, parlando dei parchi, della lettera del Comune all'Intendenza. Eravamo nel 1839. Un serio progetto di quotizzazione, di grandi dimensioni, era allora ancora possibile, magari mettendo mano alle terre dei parchisti, cioè dei proprietari. In questo modo, si sarebbe evitato non solo che altre terre cadessero nelle loro mani, ma anche il ricorso alla forza da parte dei ceti rurali, per ottenere quello che spettava loro per legge, con tutti i problemi che ciò ha comportato sul piano politico e sociale. Ma la prima cosa non si volle "per ragioni meramente politiche, avvegnaché si ebbe timore di spossessare dalle terre del povero i prepotenti usurpatori, ormai arricchitisi con le sostanze altrui", la seconda non si prevedeva, almeno nella misura in cui si sarebbe manifestata in futuro³². Comunque, l'atteggiamento degli amministratori del tempo fu determinato anche dalla convinzione che il patrimonio delle terre collettive sarebbe dovuto rimanere intatto. E qui si può strologare all'infinito, ma sarà sempre difficile dire quanta parte abbia avuto l'interesse dei singoli, legato alla gestione dello stesso, per il perdurare della situazione esistente. La classe dirigente locale, comunque, a dare la terra ai contadini non ci pensava nemmeno! Le cose andarono, così, nel modo che abbiamo di già descritto e che appresso vedremo.

Le masse popolari avrebbero potuto avere un ruolo attivo in tutto questo, esercitando una reale spinta dal basso, ma così non fu, perché a Monte Sant'Angelo mancò un movimento contadino organizzato. Le occupazioni di terre furono frutto dell'iniziativa individuale, non sorretta da una salda coscienza

³² G. SAVOIA: *Op. cit.*

di classe, e anche quando culminarono nella manifestazione di piazza, non riuscirono ad impensierire seriamente la classe politica locale.

Abbiamo già detto che la Luogotenenza Generale di Napoli intervenne sulla suddivisione individuale del demanio con il decreto 1° gennaio 1861, prevedendo che sarebbe avvenuta in tempi rapidissimi.

Al momento dell'unità d'Italia in nessun comune del Gargano erano avvenute quotizzazioni³³. La ragione era ancora la stessa, ed era una ragione eminentemente politica: "I possidenti ed i consigli comunali composti per la maggior parte dei possidenti stessi, non vedono volentieri e cercano indirettamente di mettere ostacolo allo svolgimento e all'attuazione delle leggi democratiche, che portano conseguenze gravi sulla loro privata proprietà"³⁴.

La quotizzazione della contrada Piano Canale, di cui ci stiamo occupando, fu decisa dal Consiglio Comunale dell'11 luglio 1879³⁵. Fino ad allora, nonostante il problema fosse stato sollevato in più occasioni da parte di autorità pubbliche, c'erano stati solo dei timidi tentativi di discussione in Consi-

³³ La quotizzazione procedeva a rilento anche nel resto della provincia – era quella che aveva il più vasto demanio fra tutte le province meridionali – dove erano da quotizzarsi "almeno 100 mila ettari".

Nelle provincie dell'Italia meridionale ed insulare, tra il 1861 e il 1899, saranno quotizzati 193000 ettari, che interesseranno 202000 nuclei familiari. Tra il 1806 e il 1860 erano stati quotizzati 205000 ettari, che avevano interessato 116264 famiglie.

Ricordiamo che il patrimonio terriero attribuito ai comuni, al termine della "ripartizione in massa", risulterà intorno a 1350000 ettari (per i dati su esposti, cfr. E. SERENI, *op. cit.*).

³⁴ G. SAVOIA, *Ibidem*.

³⁵ A quella data la situazione negli altri comuni del Gargano era la seguente: la ripartizione dei demani era avvenuta a S. Marco in Lamis, Carpino, Ischitella e Peschici. Era avvenuta anche a Vico, dove furono quotizzate le terre Morsini (n. 580 quote) e a S. Giovanni Rotondo, dove nel 1876 furono quotizzati i demani Costarelle e Cicerone (n. 583 quote).

Quotizzazioni non erano state eseguite, invece, a Sannicandro, Rignano, Cagnano e Rodi, né a Vieste, dove "né la parte ottenuta dal Comune né i fondi patrimoniali sono coltivabili e suscettibili di ripartizione ai cittadini per la loro natura". Ma neanche a Manfredonia, dove "la massima parte delle tenute patrimoniali del Comune sono strapievoli ed altre paludose".

glio Comunale, accompagnati da promesse. Gli unici atti concreti erano stati l'aver deliberato, il 30 luglio 1869, la quotizzazione della contrada Vergone del Lupo, con la nomina, il 10 dicembre, anche dei periti, e quella, l'anno dopo, del controparco S. Michele. Ma, nel primo caso la delibera rimase lettera morta, nel secondo il provvedimento fu ritirato.

Le operazioni vere e proprie relative a Piano Canale ebbero inizio in autunno e furono condotte dai periti Hueber e Pugliese. Ma già nei primi mesi dell'anno successivo si manifestarono delle incomprensioni tra il Comune e la Prefettura. Esse riguardarono la presenza in loco del Pacelli, dal primo ritenuta non necessaria, addirittura di intralcio ai lavori, come si può desumere da una lettera del sindaco Daniele Ungaro al prefetto in data 5 maggio 1880: "I lavori di quotizzazione che si effettuano in campagna non reclamano affatto l'intervento del Sig. Agente... Or ritengo l'opera di lui da un lato inutile e piuttosto di ostacolo all'andamento delle operazioni, che per l'appunto si eseguono in campagna, e dall'altro dispendiosa, assai esiziale agl'interessi dell'Azienda Comunale"³⁶.

I due periti terminarono i lavori di campagna nel maggio del 1881, così che il 13 del mese successivo si poté procedere alla stesura del verbale di "eseguita misurazione, valutazione e quotizzazione", sottoscritto dagli stessi e dal Pacelli.

³⁶ A. S. F.: *Affari demaniali*.

QUOTIZZAZIONE: 1882

Località	Quote	Estensione: ha
Piano Canale	80	57.00.68
Falcare	58	41.70.64
Cerrastri	13	8.20.69
Cutino d'Annibale	17	12.96.20
Monte dell'Edera	49	32.60.45
Valle Mione	36	24.83.40
I Faggi	51	40.54.79
	Tot. 304	Tot. 217.86.85

Le quote, ragguagliate al valore di “2 tomoli [are 61.72] delle migliori terre di 2° classe” (decreto 3 dicembre 1808, art. 22), andavano da un minimo di 61.72 are ad un massimo di ha 1.20.67 e corrispondevano al valore di 250 lire. Quelle che superavano l'ettaro erano in numero di 15, mentre quelle che avevano un'estensione superiore alle 80 are erano 36.

In quanto alla natura dei terreni, non poteva proprio dirsi “vantaggiosa, perché appartenenti alla classe de' calcari argillosi”. Per di più, pochi erano quelli in piano. La coltura a cui meglio si prestavano era quella cerealicola, per la quale veniva consigliava la rotazione triennale, con due anni consecutivi di semina ed il terzo a maggese. Erano adatti anche alla coltura del castagno.

La distanza dall'abitato era in media di 12 chilometri, che si snodavano attraverso una via mulattiera “difficile ed in cattivo stato”.

A conti fatti, a considerare “le spese annuali alquanto rilevanti per la coltura, perché essendo un terreno poco compatto, occorre concimarlo spesso, sia con stallatico, che con erbe falciate altrove e sovesciate nello stesso terreno, oltre a quella per la dissodazione e pel contributo fondiario che restar deve a carico de’ quotisti, in proporzione della quota assegnata a ciascuno”, la parte di “utili” che sarebbe rimasta agli assegnatari doveva essere davvero irrisoria³⁷!

Il 30 giugno 1881 il Consiglio Comunale, alla presenza del Savoia, approvò i canoni (decreto 3 dicembre, art. 29). Proposti dai periti con un verbale del 28 giugno, i valori andavano da un minimo di 5 lire ad ettaro, per i terreni di 3^a classe, ad un massimo di 10, per quelli di 1^a. I canoni dei terreni di 2^a classe oscillavano tra i valori intermedi.

Il 10 luglio, mediante affissione di manifesti sui muri del paese, fu pubblicato il bando “per la presentazione delle offerte degli aspiranti alla quotizzazione de’ Demani Comunali disponibili in Montesantangelo”. Vi erano ammessi a presentare domanda “tutti i cittadini di Montesantangelo, o che vi hanno domicilio permanente, e non dubbio nel senso del vigente Codice Civile, capi di famiglia, le madri pei figliuoli, i tutori per i rispettivi loro pupilli, il primo dei germani orfani conviventi in una sola famiglia” (il manifesto è riportato a fine capitolo).

Il 23 luglio il prefetto emise l’ordinanza di reintegra dei terreni occupati nella zona interessata dalla quotizzazione. Ciò poteva avvenire perché dalla relazione dei periti si rilevava che essi non rientravano nei casi previsti dall’art. 51 delle istruzioni 3 luglio ‘61.

Benché tutte le autorità pubbliche esprimessero la volontà di portare avanti con decisione la quotizzazione, in modo che non potessero dare l’impressione che non si facesse sul serio, tuttavia non si poteva proprio dire che le operazioni procedes-

³⁷ A. S. F.: *Affari demaniali*. Va aggiunto che a loro carico erano anche gli oneri peritali.

Vengono in mente, di fronte a un passo del genere, le parole del ministro Zurlo: “La suddivisione degli antichi demani comunali non è molto ricercata dai particolari cittadini, ai quali la legge li attribuisce... I canoni fissati a favore dei Comuni, la contribuzione fondiaria, e la mancanza dei mezzi per far valere le terre, se non sono le sole, non saranno certamente le ultime cause della ripugnanza ad acquistare dei fondi” (circolare ai commissari ripartitori del 5 ottobre 1811).

sero speditamente. Ed infatti fu lo stesso sindaco Ungaro a richiamare l'attenzione del prefetto Giura su questo aspetto in una lettera a lui indirizzata il 27 maggio 1881: "E' la seconda volta che mesi fa rimprovero di non attendere convenientemente agli interessi di questo Comune, perché i periti prescelti dal Consiglio per la quotizzazione non assolvono con la dovuta solerzia l'assunto incarico"³⁸. In verità, dobbiamo sottolineare che il sindaco fu tirato per i capelli, perché sui ritardi delle operazioni erano state inviate in Prefettura diverse lettere anonime – parlavano di responsabilità dirette degli amministratori – le quali, a giudicare dal contenuto di una successiva lettera dell'Ungaro sullo stesso argomento, erano maturate negli stessi ambienti del palazzo. La lettera porterà la data del 13 giugno 1881: "Quando si ha poco a osservare, o nulla a rispondere in un contrasto più di parole, che di fatti, subito si mette innanzi, come ad usbergo potente, il Capo della Provincia. E' questa arte antica, che torna molto giovevole per chi la possiede tutta, e la sa bene maneggiare: è manovra assai nota, che destramente condotta, mena a quei trionfi, di cui va ancor superba la vecchia burocrazia"³⁹.

Le pressioni dell'Amministrazione furono tali che il 25 novembre il prefetto si vide costretto ad ordinare al sindaco un primo provvedimento: "Poiché i periti Hueber e Pugliese procedono nelle operazioni demaniali senza alcuna positiva conoscenza e a tentoni, sicché le intralciano piuttosto anziché le conducono con mezzi semplici e poco dispendiosi, io La prego di sospendere da ora in poi qualsiasi disposizione di pagamento"⁴⁰. Le accuse più pesanti, però, erano ancora da venire, e saranno fatte ancora dal sindaco. Eccole come furono formulate in una lettera al prefetto in data 27 gennaio 1882: "Ciò dimostra chiaramente che i Periti, per fare esclusivamente i loro in-

³⁸ A. S. F.: *Affari demaniali*.

³⁹ A. S. F.: *Affari demaniali*.

⁴⁰ A. S. F.: *Affari demaniali*. Per le sole operazioni di quotizzazione le somme pagate dal Comune ai due periti fino al giugno 1881 ammontarono a 3680 lire. In base alla delibera del 3 dicembre 1879 essi avevano diritto ad un compenso di 2 lire per ogni ettaro misurato, più 5 lire a quota. Va detto che, ai fini della formazione delle 304 quote, gli ettari "rilevati" furono un migliaio. Sempre a quella data, alla cifra sopra indicata vanno aggiunte altre 545 lire, che furono pagate dal Comune agli indicatori.

teressi, hanno con malizia dato a credere di trattarsi di occupazioni recenti, tanto per aver diritto alle indennità per la misura eseguita, quanto per promuovere le ordinanze di reintegra, e così ritardare a loro beneplacito le operazioni di quotizzazione⁴¹.

Quest'ultima denuncia era molto grave e, se avesse risposto al vero, chiamava in causa lo stesso Consiglio Comunale, che portava la responsabilità della nomina dei due. Abbiamo usato il "se", lasciando aperta una porta al dubbio, perché nei ricorsi presentati alla Corte di Appello di Trani contro l'ordinanza prefettizia del 23 luglio 1881, gli interessati spiegavano che la reintegra fu possibile grazie alla loro "semplice e pura ignoranza, per non essersi fatto loro capire che la conciliazione riguardava tanto i terreni antichissimi, quanto le rispettive ampliamenti", ammettendo esplicitamente di aver commesso l'errore di aver dichiarato "il solo ampliamento", dove non vi erano quelle migliorie richieste dalla legge per aver diritto a restare in possesso dei terreni occupati⁴². Non solo. Nel Consiglio Comunale del 9 marzo 1881, presieduto dallo stesso Ungaro, il consigliere Filippo Basso, a nome della commissione di inchiesta istituita per indagare sulla natura delle occupazioni interessate dalla quotizzazione, deduceva che "avendo la Commissione portato un accurato esame, ha costatato che il solo Granatiero trovasi nelle condizioni stabilite col Decreto 3 Luglio 1861 e con le delibere consiglieri 19 Dicembre 1875 e 19 Maggio 1879, mentre per gli altri, le occupazioni sono di data recente. Pel signor Potito Lanzetta questi nel 1877 venne ammesso alla conciliazione per ettari 4 di terreno saldo, mentre la occupazione di altri 10 ettari è avvenuta dopo quella data e precisamente nel 1880"⁴³. Il Consiglio Comunale del 25 aprile 1882, di cui si dirà fra breve, farà propria la proposta del-

⁴¹ A. S. F.: *Affari demaniali*.

⁴² A. S. F.: *Affari demaniali*. Essi si opposero al provvedimento anche con la forza, spostando i picchetti in legno recanti il numero – di colore rosso – della quota.

L'appello, comunque, fu rigettato con sentenza 20 febbraio 1883 – l'autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio era stata data dal Consiglio Comunale del 9 gennaio 1882.

⁴³ A. S. F.: *Affari demaniali*. Nei confronti del Lanzetta sarà emessa un'ordinanza di reintegra il 20 luglio 1881. Ma non ne conosciamo l'esito.

la commissione, che “era stata di avviso che nessuno degli usurpatori di detto demanio quotizzabile si trovava nei casi di legge per ottenere la quota, sì perché alcuni sono novelli occupatori sì perché altri posseggono dei terreni conciliati”⁴⁴.

Da ciò si dovrebbe dedurre che nel lavoro dei periti non erano da ravvisarsi né irregolarità né, tanto meno, interessi personali. Con tutto ciò, è difficile dire dove fosse la verità, perché, con ogni probabilità, tutti e due i documenti, la lettera dell’Ungaro come la relazione del Basso, contenevano del vero. Ma questo, però, non spiega una contrapposizione di giudizio così netta. Essa può essere spiegata solo con il clima politico arroventato di quegli anni, caratterizzato dalla faziosità e dalla rivalità tra i consiglieri comunali, nei quali erano una costante ormai fissa l’esaltazione, nei sostenitori di una persona o di una iniziativa, delle sole qualità positive, e, nei detrattori, l’accentuazione dei lati negativi e il discredito.

Sulla scelta della zona nessun consigliere comunale avanzò obiezioni in Consiglio Comunale. Questo, anzi, nella seduta del 25 aprile 1882, considerando che “il rimanente di tutti i demani è roccioso e pietroso, e quindi non atto alla coltura e suddivisione” si trovò d’accordo nel confermare la contrada Piano Canale, una zona occupata da una settantina di individui, tra braccianti e contadini poveri, che si videro costretti – cosa davvero insolita – a restituire i terreni al Comune⁴⁵. Certo, trovare una zona libera da occupazioni era pressoché impossibile, però è anche vero che, per trovarne una che avesse un indice di affollamento superiore a Piano Canale, lo era altrettanto; bisognava andare nelle difese Vota e Casiglia. Per cui si verificò il paradosso che per dare la terra ai contadini, la si tolse ad altri contadini. Per ovviare a questo, c’era una sola strada: espropriare qualche grosso occupatore. Ma questo era, a dir poco, impensabile, considerato che l’Amministrazione Comunale era nelle mani della classe dei possidenti, in gran

⁴⁴ A. S. F.: *Affari demaniali*.

⁴⁵ A margine, ricordiamo che nella zona erano stati censiti 3707 alberi. Il Comune si riservò un boschetto di “cerrastri” di 12 ettari e uno di faggi, recintandoli con muri a secco e nominandovi un guardiano, allo scopo di preservarli dallo “spirito vandalico dei contravventori forestali”.

parte occupatori essi stessi, decisi a difendere fino in fondo le loro proprietà, i loro privilegi e i loro abusi.

A noi preme sottolineare anche che la quotizzazione che si realizzò fu ben poca cosa, la si raffronti sia con la vastità del territorio comunale che con le esigenze della popolazione. Essa, pertanto, non ebbe una vasta portata, risolvendosi, in sostanza, in un trasferimento di lotti di terreno da contadino a contadino.

Al Comune pervennero 2000 domande, che il Consiglio Comunale, in data 25 aprile, ridusse a 353, “giacché si è costatato che solo questi possono godere di quella preferenza essendo dei capi di famiglia all’intutto poveri e carichi di figli, mentre gli altri sono possidenti, industriali e conciliati per altri terreni demaniali”⁴⁶. Poiché le quote disponibili erano 299, il numero delle domande accolte si ridusse ulteriormente. Il 9 agosto, alla presenza del Pacelli, fu effettuato il sorteggio per l’attribuzione delle quote⁴⁷. Fu incaricato dell’estrazione dei biglietti un ragazzo di nome Francesco Paolo Alvino di Sebastiano. La prima estratta fu la quota n. 142, che fu assegnata al primo sorteggiato, un tal Tommaso Accarrino fu Francesco Paolo.

Il 20 novembre 1882 il prefetto emise l’ordinanza di omologazione, a cui seguì la sanzione sovrana il 10 dicembre⁴⁸.

Gli assegnatari erano tenuti a pagare un canone annuo di 5 lire il 31 agosto. Era fatto divieto di alienare le quote prima che fossero trascorsi 20 anni (decreto 6 dicembre 1852), di affittarle per un periodo superiore a quattro anni, di concederle in anticresi e di lasciarle incolte per un triennio (legge 12 dicembre 1816). Negli ultimi due casi, il reato ipotizzato era quello di “abbandono”. Il venir meno a queste prescrizioni comportava *ipso facto* la devoluzione delle quote al comune concedente (decreto 8 giugno, art. 32).

⁴⁶ A. S. F.: *Affari demaniali*.

⁴⁷ Un altro sorteggio c’era stato in una seduta dell’11 maggio, ma era stato annullato dal prefetto, perché vi aveva ravvisato delle irregolarità.

⁴⁸ Riassumiamo alcuni dati relativi alla provincia. Nel 1883 fra quotizzazioni, conciliazioni e scioglimenti di promiscuità, in provincia risultavano assegnati 54460 ettari, con un numero di 44787 quote. Erano ancora da definire operazioni demaniali per 68781 ettari.

Gli assegnatari furono dichiarati proprietari delle rispettive quote, “nella pienezza del dominio e della proprietà”. E ciò in ossequio alle disposizioni legislative sulla ripartizione e l’assegnazione delle quote demaniali. Il canone non limitava, in alcun modo, la proprietà, perché l’assegnazione era assimilabile all’istituto del censo riservativo, e non a quello dell’enfiteusi. E fra i due c’era una differenza sostanziale, perché nel censo riservativo il concedente trasmetteva al concessionario la proprietà del fondo, nell’enfiteusi il solo godimento. L’orientamento giurisprudenziale era di parere pressoché unanime su questo punto. Ci limitiamo a riportare una sentenza della Corte d’Appello di Trani e una della Corte di Cassazione di Napoli. La prima, con sentenza 12 luglio 1902, stabilì che “la ripartizione e l’assegno delle quote demaniali, avvenuti in seguito della pubblicazione delle leggi abolitive della feudalità, importano il trasferimento del pieno dominio di esse nei quotisti”. La seconda, con sentenza 29 aprile 1905, ribadì lo stesso concetto: “I canoni dovuti ai Comuni, per la concessione di quote demaniali, o per la legittimazione del possesso di quelle già occupate in seguito alle leggi eversive, hanno, come censi riservativi, natura di dritti reali immobiliari”.

La terra quotizzata era allodio a tutti gli effetti. E difatti i concessionari di questi fondi saranno gli unici proprietari – per questi, sì, possiamo usare il termine proprietari nella sua reale accezione – che non verranno mai scomodati per questioni afferenti la sistemazione e il riordino del patrimonio collettivo. Cosa che non avverrà per nessun’altra categoria di possessori di terreni demaniali.

BANDO

per la presentazione delle offerte degli aspiranti alla quotizzazione dei Demani Comunali disponibili in

MONTESANTANGELO

Il sottoscritto Agente Demaniale Delegato pel comune suddetto.

In esecuzione di ordinanza del Regio Commissario Ripartitore della provincia di Foggia.

Dovendo procedere alla suddivisione per offerte delle terre riconosciute suscettive di coltura agraria, poste nel Demanio denominato Piano Canale nelle seguenti contrade:

1.° Monte dell' Edera — 2.° Valle Mione — 3.° I Faggi — 4.° Le Falcare — 5.° I Cerrastri — 6.° Cutino di Annibale — 7.° Piano Canale.

AVVISA QUANTO APPRESSO:

1. Tutti i cittadini di Montesantangelo, o che vi hanno domicilio permanente, e non dubbio nel senso del vigente Codice Civile, capi di famiglia, le madri dei figliuoli, i tutori per i rispettivi loro pupilli, il primo dei germani orfani conviventi in una sola famiglia, hanno diritto di presentare le loro domande alla Segreteria del Comune per la concessione delle quote.

2. Le quote saranno tutte eguali nel valore equivalente al prezzo presuntivo di tomoli due pari ad are 61.72 delle migliori terre di 2.° classe.

3. Su di ciascuna quota graverà il canone annuo in lire 3,50 già determinato dal Commissario ripartitore, con ordinanza del 6 andante ai sensi dell' art. 29 del R. Decreto 1808 3 Dicembre, netto del peso fondiario che rimane a carico esclusivo del quotista concessionario.

4. Il canone predetto dovrà pagarsi da ciascun concessionario alla scadenza del 31 Agosto di ogni anno, sotto la penale della devoluzione stabilita dalla legge dall' art. 32 del citato R. Decreto.

5. La concessione delle quote seguirà col metodo del sorteggio in seduta pubblica del Consiglio Comunale con lo intervento del sottoscritto, ed in base dello elenco definitivo degli ammessi, secondo l'ordine di preferenza stabilito dall' art. 30 del sopracitato Decreto; cioè:

a) Tutti i capi di famiglia non possidenti.

b) I capi famiglia possidenti secondo l'ordine inverso dei ruoli delle contribuzioni dirette, incominciando dai più piccoli, e passando ai maggiori.

c) Esauriti i possidenti tutti i giovani di anni 17 compiuti, che concorressero separatamente dai capi delle rispettive famiglie, serbato anco tra questi l'ordine stabilito per le due precedenti classi.

6. Il termine utile per la presentazione delle offerte rimane fissato a giorni trenta, decorribili dalla pubblicazione del presente Bando da rimanere affisso all' Albo Pretorio, ed a margine del quale il Segretario Comunale, che è obbligato rilasciare ai presentatori ricevuta di ogni offerta, dovrà pubblicare le domande presentate, ed a misura che si presentano.

7. Scorso un tal termine sarà pubblicato lo elenco generale delle domande, che saranno sottoposte allo scrutinio del Consiglio Comunale, da cui verrà formulato lo elenco definitivo degli ammessi da omologarsi dal Signor Prefetto Commissario Ripartitore.

8. Le quote toccate in sorte ai concessionarii potranno permutarsi tra essi, prima del verbale di possesso.

9. In nessun caso però le quote potranno venderli, ancorchè il reddito fosse ricomprato, cedersi in antecresi e per un periodo oltre i quattro anni darsi in affitto, sotto pena della devoluzione ipso facto sancita dalla legge demaniale, e come condizione determinativa.

Montesantangelo 10 Luglio 1881.

L' Agente Demaniale

FRANCESCO PACELLI

Lo scioglimento della promiscuità

Se la quotizzazione aveva avuto un certo spazio nel dibattito politico locale, perché più direttamente collegata alla questione sociale e all'ordine pubblico, la stessa cosa non può dirsi dello scioglimento della promiscuità dei parchi.

Lo scioglimento della promiscuità, pur essendo d'interesse generale, non aveva mai costituito un vero problema, perché la promiscuità, di fatto, era già sciolta, almeno per quanto riguarda gli erbiferi. Vero è che nessuna delle parti interessate l'aveva invocato, né i parchisti né il Comune né i comunisti. I primi, avendo espropriato la popolazione degli usi civici sui parchi erbiferi, si ritenevano soddisfatti per come la situazione si era evoluta a loro favore, il secondo si accontentava degli ampi diritti che godeva sui parchi ghiandiferi, di cui si servivano soprattutto i "suoi amministratori, o parte di essi, personalmente interessati nello affare" della vendita della ghianda, i comunisti limitarono le loro richieste all'apertura dei parchi in alcuni periodi dell'anno. Questi, però, se in un primo momento si batterono per un ritorno al *sicut erat*, dopo, visto vano ogni tentativo, rivolsero tutti i loro sforzi ad occupare le terre disponibili.

Va subito precisato che con il termine promiscuità si intendeva l'esercizio simultaneo dell'uso civico sul medesimo fondo da parte di più comuni o baroni – in questo stato si trovavano, per esempio, Monte Sant'Angelo, Manfredonia, S. Giovanni Rotondo e Cagnano prima dei provvedimenti dello Zullo. Quindi promiscuità fra comuni o fra questi e il feudatario. Nel caso dei parchi di Monte Sant'Angelo – come, del resto di quelli di altri comuni garganici, come Cagnano, Sannicandro Garganico, Carpino, Vico e Vieste, per citarne alcuni – trattandosi di concorrenza di diritti fra comune e cittadini, il termine promiscuità veniva usato impropriamente. Piuttosto, si sarebbe dovuto parlare di "comunione".

Le leggi sull'eversione della feudalità, ispirate al regime della proprietà privata, decretavano a chiare lettere lo scioglimento della promiscuità. Le ricordiamo brevemente: leggi 2 agosto, art. 15 e 1° settembre 1806, artt. 1, 8, 9; decreti 3 dicembre 1808, artt. 1, 6, 29, 32, 37 e 10 marzo 1810, art. 10. E

successivamente, la legge 12 dicembre 1816, la quale, all'art. 175 prescriveva che "le promiscuità saranno sciolte, e sarà assegnata in proprietà a ciascun degl'interessati quella porzione che corrisponde ai suoi dritti".

Le deroghe venivano chiaramente indicate con l'art. 9 delle istruzioni impartite con il decreto 10 marzo: "Sono i casi in cui una parte sia di pascoli estivi, e l'altra di pascoli d'inverno, o in cui le terre siano divise in pascoli di diversa specie di animali". Su questo punto la legge 12 dicembre sarà più vaga, laddove parlerà di "circostanze locali straordinarie", afferenti, cioè, l'interesse generale e l'ordine pubblico, lasciando di fatto agli organi competenti ampia discrezionalità nella valutazione.

Seguirono, nel tempo, i decreti 11 settembre 1825, 20 dicembre 1827, 7 maggio e 19 dicembre 1838. Nuove istruzioni furono impartite con il decreto 11 dicembre 1841.

In tempi più recenti, furono proprio le istruzioni 3 luglio '61, in particolare l'art. 32, a decretare lo scioglimento della promiscuità, fatti salvi sempre i casi eccezionali, da definirsi volta per volta.

Il problema non approdò mai in Consiglio Comunale e quando questo avvenne fu per "il fermo proponimento" del prefetto Giura. La prima volta che il Consiglio se ne occupò fu il 30 giugno 1881. Alla seduta era presente anche il Savoia. Dopo breve discussione passò, a larga maggioranza, la proposta del consigliere Michele Giordano, favorevole allo "scioglimento di tutt'i parchi, meno per quelli esistenti nel Bosco Quarto, fissandosi o una maggiore imposizione di canone a carico dei proprietari, o il pagamento della valutazione delle piante e di tutt'i dritti spettanti al Municipio"⁴⁹. L'esclusione dei parchi del Quarto era dettata dal fatto che "alcuni parchi di natura ghiandiferi esistenti nel Bosco Quarto costituiscono uno dei principali e cospicui cespiti di entrata del Municipio, oltre al vantaggio che ritraggono i cittadini con l'esercizio dei diversi usi civici". Per questi parchi si rendeva, quindi, "indispensabile la comunione, dovendo il Bosco Quarto rimanere

⁴⁹ A. S. F.: *Affari demaniali*. Gli altri consiglieri presenti erano i seguenti: Daniele Ungaro (sindaco), Francesco Amicarelli, Michele Pepe, Domenico de Angelis, Nicola Pellegrino, Giuseppe Pellegrino, Vincenzo Amicarelli, Raffaele Basso e Raffaele Della Torre.

nello stato attuale”. Il Giordano farà della esclusione dei parchi del Quarto il cavallo di battaglia della campagna contro i parchi ghiandiferi.

Il voto non poteva essere risolutivo. E, difatti, non lo fu. Lo scioglimento dei diritti promiscui sui parchi non era roba di poco conto, perché potesse essere liquidato nel breve spazio di una seduta consiliare, alla quale, per di più, era presente solo 1/3 dei consiglieri. L’insoddisfazione riguardò quella parte della delibera che aveva mantenuto la comunione dei parchi ghiandiferi del bosco Quarto, i quali divennero il pomo della discordia di tutta la vicenda⁵⁰. Così, a seguito delle “insistenze di alcuni consiglieri per rivenire sull’obbietto”, si arrivò al Consiglio Comunale del 30 agosto, che si tenne in un clima pesante. Questa volta vi presero parte – era in seconda convocazione – 21 consiglieri⁵¹. Esso risultò uno dei più importanti

⁵⁰ I parchi ghiandiferi, stando ad una perizia del 10 luglio 1881, erano 54 ed avevano un’estensione di ha 1456.38.93. Non tutti erano ritenuti “interamente” tali, per la presenza di alberi di carpini, aceri, orni, occhini, ecc.

Il bosco Quarto era la contrada che ne ospitava di più, ben 20, tutti interamente ghiandiferi, per un’estensione complessiva di 652 ettari. Cinque erano i parchi che occupavano i “migliori punti e tutti ghiandiferi”, al punto che “togliendosi essi resterebbe inutile il resto”. Uno era di Filippo Basso (Piano di Iunno), due di Nicola, Giuseppe e Luigi Muscettola (stessa località), un altro di Matteo d’Angelantonio ed il quinto di Capossele.

Il più grande parchista ghiandifero risultava Matteo d’Angelantonio, con circa 200 ettari, sparsi in diverse contrade (Spigno, Piano Canale, Alvaro e Scirisci), più 63 in comproprietà con Giuseppe de Angelis fu Francesco Maria nel Piano l’Incudine e 94 in comproprietà con gli eredi di Domenico Simone in località Ponte di Corvo. Seguivano gli eredi di Francesco Maria de Angelis con 126 ettari in contrada Lama di Milo. Gli eredi di Domenico Simone avevano 52 ettari in località Cerasa, 30 in località Utrara e 94 in località Ponte di Corvo, questi ultimi in comunione con il d’Angelantonio. Gli eredi del marchese Liborio Celentano avevano 58 ettari in località Incoronata, Matteo Simone 32 in Cerrosaldo e 22 in Spigno, Vincenzo Amicarelli 53 in Cerrosaldo, Filippo Basso 43, di cui 30 in località Puntone della Giumenta; 30 ne avevano anche i Muscettola nel Piano di Iunno e Potito Lanzetta nel Piano Canale; Francesco Giordani di Giacomo ne aveva 37 in località Croce, Berardino de Angelis 31 nel Piano l’Incudine ed, infine, Francesco d’Errico 14 in località Sitizzo.

⁵¹ Ecco i loro nomi: Daniele Ungaro, Filippo Basso, Nicola Pellegrino, Michele di Mauro, Raffaele di Iasio, Francesco Amicarelli, Giuseppe Pellegrino, Lorenzo Prencipe, Angelo Angelillis, Raffaele Basso, Michele Giordano, Giovanni Simone, Vincenzo Pascale, Francesco Fischetti, Francesco Basso, Michele Pepe, Donato

del tempo, perché portò alla nomina di una commissione che avrebbe dovuto rappresentare le ragioni del Comune presso la Prefettura.

Prese per primo la parola M. Giordano, che fece l'intervento più significativo. Egli fece la storia delle occupazioni, denunciando soprattutto che "i ricchi possessori di fondi rustici non vi arrestarono mai ad occupare, ed usurpare la proprietà di questo Municipio". In quanto ai parchi del bosco Quarto, dei quali fece il *clou* del suo discorso, dopo aver condannato tutta la vicenda che portò alla inclusione dei parchi ghiandiferi nelle mappe Zurlo, egli così si esprime: "I voluti parchisti del Quarto non hanno verun dritto di esservelo, né vi han comunione, uniformemente alle ordinanze del Regio Commissario Zurlo", non tenendo altro che "l'uso del pascolo come tutti gli altri cittadini in certi mesi... Essi si arrogarono il dritto di tenerli chiusi in tutte le stagioni dell'anno, meno quello della fruizione della ghianda e del taglio degli alberi, sia perché all'ombra dell'usbergo degli Amministratori pro tempore, sia con altri mezzi e con la violenza". Sostenne inoltre che, pur ammettendo che questi parchisti vantassero dei diritti di comunione sui parchi ghiandiferi, non fosse da invocarsi lo scioglimento della promiscuità, perché si veniva a distruggere l'esercizio degli usi civici. Ma, a volere anche sorvolare sulle "circostanze locali" che consigliavano di mantenere lo *status quo*, "dovendo piegare la fronte l'Amministrazione, ed atteso i suoi dritti si tratterebbe di guardare la competenza di essa di dritti di undici dodicesimi ed il parchista di un dodicesimo; allora è convenienza pagare a costui tale fruizione". Tutto questo per impedire che il bosco Quarto, "gioiello tra i boschi fruttiferi ed erbiferi d'Italia", cadesse nelle mani dei "ricchi, soli capaci appropriarvene, sotto l'ombra della legge, comprando a zone ad un prezzo di non pagare neanche le foglie degli alberi, giusta i fatti all'uopo anteriormente sovvenuti"⁵². Per queste ragioni, il Giordano propose l'annullamento della

Giordani, Domenico de Angelis, Vincenzo Amicarelli, Nicola Bramante e Domenico Giordani.

⁵² A. S. F.: *Affari demaniali*. Il Giordano doveva avere delle informazioni di prima mano circa i contenuti delle compravendite di terreni demaniali, nonché gli espedienti messi in atto per aggirare la legge.

delibera del 30 giugno e la nomina di una commissione che avesse il compito di sostenere dinanzi al prefetto “in particolare i dritti del Comune sui parchi ghiandiferi del Bosco Quarto”.

Il secondo ad intervenire fu il sindaco Ungaro, il quale fece osservare che il Consiglio avrebbe dovuto esprimersi, innanzitutto, sulla convenienza o meno, da parte del Comune, dello scioglimento dei diritti promiscui sui parchi del bosco Quarto, affermando che, nel caso in cui l'ente pubblico non avesse ottenuto vantaggi concreti, egli avrebbe preferito la continuazione del regime di comunione. Intervenero anche G. Pellegrino, che si associò alla proposta Giordano, e V. Amicarelli, che chiese la sospensione della discussione, proponendo il rinvio di ogni decisione a dopo che una commissione appositamente nominata avesse accertato “il dritto di proprietà su i Parchi e specialmente per quelli ghiandiferi”. Quest'ultima proposta ottenne solo 6 voti favorevoli e quindi fu respinta. Messa ai voti la proposta Giordano, essa ottenne 12 voti favorevoli, 4 contrari e 5 astensioni. Indi si procedette alla elezione, a scrutinio segreto, dei due componenti la commissione, dalla quale vennero fuori i nomi del Giordano e dell'Ungaro.

Come si evince dall'esito della votazione, fu una decisione contrastata e sofferta. Forse, incertezze e riserve non mancavano tra gli stessi consiglieri che votarono a favore. Comunque, tutti i consiglieri ebbero la consapevolezza che la *vexata quaestio* si sarebbe trascinata ancora a lungo, dividendo il Consiglio e lacerando non poco l'opinione pubblica.

Il Consiglio Comunale del 30 agosto non si pronunciò in merito allo scioglimento della promiscuità dei parchi, limitandosi a istituire la commissione. Però, nella scelta dei due nominativi manifestò una chiara volontà politica, quella di una opposizione ferma e decisa al tentativo dei possessori dei parchi ghiandiferi di impadronirsi di quei fondi. E, sicuramente, l'atteggiamento che il Giordano e l'Ungaro terranno in Prefettura – a questi toccò la responsabilità di sostenere in sede istituzionale quella linea politica – avrà un peso determinante sull'esclusione di questi parchi dallo scioglimento della promiscuità. A indirizzare le cose in questo senso fu soprattutto il

Giordano, che appare lo *spiritus rector* dell'azione "antiparchista" a Monte Sant'Angelo.

La decisione, comunque, spettava al prefetto, il quale, a più riprese, aveva affermato che "l'avrebbe fatta finita al più presto con i parchisti"⁵³. E fu di fatti a lui che essi si rivolsero, anche per mezzo dei loro legali, prima che fosse preso il provvedimento.

I parchisti del bosco Quarto, apportando tutte le argomentazioni possibili e inimmaginabili – le esporremo più innanzi – chiesero che la loro posizione fosse equiparata a quella dei parchisti ghiandiferi di altre contrade, per i quali si annunciava imminente lo scioglimento. E, fra questi, non mancava neanche chi si riteneva del tutto estraneo al provvedimento. Una lettera dell'avvocato, nonché consigliere comunale, Domenico de Angelis al prefetto in data 23 ottobre 1881 riassume con assoluta franchezza la sostanza di questo atteggiamento: "Riflettendo e considerando su le cennate legislative, apertamente si ha che debbasi ordinare lo scioglimento di promiscuità, quando il Comune o i comunisti, esercitassero degli usi civici; ma quando nella specie risulta il contrario e che mai vi è stato pascolo ghiandifero nel parco Lama di Milo [detto anche del barone, dal titolo del vecchio possessore, il barone Gambadoro] deve dirsi con tutto fondamento che non vi è materia di contendere pel scioglimento di promiscuità"⁵⁴. Pertanto, egli chiese, anche a nome dei suoi fratelli, di essere "assolto dalla chiesta dimanda di scioglimento di promiscuità, per non essere il caso" e che il Comune fosse condannato al pagamento delle spese di giudizio. La tracotanza che questo minuscolo gruppo ostentava nel giustificare la legittimità delle sue rivendicazioni era tale, da farlo apparire come il *locus maioris resistentiae*.

I possessori di parchi erbiferi, invocando "il dritto di proprietà loro acquisito", sostenevano la loro esclusione dai provvedimenti di scioglimento. In buona sostanza, la disputa non li riguardava, era considerata come *inter alia acta*. Per tutti, può bastare la spiegazione che dava Francesco Prencipe fu Miche-

⁵³ Le ordinanze di scioglimento – al pari di quelle di reintegra – non richiedevano l'approvazione da parte del Ministero.

⁵⁴ A. S. F.: *Affari demaniali*.

le, possessore di un parco nella Valle del Forno (difesa Vota): “Su detto parco tanto i cittadini di Monte che di Mattinata non vi hanno mai esercitato usi civici, né di acquare, né di legnare o pascolare con animali suini la ghianda, stante che il parco è completamente sfornito di alberi ghiandiferi... Laonde con sorpresa il Prencipe sente parlare di scioglimento di promiscuità suo parco, mentre sotto tutti i rapporti non vi è stata mai promiscuità. Sicché il Comune non può vantare altro dritto se non che quello di esigere i canoni”.

Prendendo anche per buone le parole dei due parchisti, giova ricordare che per la giurisprudenza napoletana “non ha importanza alcuna il fatto che gli usi civici, non solo oggidì, ma mai, per quanto è a memoria di uomo, si siano esercitati, stanteché consistendo essi in pure e semplici facoltà fondate nei bisogni della vita, sono per ciò solo assolutamente imprescrittibili” (da una sentenza della Cassazione Napoletana del 29 aprile 1887). La verità è che i possessori dei parchi erbiferi, avendo fatto *tabula rasa* dei diritti di uso civico, si ritenevano proprietari *ipso iure*, non solo di fatto.

La situazione era divenuta ormai insostenibile, perché questi non si stancavano di ripetere, in ogni occasione, le loro argomentazioni, tendenti a dimostrare un'unica cosa, che “la promiscuità è già sciolta”. Forti del peso politico e sociale che avevano all'interno della comunità, essi riuscirono a polarizzare l'attenzione dell'opinione pubblica attorno al loro problema, riuscendo a cambiare le carte in tavola, col fare apparire un abuso l'esercizio degli usi civici, “non si sa come e perché originato e protratto”, e priva di qualsiasi fondamento la richiesta di scioglimento. Mai furono innalzate tante odi alla proprietà *sancta dea*! Le parole, allora, ebbero una straordinaria potenza. *Words are deeds*: le parole sono fatti.

Contro una tale “asserzione che la logica più volgare non può lasciar correre”, il Comune reagì fermamente, pubblicando, a firma del Giordano e dell'Ungaro, due memorie. Al centro degli scritti erano, ovviamente, i parchi ghiandiferi, dandosi per scontato lo scioglimento della promiscuità per tutti gli altri.

Le memorie ricalcavano il discorso che il Giordano aveva fatto in Consiglio Comunale, per concludere che “per i parchi

del Bosco Quarto vi è proprietà piena ed assoluta da parte del Comune, e quindi non è a parlarsi di promiscuità; ma posto che promiscuità vi fosse, circostanze locali ne vietano lo scioglimento”⁵⁵.

Ciò non bastando, il 18 dicembre 1881, i due inviarono in Prefettura “alcuni chiarimenti alle due precedenti comparse conclusionali”, dove riprendevano la loro tesi, mirante a considerare come “strana, insussistente ed ingiusta la pretesa di alcuni circa la proprietà degli alberi di diversa specie esistenti nei parchi da essi occupati essendo una pretesa nuova, mai esternata, mai pensata, contraddetta dai fatti, dalla ragione, dal comun senso, dalla giustizia”⁵⁶. Al documento allegarono anche delle delibere. Due di esse riguardavano Filippo Basso e si erano rese necessarie per autorizzare la sua richiesta di poter raccogliere, dietro versamento di 68 lire, del frascame nel suo parco di Puntone della Giumenta per far funzionare due forni da calce. Le delibere portavano la data del 18 agosto 1867 e 9 agosto 1873⁵⁷. Altre due riguardavano la vendita di alberi al barone Bartolomeo Cessa e a Raffaele Basso⁵⁸, figliastro

⁵⁵ A. S. F. : *Affari demaniali*.

⁵⁶ A. S. F.: *Ibidem*.

⁵⁷ Non erano le prime con questo obietto. Al 20 maggio 1867, per esempio, risale un'altra delibera, che accoglieva la richiesta di alcuni parchisti di poter ricostruire con lo “spinaccio inutile” le siepi dei loro parchi. Essa era stata avanzata da Domenico Simone, Matteo d'Angelantonio, Giacomo Giordani, Francesco Basso, Michele Zuchegna, la baronessa Gambadoro, Nicola Basso, Maria de Angelis, Maria d'Errico e dallo stesso Basso. L'autorizzazione era stata accordata a titolo gratuito, perché non si trattava di legna.

⁵⁸ La delibera riguardante il primo portava la data del 7 ottobre 1878 ed era stata approvata dalla Prefettura – a questa spettava anche l'autorizzazione – il 15 gennaio dell'anno dopo. Gli furono venduti 3140 alberi, siti nel parco di Piano S. Vito, al prezzo di 25500 lire. L'atto notarile era stato stipulato dal notaio Longhi.

Per quanto riguarda il Basso – dell'uomo politico parleremo più avanti – questi, venuto a conoscenza che il Comune aveva autorizzato il taglio di alcune piante di quercia nel suo parco di Utrara, si rivolse al giudice, rivendicandone la proprietà. Il Consiglio Comunale, chiamato in causa, “al fine di evitare delle liti pur troppo dannose all'azienda comunale, avvisò di imporre la vertenza in linea economica”, cioè di alienare gli alberi (delibera 7 maggio 1880). A tal fine, fece fare la stima delle piante – anche di quelle esistenti negli altri suoi parchi di Finocchito, Piano S. Vito e Alvaro – che risultò di 1900 lire, e la maggiorò di altre 1100 lire “tenendo presente ancora il dritto di servitù dalla quale il Signor Basso avrebbe liberati i suoi fondi”. L'atto notarile fu stipulato il 7 luglio 1881 dal notaio Giordano di Monte Sant'Angelo.

dell'omonimo testé citato, altre dimostravano che diversi parchisti erano stati costretti, qualora avessero avuto bisogno della legna dei loro parchi, a comprarla dal Comune. Ai parchisti

Il Basso si sottopose a diversi esperimenti conciliativi. La sua conciliazione fu omologata dal prefetto in data 24 maggio 1884. Gli veniva concessa un'estensione di ha 266.95.00, così distribuiti per le seguenti contrade: Finocchito: ha 44.85.00, Utrara: ha 102.25.00, Piano S. Vito: ha 73.45.28, Alvaro: ha 46.12.00. Il canone fu fissato in 395,68 lire. Gli arretrati relativi all'ultimo quinquennio furono i seguenti: £ 281 per il primo, 127 per il secondo, 50 per il terzo, mentre il quarto fu esentato.

Allo stesso erano stati concessi, sempre per mezzo dello strumento della conciliazione, altri terreni in Vota, per complessivi 59 ettari, tra cui un parco di 34 ettari in località Manganaro e 17 in località Iumitile. A stipulare l'atto, che porta la data del 16 luglio 1881, era stato lo stesso notaio.

Lo stesso, nel 1868, aveva acquistato dal Demanio dello Stato altri sei lotti di terreno.

Le proprietà del Basso, non finivano qui. Egli possedeva, in agro di Macchia, il Purgatorio (un uliveto di 30 ettari), un *casino* (villa) a Manganaro, il *Papone* (un *casino* con trappeto) a Rodiano e una casa colonica a Iumitile. A Mattinata possedeva il frantoio *Papone*, con annesso uliveto, una masseria ad Alvaro, un fondo in contrada Forchia dell'Asino (ha 16), la contrada Agnuli e un terreno seminativo di 2,8 ettari (*la pèzze u pòste*) nella piana. Aveva terre anche in quel di Manfredonia e Vieste.

Il Basso non pensò solo ad accumulare terre, ma si preoccupò anche di servirle di strade – costruite con i soldi pubblici, ovviamente. E' risaputo che ci fu la sua mano nella progettazione della strada che dal ponte S. Venanzio (Macchia-Bivio) porta a Mattinata. Il tracciato segue tutto il confine sud di Manganaro, senza rubargli un palmo di terra, per passare – dopo aver lasciato fuori il centro abitato di Macchia Libera, diverse centinaia di anime, che, evidentemente, non contavano niente – davanti al *Papone*. Proprio in questa zona, non sarebbe stato più naturale tirare dritto dal vallone dei Porci al Gravaglione? La sua mano è rintracciabile anche nella statale Mattinata-Vieste (1926). Questa strada tocca il *Papone* – questa volta, ad essere interessato è il lato posteriore del fabbricato – passando, manco a farlo apposta, lungo il confine del possedimento. Per servire il parco Utrara è avvenuto anche di peggio. Qui, ad essere sacrificato, è stato tutto il tracciato, che è risultato, poi, dei più infelici – basti pensare che, per collegare due paesi posti a pochi metri sul livello del mare, si è dovuti raggiungere un'altitudine di 700 e più metri.

Da notare, inoltre, che le strade correvano, generalmente, a valle dei fondi, per permettere più agevolmente il trasporto delle olive o della legna.

Non è un caso che la prima cosa che venne in mente a un montesantangiolese, invitato da Tommaso Fiore a riferire di quello che non andava in paese, faceva riferimento proprio al personaggio in questione. “per esempio, la scorciatoia, per favorire l'onorevole Basso, ha fatto prima una discesa e poi una salita, per arrivare alla masseria di costui” (T. FIORE, *Il cafone all'Inferno*, Torino, Einaudi, 1955).

Dopo il Cessa e il Basso non vi furono altre concessioni di alberi, anche perché una delibera del 15 gennaio 1885 lo vietò espressamente.

era consentito solo raccogliere la legna secca. Ma “con moderazione”, neanche liberamente, vale a dire per i bisogni della famiglia.

Il Comune aveva sempre esercitato, per conto della collettività, il diritto di proprietà sugli alberi, con la vendita della legna e della ghianda. Questo nasceva da “titoli irrefragabili”, riconosciuti dalle stesse ordinanze Zurlo, nonché dalla legge 12 dicembre 1816, che recitava: “i prodotti fruttiferi del bosco sono del Comune, salvo che i cittadini usino raccogliarli per se stessi”. Sarà riaffermato dall’ordinanza prefettizia del 15 giugno 1882, di cui si dirà appresso, riguardante lo scioglimento dei diritti promiscui sui parchi.

In quegli anni non mancarono tentativi di appropriazione con la forza. Le cronache giudiziarie mostrano come il Comune fu coinvolto in diverse controversie giudiziarie riguardanti tagli abusivi di alberi⁵⁹. Per esempio, il 16 giugno 1886 si costituì nella causa contro F. Basso – questi “era sempre in prima linea tra i parchisti” – il quale, dopo aver tagliato degli alberi nel parco di Piano di Iunno, il 2 giugno si rivolse al Tribunale di Lucera per far “dichiarare di libera proprietà” il parco stesso, e il 17 maggio 1890 in quella contro Potito Lanzetta. Occorreva rimediare in principio: *principiis obsta*.

I parchisti non si accontentavano più della chiusura dei parchi né del loro ingrandimento, avvenuto, tra l’altro, all’ombra dell’impunità e della gratuità, anche nel caso del Basso: “Non si è dimostrato dal medesimo [F. Basso] di essersi pagati i canoni per gli ampliamenti e relativa fondaria”⁶⁰. Mancava un altro tassello importante nella costruzione

⁵⁹ I dati che seguono danno un’idea del valore degli alberi. Si riferiscono al 1880. Contrada Signor Marco: n. 2519 alberi (querce, roveri, elci, cerri, faggi, aceri, carpini e occhini) = £ 8967; n. 4632 = £ 39712. Contrada Umbricchio: n. 8593 = £ 53371; n. 1004 = £ 10787.

⁶⁰ F. Basso non può essere considerato un cittadino modello neanche per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi tributari. Di lui sappiamo che verrà a trovarsi in causa con il Comune per il mancato pagamento del canone relativo al fondo “la Maddalena” (località Macchia-Bivio), dallo stesso preso in enfiteusi nel 1880 per l’annuo canone di 1490 lire. Il Comune, visto vano ogni tentativo di recuperare i canoni relativi agli anni 1900 (parte), 1901, 1902 – la somma ammontava a 3470 lire – adì il Tribunale di Lucera il 30 novembre 1902, chiedendo sia il recupero della somma dovutagli che la devoluzione del fondo.

della proprietà borghese della terra, la proprietà degli alberi. Era in questa direzione che bisognava spingere con decisione e con forza. Per *fas et nefas*, questo era l'obiettivo ultimo da raggiungere. Ma tutto sarà inutile, perché il Comune continuerà in seguito a far valere i suoi diritti sui parchi alberati, nel modo che vedremo in seguito.

E' il caso, a questo punto, di riassumere tutte le argomentazioni sostenute dai parchisti a difesa della loro causa: - i parchi furono concessi dallo Zurlo ai loro possessori in proprietà piena ed assoluta; - dalla concessione furono esclusi i parchi semplicemente ghiandiferi, cioè esclusivamente ghiandiferi, che furono reintegrati al Comune; - tutti i parchi concessi, erbiferi o erbiferi-ghiandiferi, furono elencati nelle mappe compilate dallo Zurlo; - lo stato Mosca del 1815 era privo di efficacia, sia perché il consigliere d'Intendenza, che aveva "solo l'incarico di ritoccare la misura e rivedere la qualità dei parchi", aveva "esorbitato dai limiti del suo mandato" – questi aveva operato una nuova classificazione dei parchi in ghiandiferi, metà ghiandiferi e interamente ghiandiferi – sia perché il relativo parere del Consiglio d'Intendenza del 19 giugno 1816 era sprovvisto dell'approvazione del Ministro dell'Interno e della sanzione del re; - il ruolo Mosca del 1818, che si limitava ad elencare i parchi – ma senza classificarli – con i relativi canoni, era l'unico documento valido, potendo ritenersi il "definitivo complemento della ordinanza del Regio Commissario Ripartitore"; - il ruolo Checchia del 1826 altro non era che la copia di quello del 1818, con la sola aggiunta dei parchi di nuova formazione; - il canone dovuto al Comune aveva tutti i caratteri e la figura di un censo riservativo, il che voleva dire che quelle terre erano state concesse in proprietà esclusiva ed assoluta ai concessionari; - la legittimazione dei parchi, comunque, poteva sempre avvenire in base all'art. 51 delle istruzioni 3 luglio 1861; - il Comune aveva tutta la convenienza a mantenere la situazione attuale, perché, "avvenendo la reinte-

Il Tribunale si pronunciò con sentenza 20-31 marzo 1903, ordinando la devoluzione e condannando l'enfiteuta al pagamento delle annualità scadute. Questi produsse appello in data 28 giugno, e così la causa si trascinerà non sappiamo per quanti lustri ancora.

grazione, i parchisti non sarebbero naturalmente più tenuti a pagare né il canone né il tributo fondiario sui parchi”.

Questo apparato argomentativo serviva a dimostrare che la concessione dei parchi disposta dallo Zurlo doveva essere considerata come fatta in proprietà a favore dei concessionari e, di conseguenza, non vi era alcuna ragione che potesse giustificare la richiesta di scioglimento da parte del Comune.

Da quanto siamo venuti fin qui esponendo, appare in tutta la sua evidenza l'infondatezza delle affermazioni dei possessori dei parchi. E risaltano ancor più le ragioni del Comune, che brevemente vengono qui riportate in estrema sintesi: - i parchi furono concessi dallo Zurlo nello stato in cui si trovavano, e cioè gravati da uso civico; - nell'agro di Monte Sant'Angelo “non vi erano altri parchi ghiandiferi e che potevano essere tali ai tempi di Zurlo”, all'infuori di quelli elencati nelle mappe (le parole virgolettate erano contenute in una perizia del 1887); - il canone era di natura enfiteutica, cioè a dire il concedente aveva trasmesso al concessionario il solo godimento od utile dominio del fondo, per di più limitato all'erba, ritenendo per sé il dominio diretto, la proprietà dello stesso; - i parchi, pur potendo vantare una longevità non indifferente – in alcuni casi, di secoli – non potevano entrare a giusto titolo nei casi previsti dall'art. 51, perché erano delle occupazioni del tutto particolari, prova ne era il fatto che non avevano avuto il riconoscimento pieno – mediante stralcio o accantonamento – da parte del commissario Zurlo.

Alla luce di quanto sopra, lo scioglimento della promiscuità dei diritti sui parchi erbiferi era tutt'altro che improponibile; esso era legittimo a termini di *ius conditum*, senza bisogno di ricorrere al *ius condendum*.

Un punto, tra quelli che abbiamo su richiamati, merita una particolare sottolineatura ed è quello relativo all'avverbio “semplicemente”, per l'importanza decisiva che i possessori di parchi ghiandiferi gli attribuivano ai fini dell'inclusione di un parco nella concessione Zurlo. Stando all'interpretazione rigidamente restrittiva – e cavillosa – che essi ne davano, nel te-

nimento di Monte Sant'Angelo pochi dovevano essere i parchi che potevano fregiarsi del titolo di ghiandifero. Infatti, anche nel caso di un parco popolato esclusivamente di alberi ghiandiferi, era sufficiente che vi fossero degli spazi vuoti perché esso non dovesse meritare tale qualifica. Nella fattispecie, detto parco, pur essendo interamente – è un vocabolo loro – ghiandifero, non lo era semplicemente. Possiamo immaginare come sarebbe stato più facile far passare per erbifero un parco, non diciamo in parte, ma anche in massima parte, popolato di alberi ghiandiferi. Pochi alberi non ghiandiferi potevano bastare ad avvalorare la tesi dei parchisti!

Ma riprendiamo il nostro discorso.

Il 19 dicembre 1881 ci fu l'udienza nella quale le parti presentarono le loro conclusioni. Per parte del Comune, il Giordano e l'Ungaro, conclusero che “sui boschi del Bosco Quarto non vi sia promiscuità, essendone esclusivo padrone il Comune; subordinatamente, ritenendovi esservi promiscuità, questa non possa sciogliersi per circostanze locali straordinarie; sempre più subordinatamente, dovendo e potendo esser sciolta la promiscuità in questione, questo scioglimento debba effettuarsi in vantaggio del Comune, rivalendo i Parchisti di quel minimo dritto che vi potessero vantare; non essendo il caso della promiscuità o non potendosi sciogliere per circostanze locali, si dia ordine ai possessori di Parchi semplicemente ghiandiferi di tenerli aperti durante l'anno in conformità di quanto trovasi prescritto nella ordinanza di Zurlo; volendosi per tutti i parchi, meno per quelli del Bosco Quarto, procedere allo scioglimento di promiscuità, si faccia eseguire una regolare stima degli alberi e delle piante che in detti parchi si rinvencono, mettendosi a calcolo il frutto che in media si potrebbe ritrarre di anno in anno, e la quantità e qualità del legname che se ne ricaverebbe, acciocché gl'interessati versassero a vantaggio del Comune lo ammontare del relativo prezzo, o l'annuale canone in ragione del 6% sul prezzo suddetto; lo scioglimento della promiscuità debba farsi *sub conditione* che quei parchisti ai quali piacesse di mettere a coltura le loro tenute boschive o erbifere, dovranno essere obbligati di corrispondere in pro del Comune il triplo canone sulla estensione coltivata”.

I parchisti si presentarono in ordine sparso alla causa e solo 15 nominarono i legali di fiducia. Diverse furono le argomentazioni addotte a sostegno della loro tesi: chi sostenne di non possedere parchi ghiandiferi, ma erbiferi o seminatori, chi sostenne che sul suo parco non vi erano mai stati usi civici, chi invocò le istruzioni 3 luglio '61 – pochi, in verità, ecc.

Il prefetto ridusse la vertenza ai seguenti punti, sui quali si sarebbe pronunciato nell'ordinanza che stava per emettere:

- 1 - "E' il caso di disporre lo scioglimento di promiscuità dei parchi e jacci posti nel demanio di Montesantangelo?
- 2 - Nell'affermativa, quali norme e quale misura deve serbar si nel procedimento di cui trattasi?
- 3 - Nominandosi due periti per la verifica e misura dei parchi e jacci e delle maggiori estensioni intorno ad essi *forse* [il corsivo è nostro] esistenti, è utile e necessario che i periti medesimi esaminino ancora se la parte d'assegnarsi al Comune sia quotizzabile, o sia meglio concederla agli stessi parchisti insieme alle terre *forse* [il corsivo è ancora nostro] usurate, mercè un annuo canone, secondo la ragione locativa corrente"?

Il 14 giugno dell'anno successivo ci fu l'ultima udienza, il giorno dopo il provvedimento.

L'ordinanza di scioglimento della promiscuità fu emessa il 15 giugno 1882. Essa riguardò 78 parchisti, fra i quali meritano di essere menzionati i seguenti: Filippo Basso fu Nicola; Giovanni Simone fu Domenico; Potito Lanzetta fu Giuseppe; Matteo d'Angelantonio fu Silvestro; i fratelli Muscettola (fu Antonio); il marchese Giacomo Celentano; Vincenzo Amicarelli fu Matteo; Domenico, Giuseppe e Teresa de Angelis fu Francesco Maria; Domenico e Francesco Giordani di Giacomo; Luigi Basso fu Raffaele; Francesco d'Errico fu Matteo; Michela d'Errico fu Francesco; Berardino de Angelis fu Vincenzo; Giovanni, Raffaele, Michela e Concetta Simone fu Domenico; Michela e Lucietta Simone fu Angelandrea e Matteo Simone fu Antonio⁶¹.

⁶¹ Gli altri parchisti, stando a diversi esposti, sarebbero stati "lasciati fuori per favoritismo".

L'ordinanza del 15 giugno 1882 fu emessa in base alla legge del 12 dicembre 1816 ed alle istruzioni del 3 luglio 1861. Furono sentiti, in qualità di funzionari aggiunti – il parere era richiesto dalla legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865 – il Savoia e il pretore del mandamento di Foggia, Ferdinando Benvenuti. Essa ordinò:

- 1) “Dichiara sciolta la promiscuità dei terreni demaniali sotto nome di parchi erbiferi e jacci descritti nelle tre Mappe riportate in calce dell'ordinanza Zurlo dei 23 Dicembre 1811 e da costui sottoscritta;
- 2) Attribuisce quindi al Comune tre dodicesimi in valore di ciascun parco, proporzionalmente alla vera effettiva estensione, esistente all'epoca della concessione Zurlo e i rimanenti nove dodicesimi anche in valore ai parchisti, ai quali rimarrà fermo l'obbligo di pagare al primo l'antico annuo canone”⁶².

Salta subito agli occhi che la soluzione data dall'ordinanza era troppo sbilanciata a favore dei parchisti. La quota toccata al Comune era del tutto inadeguata alla reale portata economica degli usi civici che la popolazione aveva esercitato su quelle terre e, comunque, all'entità dei diritti derivanti dalla proprietà del suolo, che sicuramente erano maggiori di quelli del parchista, i quali erano limitati alla sola erba e, per di più, in determinati periodi dell'anno. Nello stabilire la proporzione, sembra che il prefetto fosse spinto dalle stesse considerazioni che mossero lo Zurlo settant'anni prima, e cioè la tutela dell'allevamento bovino, necessario all'agricoltura, “cosicché se per poco volesse molto limitarsi la parte dovuta ai parchisti, l'industria [l'allevamento] svanirebbe interamente per mancanza”.

La definizione delle percentuali era la sola certezza dell'ordinanza. Ma va tenuto presente che era inficiata da una inesattezza di fondo, che, certo, non agevolerà la sua esecu-

Facciamo notare, inoltre, che le aree dissodate non furono interessate dal provvedimento, in quanto, con l'imposizione del canone maggiorato, erano ritenute già “sciolte”.

⁶² A. S. F.: *Affari demaniali*. L'“antico annuo canone” era quello fissato dallo Zurlo, che era, a detta del prefetto dell'epoca, “tenuissimo” già all'inizio del secolo.

zione: il riferimento alla “vera, effettiva estensione, esistente all’epoca della concessione Zurlo”. Ebbene, l’estensione non era riportata né nelle ordinanze né nelle mappe, lo era, invece, nell’elenco del Mosca del ’15.

Una presa di posizione non ci fu sugli altri problemi, a cominciare da quello riguardante il da farsi per la quota spettante al Comune, i 3/12 appunto. L’ordinanza affidò al Latessa e all’ingegnere Teodoro Mongelli l’incarico di preparare il progetto di ripartizione in quote e riferire se quelle da assegnare al Comune erano “dissodabili e quindi quotizzabili”, oppure “se tornava più utile concederle ai parchisti stessi mercé l’imposizione di un canone annuo secondo la ragione locativa corrente”. Ora, se si considera che erano rari i casi in cui dei terreni fossero ritenuti atti alla coltivazione, presupposto imprescindibile della quotizzazione – basti pensare che, per non porvi mano, interi territori comunali erano stati ritenuti “incoltivabili”, come il caso di Manfredonia, Vieste ed altri comuni garganici, per non dire che fu lo stesso argomento a giustificare, a Monte Sant’Angelo, una quotizzazione di limitata portata, mentre nessuna eccezione veniva sollevata quando si trattava di accogliere le domande di dissodamento dei parchisti – era facile immaginare che anche la parte spettante al Comune sarebbe finita nelle mani dei grandi occupatori, come di fatti fu⁶³.

L’agitare la bandiera della divisione delle terre, attraverso l’illusione di un’ennesima verifica, nel momento in cui apparivano insormontabili le difficoltà a concretizzare, a due anni e mezzo dall’inizio, un progetto di quotizzazione di poco più di 200 ettari, aveva solo lo scopo, secondo noi, di fare della demagogia. Se si voleva dare il segno di una svolta, da parte della Prefettura, lo si poteva fare adottando una decisione più favorevole per il Comune. Oppure, prendendo posizione sulle terre aggregate ai parchi, i controparchi.

E questo è un altro dei problemi lasciati insoluti, che verrà risolto nella solita maniera, e cioè col lasciar correre, di modo che queste terre – qualcosa come 1300 ettari fino alla verifica

⁶³ Nel 1883 la superficie dei terreni dichiarati “indisponibili” per la quotizzazione era, in tutta la provincia, di 39043 ettari, mentre quella dei terreni da dividere era di 26101.

Della Rocca – resteranno nelle mani dei loro occupatori. L'ordinanza si limitava ad incaricare i due periti di verificare, sulla base degli “atti della causa e principalmente delle Ordinanze Zurlo, le usurpazioni in contiguità dei parchi”, con l'indicazione, in caso affermativo, della data delle stesse, dell'ammontare dei “frutti indebitamente percepiti” e dell'applicabilità dell'art. 51 delle istruzioni 3 luglio '61. Il tutto doveva avvenire nel termine “perentorio” di otto mesi, a partire dal giorno del giuramento dei tecnici nelle mani del prefetto. Altra cosa sarebbe stata – qui la novità – una netta distinzione tra il parco, cioè l'originaria concessione dello Zurlo, che, al limite, si poteva ricavare dalla verifica Mosca del '15, e l'occupazione successiva, che era un'usurpazione bell'e buona. La distinzione non è di poco conto, perché mentre per il primo era acquisito il diritto al possesso, per la seconda no. La reintegra di queste occupazioni sarebbe stata una svolta. Fra l'altro, per i parchi nuovi formati dopo la 1^a ordinanza Zurlo, la reintegra era stata invocata dallo stesso Consiglio di Intendenza con il parere espresso sulla verifica sopracitata, nonché dallo stesso intendente dell'epoca. Ad ogni modo, con l'ordinanza del 15 giugno fu dichiarato lo scioglimento solo per l'estensione originaria dei parchi.

Per quanto riguarda i parchi ghiandiferi, la loro esclusione dal provvedimento non avrebbe dovuto dare adito ad equivoci. L'ordinanza del 15 giugno, sia che si tenga conto del contenuto sia che se ne valuti la dicitura testuale, *verba vel mens*, non ammette che un solo giudizio: i parchi ghiandiferi furono esclusi dallo scioglimento. D'altronde, in questa direzione andavano inequivocabilmente le argomentazioni che il prefetto aveva sostenuto nella parte introduttiva dell'ordinanza: “Attesoché i parchi ghiandiferi essendo stati conservati a pro' della popolazione di Montesantangelo per l'esercizio degli usi, e solo limitata la chiusura nei tempi della ghianda per fittarsi dal Comune, non vi è ragione per disporre lo scioglimento di promiscuità a favore di alcuno avendo riguardo che i parchisti per tanto godono l'esercizio degli usi su i cennati parchi ghiandiferi per quanto ne godono tutti gli altri cittadini... I parchi ghiandiferi adunque debbono continuare a rimanere allo stato medesimo in cui li rimase l'Intendente Zurlo. Val dire

aperti per tutto l'anno all'esercizio degli usi della Cittadinanza di Montesantangelo e soltanto chiusi al tempo delle ghiande nel fine precipuo di procurare un cespite di entrata a favore del Comune autorizzato a fittarla all'asta pubblica".

Però, così non fu. L'equivoco nacque dalla contraddizione esistente fra le ordinanze Zurlo e le mappe – ne abbiamo già ampiamente riferito – contraddizione che l'ordinanza ignorò. Una specificazione nella parte conclusiva dell'ordinanza, che era, dopo tutto, la parte più importante della stessa, in quanto conteneva la statuizione del prefetto, non avrebbe guastato.

L'equivoco fu abilmente sfruttato dagli interessati, i possessori di parchi ghiandiferi, che non si stancarono di sostenere – nei ricorsi di quegli anni, ma anche successivamente – che lo scioglimento della promiscuità riguardava tutti i parchi "descritti nelle tre Mappe"; e qui vi erano anche i parchi ghiandiferi.

Ad ogni modo, i parchi ghiandiferi saranno stralciati dai provvedimenti attuativi che seguiranno di lì a qualche anno. La stessa cosa avverrà per le aree ghiandifere dei parchi eribiferi.

Per il giudizio complessivo sull'ordinanza del 15 giugno 1882, noi ci rimettiamo, facendole nostre, alle conclusioni contenute in un esposto indirizzato al prefetto da un gruppo di cittadini all'indomani della sua emanazione: "Lo scioglimento di promiscuità è l'ultimo favore che vien concesso ai più arroganti, che seppero a tempo, or con astuzia, ed or con audacia, impossessarsi di larghe zone del suolo Demaniale, mentre gli onesti e i diseredati avranno la pazienza di continuare a *tenere il candeliere* [la sottolineatura è nostra] e rimanersene a stecchetto"⁶⁴.

Il Consiglio Comunale prese atto dell'ordinanza il 19 giugno, ma senza prendere posizione. Lo stesso giorno il sindaco R. Basso fece conoscere al prefetto l'orientamento del Comune: "Siccome alcuni interessati avrebbero espresso la idea di conciliare la vertenza in via economica, così nell'interesse della Amministrazione avviserei di registrare per ora

⁶⁴ A. S. F.: *Affari demaniali*.

l'ordinanza"⁶⁵. Era sua intenzione abbozzare uno schema di conciliazione con i parchisti, per poi recarsi *ad audiendum verbum* dal prefetto. C'era del vero nelle parole del Basso oppure esse erano un pretesto per rimandare l'attuazione del provvedimento? Il prefetto non aveva dubbi che si trattasse della seconda ipotesi: "Con rincrescimento mi avveggo che codesta Amministrazione pone in nessun cale i gravi svantaggi del Comune. Per eludere le disposizioni si sono poste in campo certi pretesi accordi co' parchisti, ma nulla sinora si è fatto né credo si farà cosa alcuna per i svariati interessi, che si connettono allo affare de' parchi" (da una lettera al sindaco datata 4 settembre)⁶⁶.

Questi rispose l'11 ottobre, asserendo di "aver sollecitato la Commissione incaricata per trattare le conciliazioni co' parchisti ed espletare la pratica con tutta urgenza". Della commissione faceva parte lo stesso Basso. Non mancò la replica del prefetto, che minacciò "d'invocare i provvedimenti della Deputazione Provinciale", a cui seguì un'altra risposta del sindaco, che informava di aver fatto dei "novelli incitamenti alla Commissione".

Il Consiglio Comunale si pronunciò sull'ordinanza di scioglimento il 24 aprile 1883, votando, su proposta del sindaco supplente Francesco Longhi, "la convenienza di accettare

⁶⁵ A. S. F.: *Ibidem*. R. Basso è sicuramente la figura dominante nella vita pubblica locale di tutti questi anni. Di orientamento politico radicale, fu candidato nel collegio di Manfredonia – comprendeva anche Monte Sant'Angelo – ed eletto deputato nel 1872, nel 1876 e nel 1880. Fu, per una quindicina d'anni, presidente del Consiglio Provinciale e, per diversi altri, sindaco e consigliere comunale di Monte Sant'Angelo.

L'elettorato politico era molto ristretto – il Nostro, per esempio, la prima volta fu eletto con 312 voti su 585 – in quanto, secondo la legge elettorale del 1860, avevano il diritto di voto quei soli cittadini maschi al di sopra dei 25 anni, che pagavano 40 lire di imposte dirette e sapevano leggere e scrivere. La capacità politica, in buona sostanza, discendeva dalla capacità di accumulare proprietà! Chi non dimostrava di possedere quest'ultima, non poteva essere considerato un vero cittadino.

La base elettorale si allargò con la legge elettorale del 1882, che rappresentò un piccolo passo nell'avvicinamento del paese legale a quello reale. Riportiamo alcuni dati che si riferiscono alle elezioni politiche nel comune capoluogo: i votanti furono 112 nel 1865 (seconda votazione in epoca unitaria), 149 nel 1870, 916 nel 1892 e 1070 nel 1894.

⁶⁶ A. S. F.: *Affari demaniali*.

l'ordinanza Prefettizia". M. Giordano propose il rigetto dell'ordinanza, ma poi votò a favore della proposta Longhi⁶⁷. Il mese successivo, però, l'Amministrazione Comunale comunicava al prefetto di "essersi finora sospesa ogni notificazione, sia per evitare le ingenti spese che vi occorrono sia perché si viveva nella lusinga che i parchisti sarebbero venuti ad una conciliazione"⁶⁸.

Intanto, ad onta delle illusioni degli amministratori comunali, alcuni possessori di parchi ghiandiferi faranno ricorso contro l'ordinanza, appellandosi alla Corte Civile di Trani. Erano in numero di 23. Fra essi spiccavano i nomi di Filippo Basso, i fratelli de Angelis, Berardino de Angelis, i fratelli Muscettola, Matteo d'Angelantonio e Potito Lanzetta.

Anche il Comune presenterà appello: atti del 16, 26, 27 e 28 settembre 1883 e 6 gennaio 1884. Per due ragioni: l'ordinanza non intimava ai parchisti del bosco Quarto di aprile i loro fondi, né dava una risposta al punto 5 delle sue conclusioni del 19 dicembre 1881, riguardante la stima degli alberi presenti nei parchi delle altre contrade.

La Corte si pronunciò il 6 maggio 1884 e rigettò tutti i ricorsi, a cominciare da quelli dei privati. Ecco il capo 2° del dispositivo della sentenza:

- “Dichiara tuttavia esistente la promiscuità pei parchi ghiandiferi del Comune di Montesantangelo nei precisi confini determinati dall'Ordinanza emessa dall'Intendente Zurlo nel 23 Dicembre 1811”⁶⁹.

La sentenza del 6 maggio 1884 confermò l'ordinanza del 15 giugno 1882.

Quanto ai parchi erbiferi, ecco con quali argomentazioni inequivocabili la Corte svolse la discussione sui reali intendimenti del primo commissario ripartitore: “Animato dal pensiero dello immegliamento dell'agricoltura e dell'industria armentizia, nulla immutò alla posizione dei luoghi... non interloquì di suolo e di piante, lasciando ai parchisti l'uso dell'erba

⁶⁷ Erano presenti alla seduta i seguenti consiglieri: Francesco Longhi, Michele Rinaldi, Filippo Basso, Michele Giordano, Angelo Angelillis, Nicola Pellegrino, Giuseppe Pellegrino, Matteo d'Errico, Vincenzo Pascale e Francesco Fischetti.

⁶⁸ A. S. F.: *Affari demaniali*.

⁶⁹ A. S. F.: *Ibidem*.

e compensando il Comune con un'annua prestazione corrisposta non eguale e rappresentativa del valore del dominio utile, ma diversa nella quantità, commisurata sempre su le basi del pascolo estivo o vernotico”.

In quanto ai parchi ghiandiferi, c'era una novità. La Corte, nell'affermare l'esistenza della promiscuità, riconobbe giuridicamente e, in modo esplicito, quest'ultima. Così, i loro possessori, che “avrebbero dovuto essere scacciati dai loro parchi” (sono parole degli avvocati Enrico Ciardulli e Pasquale Selvaggi, che difenderanno il Comune in occasione della seconda ordinanza di scioglimento del 1888, di cui a breve diremo), si crearono anche un titolo di diritto, che legittimava la promiscuità di fatto. Questo era il risultato a cui aveva portato la politica del Comune, che per decenni non aveva fatto altro che accomodare le cose in famiglia *sine die et consule!*

La sentenza del 6 maggio non ebbe più fortuna dell'ordinanza del 15 giugno, almeno dal punto di vista interpretativo. Non pochi, infatti, erano quelli convinti che essa veniva a modificarla. I possessori di parchi ghiandiferi sposarono la tesi della conferma. La stranezza, ad ogni buon conto, sta nel fatto che due termini – confermare e modificare – che indicano concetti diametralmente opposti, venivano usati indifferentemente, come se fossero la stessa cosa, anche da persone investite di pubbliche responsabilità, a cominciare dagli stessi consiglieri comunali e amministratori.

Contro la sentenza fecero ricorso presso la Corte di Cassazione di Napoli Filippo Basso, Berardino de Angelis e Domenico de Angelis. Il ricorso fu rigettato nel 1885. Così, all'ordinanza prefettizia fu data esecuzione.

L'atteggiamento del Comune, quanto ai modi e ai tempi di attuazione dell'ordinanza, non cambiò in futuro. La sua unica preoccupazione era la ricerca di un accordo di riffa o di raffa con i parchisti – difficile dire se per fiducia nella riuscita dell'iniziativa o per temporeggiare. Il 3 aprile 1886 il sindaco Giovanni Roberti si esprime in questi termini in una lettera al prefetto: “Crederei potersi assolvere siffatto adempimento in linea tutta bonaria, al fine di scongiurare gl'ingenti esiti per le ricompense cui avrebbero diritto i periti. Sono certo che i Parchisti la combinerebbero facilmente in considerazione dei

grandi risparmi che ne otterrebbero. Vi ha di più che tale operazione sarebbe duplicata, dappoiché, eseguita oggi da' periti nominati Sig. Mongelli e Latessa, questi, in forza del contratto stipulato amministrativamente, avrebbero domani il diritto di rifare la identica operazione senza scopo. E in questo modo i *poveri* [la sottolineatura è nostra] Parchisti dovrebbero di certo pagare due volte l'importo delle due operazioni"⁷⁰. Ragion per cui egli invitava il prefetto a sospendere, nel frattempo, le operazioni in merito. Dopo tutto, diceva, gli interessati "non facevano ressa per la pronta esecuzione dell'ordinanza prefettizia".

Il Roberti fornì anche una spiegazione per questo suo attendismo, basandola su un'interpretazione *ad usum Delphini* dell'ordinanza: "Non pochi parchi sono scoperti di piante, e per questo l'Amministrazione non potrebbe aver diritto di proprietà sulla 4^a parte attribuita dall'ordinanza prefettizia". Sinceramente, non sappiamo spiegarci in base a quali considerazioni egli sia arrivato ad una conclusione del genere, a meno che non pensiamo che egli ignorasse che tanto l'ordinanza prefettizia quanto la sentenza della Corte di Trani decretavano lo scioglimento dei diritti promiscui proprio sui parchi erbiferi, cioè quelli sprovvisti di alberi.

Il prefetto rispose il 18 aprile, facendo sapere, in merito alla ricerca di accordo prospettata dall'Amministrazione, di "non trovare ad osservare in contrario", sempre che le eventuali transazioni non fossero lesive degli interessi del Comune.

Eravamo a quattro anni dall'emanazione dell'ordinanza. Anche la Prefettura, ormai, si era messa sulla strada del rinvio. I giuramenti del Latessa e del Mongelli, per esempio, avverranno il 7 luglio 1887. E anche se il prefetto raccomanderà all'agente demaniale, in data 2 ottobre, "la sollecitudine col disbrigo delle operazioni demaniali in Montesantangelo, ed a preferenza di quelle riguardanti lo scioglimento di promiscuità dei parchi" e farà sapere ai due periti, qualche giorno dopo, che era suo "fermo intendimento che l'operazione di scioglimento di promiscuità de' parchi in Montesantangelo sia espletata a preferenza di qualsiasi lavoro" – non era questa la prima

⁷⁰ A. S. F.: *Affari demaniali*.

volta che dopo ritardi, voluti o subiti, da parte di un organo istituzionale veniva proclamata la volontà di fare in fretta – del tempo si era già perduto.

Le colpe per i continui rinvii non possono addossarsi tutte all'Amministrazione Civica, perché se era vero che “gli ordini, tuttora emessi dall'Autorità Gerarchica, sono stati sepolti sotto la solita lapide dell'intrigo e dell'interesse parziale da quelli stessi che ne avrebbero dovuti sollecitare l'esecuzione” – l'ordinanza, tra l'altro, era stata notificata solamente a 21 dei 78 parchisti interessati e non era stata incassata nemmeno una lira delle 6000 previste a titolo di anticipo – era altrettanto vero che la Prefettura non poteva essere tirata fuori⁷¹.

Ad ogni modo, se fino al giuramento dei periti nessuna misura concreta fu presa dall'Amministrazione Comunale per dare attuazione all'ordinanza di scioglimento dei parchi erbiferi, tutto lasciava credere che essa non avrebbe mollato sui parchi ghiandiferi del Bosco Quarto. Infatti, nella primavera del 1886 respinse le domande di alcuni parchisti – fra questi c'erano il Basso e i de Angelis – tendenti ad ottenere il permesso di utilizzare i rovi e le frasche per rinnovare le siepi dei loro parchi⁷². Non solo. In autunno, servendosi della guardia forestale, autorizzò l'apertura dei parchi contro il volere dei possessori e sequestrò gli animali, per dare all'appaltatore della ghianda la piena disponibilità degli stessi. Il Comune dava così l'*experimentum crucis* che non intendeva rinunciare ai suoi diritti sui parchi ghiandiferi.

Contro questa “violenza Amministrativa” non mancò la protesta degli interessati che, oltre a rivolgersi alla magistratura ordinaria, inondarono la Prefettura di esposti contro gli amministratori, definiti con i termini di “signori”, “signorotti” o “codazzo”. A loro dire, si trattava di un vero e proprio abuso di potere, in quanto si calpestava l'art. 4 dei contratti di appalto stipulati tra il Comune e l'appaltatore, il quale recitava testualmente: “Il Comune si obbliga di concedere all'Aggiudicatario il braccio forte dei Guardaboschi a seguito

⁷¹ A. S. F.: *Affari demaniali*. Le parole virgolettate sono contenute in un esposto di Filippo Basso, il quale si riteneva “bersagliato” dall'Amministrazione.

⁷² Casi di domande respinte vi saranno anche nella primavera dell'anno successivo.

di domanda scritta quando vi occorrono giusti e fondati motivi, e quando da parte dei proprietari si producesse ostacolo all'apertura dei loro parchi, purché però il loro diritto non venisse constatato da sentenza passata in cosa giudicata”⁷³. La sentenza a cui facevano riferimento era quella del 6 maggio 1884, che, a loro dire, non era stata loro sfavorevole. Probabilmente, essi pensavano che fosse giunto il momento, approfittando anche dell'enorme confusione creata dalle interpretazioni contrastanti dell'ordinanza del 15 giugno 1882, di tentare un'azione di forza, conducendo la lotta contro il Comune *jusqu'au but*. Quale altro significato se non questo aveva il loro rifiuto ad aprire i parchi al momento della maturazione della ghianda?

La protesta dei parchisti, che assunse la forza di un *cri du coeur*, non si fermò qui. Essa si trasformò in aperta denuncia contro gli amministratori del Comune. In prima fila erano sempre il Basso, i de Angelis e i Muscettola. Forse mai come in questo momento ci fu in paese una lotta così aperta tra consiglieri comunali, essi stessi parchisti, se vogliamo, tra esponenti della classe dominante, i quali se erano agguerriti e disposti a tutto quando si trattava di difendere gli interessi di classe, altrettanto lo erano quando si trattava di difendere quelli propri. Ecco l'accusa: “I componenti l'Assemblea Municipale di Montesantangelo, comeché tutti interessati negli appalti riflettente il frutto agreste del bosco Quarto sito in quel tenimento (a tacere di loro utilitaria ingerenza nelle contrattazioni per taglio di alberi), si fanno lecito, come sempre, di eludere la suprema Autorità della Provincia, conculcando eziandio il diritto di quei parchisti, cui toccò la *sventura* [la sottolineatura è nostra] di avere antichi stabilimenti e possessi nella su indicata tenuta”⁷⁴.

Il passo su riportato era contenuto in un esposto al prefetto del 19 maggio 1887 ed era firmato dai parchisti citati. Innumerevoli furono, in questo periodo, gli esposti firmati anche separatamente dagli stessi individui. La denuncia, però, era sempre la stessa ed era rivolta contro i medesimi destinatari, “qua-

⁷³ A. S. F.: *Affari demaniali*.

⁷⁴ A. S. F.: *Affari demaniali*.

si tutti interessati nella aggiudicazione del frutto agreste nel triennio 1884-1886”⁷⁵. Il nome più ricorrente era quello dell’assessore Giuseppe Pellegrino. La denuncia gettava un’ombra sull’operato dell’Amministrazione di quegli anni e, in primo luogo, sulla sua scelta di escludere i parchi ghiandiferi del bosco Quarto dallo scioglimento della promiscuità.

Con il giuramento dei periti e l’inizio delle operazioni di verifica i toni dell’accusa si fecero più aspri e questa coinvolse anche il Latessa ed il Mongelli, responsabili, a dire dei ricorrenti, di essere dei compiacenti esecutori della politica discriminatrice portata avanti dagli uomini del Comune. Anche qui i documenti sono tanti, ma firmati quasi esclusivamente dalle stesse persone. Il brano che segue, preso da un esposto del Basso e di B. de Angelis al prefetto dell’estate del 1887, è molto chiaro in proposito: “Senza ledere la onorabilità del geometra Latessa, gli esponenti esprimono che questi, trovandosi in rapporto d’interessi col Comune, da molti anni, rende accessibile la presunzione che possa cedere, suo malgrado, a false ed erronee suggestioni dei componenti l’Amministrazione”⁷⁶. Il tecnico viene presentato come un *diabolus ex machina*.

Al momento del ricorso il lavoro dei periti non era ancora iniziato e, pertanto, venivano solo avanzate delle riserve sulla loro designazione. Negli esposti dell’anno seguente, invece, i ricorrenti entrarono nel merito del loro operato, denunciando presunte inadempienze e irregolarità: “I Periti Mongelli e Latessa hanno l’obbligo di eseguire soltanto la Ordinanza Prefettizia per quanto riguarda il Capo 1°, senza arrogarsi una giurisdizione che è insita alla autorità amministrativa, senza cioè, divagare in altre indagini alle quali aspiravasi erroneamente dai componenti il Municipio” (Esposto di Berardino de Angelis del 23 febbraio 1888)⁷⁷.

Di cosa venivano rimproverati i periti? Essi, “ipnotizzati se non atrofizzati moralmente, fisicamente non già, dai signori del Municipio, che con lena affannata ed a furia di inqualifi-

⁷⁵ A. S. F.: *Ibidem*.

⁷⁶ A. S. F.: *Affari demaniali*.

⁷⁷ A. S. F.: *Ibidem*. Il Latessa venne qui definito “ardimentoso”, mentre il Mongelli “pedissequo e stoico”.

cabili rilievi li spinsero al doloroso passo”, si erano presi, *inter alia*, la responsabilità di lasciare fuori dalle loro perizie i parchi ghiandiferi (Esposto di Filippo Basso e Berardino de Angelis del 23 maggio 1888)⁷⁸. A parere dei ricorrenti, dei periti *comme il faut*, “proscrivendo le sofistiche insinuazioni espresse già dal Comune”, avrebbero dovuto operare con una procedura ben diversa, e cioè “estendere le loro operazioni, come di diritto, su tutti i parchi e jacci elencati nelle 3 Mappe Zurlo e riportate testualmente nella ordinanza prefettizia 15 giugno 1882 confermata dalla Corte di Appello senza esclusione di sorta, né per ragioni di contrada, né per qualità”. L’obiettivo era fin troppo scoperto: agguagliare i parchi ghiandiferi agli altri, per godere dei benefici dello scioglimento. Sarebbe stata una vera beffa, dal momento che, tra l’altro, i loro diritti erano inferiori, come risultava dal “canone lievissimo, in confronto di quello, che pagavano i possessori dei parchi erbiferi”.

Ma sui periti piovvero anche accuse di altra natura, a cominciare proprio da quella di partigianeria per alcuni parchisti. Vale per tutti un esposto al prefetto, risalente al 6 luglio 1888, firmato da Matteo d’Angelantonio: “Il perito Latessa occupandosi della classifica dei parchi fa rilevare il mentacio, in quanto che vi hanno parchi nei quali non si vede piantato neanche un albero di ghianda, mentre egli lo stima ghiandifero, vi hanno certi altri in cui rinviensi qualcuno di simil natura, ma è confuso fra una molteplicità di alberi di altra specie, ed egli li stima perfettamente ghiandiferi”⁷⁹.

Intanto, i due tecnici portarono a termine la loro perizia nella primavera del 1888. Essa classificava in erbiferi e ghiandiferi i parchi descritti nelle mappe Zurlo e riportava solo per i primi la valutazione e la divisione in quote. I parchi ghiandiferi venivano stralciati.

Il prefetto, prima di emettere l’ordinanza di omologazione, convocò gli interessati in Prefettura all’udienza del 23 maggio per l’esperimento della conciliazione⁸⁰. L’esito era scontato: alcuni si conciliarono, altri non lo fecero, altri non si presentano affatto. Vi erano chiamati in causa 23 parchisti, fra i qua-

⁷⁸ A. S. F.: *Ibidem*.

⁷⁹ A. S. F.: *Affari demaniali*.

⁸⁰ Il Comune era difeso dagli avv.ti Ciardulli e Selvaggi.

li spiccavano i nomi di Filippo Basso, i fratelli Muscettola, Berardino de Angelis, Matteo Simone, Potito Lanzetta, i fratelli de Angelis, Matteo d'Angelantonio e Donato Giordani.

Le domande alle quali fu chiamato a dare una risposta furono dallo stesso così sintetizzate:

- 1 “Devesi omologare la perizia dei signori Mongelli e Latessa per quanto si riferisce alla distinzione tra parchi ghiandiferi e parchi erbiferi, fatta coi primi due capi della relazione?
- 2 Devesi omologare la perizia stessa per quanto riguarda i jacci che nel tempo stesso non sono parchi?
- 3 Devesi anche omologarla per quanto riguarda le proposte di concessione a canone delle quote spettanti al Comune e degli eccessi di estensione incontrate sui parchi erbiferi?
- 4 E' altresì da omologare la perizia medesima per quanto concerne la proposta di reintegrazione degli eccessi incontrati sui parchi ghiandiferi?
- 5 Nell'affermativa delle quattro precedenti ipotesi è il caso di fare delle riserve”?

La risposta fu affermativa per tutti e cinque i quesiti.

Il prefetto emise l'ordinanza di scioglimento il 15 settembre 1888. Essa non si discostava dall'ordinanza del 15 maggio '82: scioglimento per i soli parchi erbiferi e attribuzione al Comune dei 3/12 del valore di ciascun parco. Inoltre, le quote spettanti allo stesso a seguito dello scorporo, non essendo ritenute atte ad essere quotizzate, furono concesse ai parchisti, nelle cui mani finirono anche, in base all'art. 51 delle istruzioni 3 luglio, gli “eccessi” sui parchi erbiferi. Invece, gli eccessi sui ghiandiferi furono dichiarati “reintegrabili” al Comune.

Nonostante due ordinanze prefettizie e una sentenza della Corte di Appello di Trani, la partita era tutt'altro che chiusa. Le controversie demaniali non finivano mai! La storia si ripeté: ad ogni provvedimento fanno seguito dei ricorsi, seguiti, immancabilmente, da appelli. La verità è che “l'uomo è però naturalmente così legato al bene della proprietà che sia malamente sia che giustamente si possegga, una volta che si è nel possesso si cerca in ogni modo di sostenerlo né mai bonariamente si abbandona” (dalla memoria presentata nel 1825

dall'avv. Farina a difesa del Comune nella causa contro il Capitolo della Basilica di S. Michele).

Contro l'ordinanza, il 13 novembre, presentarono ricorso alla Corte di Appello i primi cinque parchisti sopra citati. L'appello fu rigettato in data 5 luglio 1890, per vizio di forma. Contro la sentenza presentarono ricorso alla Cassazione di Napoli il de Angelis e il Basso (quest'ultimo anche a nome dei Muscettola). Il 18 aprile 1891 la Cassazione accolse il ricorso, annullando la sentenza precedente, ma rinviò la causa alla Corte di Appello di Napoli per un riesame. Questa emise la sentenza il 22-29 dicembre, che fu sfavorevole ai ricorrenti. I quali, in data 13 gennaio 1896, presentarono ricorso alla Cassazione di Roma. Il giudizio fu definito con sentenza del 23 aprile-5 maggio 1898 e fu, ancora una volta, loro sfavorevole.

Intanto, sul finire del 1889 venivano approntati due ruoli dei canoni da pagarsi sui parchi per i quali era stata sciolta la promiscuità in base alla perizia Mongelli-Latessa – d'ora in poi, di perizie ve ne saranno a decine. Essi portavano la data del 18 novembre.

Il 1° ruolo comprendeva 24 parchisti e prevedeva un'entrata di 1560,34 lire fra canoni vecchi, canoni sui $\frac{3}{12}$ e canoni sulle superfici conciliate. Gli arretrati ammontavano a 4115 lire. L'estensione complessiva era di 482 ettari. Al primo posto figurava Matteo d'Angelantonio, con 158 ettari, sparsi in diverse contrade, gravati da un canone complessivo di 919 lire, a cui andavano ad aggiungersi 1000 lire per arretrati. Seguivano il sacerdote Giuseppe Lucatelli, con 51 ettari in località Incoronata, gravati da un canone complessivo di 279 lire; Lorenzo Prencipe fu Francesco, con 33 ettari in località Paratina; Antonio e Lorenzo Prencipe fu Michele, con 29 ettari in località Stinco; Nicola Quitadamo, con 25 ettari nelle località Marcone e Elce del Paparo; Luigi e Matteo Ciuffreda, con 25 ettari in località Valle Sant'Antonio; Lucia Radatti, con 20 ettari in località Piano delle Querce; Rosa Quarata, con 18 ettari in località Piano Canale e Giuliano Crivelli, con 13 ettari in località Solagno Marcisi. Gli altri tredici si dividevano un centinaio di ettari.

Il 2° ruolo annoverava 13 individui. Qui il canone complessivo era di 589 lire, mentre gli arretrati ammontavano a

6701 lire. L'estensione complessiva era di 231 ettari. Al primo posto figurava Antonio Simone, con 47 ettari in località Piano delle Castagne, gravati da un canone complessivo di 210 lire. Seguivano Nicola Fischetti, con 38 ettari in località Sperlonga; Giuseppe de Angelis, con 31 ettari in località Grasso; Leonardo Ciuffreda, con 29 ettari in località Sperlonga, e Pietro Gatta, con 17 ettari nelle località Poccimino e Noce di Sitizzo. Gli altri otto si dividevano una settantina di ettari.

Dopo l'ordinanza del 15 settembre erano ancora "moltissimi" i parchi da sciogliere. Tra questi c'erano, ovviamente, quelli i cui possessori si erano resi "renitenti" alla conciliazione, i quali furono citati in giudizio dal prefetto. Contro costoro egli emanò, il 30 agosto 1892, due ordinanze: una riguardava coloro che erano inclusi nel titolo 1 del ruolo negativo, l'altra quelli del titolo 2. Il ruolo era stato predisposto dal Ciardulli, nominato agente demaniale il 15 novembre 1888.

La prima ordinanza disponeva una perizia da parte dell'ingegnere Furia per la "classificazione dei fondi". I nomi di spicco erano quelli di Vincenzo Amicarelli e del Capitolo della Basilica. La seconda disponeva una perizia da parte del Latessa per "verificare di nuovo le estensioni riportate nel ruolo negativo, segnando solamente le eccedenze verificatesi". I parchisti erano Teresa de Angelis, Berardino de Angelis, Raffaele Basso, Michele Maria Basso (suo figlio) e ancora il Capitolo. Contro la prima ordinanza non vi furono ricorsi, contro la seconda sì e furono presentati da tutti e cinque gli interessati. Però, mentre il ricorso dei de Angelis non ebbe seguito e quello del Capitolo fu ritirato a causa della conciliazione sopravvenuta il 1° marzo 1897 – ne parleremo più avanti – il ricorso dei Basso fu rigettato con sentenza 7-21 aprile 1894.

Il 30 settembre 1892 il prefetto emanò un'altra ordinanza di scioglimento. Essa disponeva la divisione in quote (9/12 e 3/12) di una trentina di parchi – la perizia era stata preparata dalla solita coppia di tecnici. Fra i parchisti interessati vi erano Raffaele Basso, Michele Basso, il Capitolo, il barone Bartolomeo Cessa, Vincenzo Amicarelli, Maria de Angelis e Serafino Mozzillo. Furono i primi tre a presentare ricorso, che fu rigettato con la stessa sentenza su riportata.

Il 17 maggio 1893 il Consiglio Comunale approvò un'altra perizia del Latessa, riguardante 63 parchisti che non erano stati toccati dai precedenti provvedimenti prefettizi. Nonostante non avessero fatto "in via bonaria piena adesione allo scioglimento di promiscuità", tuttavia il Ciardulli riuscì ad accordarsi con 49 di loro, ma dopo anni. Il verbale di conciliazione porterà la data del 25 settembre 1898, mentre l'approvazione del ruolo – canone 556 lire più quello vecchio – da parte del Consiglio avverrà il 29 aprile 1901. Il 4 maggio di quello stesso anno ci sarà l'approvazione di altre 12 conciliazioni – 4 erano avvenute sulla base di una perizia del 12 giugno 1898 e 8 su una del 26 settembre. Il canone sarà di 602 lire, mentre l'estensione interessata di 273 ettari.

Il 30 settembre, il 1° e il 14 ottobre 1904 il prefetto emanò altre ordinanze di scioglimento, riguardanti diversi individui.

L'11 dicembre 1905 emanò un'altra ordinanza. Riguardava Michele Adriano Basso e Antonio Amicarelli. Essa fu appellata da quest'ultimo.

Il 13 ne emanò un'altra, riguardante una ventina di individui. I nomi di spicco erano sempre quelli: Raffaele Basso, Vincenzo Amicarelli, Matteo Simone, Serafina Mozzillo e il barone Cessa. Questa volta non vi furono opposizioni.

Qualche altra ordinanza di scioglimento sarà emanata negli anni a venire, ma si tratterà di ben poca cosa.

Con lo scioglimento della promiscuità, dichiarato dalle ordinanze in contenzioso, la questione parchi erbiferi poteva dirsi definita, dal momento che "soltanto qualcuno era rimasto fuori giudizio". Però così non fu. Qualche anno dopo, infatti, essa fu riaperta dal Comune in tutta la sua estensione.

Ciò avvenne per iniziativa dell'assessore Tommaso Giordani, il quale, partendo dal presupposto che "tutti coloro che possiedono i parchi erbiferi non offrono tutte le formalità richieste per legge, per poter vantare un legittimo possesso, e che questo soltanto risulta provato dal Ruolo Checchia del 1826, accertante le usurpazioni, e non essendo stato quel ruolo sovranamente approvato (il che è richiesto a pena di nullità)..." concludeva che "tutte le operazioni di scioglimento di

promiscuità devono dichiararsi nulle, e le estensioni usurpate sin dal 1826 devono ritornare al demanio pubblico⁸¹.

Come chiaramente si evince dal passo riportato, era messo tutto in discussione. Era come cancellare, con un colpo di spugna, tutti i provvedimenti emessi in materia di scioglimento. Insomma, veniva sconfessato il lavoro di trent'anni. Certo, una spiegazione c'è a tutto questo: il Giordani partiva dalla considerazione che "i parchisti ed il Comune non sottomisero alla cognizione dei giudici lo stato vero delle cose, i primi per libito di predominio sul pubblico demanio; l'altro o per non essere all'altezza di considerare l'importanza della quistione, o per incuria o per collusione". Ma non se ne fece nulla.

Dai provvedimenti di scioglimento – lo ripetiamo – rimasero esclusi i parchi ghiandiferi. Con qualche eccezione. Infatti, dal Giordani apprendiamo che "alcuni possessori di questi, non escluso Raffaele Basso, ottennero lo intento: giacché, bene o male, si appropriarono delle estensioni ghiandifere, e con esse anche degli alberi ivi esistenti". Sui parchi ghiandiferi, nel frattempo, intervenne una sentenza della Corte di Cassazione romana, grazie alla quale "il Comune poteva ormai continuare a vantare di esercitare il secolare diritto di proprietà assoluta sugli alberi dei Parchi di natura ghiandifera".

Ma non per questo la polemica sui parchi ghiandiferi terminò. Al contrario, essa registrò sviluppi di un certo interesse proprio grazie all'iniziativa del Giordani. L'Amministrazione Comunale, infatti, fece richiamare dal prefetto i proprietari degli stessi onde costringerli a rilasciare i fondi. La proposta veniva avanzata in considerazione del fatto che "i parchi di natura ghiandifera non sono soggetti ad alcuna promiscuità di diritti tra parchisti e Comune... perché il parchista non ebbe mai alcuna concessione, né poteva meritarsela per le chiare e precise disposizioni emanate dal Commissario Biase Zurlo".

I parchi ghiandiferi diedero il maggior contributo al contenzioso demaniale, che si arricchirà, proprio in questi anni, di due cause, sulle quali vale la pena di soffermarsi. Destinate a durare diversi decenni, esse riguardavano proprio la proprietà degli alberi nei parchi. Perfettamente identiche, ebbero solu-

⁸¹ A. C. MSA: *Raccolta delibere consiliari*.

zioni diverse, in contrasto fra loro, da parte del Tribunale di Lucera, chiamato ad occuparsene. Così anche l'atteggiamento altalenante della giustizia contribuiva ad ingarbugliare la matassa!

La prima sentenza fu emessa il 24 aprile 1906 e riguardava Alfonso Cuomo. Questi aveva subito, il 25 ottobre 1905, un sequestro giudiziario per aver tagliato degli alberi nel suo parco sito nel Puntone della Giumenta. Il sequestro era stato invocato dal Comune qualche giorno prima, a tutela dei suoi diritti. La sentenza fu favorevole al Cuomo. Il tribunale sposò la tesi dei parchisti, tendente a dimostrare che la concessione dello Zurlo – il parco figurava nella seconda mappa ed era intestato a Giuseppe de Angelis – comportava la piena proprietà del fondo. A nulla valsero le ordinanze del primo commissario né la verifica Mosca del '15, che lo aveva classificato “interamente ghiandifero”; a nulla valsero le deliberazioni comunali comprovanti l'autorizzazione concessa ai vari danti causa del Cuomo “pel taglio della bassa macchia”; in nessuna considerazione furono tenute le ordinanze di scioglimento, ritenute *res inter alios* nei confronti del parchista, non essendovi costui direttamente implicato.

La seconda sentenza fu emessa il 5 aprile 1910 e riguardava Domenico Amicarelli. Questi, il 28 ottobre dell'anno prima, aveva adito le vie legali, perché impedito a tagliare degli alberi nel suo parco Monsignore (Spigno: ha 35) – era così chiamato perché già di proprietà della Mensa Arcivescovile. Dal taglio egli aveva già ricavato la “bella somma di lire 4000” (le parole virgolettate sono nella memoria presentata nel marzo del 1910 dagli avv.ti Ciardulli e Selvaggi). Per inquadrare bene la vicenda, però, è bene andare all'origine della controversia.

Questa ebbe inizio il 27 settembre 1891, allorquando Francesco Saverio Amicarelli, padre del summenzionato, chiese lo scioglimento della promiscuità sul parco in questione, che egli aveva comprato a trattativa privata dal Demanio. Alla sua morte, avvenuta nel 1895, il fondo andò in eredità al figlio. Questi, prendendo per buona una perizia del Latessa del 2 agosto 1892, manifestò subito la disponibilità ad accettare “l'attribuzione e livellazione di tre dodicesimi, altrimenti dovuti al Comune, col nuovo canone annuo di lire 60 senza pre-

giudizio del canone antico imposto sull'intero parco", che era di 27,20 lire (il passo virgolettato è tratto da un'istanza dell'interessato al prefetto). Ma la sua richiesta di scioglimento, nonostante avesse avuto il parere favorevole del Consiglio Comunale del 20 dicembre 1905, non andò in porto, perché fu ostacolata dal "noto" [l'epiteto è dell'Amicarelli] Tommaso Giordani e da altri. Dov'era il problema? Nel fatto che il parco, essendo per metà ghiandifero – tale era ritenuto nella verifica Mosca del '15 – poteva essere sciolto solo limitatamente alla parte erbifera. L'Amicarelli, adducendo tutte le argomentazioni a noi ben note, non si stancò di perorare la sua causa presso il prefetto, che, alla fine, investì della questione l'agente demaniale Michele Calvosa. Questi, dopo vari tentativi di addivenire ad un accordo con lo stesso, che contestava proprio la classificazione del parco, in data 19 giugno 1909 dichiarò fallito l'esperimento della conciliazione e lo invitò a rilasciare "in via bonaria" la metà incriminata. Naturalmente, l'Amicarelli non si diede per vinto e, per tutta risposta, intentò l'azione giudiziaria contro il Comune. Si arriva, così, alla sentenza del 5 aprile, che fu sfavorevole al parchista. Ma neanche questa volta egli si arrese. Vedremo più avanti gli sviluppi della causa.

Riprendendo il discorso sui provvedimenti di scioglimento, non ci rimane che fare qualche ulteriore considerazione. L'impressione che si ha è che tutto fosse finalizzato all'aumento del canone, perché non si arriverà mai al cosiddetto distacco – un eufemismo che indicava la quota del Comune. E' difficile dire quali fossero le reali intenzioni del prefetto o, meglio, se questi avesse veramente in mente di togliere delle terre ai parchisti. Certo si è che se a questo non si pensava, neanche lontanamente, tanto valeva concedere loro in proprietà l'intera estensione senza tanti raggiri. Sicuramente si sarebbero risparmiati tempo e denaro, ma soprattutto non si sarebbe incorsi nella farsa dell'assegnazione fittizia di una quota al Comune.

L'atteggiamento prevalente tra i parchisti nei confronti dello scioglimento dei diritti promiscui fu di chiusura, fino ad arrivare al netto rifiuto nei possessori più grossi. Lo testimonia il lungo contenzioso che si protrasse per più di un ventennio

(1882-1905), con strascichi futuri, che sono arrivati fino ai giorni nostri. Ovviamente, non era il principio che si contestava, lo scioglimento in quanto tale, cioè a dire la proprietà della terra, bensì le forme in cui questo avveniva. La terra, essi la volevano ad un prezzo ancora inferiore, cioè senza pagare una lira. Comunque, la gran parte di loro dovette, *bon gré mal gré*, accettare la conciliazione. Gli altri si rivolsero ai vari tribunali – Pretura di Monte Sant’Angelo, tribunali di Lucera e Trani – e al Commissariato Regionale agli Usi Civici di Bari. Qui, per esempio, già all’inizio del 1926 erano “pendenti due cause demaniali” (da una delibera del 10 aprile 1926). Ma il contenzioso demaniale non era tutto qui. Di cause, in giro, ve ne erano più di una, che arriveranno in Commissariato e, successivamente, anche in Cassazione. Sappiamo, per esempio, di una causa che riguardava tal Francesco Armillotta di Michele. Le due di cui sopra riguardavano, una, Domenico Amicarelli e, l’altra, Michele Adriano Basso. Le analizzeremo più avanti.

La resistenza dei parchisti allo scioglimento della promiscuità sui parchi non era immotivata, perché essi detenevano questi fondi *animo domini*. L’unico obbligo che avevano verso il Comune era il canone, ma questo era di eccezionale favore, perché era rimasto quello fissato dallo Zurlo – l’unica novità era costituita dal passaggio dal ducato alla lira. Ma il vantaggio maggiore derivava dal possesso delle terre aggregate ai parchi, i controparchi – qualcosa come 1500 ettari, stando a stime per difetto – per le quali non pagavano canone alcuno, né tanto meno la fondiaria.

Per avere un’idea di che cosa significasse, sotto l’aspetto fiscale, il passaggio dal regime condominiale a quello in proprietà, vogliamo presentarvi un esempio concreto. Riguarda Matteo d’Angelantonio.

Questi possedeva – siamo nel penultimo decennio del secolo – un’estensione a parco di 158 ettari, sparsi in sei località diverse, e pagava un canone annuo di 242 lire (cfr. il 1° ruolo del 18 novembre '89). A questo, che rimase e fu riferito ai 9/12 (ha 110), se ne aggiunse uno nuovo, di 616 lire, riferito ai 3/12 (ha 38). Gli fu anche concessa una zona usurpata di tre ettari,

con un canone di 30 lire. Il canone complessivo risultò di 888 lire. Inoltre, era tenuto a pagare 1000 lire per le annualità arretrate.

Dal confronto fra il vecchio canone e quello determinato sulla base dei recenti provvedimenti emerge una maggiorazione non indifferente. Che, però, non deve sorprendere più di tanto, perché anche il nuovo canone, a conti fatti, era pur sempre “mite”, come vedremo dai dati che stiamo per mostrarvi.

Essi sono tratti dal ruolo di riscossione dei canoni sui parchi, riferito al 1930. Per il parco Monsignore il canone era di 33,45 lire, comprensivo dell’”eccesso concesso”; per Termito (ha 177), che nel frattempo aveva cambiato padrone, a seguito di acquisto da parte di Matteo Azzarone, era di 306 lire; per Cerrosaldo (ha 77, tra parco e controparco), in possesso del Capitolo, era, con tutta la maggiorazione dovuta ad una quota dissodata, di 289,20 lire; per Utrara, (ha 107), in possesso di M. A. Basso, era di 112 lire, comprensivo anche del canone sui 3/12; per Ciminiera, di 53 ettari, era di 160 lire, più 32 per una quota ritenuta usurpata. I dati parlano da soli. A voler aggiungere proprio qualcosa, limitandoci a quest’ultimo, già appartenuto a Serafina Mozzillo e poi passato alla figlia, facciamo notare che il canone su riportato era ritenuto “misero” già nel 1879 (l’aggettivo è del Pacelli).

Lo scioglimento della promiscuità diede dei risultati deludenti sul piano delle entrate fiscali. I dati in nostro possesso dimostrano che il gettito era molto basso. Il ruolo anzidetto, per esempio, riporta un’entrata di 11966 lire. Ben misera cosa, se si considera l’estensione degli stessi – 3558 ettari, a volerci fermare alla verifica Della Rocca (una media di 3,36 lire ad ettaro). Basta un confronto ad evidenziarlo: l’affitto del solo parco Termito, nel 1920, aveva reso alla Basilica di S. Michele ben 12000 lire! Della rendita del parco Ciminiera si è già detto. È anche da aggiungere che i canoni sui parchi erano di gran lunga inferiori a quelli gravanti sugli altri terreni occupati – la media di quelli fissati con la delibera del 29 novembre 1888, per esempio, era di 7 lire ad ettaro.

La ragione principale di questo insuccesso risiede, sì, nel fatto che il canone era basso, ma anche nel fatto che dei 240 parchi – tanti ne erano annoverati, tra grandi e piccoli, nel ruolo su menzionato – ben 90 non erano gravati dal canone sulla quota spettante al Comune. Si trattava in massima parte di parchi ghiandiferi, ma non mancavano di quelli erbiferi. Questo significa, per il discorso che stiamo facendo, una sola cosa, e cioè che su questi parchi si pagava solamente il canone “antico”.

Ora, passiamo ad analizzare le cause anzidette.

La causa di Francesco Armillotta riguardava un fondo erbifero di 38 ettari sito nella Casiglia. Questi, dopo due sentenze a lui sfavorevoli (Pretura di Monte Sant’Angelo, 5 dicembre 1896, e Tribunale di Lucera, 12 luglio 1897), emesse a seguito di richiesta di reintegra da parte del Comune, si rivolse al commissario regionale, per vedere riconosciute le sue ragioni. La tesi sostenuta dall’Armillotta era molto semplice: il suo possesso, per il fatto stesso di essere *ab immemorabili*, era “assistito da una presunzione di legittimità”. Né si preoccupava minimamente, lo stesso, di dimostrare l’assenza o, quanto meno, l’irrilevanza dell’esercizio degli usi civici sul fondo in questione. Toccava al Comune fornire le prove della sua demanialità. Più che la novità della tesi, colpisce il modo sbrigativo e senza troppi scrupoli con il quale essa veniva avanzata. Il commissario regionale gli diede torto, dichiarando, con sentenza 20 ottobre 1932, la reintegra a favore del demanio civico di ha 25.88.62 entro il 31 dicembre dello stesso anno. L’Armillotta, il 26 novembre, produsse appello avverso la sentenza presso la Corte di Appello di Roma, che si pronunciò sfavorevolmente con sentenza 3 giugno-26 luglio 1935. Ma, neanche a questo punto egli si fermò. Così, ritenendo che la Corte non avesse verificato fino in fondo la corretta applicazione, da parte del commissario, degli artt. 2 e 9 della legge 16 giugno 1927, il 21 ottobre 1937 produsse ricorso in Cassazione. E la spuntò. Non abbiamo notizia della sentenza, però sappiamo con certezza che l’Armillotta rimase in possesso del fondo, trasferendolo successivamente agli eredi.

La causa dell'Amicarelli si riferiva al parco Monsignore ed era la continuazione della controversia da noi già trattata. Ripresa nel 1924, finì sul tavolo del commissario, che l'8 giugno 1926 istituì giudizio per la reintegra della metà ghiandifera del parco. Alla morte dell'Amicarelli subentrarono nella controversia le tre figlie, delle quali sappiamo che nel 1941 si rivolsero al tribunale per chiedere la "rescissione del contratto di transazione" stipulato in precedenza con il Comune. Questo si costituì in data 27 novembre. La causa, riguardante la metà ghiandifera del parco, è tuttora pendente presso il Commissariato, il fondo è in possesso della famiglia Amicarelli.

La causa di Michele Adriano Basso aveva ad oggetto il parco Utrara di Sopra-Parco Simone e ruotava intorno ad una quota occupata. Anche questa controversia ebbe inizio diversi anni addietro. L'occasione fu data dallo scioglimento dei diritti promiscui sui parchi in possesso della famiglia. Per questo, ci fu una prima verifica, eseguita dai periti Di Iorio e Latessa in data 6 febbraio 1906, e le relazioni del 1° novembre 1909 e 24 gennaio 1910 dell'agente demaniale Calvosa. Il prefetto, con ordinanza 21 aprile-19 giugno 1911, sciolse la promiscuità sui parchi Utrara di Sopra (ha 24.69.60), Piano S. Vito (ha 24.69.60) e Finocchito (ha 12.34.50) – gli ultimi due erano in possesso del padre del Basso. L'ordinanza, che ricalcava quella del 13 dicembre 1905 – questa aveva sciolto la promiscuità anche sul parco Alvaro, in possesso di quest'ultimo – fu confermata dalla sentenza 9 maggio-25 settembre 1914 della Corte di Appello di Trani e da quella del 2 maggio 1922 della Cassazione. Ai Basso venivano assegnati i 9/12 delle rispettive aree dei parchi, al Comune i 3/12 (ha 6.17.40 per Utrara di Sopra, ha 6.17.40 per Piano S. Vito, ha 3.09.20 per Finocchito e ha 2.05.80 per Alvaro).

L'ordinanza 21 aprile-19 giugno, inoltre, ordinò la reintegra delle terre "aggregate ai parchi", che furono indicate in ha 91.55.44 per Utrara – il fondo denominato Utrara di Sotto – 52.76.90 per Piano S. Vito, 49.39.20 per Finocchito e 39.46.36 per Alvaro.

Ma la partita non si chiuse qui. Infatti, negli anni a venire vi furono altre verifiche sugli stessi parchi – furono eseguite dall’agente demaniale Nicola Colangelo e dai periti Giordano e Coppiello – dalle quali risultò che l’estensione occupata era inferiore a quella trovata precedentemente: per Utrara era di ha 82.46.83, anziché di 91.55.40 e per Finocchito era di ha 43.83.15, anziché di ha 49.39.20.

Nel frattempo venne fuori un’altra novità. Nel 1926 il Colangelo scoprì che il parco Utrara di Sopra presentava un’usurpazione di 17 ettari circa. Ragion per cui il commissario regionale, con decreto 26 aprile 1929, avviò il procedimento per lo scioglimento dei diritti promiscui sul fondo e per la reintegra dell’estensione usurpata. Dietro iniziativa dello stesso, il Basso avanzò un’istanza per il “bonario componimento della vertenza” in data 26 aprile 1930, istanza che fu accolta dal podestà con delibera del 7 maggio, approvata dal prefetto in data 9 agosto. La transazione prevedeva la legittimazione a favore del parchista dei 3/12 spettanti al Comune, nonché dell’estensione usurpata.

Il commissario emise l’ordinanza di omologazione della divisione dei parchi tra il Comune e Michele Adriano Basso in data 28 luglio 1931⁸². Complessivamente, l’estensione delle terre reintegrate ammontò a ha 217.79.79, in luogo dei 233.17.90 indicati nell’ordinanza del 21 aprile 1911.

Nell’ordinanza del 1931 non si faceva cenno dell’usurpazione relativa al parco Utrara di Sopra, questione che resterà irrisolta e riesploderà di lì a qualche anno – è la controversia alla quale abbiamo accennato all’inizio. A complicare le cose per il parchista, sul finire del decennio intervenne la verifica dell’istruttore (agente) demaniale Ciro Lapeschi, il quale appurò che il parco in questione era per metà

⁸² Il Basso ereditò buona parte delle proprietà del padre, morto nel 1922. Il fratello Nicola, primogenito, dovette accontentarsi di un uliveto di 30 ettari, sito in località Purgatorio (Macchia), essendo stato punito dal padre per essersi intestardito a sposare, dopo averla messa incinta, la figlia della domestica.

ghiandifero. Alla luce di questa scoperta, si rendeva necessaria una nuova transazione e ciò fu fatto in data 26 novembre 1939. Questa lasciava in mano al Basso l'intera area, gravata dal seguente canone: L. 1050, di cui 450 riferite ai 3/12 della zona erbifera e all'intera area ghiandifera e 600 alla quota usurpata. Con l'aggiunta del canone vecchio – vecchio di 140 anni! – di L. 93,83, il canone complessivo risultò di 1143,83 lire. L'ordinanza di omologazione della transazione da parte del commissario regionale porta la data del 21 giugno 1940.

Ma la controversia neanche questa volta giunse a termine! Il Basso, infatti, presenterà ricorso al Tribunale di Foggia, costringendo il Comune a costituirsi (25 aprile 1941). Il parco è, attualmente, di proprietà del Comune di Mattinata.

A conclusione, non rimane che dire qualcosa sull'atteggiamento del podestà, facendo notare come la sua linea, in pieno regime fascista, non era poi diversa da quelle precedenti. Era abbastanza *soft* e poggiava sul presupposto che la “pacifica definizione di ogni controversia con eque e assennate transazioni” fosse “il mezzo più conveniente e più rapido a raggiungere il fine”. Transazioni del genere, egli diceva, “nonché da una parte, non ledono i diritti dell'Ente e vengono a costituire per esso un maggiore e costante cespite d'entrata, non si risolvono, dall'altra, nel pregiudizio dei parchisti”.

Conciliazioni: 1890-1894

Abbiamo visto che l'inattività del Pacelli durante i primi mesi del 1888 e le sue dimissioni, avvenute nel giugno di quello stesso anno, di fatto comportarono un arresto delle operazioni demaniali. Esse ripresero su vasta scala l'anno successivo ad opera del Ciardulli.

L'agente, su espressa volontà del Consiglio, divise il lavoro in due parti: la prima riguardava le contrade Lama di Milo, Spigno, Quarto e Marguara, la seconda il resto del territorio

demaniale, cioè Umbricchio-Signor Marco e Casiglia⁸³. E questo allo scopo di poter mettere in riscossione, nel più breve tempo possibile, i ruoli di alcune contrade, senza dover aspettare la conclusione di tutte le operazioni.

Nel giro di un anno, grazie anche alla collaborazione del “pregevolissimo Signor Latessa”, il Ciardulli mise a punto la verifica del 1° gruppo di contrade. Il 7 gennaio 1890 egli sottopose all’esame del Consiglio Comunale le conciliazioni eseguite e i relativi ruoli⁸⁴. Era prassi ormai consolidata che ogni ripresa delle operazioni demaniali fosse salutata come l’inizio di una nuova era per il Comune, ed anche questa volta la consuetudine fu rispettata. Toccò al sindaco Vincenzo Amicarelli cantare le lodi del nuovo agente demaniale, che aveva preso a cuore la questione dei demani, “la cui soluzione, ritenuta per lo addietro una favola comincia ora a mostrare la sua evidenza”.

A differenza dei suoi predecessori, il Ciardulli non prese le mosse dalla verifica Della Rocca, bensì dall’“accertamento del 1826, reputato l’ultimo veramente definitivo e legale anche dal Commissario Ripartitore nella ordinanza di scioglimento di promiscuità del 15 settembre 1888” – in verità, nella sua indagine, egli si spinse fino al 1811. E non tenne conto nemmeno “degli atti intermedi che si avranno come fusi ed estinti nella presente verifica generale, perché al 1844, al 1857 ed anche nel 1879, vi furono altri esami del Demanio, altre verifiche, che non dettero altro risultato, se non quello di avere dei Ruoli per provvisoria riscossione, con infinite omissioni e molteplici invenzioni”⁸⁵. Quindi, non furono ritenute valide neanche le conciliazioni più recenti, quelle del Pacelli, il quale “seguendo un concetto di questo Consiglio assolutamente incompatibile colla Legge, concesse a diversi occupatori di li-

⁸³ Come si ricorderà, il ruolo relativo a Vota, predisposto dal Pacelli, era già stato sanzionato dal re.

⁸⁴ I consiglieri presenti alla seduta erano i seguenti: Vincenzo Amicarelli, Paolo Nasuti, Giuseppe Muscettola, Luigi Basso, Biagio Angelillis, Michele Della Torre e Francesco Fischetti.

⁸⁵ A. S. F.: *Affari demaniali*.

vellare le superficie da essi occupate, ritenendo pel Comune la proprietà e l'uso delle piante agresti che vi si trovavano”⁸⁶.

La vera novità della linea portata avanti dal Ciardulli stava, com'egli disse, nell'“aver saputo interpretare la Legge, che vuole escludere il doppio dominio, un'onta al sistema di proprietà”. Egli si rendeva conto che riproporre un regime della terra anche solo con qualche limitazione di tipo feudale avrebbe significato *manquez le rendez-vous avec l'histoire*. La logica del capitalismo borghese era quella della proprietà individuale, piena e assoluta.

Per correggere l'“errore” del suo predecessore il Ciardulli dovette richiamare i concessionari a nuove conciliazioni, “mediante le quali acquistavano il dominio su quelle piante esistenti sulla superficie ad essi concessuta”. Naturalmente, fu costretto a rivedere i canoni e ad elevarli in presenza di appezzamenti con presenza di alberi, tenendo presente le tariffe fissate con la delibera del 29 novembre 1888, sulla quale egli stesso aveva influito in modo decisivo⁸⁷.

La verifica mise in chiaro che nelle contrade Lama di Milo, Spigno, Quarto e Marguara vi erano 2315 occupazioni, che “in parte costituiscono precedenti concessioni, in parte dilatazioni delle medesime ed in parte finalmente occupazioni *ex integro*”. Quanto all'epoca delle occupazioni, non veniva precisata, anche perché difficile da accertare. Dell'art. 51 delle istruzioni 3 luglio '61, i commi più frequentemente richiamati erano il quarto ed il quinto. Le terre erano destinate a pascolo o a semina, ma non poche erano quelle che avevano una destinazione mista.

Dei 2315 appezzamenti censiti, quelli occupati nell'ultimo decennio erano 211. Riportati in un ruolo a parte, intitolato

⁸⁶ A. S. F.: *Ibidem*. In verità, nei terreni demaniali, accanto agli alberi selvatici, vi erano di quelli fruttiferi, stante la consuetudine – durata fino a non molti decenni fa – dei nostri contadini di innestare alberi nel demanio. O di piantarli. Non a caso, molti contadini solevano portare le tasche piene di noccioli e semi, per interrarli al momento opportuno!

⁸⁷ La delibera aveva predisposto una nuova normativa sui canoni del demanio comunale, che ridefiniva tutta la materia. Il territorio veniva unificato dal punto di vista fiscale. L'imposizione, valevole tanto per i terreni seminativi che per i pascolativi, era la seguente: £10 ad ettaro per i terreni di 1^a classe, 8 per quelli di 2^a, 6 per quelli di 3^a e 4 per quelli di 4^a.

“delle terre nuove”, avevano un’estensione complessiva di ha 242. 95,07 ed avrebbero potuto dare al Comune un introito di 1736,56 lire. Pure riportati a parte erano gli appezzamenti a coltura agraria della Costa di Carbonara, in numero di 140, i quali, a seguito delle piantagioni di castagno, furono sottoposti a vincolo forestale dalla Amministrazione Comunale⁸⁸. Essi avevano un’estensione complessiva di ha 137.05.34 ed avrebbero potuto fruttare al Comune un introito di 729,86 lire. Per queste due categorie il Ciardulli, pur avendone contattato i possessori, non poté dar corso alle conciliazioni. Egli rimise la decisione al Consiglio Comunale. I fondi conciliati si ridussero, così, a 1965. In realtà, le conciliazioni furono di meno, perché un centinaio di occupatori, in possesso di 286 quote, non si presentarono affatto. In definitiva, i fondi conciliati furono 1679, la cui estensione ammontò ad ettari 1893.28.90, in possesso di 843 occupatori. Il canone risultò di 10755,92 lire. Il Consiglio, “dopo alquante discussioni”, approvò le conciliazioni e il ruolo dei canoni, riservandosi di riscuotere dagli stessi la fondiaria relativa al quinquennio 1885/1889. L’ordinanza di omologazione fu emessa il 1° settembre 1890, la sanzione sovrana fu emanata il 18 dicembre.

In quanto alle questioni controverse, riguardanti le terre dissodate nell’ultimo decennio e quelle soggette a vincolo forestale, il Consiglio rinviò la decisione al momento della discussione sulla seconda parte del lavoro del Ciardulli, ancora da iniziarsi, “tanto più che la Rappresentanza potrà avere il tempo di maturare il suo provvedimento”.

Il Ciardulli giudicò “soddisfacentissimo e meraviglioso” il suo lavoro, e non aveva tutti i torti. La partecipazione alle conciliazioni era stata massiccia, intorno 90%. Inoltre, egli era convinto che, con “chiamate e richiamate”, il numero dei contumaci poteva ridursi ulteriormente, evitando, così, “quasi

⁸⁸ La decisione non trovò d’accordo l’agente: “La legge non vuole vincoli nell’interesse universale, se non in certi casi, che nella soggetta specie mancano affatto”. Per di più, i possessori di queste quote pagavano dei canoni in base a ruoli provvisori, senza avere la possibilità di coltivarle, “ciò che costituisce un’aperta ingiustizia, contro della quale io non ho cessato mai di reclamare”.

all'intutto quel provvedimento impiccioso e sovente dispendioso di reintegrazione”.

Certo, la perseveranza dell'agente demaniale, che si attivò in tutti i modi per contattare gli occupatori – approfittando, per esempio, dei periodi in cui i lavori nelle campagne erano fermi o dei giorni di pioggia, quando i contadini erano in paese – ebbe un peso determinante nel favorire la loro partecipazione alle conciliazioni, ma non poteva sostituirsi ai motivi veri del successo, che, secondo noi, andavano ricercati altrove, soprattutto in un atteggiamento più positivo e in una maggiore disponibilità della popolazione nei confronti dello Stato e delle istituzioni. In fondo, tutti gli occupatori potevano dirsi più o meno soddisfatti dello sbocco che aveva avuto la questione demaniale: gli strati della piccola e media borghesia terriera, che coronavano il sogno di vedere finalmente legittimati i loro possedimenti, in alcuni casi di notevoli dimensioni, e i contadini, che avrebbero di certo preferito ottenere le terre con minori sacrifici – con la quotizzazione – ma, di fronte alla scarsa rilevanza sociale del provvedimento, dovettero rassegnarsi ad accettare quella soluzione.

Le conciliazioni relative ad Umbricchio e Casiglia si svolsero per tutto il 1890 e terminarono all'inizio dell'anno successivo. Il Ciardulli le sottopose subito all'esame del Consiglio, che le approvò in data 25 aprile insieme ai relativi ruoli⁸⁹. I criteri informativi erano gli stessi adottati nella prima verifica.

Il 2° gruppo di conciliazioni evidenziò che nelle due contrade vi erano 2422 occupazioni, in possesso di 1167 occupatori. Le occupazioni conciliate furono 1970, a favore di 980 individui. L'estensione concessa fu di ha 2170.53.97, mentre il canone complessivo ammontò a 11465 lire. L'ordinanza di omologazione fu emanata il 30 giugno, la sanzione sovrana arrivò il 21 luglio. Rimanevano da legalizzare 452 occupazioni, dall'estensione complessiva di 862 ettari, in possesso di 277 occupatori, in parte renitenti, in parte contumaci.

⁸⁹ Erano presenti i seguenti consiglieri: Giuseppe Pellegrino, Antonio Roberti, Antonio Amicarelli, Matteo Tranasi, Biagio Angelillis, Michele Prencipe, Giulio Villani, Domenico Giordani, Luigi Basso, Carmine Fischetti e Leonardo Prencipe.

Tutti i non conciliati, sia di questo che dell'altro gruppo, entrarono a far parte del ruolo negativo, per essere denunciati, in base all'art. 52 delle istruzioni 3 luglio '61, al prefetto. Essi occupavano, complessivamente, 1165 ettari. Di loro, 421, anche se "pienamente e semplicemente contumaci, si troverebbero nella condizione di essere livellati". Solo una piccolissima parte sarebbe dovuta rimanere fuori dai benefici di legge: quelli che erano in possesso di terreni sottoposti a vincolo forestale e quelli che erano in possesso di terreni in una zona di Umbricchio destinata a quotizzazione. Per completezza, va detto che una decina di occupatori acconsentirono al rilascio delle terre (10 ettari circa).

Con la delibera del 25 aprile 1891 furono revocate tutte quelle precedenti in materia, ad eccezione delle delibere 29 novembre 1888 e 7 gennaio 1890. Venivano, altresì, annullati tutti i ruoli provvisori.

Anche questo 2° gruppo di conciliazioni diede, come si può vedere, degli ottimi risultati. Ma non è tutto, perché nelle settimane immediatamente successive alla delibera il Ciardulli, su invito del prefetto, riuscì a stabilire conciliazioni con la maggior parte dei contumaci. Ecco i dati di riferimento: occupazioni n. 430, occupatori n. 220, estensione concessa ha 371, canone £ 2008. Il Consiglio esprime il suo voto favorevole il 18 luglio, il prefetto emise l'ordinanza il 30, la sanzione del re arrivò il 7 settembre.

Nei mesi successivi ebbero luogo le conciliazioni con diverse decine di occupatori contumaci di Vota, che furono omologate con l'ordinanza del 17 agosto 1893, sanzionata, a sua volta, il 27 settembre. Vi era interessata un'estensione di 380 ettari, per un canone complessivo di 1847 lire⁹⁰.

Nonostante le conciliazioni avessero avuto esito positivo, dei problemi erano ancora da risolvere. Si rese necessaria, co-

⁹⁰ Ricordiamo che in questo periodo fu emessa anche un'ordinanza di reintegra, che portava la data del 28 maggio 1892. Riguardava una ventina di occupatori di Umbricchio. Contro di essa il 24 febbraio dell'anno successivo il Comune presenterà ricorso alla Corte di Appello di Trani, ricorso che sarà rigettato con la sentenza del 25 gennaio 1894 -1° febbraio 1895. Qualche anno dopo, il 29 aprile 1901, il Consiglio Comunale approverà 17 conciliazioni con altrettanti occupatori della stessa contrada: l'estensione sarà di 57 ettari, il canone di 440 lire, gli arretrati di 4415 lire.

sì, una nuova convenzione fra il Comune ed il Latessa, e questa fu stipulata con la delibera dell'11 aprile 1894⁹¹. Essa prevedeva i seguenti lavori: la “rimisura” dell'intero agro comunale, l'impianto del catasto generale e le volture catastali delle quote concesse. Il Latessa aveva a disposizione quattro anni.

Il tecnico non partiva da zero: egli poteva far tesoro di tutte le perizie e verifiche eseguite nell'arco di un decennio. Si trattava, in buona sostanza, di un aggiornamento della situazione. E difatti, per la fine di quello stesso anno era pronta la prima parte del lavoro, la planimetria di tutte le quote demaniali usurpate, l'opera a cui questo tecnico legherà il suo nome.

La planimetria Latessa porta la data del 12 dicembre 1894. Essa è la rappresentazione grafica della miriade di appezzamenti occupati, disseminati sul vasto territorio ex feudale e universale. Alcuni erano “piccolissimi sfuggenti persino alla esatta grafica rappresentazione”. Il loro numero era di 6010, di cui 2734 in territorio ex feudale e 3276 nelle difese. Nel dettaglio, Quarto ne ospitava 448, Umbricchio-Signor Marco 422, Marguara 444, Lama di Milo 602, Spigno 818, Vota 1682 e Casiglia 1594.

La planimetria si compone di 7 piante topografiche, una per ogni contrada – Quarto, Umbricchio-Signor Marco, Marguara, Lama di Milo, Spigno, Vota e Casiglia. Per avere un'idea della

⁹¹ L'approvazione di questa convenzione, la quinta – delle convenzioni del 17 novembre 1883 e 16 febbraio 1886 abbiamo già riferito; ve ne fu un'altra il 30 marzo 1890 e una il 15 giugno 1892 – scatenò un intervento molto critico da parte dell'assessore Antonio Amicarelli. Questi, dopo aver evidenziato “l'ingratitude ed immoralità di quest'ultimo [il Latessa] verso il Comune, a cui egli sarebbe stato in dovere di dimostrare ben altra riconoscenza, per avere in pochi anni guadagnato al di là di 50 mila lire”, così si esprime nel merito: “Non mi è dato accettare il progetto, giacché, pur riconoscendo la utilità di alcuni lavori, il Perito è però obbligato ad eseguirli senza alcuna nuova remunerazione, appunto perché fanno parte dei vecchi contratti ed egli è stato di già soddisfatto” – il compenso previsto dalla nuova convenzione era di 9500 lire (A. C. MSA: *Raccolta delibere consiliari*).

Di diverso avviso era il sindaco V. Amicarelli: “Dei lavori precedentemente affidati al Perito Signor Latessa, soltanto alcuni non furono eseguiti e ciò per effetto di forza maggiore, e non mai per causa dipendente dalla volontà di lui. Giustizia perciò vuole che costui non sia tenuto a rispondere delle conseguenze di una colpa non propria... Non può intanto passare sotto silenzio che il Perito Signor Latessa, durante tutto il tempo della sua dimora in questo Comune, ha dato prova d'incontrastabile onestà, ed ha seguito ogni lavoro affidatogli dal Comune, troppo coscienziosamente, da non meritare la taccia d'immoralità” (A. C. MSA: *Ibidem*).

complessità del lavoro, basti pensare che la pianta di Vota, la più grande, misura m. 2.80 x 1.20.

PLANIMETRIA LATESSA

DEMANIO COMUNALE (ha 14212.74.00)

QUARTO	a) saldo boscoso aperto: .ha 2145.85.38
	b) parchi, antiche colonie,
	colture: ha 994.32.10
	tot. ha 3140.17.48

UMBRICCHIO -	a) saldo boscoso aperto: .ha 288.90.10
SIGNOR MARCO	b) parchi, antiche colonie,
	colture: ha 1437.26.68
	tot. ha 1726.16.78

MARGUARA	a) saldo boscoso aperto: ha 936.36.29
	b) parchi, antiche colonie,
	colture: ha 719.01.67
	tot. ha 1655.37.96

LAMA DI MILO	a) saldo boscoso aperto: . ha 1220.65.18
	b) parchi, antiche colonie,
	colture: ha 2454.80.90
	tot. ha 3675.46.08

SPIGNO	a) saldo boscoso aperto: ha 1673.29.20
	b) parchi, antiche colonie,
	colture: ha 2342.26.50
	tot. ha 4015.55.70

PLANIMETRIA LATESSA

DEMANIO UNIVERSALE (ha 5079.60.96)

VOTA	a) saldo boscoso aperto: ha	623.00.00
	b) parchi, antiche colonie,	
	colture:	ha 1630.60.99
		tot. ha 2253.60.99

CASIGLIA	a) saldo boscoso aperto: ha	1125.73.06
	b) parchi, antiche colonie,	
	colture:	ha 1700.26.91
		tot. ha 2825.99.97

Come si vede, le terre occupate sul territorio ex feudale avevano un'estensione di ha 7947.67.85, quelle delle due difese un'estensione di ha 3330.87.90, per un totale di ha 11278.55.75. Di contro, il saldo aperto, ossia le terre incolte o boschive libere, avevano, rispettivamente, un'estensione di ha 6265.06.15 e 1748.73.06, per un totale di ha 8013.79.21.

Le piante erano accompagnate da uno stato nominativo degli occupatori, con le quote occupate e relative superfici. E ciò costituì la base per la compilazione dei ruoli aggiornati per la riscossione dei canoni, per il rimborso della fondiaria relativa all'ultimo quinquennio e il passaggio della stessa a carico dei nuovi proprietari⁹².

⁹² Si ricorda che da un'esigenza finanziaria nacque anche il primo catasto italiano, istituito con la legge 1° marzo 1886, detta anche legge sulla perequazione fondiaria. Ad ogni fondo, dopo essere stato misurato e classificato – distinguendo anche, al suo interno, le “qualità” di coltivazione – fu attribuita una rendita imponibile ai fini dell'imposizione della fondiaria.

Conciliazioni 1895-1904

Chi pensava che le conciliazioni del Ciardulli avrebbero definito una volta per tutte la questione dei demani e, soprattutto, sarebbero servite da deterrente per gli occupatori, si sbagliava. I fatti dimostreranno che esse non condizionarono positivamente la condotta di questi ultimi. Più che da freno, le conciliazioni servirono da sprone, perché erano la testimonianza, la più plateale, che l'occupazione prima o poi portava alla proprietà della terra. Così, le usurpazioni si diffusero a macchia d'olio negli anni a venire.

Neanche l'ondata di occupazioni di questo periodo apportò elementi di novità rispetto agli anni '60: come allora, fu un movimento del tutto spontaneo, frutto dell'azione individuale, e interessò la proprietà pubblica, comunale e statale. Non vi furono moti demanialistici in questi anni – né in quelli successivi – se si eccettua quello per la quotizzazione della contrada Signor Marco (1898), che, pur nella sua estemporaneità, può essere considerato l'unico episodio di lotta collettiva per la terra nel nostro comune.

Le occupazioni furono, ancora una volta, la questione emergente per le autorità pubbliche, specie per quelle comunali. Ed è proprio da una delibera comunale che è tratto il brano che riportiamo per fare il punto sulla situazione all'indomani della grande sanatoria. La delibera è del 30 novembre 1895: “Nuove e molteplici usurpazioni e dissodazioni di terreni sono state perpetrate sui Demani di questo Comune, e più specialmente nelle due Difese Vota e Casiglia, dalla chiusura delle operazioni di verifica e misura generale dei Demani stessi sino ad oggi... E' appunto in queste due contrade che si sono riversati quasi tutti i nostri contadini, ed ognuno vi ha trovato posto; ognuno ha potuto ricacciare un appezzamento di terreno, per provvedere se non in tutto, almeno in parte, alla propria sussistenza”⁹³. La delibera si chiudeva con la richiesta al prefetto di

⁹³ A. C. MSA: *Raccolta delibere consiliari*. Non tutte, però, erano occupazioni proletarie. E' da segnalare, a questo proposito, un'occupazione di 4 ettari in contrada Stinco da parte di Antonio Precipe fu Michele, “possidente” di Mattinata. Essa risaliva alla “prima quindicina di ottobre 1896”.

una verifica delle occupazioni. Il Consiglio avanzava anche una sua proposta, che era di concessione agli occupatori delle terre usurpate nelle due difese, “senza limitazione alcuna”, e di reintegra per quelle del restante territorio demaniale⁹⁴.

A seguito della delibera del 30 novembre, il prefetto nominerà Michele Torre e il Latessa rispettivamente agente e perito demaniali. I due avevano il compito di portare a termine “tutti gli incarichi e lavori che sono indispensabili al completamento delle operazioni demaniali ed alla definizione di tutte le questioni e pendenze che ne conseguono”. Inoltre, il tecnico doveva provvedere alla “rimisura generale di tutte le usurpazioni perpetrate sull’intero demanio comunale dopo la verifica generale”. E ciò in ottemperanza alla convenzione che verrà sottoscritta il 20 maggio 1896. Quindi, non era vero che le operazioni di riordino del demanio si erano chiuse con le conciliazioni del Ciardulli. E’ il caso di dire che le operazioni demaniali non finivano mai!

I primi provvedimenti di legittimazione arrivarono nell’estate del ’96 e riguardarono le occupazioni commesse in Vota. L’ordinanza fu emessa il 25 luglio, la sanzione l’11 agosto. L’estensione interessata era di 218 ettari, mentre il canone annuo ammontava a 506 lire.

Per la Casiglia bisognerà attendere altri due anni. La delibera sarà presa il 3 giugno 1898, l’ordinanza sarà emessa il 20 agosto, la sanzione l’8 ottobre. L’estensione era di 358 ettari,

Per restare in tema, qualche anno dopo, non molto distante di lì, in contrada Paratina, venivano “perpetrate larghe usurpazioni, tanto da parte dei parenti del Sindaco titolare Signor Leonardo Prencipe, il quale si è reso anche acquirente di qualche appezzamento usurpato, quanto da parte di altri occupatori” (parola del consigliere Vincenzo Amicarelli: Consiglio Comunale del 29 settembre 1901).

⁹⁴ Abbiamo virgolettato “senza limitazione alcuna”, e non a caso. Forse sarebbe stato più giusto operare dei *distinguo*, se dobbiamo dar credito, come è doveroso, alle parole del sindaco Prencipe: “Tra gli attuali usurpatori vi sono molti che, per effetto delle precedenti operazioni, hanno già più volte goduto del beneficio della conciliazione” (Consiglio Comunale del 18 maggio 1896).

Affiora, qui, l’eterno problema: come si fa a dire di sì a qualcuno e di no a qualcun altro? Per superarlo, si finisce sempre per dire di sì a tutti, indistintamente. Intendiamoci, nel nostro caso, trattandosi di contadini, un po’ di terra in più non faceva male, ma riteniamo che chi non era riuscito, in tutti quegli anni, a venire in possesso neanche di un palmo di terra, qualche titolo in più avrebbe dovuto averlo.

gli occupatori 337, le quote conciliate 721, il canone di 2309 lire. Alle conciliazioni – furono condotte dal Ciardulli, che era ritornato al suo posto – non si presentarono, benché invitati per tre volte, 49 occupatori, che detenevano 112 appezzamenti per un'estensione di 65 ettari. Con la delibera del 3 giugno fu dato parere favorevole anche alle occupazioni delle aree adiacenti all'abitato, escluse con la delibera del 30 novembre: Castello, Stretto Cassano, Spacca Piazza, Aia del Piano e Valle del Gelso⁹⁵. Alla fine, si finiva sempre per dire di sì!

La gran parte delle occupazioni erano dilatazioni di appezzamenti già legittimati con i provvedimenti del '90-91. Poche erano quelle *ex novo*.

Se i provvedimenti del '90-'91 avevano avuto come risultato pratico quello di favorire le occupazioni, ancor più lo ebbero quelli del '96-98. Il brano che riportiamo è preso dalla delibera del 13 novembre 1898 ed è sufficiente a fugare ogni dubbio in proposito: "Intanto nell'attualità, per una falsa interpretazione che si vuol dare alla su riferita deliberazione Consigliare del 30 novembre 1895, ed alle Superiori Commissariali, sia da parte degli usurpatori sia da parte dello stesso Perito Demaniale Sig. Latessa si sta verificando il gravissimo e deplorevole inconveniente che chiunque voglia impossessarsi di un appezzamento più o meno esteso di demanio comunale, non fa che rivolgersi al Perito [o anche al cognato, che lo affiancava nel suo lavoro] e chiedere che si proceda alla verifica o misura di quel dato appezzamento; e l'operazione viene prontamente eseguita. Questo fatto ha ingenerato in tutti, e specialmente nella massa della popolazione, il fermo per quanto erroneo convincimento che con tale verifica e misura l'appezzamento designato, senza nemmeno la preventiva occupazione, venga conciliato e concesso al richiedente; onde si

⁹⁵ Alla seduta erano presenti i seguenti consiglieri: Tommaso Giordani, Giuseppe Pellegrino, Ernesto Longhi, Matteo Cusmai, Michele Vaira, Nicola Arena, Matteo Tranasi, Alfredo Longhi e Antonio Ciuffreda. Per maggior completezza, segnaliamo l'ordinanza di reintegra di una ventina di occupazioni del demanio *ex feudale*, che porta la data del 30 novembre.

è suscitato nel paese un vero fermento, perché ormai tutti fanno a gara nel designare i punti più ambiti del demanio, e le richieste di nuove misure si moltiplicano di giorno in giorno in modo straordinario, ed il malcontento, le recriminazioni, le denunce sono tali e tante da preoccupare seriamente l'Amministrazione"⁹⁶. Come via d'uscita, il Consiglio non trovò di meglio che invitare il Latessa a "sospendere provvisoriamente, e sino a nuovo ordine, le operazioni in parola".

Di fronte ad un passo del genere ogni commento diventa superfluo. Come si vede, la conciliazione era considerata tanto scontata che si era arrivati al punto di non aver più bisogno dell'occupazione per invocarla; si riteneva che fosse sufficiente la semplice manifestazione di volontà da parte del cittadino, in una parola, l'occupazione sulla carta. Questo perché le conciliazioni non si basavano su un'attenta valutazione, che tenesse conto degli elementi di ordine materiale e morale, quali la quantità del terreno usurpato, la buona o mala fede del richiedente, la sua condizione sociale ed economica o il vantaggio che sarebbe derivato al Comune dalla reintegra del terreno usurpato. Esse prescindevano, insomma, dalla constatazione, per quanto semplice, dei dati di fatto. Ad ogni modo, la presa di posizione del Consiglio ci appare più uno sfogo, dettato dalla sua impotenza a fronteggiare il fenomeno, perché i casi denunciati in quell'analisi erano sicuramente l'eccezione, non la regola. Comunque, con tutta l'esagerazione, la descrizione che esso fa del comportamento dell'occupatore e della superficialità del tecnico demaniale nell'affrontare il problema non è meno esemplare.

Il passo mette a nudo, in modo davvero magistrale, la fame di terra di rilevanti strati della popolazione, che trovavano nell'occupazione la risposta alla miopia e alla cecità della classe politica. Come negli anni '60. Sì, proprio come allora, perché, nonostante si fossero succeduti tanti governi, niente era cambiato sul piano politico e legislativo: punto di riferimento continuavano ad essere ancora i decreti luogotenenziali del '61. E questo perché nessun governo aveva preso di petto la gestione delle terre civiche. Ad onor del vero, proprio in

⁹⁶ A. S. F.: *Affari demaniali*.

quegli anni – 1893, 1895, 1897 – vi furono dei tentativi di riforma, ma questi non andarono oltre la presentazione di disegni di legge da parte dei diversi ministri dell'Agricoltura, Industria e Commercio – Boselli, Barazzuoli e Guicciardini. Maggior fortuna non avranno i tentativi dei ministri Rava e Pantano rispettivamente negli anni 1904 e 1906.

Sulla facilità con cui venivano accordate le conciliazioni interverrà lo stesso Ministero con una circolare datata 30 novembre 1901, che sembra scritta apposta per Monte Sant'Angelo: "La disposizione dell'articolo 51 è servita e serve tuttora non quale eccezione al principio della reintegra dei terreni demaniali usurpati, ma come norma ed incitamento acciò si commetta l'usurpazione, e questa venga di poi legittimata". Il ministro, nel manifestare "il suo fermo intendimento di por termine a siffatti abusi", invitava tutti ad un maggior rispetto della legge: "Richiamo l'attenzione sopra l'applicazione di detto articolo 51, affinché sia rigorosamente contenuta in quelli stretti limiti nei quali può esserlo, senza che ne derivi offesa ai principi ed alle leggi che regolano la destinazione dei demani comunali... Dovranno pertanto gli agenti demaniali, quando abbiano constatata l'usurpazione, procedere senz'altro alla reintegra dei terreni usurpati... Quando poi si chiedesse la conciliazione in base a qualcuna delle condizioni indicate nell'anzidetto articolo, gli agenti dovranno usare il massimo rigore nell'accertare i miglioramenti fatti nel terreno".

Nonostante lo sconforto dell'Amministrazione Comunale e il richiamo autorevole del Ministero, le operazioni di verifica ripresero negli anni a cavallo fra i due secoli e furono eseguite dallo stesso tecnico, il Latessa, e secondo gli stessi canoni. Ad essere interessate furono ancora le due contrade più prese di mira dagli occupatori, Vota e Casiglia.

La verifica portò alle ordinanze del 10 gennaio e 26 giugno 1904, sanzionate rispettivamente il 26 giugno e il 10 luglio.

La prima ordinanza riguardava Vota, dove si ebbero legittimazioni per ha 87.44.50 a favore di 182 occupatori, con un canone annuo di 553,95 lire, mentre la seconda riguardava entrambe le difese, dove si ebbero legittimazioni per 114 ettari a favore di 225 occupatori. Furono, queste, le ultime legittimazioni per il nostro comune, perché in seguito provvedimenti

del genere non verranno più presi. Né vi saranno concessioni di terre fatte ad altro titolo.

Complessivamente, gli appezzamenti usurpati, stando a quest'ultima verifica, furono 300 per Vota e 900 per Casiglia. Questi dati solo a prima vista possono apparire sorprendenti. Infatti, si trattava di piccolissimi ampliamenti di occupazioni precedenti, poche erano quelle *ex integro*.

Neanche questa volta mancarono le ordinanze di reintegra. Ne furono emesse due: la prima il 24 maggio e la seconda il 12 dicembre 1905. Riguardarono una ventina di piccole occupazioni.

Terre demaniali “conciliate”

Ordinanza	sanzione sovrana	ha
6 aprile 1887	16 settembre 1887	1789
1° settembre 1890	18 dicembre 1890	1893
30 giugno 1891	21 luglio 1891	2170
30 luglio 1891	7 settembre 1891	371
17 agosto 1893	27 settembre 1893	380
25 luglio 1896	11 agosto 1896	218
20 agosto 1898	8 ottobre 1898	358
10 gennaio 1904	26 giugno 1904	87
26 giugno 1904	10 luglio 1904	114
		tot. 7380

Le conciliazioni crearono una gran massa di proprietari, che, con la livellazione a canone dei fondi loro assegnati, furono riconosciuti padroni assoluti degli stessi. I diritti collettivi, che avevano subito non poche restrizioni nei decenni precedenti, scomparvero del tutto sulle terre conciliate con assenso regio. Queste terre – colonie, colture, parchi (esclusi i ghiandiferi e quelli non sciolti) – divennero vere e proprie proprietà private, ancorché gravate dal canone a favore del Comune. E in questo modo, una grande fetta di proprietà collettiva fu convertita in proprietà individuale.

Il passaggio al modo e al rapporto capitalistici si verificò senza traumi, perché trovò consenzienti i diretti interessati, sia i proprietari, che da sempre si erano adoperati per questa soluzione, sia i contadini, che in passato avevano lottato per il mantenimento delle terre civiche.

Certo, la conversione di questi ultimi alla proprietà privata può destare qualche sorpresa. Ma non è così. Comunque, non fu improvvisa. Essa era il risultato della lotta per la terra, per il possesso e la coltivazione diretta della stessa, attuata con l'occupazione, che faceva a pugni proprio con l'attaccamento atavico agli usi collettivi. Tra i due, il godimento di diritti limitati, a volte esercitati su vaste aree, e quello esclusivo su minuscoli pezzi di terra, quest'ultimo alla fine prese il sopravvento. La proprietà ebbe la meglio sulla comunità! Si dirà: era lo sbocco più naturale. Se questo è vero, non va neanche dimenticato che ciò non avvenne solo per un processo interno, come conseguenza delle occupazioni, ma fu dettato anche dall'esigenza di contrastare le usurpazioni dei proprietari. La storia del passato, anche recente, insegnava che questi erano divenuti tali proprio usurpando le terre comuni. Combatterli sullo stesso terreno divenne una necessità!

La moltiplicazione dei coltivatori diretti non deve trarre in inganno: questi la terra l'avevano, sì, avuta, ma gravata dal canone e dalla fondiaria, il che vanificava, in qualche modo, la loro qualità di proprietari⁹⁷. Di più: la stragrande maggioranza dei contadini erano dei minifondisti, non avevano, cioè, terra sufficiente per vivere.

In ultima analisi, la struttura di classe delle nostre campagne non ne uscì sostanzialmente modificata, perché, se da un lato la proprietà particellare guadagnò terreno grazie ai provvedimenti di quegli anni, dall'altro, proprio grazie agli stessi, si sviluppò e consolidò la grande proprietà dei galantuomini. A spese, entrambe, di quella collettiva: cioè, in ultima analisi, a spese della grande massa della popolazione rurale. Non va neanche trascurato il fatto che una parte di questa era rimasta

⁹⁷ Facciamo notare che la fondiaria, a quei tempi, era un'imposta abbastanza pesante. Basti considerare due semplici dati: nel 1886 l'aliquota dell'imposta fondiaria era del 7 %, nel 1912 arriverà all'8,80 %. Ovviamente, il peso si faceva sentire di più sugli strati che vivevano nella miseria

senza terra. Erano quei cittadini che avevano tenuto il “candeliero”, mentre gli altri si erano dati da fare ad occupare. Essi, per di più, videro spezzarsi i legami millenari che li avevano tenuti stretti alla terra, assicurando loro il necessario per vivere. Diventarono, così, una popolazione superflua, destinata ad andarsene, ovvero, nel nostro caso, ad emigrare. A questo va aggiunto anche che sia i braccianti senza terra che quelli che ne avevano poca, erano costretti a sottostare, pena la loro sopravvivenza, alle condizioni di lavoro durissime imposte dai proprietari terrieri. E, a completare il quadro, c'erano poi i residui feudali, che nella nostra zona facevano pur sempre sentire il loro peso. I rapporti di classe, quindi, rimasero immutati.

In questa situazione, non è difficile ipotizzare chi ci ha guadagnato di più. I maggiori benefici li trassero i grandi proprietari, qualche beneficio lo ebbero anche un numero ristretto di contadini medi, la gran massa dei contadini poveri ci guadagnò poco o niente. Nel caso di questi ultimi, infatti, l'acquisto di nuovi diritti di proprietà fu, in parte, vanificato dalla perdita dei diritti collettivi.

Ad ogni modo, con la costituzione della proprietà borghese e contadina autoconsumatrice andò affermandosi, di contro a quello tradizionale, un regime di proprietà chiuse, ben delimitate e sorvegliate, sulle quali trovarono più facile sviluppo sia le colture erbacee ma soprattutto quelle arboree.

Terre private sul finire del sec. XIX

- terre demaniali conciliate	ha 7380
- terre demaniali quotizzate	“ 304
- piana di Mattinata	“ 900
- Solagno di Carbonara	“ 400
- proprietà Ruffo	“ 1550
- beni del Demanio Regio (ex Tavoliere)	“ 4300
- beni dell'asse ecclesiastico	“ 1500

tot. ha 16434

I dati che abbiamo raccolti nella tabella non comprendono solo le terre private a pieno titolo, cioè, quelle legittimate con i recenti provvedimenti e quelle che lo erano prima dell'unità d'Italia, ma comprendono anche i parchi, la cui appartenenza ai privati – soprattutto dei ghiandiferi – è tutt'altro che assodata. Noi li abbiamo inclusi nelle terre private solo per motivi di opportunità, riuscendoci più agevole la quantificazione complessiva di queste.

Altre terre potrebbero essere incluse nel novero delle terre private. Sono quelle non conciliate. Anche queste, infatti, erano in possesso di privati. La loro estensione – è data dalla differenza fra l'estensione occupata riportata nella planimetria Latessa e quella legittimata – si aggirava intorno ai 3900 ettari. Abbiamo usato il condizionale, perché queste terre, pur se di fatto non erano più disponibili per la comunità usuaria – e, per questo, sono accostabili alle terre private – non possono, a buon diritto, rientrare fra quelle.

Queste terre, per il rifiuto degli occupatori, non furono legittimate a quell'epoca, non lo saranno successivamente per l'assenza di provvedimenti di legittimazione.

Alle terre occupate sulla quota comunale vanno aggiunte quelle occupate in contrada Monte Barone ai danni del Demanio Regio, godute, anch'esse, come proprietà piene. La loro estensione oscillava fra 150 e 200 ettari.

I dati confermano che l'evoluzione delle terre private ebbe, nel periodo che va dall'unità d'Italia alla fine del secolo, un andamento fortemente espansivo.

Transazione fra il Comune di Monte Sant'Angelo e la Basilica di S. Michele

Non potevamo non riservare uno spazio tutto suo ad un occupatore eccellente come il Capitolo della Basilica di S. Michele, la cui conciliazione si colloca negli ultimi anni del secolo.

Non è il caso di esporre qui le vicissitudini della lotta fra il Comune e la Basilica. Ci limitiamo, quindi, a ricordare le tappe più salienti della controversia.

Fra i due enti non vi erano mai stati, in passato, buoni rapporti. Una controversia sorse all'indomani delle ordinanze Zurlo e riguardò la riscossione del terraggio su alcuni fondi della piana di Macchia. Benché il possesso poggiasse sulla platea del 1678, la sua legittimità era stata, a più riprese, messa in discussione dal Comune. La causa vera e propria ebbe inizio nel 1822 e si concluse quattro anni dopo, con una sentenza della Corte Suprema di Napoli, che dette, in qualche modo, ragione all'ente ecclesiastico. Infatti, questa riconobbe al Capitolo il diritto di esigere, quale "depositario giudiziario", il terraggio sui terreni controversi, in attesa della definizione della vertenza.

Con l'unità d'Italia la lite si estese ai parchi, a causa delle notevoli occupazioni che presentavano ai danni del demanio comunale. A questo punto, in essa si inserì il Demanio dello Stato, che avanzò delle richieste molto più insidiose, perché miravano alla soppressione del Santuario e all'incameramento dei suoi beni.

Il Capitolo difese *unguibus et rostris* le sue proprietà, ricorrendo a tutti i mezzi a sua disposizione. Qui seguiamo le vicende relative alle proprietà terriere. Esso si rivolse a diversi tribunali, affinché la Basilica fosse dichiarata palatina anche da una sentenza emessa sotto il nuovo regno. Questa volta si trattava di qualcosa di più della semplice affermazione di au-

tonomia nei confronti della Curia Arcivescovile – che pure aveva costituito motivo di “lotte secolari”. Con il riconoscimento della palatinità, essa perdeva la qualifica di ente morale. E non era cosa di poco conto, dal momento che i corpi morali erano interessati dalla legge di soppressione del 15 agosto '67. In questo modo la Basilica poteva continuare a vivere e a rimanere in possesso dei suoi beni. Giova, a questo punto, soffermarci sulle sentenze emesse a tal riguardo.

Prima, in ordine di tempo, la sentenza del Consiglio di Stato del 18 dicembre 1868. Questo, dopo aver affermato che le cappelle palatine erano delle fondazioni laicali, di proprietà dei re, proclamò la Basilica di S. Michele una vera cappella palatina. Il 28 novembre dell'anno seguente la 1^a sezione della Corte di Trani creò un palatinato *ad honorem*, che fu soppresso dalla Cassazione di Napoli in data 23 marzo 1871. Finalmente, il 25 gennaio 1872 la 2^a sezione della Corte di Trani riconobbe la palatinità della Basilica. Essa osservò, altresì, che “le Palatine sono veri enti singolari, e non collettivi, dacché è una vera accidentalità se uno o più sacerdoti vi sieno addetti a diverse onorificenze, dignità, e privilegi procurati loro dai Sovrani, ripetendo sempre la loro di essere dalla volontà del Principe”. Una sentenza della Cassazione di Roma, emessa in data 7 maggio 1880, ne ribadì il carattere laicale: “Le Chiese Palatine costituiscono una proprietà Regia. Le Chiese Palatine, oltre lo scopo pio, cui mirano i Sovrani, nulla hanno di ecclesiastico. Sono invece istituzioni civili, poiché create dalla sola potestà civile, e prettamente laicali ne sono i beni, perché non mai spiritualizzati con l'erezione in titolo”. E, proprio perché dipendenti direttamente dal re, che aveva, fra l'altro, la facoltà di sopprimerle *ad nutum* – disponeva anche del loro patrimonio – esse non avevano alcuna autonomia.

La chiesa palatina, quindi, non avendo il carattere proprio di un ente collettivo né godendo di autonomia, non era da considerarsi ente morale. E, quindi, non poteva essere colpita da soppressione.

Grazie a queste sentenze, la Basilica poté partecipare, come qualsiasi altro occupatore, all'esperienza della conciliazione e ritornare in possesso dei suoi beni, in un primo momento incamerati dal Demanio dello Stato. Dovranno, però, passare

ancora degli anni prima di arrivare alla transazione generale del 1897, sulla quale stiamo per soffermarci. Nel frattempo, intervenne la conciliazione per il controparco Cerrosaldo-Sitizzo.

La conciliazione fu accolta con la delibera comunale del 3 marzo 1881. Il primo ad intervenire nella discussione fu Filippo Basso, che propose il rigetto dell'istanza e la reintegra del fondo al demanio comunale, adducendo le seguenti motivazioni: - "Il Capitolo trovasi in un possesso precario derivante non da occupazione, ma da semplice tolleranza in omaggio alla Basilica di S. Michele"; - i cittadini vi avevano esercitato l'esercizio degli usi civici senza che mai il Capitolo si fosse opposto; - il controparco, inoltre, era sito nel bosco Quarto, dove le conciliazioni erano vietate a seguito delle deliberazioni del 17 dicembre 1875 e 17 maggio 1879; - *last but not least*, la quotizzazione del fondo, considerata la "tenue misura" del canone, avrebbe comportato maggiori vantaggi per il Comune. Sostenitore della tesi opposta fu Vincenzo Amicarelli: - il Capitolo possedeva il controparco da tempo immemorabile e senza alcuna molestia da parte dei cittadini; - quando questi vi avevano pascolato animali, lo avevano fatto abusivamente; - le due delibere su richiamate sul divieto di conciliazione nel bosco Quarto riguardavano i terreni esistenti nei boschi e non già gli "ampliamenti de' Parchi". Ma la sua difesa a favore del Capitolo poggiava sul fatto che questo "si trova[va] nella stessa situazione dei parchisti Berardino de Angelis, Matteo d'Angelantonio e Francesco Pasqua, i quali han pur goduto di tale beneficio, senza aver pagato per lo innanzi né canone né fondiaria, e malgrado i loro fondi facessero anche parte del Bosco Quarto". I voti favorevoli furono otto, i contrari tre, gli astenuti due.

La delibera fu vistata dal prefetto in data 19 dicembre 1881⁹⁸.

⁹⁸ Il tempo intercorso tra l'approvazione della delibera e l'omologazione prefettizia già di per sé ci fa pensare che la decisione del prefetto fosse sofferta. Questi, infatti, in un primo momento, aveva dichiarato fallito l'esperimento stesso, in base all'art. 29 delle istruzioni 3 luglio '61, e aveva dato inizio alla reintegra del controparco.

Al Capitolo veniva concessa un'estensione di ha 35.32.42, con un canone di 68 lire a carro, cioè 2,75 lire ad ettaro, oltre agli arretrati.

Non resta che analizzare la transazione del '97, che inaugurerò, anche se per pochi anni, una fase di distensione nei rapporti fra le due amministrazioni. All'accordo si giunse mentre era in corso l'appello del Capitolo presso la Corte di Trani, alla quale questo si era rivolto per impugnare l'ordinanza di scioglimento della promiscuità del 30 agosto '92.

L'accordo si materializzò nel compromesso firmato il 1° marzo 1897 fra il sindaco Vincenzo Amicarelli e Giuseppe Del Giudice, vicedelegato della Basilica, in rappresentanza del delegato delle basiliche palatine pugliesi. Il compromesso fu approvato dal Consiglio Comunale il 17 marzo e fatto proprio dal Ciardulli il 22 settembre. L'omologazione da parte del prefetto ebbe luogo il 14 giugno 1898. Ecco l'elenco dei fondi concessi alla Basilica, con i relativi canoni:

- ampliamento (ha 50) del parco Termitito	L. 160,90
- ampliamento (ha 35) del parco Cerrosaldo-Sitizzo	L. 56,60
- 76 fondi sparsi fra le contrade Ombratico di Carbonara, Cima Gravitella, Confini di Chiancatone, Murge la Gatta, Guardiola, Carmine, Madonna degli Angeli, Croci di Pulsano, Palombara e Santa Bernabea	L. 210,32
- 6 fondi situati nelle contrade Piediscanni, Quarantana e Marcisi	L. 7,65
- 6 fondi situati nelle contrade Stinco, Paratina e valle Sant'Antonio	L. 15,01
- fondo situato nella Valle di Luzio	L. 5,75

Il Capitolo si oppose con tutte le sue forze nel tentativo di ostacolare l'azione del prefetto. Esso non si stancò di sostenere che, fino a quando era in atto una "pendenza di conciliazione", la reintegra non poteva aver luogo. Ma, ovviamente, esso poggiò la difesa principalmente sulla legittimità del suo possesso e, per questo, richiamò tutte le deliberazioni più importanti in materia demaniale, ma soprattutto quella del 2 ottobre 1853, dove era detto che "laddove particolari interessi credessero maggiore l'estensione posseduta dal Real Capitolo, potranno avanzare regolari reclami all'autorità competente". Come dire che, in assenza di ricorsi, il Comune non aveva motivo per far valere le sue ragioni. L'abuso poteva – meglio, doveva – essere tollerato!

- 3 fondi situati nelle contrade Cassano, S. Leonardo e S. Simeone L. 8,22
 - fondo situato in contrada Umbricchio L. 21,95
- L'importo complessivo dei canoni ammontava a 486,45 lire.

Per quanto riguarda i parchi, “restavano confermati i canoni relativi alle precedenti ordinanze”, che erano i seguenti:

- parco Termitito L. 306
- “ Elce del Papero L. 42,25
- “ Cerrosaldo-Sitizzo L. 240,99
- controparco Cerrosaldo-Sitizzo L. 291,87

L'ammontare complessivo di questi ultimi era, come si vede, di 881,11 lire.

Quanto agli arretrati, considerato che i canoni nuovi (L. 486,45) decorrevano dal 30 agosto '92, data dell'ordinanza prefettizia, e che dagli stessi andavano detratte le somme pagate dalla Basilica nel quinquennio '93-97, che ammontavano a 328,55 lire, la somma complessiva a carico di questa era di 2103,70 lire. Essa doveva essere corrisposta in due rate, la prima al momento dell'omologazione prefettizia e la seconda l'anno successivo.

Abbiamo già detto che il *modus vivendi* tenne solo per pochi anni. Infatti, il 5 gennaio 1905 il Capitolo adì il Tribunale di Lucera per “sentir dichiarare che il canone annuo dovuto dalla prelodata R. Basilica per la maggiore estensione occupata nel controparco Cerrosaldo-Sitizzo è di L. 56,60”⁹⁹. Inoltre, chiese la restituzione delle somme pagate in più, a suo dire, per tutto il periodo dal 1882 al 1894, che ammontavano a 6090,41 lire.

Chi dei due aveva ragione? *Ni l'un ni l'autre*. O, se si preferisce, entrambi. Questo perché l'equivoco – un vero e proprio errore – era nel testo del compromesso, che nell'elenco delle terre indicava per il controparco un canone di 56,60 lire, mentre, nel confermare, successivamente, i “canoni relativi alle precedenti ordinanze”, ne fissava uno di 291,87 lire. Quale dei due prendere per buono?

⁹⁹ A. C. MSA: *Raccolta delibere consiliari*.

Il Tribunale di Lucera, con sentenza 30 marzo-28 aprile 1906, diede ragione al Capitolo. Ragion per cui il Consiglio Comunale, riunitosi in data 6 agosto, a larghissima maggioranza (18 favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti) autorizzò il sindaco Amicarelli a presentare l'appello presso la Corte di Trani. Tutti si auguravano, comunque, di arrivare ad un "amichevole componimento" della vertenza prima della sentenza. Ma così non fu, se la stessa arrivò in Cassazione, che, a sezioni riunite, con sentenza 13 aprile-12 luglio 1913, dichiarò l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Qualche anno più tardi fu approntata una nuova transazione, che fu approvata nel Consiglio Comunale del 26 agosto 1919, ma la delibera non fu vistata dalla Giunta Provinciale Amministrativa, che la giudicò lesiva dei diritti del Comune.

Decaduta la transazione del '97, si tornò al *sicut erat* e, di conseguenza, la Basilica continuò a pagare, per i parchi, i vecchi canoni, e cioè: £ 306 per Termito, 240,90 per Cerrosaldo-Sitizzo e 42,25 per Elce del Papero. Un bel niente per il controparco! Anche sulle altre terre rimasero i vecchi canoni, che, però, ci sono sconosciuti.

Oltre ai beni sopra elencati – delle case abbiamo riferito altrove – la Basilica ne aveva degli altri: dei fondi siti nell'area compresa tra il vallone di Pulsano e quello di Varcaro, a Macchia – già citati –, le due contrade denominate Macchione, il fondo Fichidindia (ha 17) e il fondo Castelluccio (ha 4) a Mattinata.

Nella piana di Macchia appartenevano al Capitolo 628 ettari, sui quali questo vi ha riscosso il terraggio fino ad una cinquantina di anni fa, vale a dire, fino a quando questo peso non è caduto in desuetudine. Il Comune non ha mai smesso di rivendicare queste terre, tant'è che su di loro riscuoteva anch'esso il terraggio. Le terre risultano tuttora intestate al Capitolo.

Le contrade Macchione si trovavano ad est di Mattinata, a monte della strada che portava al mare (attuale provinciale per Vieste). Questi terreni (23 ettari circa), volgarmente chiamati "le terre di S. Michele", furono messi in vendita dalla Basilica negli anni '20-'30 del secolo appena trascorso e fecero fatica a trovare acquirenti negli strati rurali – quelli di condizione a-

giata, beninteso, che erano in grado di poterli acquistare – perché li ritenevano “maledetti”, non accettando l’idea che dei beni di S. Michele potessero essere oggetto di commercio. Un modo come un altro per testimoniare la devozione al santo, nel mentre nessuno scrupolo si faceva chi vendeva, ovvero l’amministrazione capitolare.

In questo periodo furono messi in vendita anche Termitito (anni '20), il frantoio Asprito, con 10 ettari di terreno (1922), il fondo Fichidindia (1923) e le case site nel comune capoluogo. Cerrosaldo non è stato venduto, perché, in caso di alienazione, è prevista la sua devoluzione al Comune.

IL SECOLO XX

Le occupazioni del primo ventennio

Il primo ventennio comprende l'età giolittiana e il periodo bellico. Due momenti della storia d'Italia ben distinti, ma per i quali ci riesce difficile rilevare una diversità di orientamenti e di soluzione politica per il problema delle terre civiche, specie di quelle occupate. Nel complesso, le istituzioni in generale e l'Amministrazione Comunale in particolare non cambiarono l'atteggiamento tenuto in passato, andando avanti *à bâtons rompus* nel tentativo di trovare il bandolo della matassa. Con il risultato che ci si limitò – almeno a livello locale – ad accettare il fatto compiuto. Ci fu anche il tentativo di legittimarlo, ma questo non riuscì.

Va rilevato, comunque, che la tensione demaniale si fece più lenta e restia. E questo perché, dopo le conciliazioni del '94 e del '98, gran parte del patrimonio delle terre pubbliche aveva trovato una sistemazione. Ma anche per la consapevolezza che i tanti provvedimenti adottati in passato non avevano sortito nessun effetto pratico sul fronte delle occupazioni.

Il che spiega, almeno in parte, la maggiore tolleranza delle autorità nell'approccio al problema delle occupazioni – non sappiamo se dovuta a comprensione oppure a rassegnazione, forse a tutte e due. Questo è dato dedurre dal materiale documentario in nostro possesso, dove il riferimento a termini giuridici quali reati forestali, reati di usurpazione o di “dissodazione”, condanne, carcerazioni o quant'altro, va scemando col passare degli anni.

Per quel che riguarda l'atteggiamento degli occupatori, non è da registrare nessun fatto nuovo. Le occupazioni, nel nostro comune, continuarono ad essere un fenomeno di massa, ad interessare solo ed esclusivamente le terre demaniali e a mantenere il carattere spontaneo. Né si verificarono episodi di spiccato contenuto di classe, quali l'occupazione di terre incolte o mal coltivate oppure il lavoro arbitrario, o abusivo – il cosiddetto sciopero a rovescio – nei terreni dei proprietari terrieri. E ciò fu dovuto alla scarsa presa di coscienza e organizzazione delle masse bracciantili, ma anche alla larga diffusione della proprietà contadina, che, per quanto minuscola e a bassa produttività, era pur sempre un bene prezioso in mano alla popo-

lazione, in grado di alleviare, in qualche modo, la miseria e la fame.

Questo è vero anche per i periodi in cui il movimento per l'occupazione delle terre si fece più minaccioso, gli ultimi anni della guerra mondiale e il biennio 1919-1920¹. Neanche al-

¹ Esperienze di tipo demanialistico, invece, ebbero luogo, in quel torno di tempo, in altri comuni del promontorio, quali Sannicandro, S. Marco in Lamis e S. Giovanni Rotondo, nonché in altri grandi comuni della provincia, quali Foggia, Cerignola e S. Severo. Qui gli occupatori erano chiamati spregiativamente *terristi*.

Il governo Nitti, in risposta alle occupazioni di terre, che ebbero particolare estensione nel mezzogiorno nella primavera del '19, emanò il decreto Visocchi (2 settembre 1919), che prevedeva la concessione delle terre incolte o mal coltivate a cooperative ed associazioni. Il decreto, che si richiamava ad altri analoghi emanati durante la guerra, si rivelò di scarsa efficacia.

Le ragioni dell'insuccesso, a livello nazionale, furono molteplici. Certamente influirono l'improduttività delle terre in questione e lo scarso interesse dei contadini per il cooperativismo e l'associazionismo, ma il peso maggiore l'ebbero le divergenze esistenti fra questi e le forze politiche e sindacali. Le spinte dal basso che provenivano dai movimenti contadini, nella loro spontaneità e improvvisazione, erano rivolte al possesso individuale della terra, alla quotizzazione, mentre le forze organizzate, contrarie a qualsiasi forma di appoderamento, agitavano la bandiera della "socializzazione delle terre" o dell'assegnazione a cooperative a carattere collettivo. Nella direzione socialista del 28-30 settembre 1918 veniva affermato senza mezzi termini che ci si doveva "opporre a tale richiesta [la terra ai contadini] non socialista". Così, a questa causa mancò l'appoggio del Partito Socialista e delle organizzazioni contadine che ad esso facevano riferimento, le leghe rosse, nonché della Federterra. Un convinto sostegno al movimento venne, invece, dalle leghe bianche, cattoliche, dalle associazioni combattentistiche, nonché da altre formazioni eterogenee. Anche queste, comunque, escludevano assegnazioni a singoli.

Il decreto Visocchi sarà abrogato l'11 gennaio 1923.

Continuando le occupazioni per tutto l'autunno del '19, il Governo si vide costretto ad emanare un secondo decreto, più restrittivo dell'altro, il decreto Falcioni (22 aprile 1920). Ma, non per questo, le agitazioni nelle campagne si placarono. Esse, infatti, ripresero con forza nell'estate. Sul finire dell'anno, il totale delle terre occupate risultò di 90000 ettari, 60000 dei quali occupati grazie ad accordi più o meno amichevoli con i proprietari.

Riguardo all'assegnazione delle terre incolte o mal coltivate vi fu una esplicita polemica di Gramsci, che "metteva in guardia contro le illusioni miracolistiche sulla spartizione meccanica dei latifondi". Egli così argomentava la sua posizione: "Cosa ottiene un contadino povero invadendo una terra incolta o mal coltivata? Senza macchine, senza abitazione sul luogo di lavoro, senza credito per attendere il tempo del raccolto, senza istituzioni cooperative che acquistino il raccolto stesso ... e lo salvino dalle grinfie degli usurai, cosa può ottenere un contadino povero dall'invasione"? (A. GRAMSCI, *Ordine Nuovo* del 3 gennaio 1920). Egli faceva discendere la divisione delle terre dalla "azione solidale delle due classi alleate", il

lora, infatti, le occupazioni fecero registrare, nella nostra zona, modificazioni di sorta.

Con il susseguirsi delle occupazioni ripresero anche le operazioni demaniali. Ma su scala minore rispetto al passato. Infatti, nell'arco di tempo preso in esame, vi fu solo una verifica. Fu eseguita nel 1913 in contrada Macchia dall'agente demaniale Calvosa e fruttò, l'anno dopo, 52 conciliazioni. Dati di riferimento: estensione concessa ha 46.61.96, canone £ 428,97, arretrati £ 1548,83 – da pagarsi, questi ultimi, in 5 anni. Non fu emessa l'ordinanza prefettizia. Il Calvosa eseguì anche delle perizie sui parchi.

Segnaliamo qui un'altra verifica, la prima del ventennio fascista, che ebbe luogo nel 1926 e fu eseguita dall'istruttore Nicola Colangelo. Essa interessò la contrada Lama di Milo – in verità, neanche tutta, non comprendendo i parchi, le zone sottoposte a vincolo forestale e quelle confinanti con le terre una volta di proprietà del principe di Sant'Antimo – e portò alla definizione di 178 conciliazioni. Ma vi furono anche “molti contumaci e resistenti”. Essa, però, restò lettera morta, dal momento che non fu seguita dal decreto del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici – un apposito organo istituito col regio decreto 22 maggio 1924, convertito, con modificazioni, nella legge 16 giugno 1927, di cui ci accingiamo a parlare.

La legge 16 giugno 1927

Accompagnata dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, la legge 16 giugno 1927, n. 1766, tuttora in vigore, disciplinava la materia degli usi ci-

proletariato industriale settentrionale, a cui spettava la funzione di avanguardia e di guida, e le masse contadine meridionali.

Gramsci non immaginava le lotte agrarie e, in particolar modo, quelle per le terre incolte o malcoltivate degli anni '40 e '50, volute e sostenute – anche se non sempre con la dovuta determinazione – proprio dal partito da lui fondato, il Partito Comunista.

vici e delle terre collettive. Essa mirava “all’accertamento e alla liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, e alla sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni ... soggette all’esercizio di usi civici”.

La legge prendeva in considerazione tutti gli aspetti della questione demaniale: legittimazione, quotizzazione, scioglimento di promiscuità e reintegra.

Vista in relazione alle occupazioni, essa non rappresentò una novità, non discostandosi, quanto all’approccio complessivo, dalla legislazione luogotenenziale. Essa, infatti, disponeva la reintegra delle terre occupate e, nello stesso tempo, la loro legittimazione in presenza di occupazione decennale con migliorie.

La figura centrale era il commissario regionale, a cui venivano affidate sia le funzioni (amministrative) di affrancazione degli usi civici e di legittimazione delle occupazioni abusive sia quelle giurisdizionali, attinenti alle controversie circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico.

Quanto al Comune e, per esso, al podestà – questa figura era stata istituita all’inizio del 1926 nei comuni inferiori ai 5000 abitanti e l’anno dopo in quelli più grandi – questi era chiamato a dare il parere in caso di conservazione della promiscuità sulle terre civiche e aveva la facoltà di avanzare la richiesta di autorizzazione all’alienazione delle stesse.

Gli usi civici continuavano ad essere considerati dei diritti reali di natura civica ed erano caratterizzati da un forte vincolo di inalienabilità, da una totale inusucapibilità (imprescrittibilità) e da una perpetua immutabilità della destinazione agrosilvo-pastorale².

² I diritti di uso civico erano distinti in due classi.

Alla 1^a appartenevano i diritti essenziali, necessari ai bisogni della vita, ovvero “il diritto di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico e di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario”.

Alla 2^a appartenevano i diritti utili, quelli che avevano prevalentemente “carattere e scopo di industria”. Da soli o congiunti con i precedenti, erano “i diritti di

Questo regime cessava per effetto del provvedimento di legittimazione, che veniva emesso qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai comuni erano avvenute occupazioni abusive. La legittimazione delle occupazioni era, però, possibile solo se l'occupatore vi aveva apportato "sostanziali e permanenti migliorie", se la zona occupata non interrompeva la continuità dei terreni e se l'occupazione durava da almeno dieci anni – tutte e tre le condizioni dovevano verificarsi unitamente. Essa necessitava dell'approvazione del Ministero dell'Economia Nazionale e della sanzione sovrana.

Le terre legittimate diventavano private, ancorché gravate da un canone, affrancabile anche all'atto stesso della legittimazione³. Su di loro gravava, ovviamente, anche la fondiaria.

In assenza di legittimazione era prevista la reintegra delle terre occupate "a qualunque epoca l'occupazione rimonti"⁴.

La legge riconosceva le concessioni di terra fatte prima del decreto del 1924, purché provviste di approvazione sovrana.

Infine, la quotizzazione. La legge stabiliva che "i terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria" fossero ripartiti "in unità fondiaria", al fine di assicurare loro una "migliore destinazione". L'assegnazione delle quote era fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo, quindi, di eseguire delle migliorie e di pagare un canone. L'affrancazione del canone veniva subordinata all'effettuazione delle migliorie. Inoltre, "prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo". Come dire che la conversione in allodio del demanio civico interessato dalla

raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che cedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e famigliare".

³ Questo principio è stato riaffermato, in tempi più recenti, da due sentenze della Cassazione (8 e 21 novembre 1983).

⁴ Le parole virgolettate sono le stesse dell'art. 176 della legge 12 dicembre 1816.

quotizzazione avveniva con l'affrancazione del canone enfiteutico. Solo a quel momento si verificava il trasferimento della proprietà del fondo al quotista. E in questo la quotizzazione prevista dalla legge del '27 si differenziava da quella del secolo precedente, che trasformava immediatamente la proprietà civica in proprietà individuale.

Ad ogni buon conto, va subito precisato che, per quanto riguarda Monte Sant'Angelo, non solo non verrà presa nessuna iniziativa in merito da parte delle istituzioni, ma la quotizzazione non sarà più neanche oggetto di discussione tra le forze politiche.

Neanche per gli altri aspetti la legge ha approvato ad alcunché di concreto. Come nella migliore tradizione, essa ha prodotto solo operazioni demaniali e verifiche!

Sulla legge 16 giugno 1927 avremo occasione di ritornare nel prosieguo della nostra indagine, al momento della trattazione dello scioglimento dei diritti promiscui sui parchi.

La verifica Lapeschi

Prima di passare alla verifica del geometra Ciro Lapeschi, è da segnalare – per dovere di cronaca – quella condotta dall'istruttore Anacleto Marinelli. Essa porta la data del 30 aprile 1936. Ma, con tutta franchezza, dobbiamo dire che non aggiunse nulla di nuovo alla storia demaniale del nostro comune. “Del tutto superflua, se non inutile addirittura” la definì il podestà del tempo (giugno '36), *tam quam non fuisset*. Il quale non si lasciò scappare l'occasione per mettere sotto accusa le amministrazioni comunali del passato per la gestione delle terre pubbliche: “La finanza del Comune è stata duramente provata dalla annosa questione demaniale, per competenze ed onorari ad avvocati, agenti e periti, senza che mai alcuna pratica sia stata espletata e senza che mai si sia messo il Comune in grado di rifarsi delle spese anticipate”. Ad onor del vero, anche l'era fascista, che era entrata nell'anno XIV, aveva

prodotto già due verifiche che non erano servite a niente⁵. Ma questo il podestà non poteva dirlo.

La verifica del Lapeschi è stata la prima – e anche l’ultima – vera verifica del secolo appena trascorso, scaturita dallo studio dei voluminosi documenti ed incartamenti del passato. I diversi periti che si sono succeduti si sono limitati ad aggiornare i suoi stati con i nuovi nominativi dei possessori – rilevabili dalle intestazioni del nuovo catasto – e a correggere gli errori materiali, verificatisi anche a seguito della divisione patrimoniale con il nuovo comune di Mattinata.

La verifica riguardò tutto il territorio demaniale, ex feudale e universale, che, come si ricorderà, era di ha 19292.34.96. Per la sua indagine il perito non procedette a nuove misurazioni, ma si servì dei rilievi del nuovo catasto e dell’immensa documentazione del Latessa, che arrivava fino al 1904. Le nuove usurpazioni furono determinate dalla differenza fra le mappe catastali e quelle precedenti. C’era, ovviamente, da ritoccare i dati, che scaturivano da due diversi sistemi di rilievo e misurazione, quello del Latessa e quello del catasto⁶. Ciò che il La-

⁵ Il fascismo non risolse neanche il problema degli occupatori di Monte Barone, che aspettavano il riconoscimento delle terre occupate. Per loro – circa 200 – in quegli anni il regime preparò, nel quadro della bonifica “integrale”, tramite il Consorzio Generale di Bonifica della Capitanata, un piano ambizioso basato su tre punti: cessione delle terre ai contadini con l’imposizione di un pagamento dilazionato; creazione di un villaggio in muratura, da vendere sempre agli stessi e a qualche pescatore da trasferire forzatamente assieme alla sua famiglia da Manfredonia o da Vieste e trapiantare nella zona; costruzione di una strada di collegamento con la statale Mattinata-Vieste, che correva a monte della zona. Il piano, però, rimase nel cassetto!

⁶ Si tenga presente che nelle verifiche demaniali venivano usati solitamente i mezzi ordinari di misurazione, ossia le paline, lo squadro agrimensorio, il compasso, la fettuccia metrica e la bussola, che davano le misure effettive e non quelle geometriche o ortogonali, ottenute con sofisticati strumenti quali il tacheometro o teodolite. Pertanto, la configurazione geometrica dei contorni delle singole particelle spesso non era nemmeno confrontabile, perché di forma diversa a seconda dell’inclinazione del terreno, ossia se in piano o declive.

In quanto al Catasto, ricordiamo che le operazioni di rilevamento di tutto il territorio di Monte Sant’Angelo furono ultimate entro il 1903 e che da tale data erano già disponibili i fogli di mappa e gli elenchi dei possessori mediante i cosiddetti “Sommarioni”. Dal 1914 in poi esso fu aggiornato mediante la forma del ricorso ed attivato, cioè reso operativo, nel 1925. Andò in conservazione, dopo ulteriori aggiornamenti, il 1° febbraio 1928.

peschi fece, stabilendo delle percentuali di aumento sulle superfici catastali.

In merito all'attendibilità dei risultati, l'istruttore demaniale non aveva dubbi di sorta, dal momento che "lo stato di possesso in esso [nuovo catasto] riportato non è stato in massima alterato"⁷. "Numerosissime", comunque, furono le usurpazioni registrate, ma di limitata estensione.

La verifica Lapeschi si compone di 3 stati: 1° - parchi (30.9.1939); 2° - 1° stato arbitrari occupatori (12.6.1941); 3° - 2° stato arbitrari occupatori di Macchia (27.2.1942). Il tecnico si occupò anche dei confini con la Foresta Umbra (26.5.1940) e di utenze (3 e 18.10.1940).

La prima questione ad essere affrontata fu, ancora una volta, quella relativa ai parchi. Prima di esporre le proposte, è doveroso fare una premessa. La promiscuità dei parchi di Monte Sant'Angelo – e di altri comuni del Gargano – non era contemplata nella legge del '27. L'unica promiscuità che essa riconosceva in quanto tale era questa: la proprietà degli alberi da parte di un comune e la proprietà del suolo da parte di un altro comune o associazione o "comunione di particolari". L'articolo 8, che si occupa dello scioglimento della promiscuità, così recita: "le comunioni fra Comuni, fra Comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso Comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà". E non è questo il nostro caso.

L'"accordo" con i parchisti – e, primo fra tutti, il Capitolo della Basilica – si basava sui seguenti punti: 1 - scioglimento della promiscuità sui parchi erbiferi non divisi, con

⁷ L'unica eccezione riguardava la contrada Lama di Milo che, "per condizioni speciali e per la sua vicinanza alla borgata di Mattinata", presentava delle usurpazioni di una certa rilevanza successive ai rilievi catastali. E qui, di non poco aiuto si rivelò la verifica del Colangelo. Peraltro, proprio in base ad essa, il Comune aveva "esatto anche dai possessori somme non lievi per frutti percepiti".

l'attribuzione dei 3/12 in valore al Comune e i 9/12 al parchista; 2 - assegnazione – su richiesta – al parchista sia dei 3/12 che di tutte le eccedenze, dietro corresponsione di un annuo canone; 3 - concessione al parchista di tutta la parte ghiandifera del parco (limitatamente al suolo), dietro pagamento di un annuo canone ed attribuzione del 50% del valore del bosco ivi esistente; 4 - cessione al parchista della metà del valore del soprassuolo, ossia della massa legnosa ritraibile dal bosco, spettante al Comune, dietro pagamento di un annuo canone; 5 - regolarizzazione di tutte le concessioni e legittimazioni non ancora sanzionate con decreto ministeriale.

In definitiva, la proposta che veniva avanzata era di “divisione e affrancazione” per tutti i parchi, erbiferi e ghiandiferi. In tal modo, l'antica divisione dello Zurlo veniva definitivamente abbandonata.

Per quel che riguarda le arbitrarie occupazioni del demanio, ex feudale e universale, venivano rilevate 2777 “ditte usurpatrici”, che occupavano una superficie di ha 1944.48.48. Queste occupazioni erano “l'arrotondamento di altre più vecchie usurpazioni legittimate o di antiche colonie, che già frastagliano e spezzettano il libero demanio”. Anche qui, la proposta era di “totale legittimazione con un canone complessivo di £ 53797,20”. La media per ettaro – derivante da un massimo di 30 a un minimo di 15 lire – era di poco superiore alle 27 lire.

La soluzione prospettata dal Lapeschi era ancora quella classica, sperimentata in tante altre occasioni nell'arco di quasi un secolo, cioè la sanatoria generalizzata. Una sanatoria che non ammetteva eccezioni, perché riconosceva la legittimità di tutte le usurpazioni, sia di quelle che presentavano migliorie sia di quelle che non ne presentavano alcuna (le terre a pascolo, per esempio), sia di quelle in possesso dei contadini sia di quelle in possesso dei proprietari terrieri.

Qualcosa va detto anche sul canone. Quello previsto sui parchi, poiché vi “concorrevano ragioni speciali”, era più “mite” di quello delle altre occupazioni. Per la sua determinazione fu applicato l'art. 7 della legge 16 giugno, mentre per le arbitrarie occupazioni fu applicato l'art. 10, che prevedeva un canone “aumentato di almeno 10 annualità di interessi”. E questo nonostante la legge prevedesse un canone più basso quan-

do “l’occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotazione”. Insomma: *plus ça change plus c’est la même chose*.

L’istruttore demaniale, allo scopo di porre un freno alle usurpazioni, avanzava anche una proposta operativa per il futuro: “Occorre sdemanializzare ed alienare tutti quei piccoli appezzamenti che sono circondati da proprietà private”. Ma, *dum Barii consulitur*, questi spazi scomparivano. A risolvere ogni problema ci pensarono, ancora una volta, gli occupatori!

La verifica non ebbe molta fortuna, sia per le difficoltà obiettive connesse alle diverse centinaia di notifiche da effettuarsi al domicilio degli occupatori o alla scarsa rispondenza fra gli intestatari riportati nel nuovo catasto terreni e gli effettivi possessori degli stessi o all’elevato numero dei ricorsi – questi ultimi riguardavano soprattutto Macchia – sia per la forte opposizione di vasti settori dell’Amministrazione Comunale e dei notabili del luogo, in massima parte essi stessi grandi occupatori.

Queste ed altre cause portarono ad una seconda verifica, che fu pubblicata in data 20 ottobre 1951. In verità, questa altro non era che un aggiornamento degli stati compilati dieci anni prima.

La verifica Lapeschi fu approvata dal commissario regionale e, decorso il termine per i ricorsi, pubblicata all’albo pretorio. Essa era una raccolta preziosa, che fotografava la situazione del demanio comunale, con tutte le usurpazioni fatte fino a quella data, per cui costituirà per lo stesso un riferimento d’obbligo fino alla verifica successiva, che ci sarà negli anni ‘60.

La stragrande maggioranza degli occupatori avanzò la richiesta di legittimazione dei terreni occupati. Si sa che gli elenchi furono omologati, ma non ebbero l’approvazione ministeriale. Si sa pure che le concessioni di terreno in utenza furono trasformate in enfiteusi perpetua, in tutto ha 101.77.24.

La verifica Ferrara

Nel secondo cinquantennio del sec. XX il demanio ha avuto un ruolo marginale nella vita della nostra comunità. Esso

non è entrato a far parte dei pensieri e delle preoccupazioni della gente. Né ha costituito motivo di discussione politica. Infatti, se si eccettua qualche presa di posizione sul taglio degli alberi nei parchi promiscui – e anche questo non è andato oltre i primi anni '50 – per il resto in Consiglio Comunale non si è mai discusso di occupazioni, di scioglimento di promiscuità, di verifiche e di quant'altro avesse attinenza con problemi del genere. È come se una questione-demani non fosse mai esistita. Ad allentare la tensione demaniale hanno influito due ordini di fattori: la cessazione delle occupazioni e la scomparsa del canone⁸. Le prime s'interruppero da sole, per mancanza di terre disponibili, il secondo cadde in desuetudine nei primi anni '50. Non si interruppero, invece, i tagli abusivi, ma essi non rappresentarono mai un vero pericolo, perché non erano in funzione del dissodamento.

Non per questo la questione demaniale poteva ritenersi risolta, perché, se è vero che non vi furono problemi nuovi creati da altre occupazioni, è anche vero che c'erano i vecchi. Ad eccezione della quotizzazione, che non ha impensierito l'ente

⁸ E' da escludere che sul comportamento della gente abbia influito il decreto Gullo del 19 ottobre 1944, riguardante la concessione di terre incolte o mal coltivate ai contadini o, meglio, a cooperative di contadini. Anche perché era di portata limitata, non potendo la concessione superare i quattro anni, e, poi, nella zona, terre insufficientemente coltivate a quell'epoca non ve n'erano. La delusione, dopo tante promesse di terra, mai mantenute, era talmente forte, che nessun provvedimento era in grado di riaccendere la speranza in un corso degli eventi che fosse diverso dal passato! Va detto, comunque, che un'ottantina di famiglie di Monte Sant'Angelo beneficiarono, grazie alle leggi di riforma degli anni '40 e '50, di assegnazioni di terre nel Tavoliere.

Non è improbabile che una qualche influenza abbia potuto avere la delibera del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1950, che recava con sé un rincrudimento della repressione dell'occupazione arbitraria delle terre. Essa, infatti, "su disposizioni impartite dal ministro dell'Interno" (Scelba), ordinava che fossero "perseguiti legalmente i promotori e gli organizzatori" e faceva obbligo alle autorità politiche di non "prestare la loro opera conciliativa finché dura l'illegalità e la violenza". Ne conseguiva un inasprimento delle sanzioni penali, che non sarebbe tardato a venire.

comunale – non diversamente che nel passato – rimanevano sul tappeto lo scioglimento della promiscuità dei parchi e la legittimazione delle occupazioni abusive dei decenni susseguenti ai provvedimenti di sanatoria. Questi problemi aspettavano una risposta, una risposta che non sarebbe mai arrivata. Il commissario regionale, prima, e la Regione, poi – gli organi a cui era demandato il compito di provvedere al riordino del patrimonio collettivo – non hanno fatto altro che acconciarsi alla situazione esistente⁹. Il primo si è limitato ad intervenire a proposito dei tagli nei boschi promiscui, la seconda ad emanare una legge, ma con molto ritardo (1998) e con un'efficacia tutta da verificare.

L'unica iniziativa che è stata intrapresa nel cinquantennio è stata la verifica del perito istruttore ing. Antonio Ferrara, che, però, non ha avuto alcun esito. Essa può, a ragione, essere considerata l'ultimo atto della vicenda demaniale e, pertanto, merita tutta la nostra attenzione.

La verifica Ferrara porta la data del 10 gennaio 1960 e si compone di tre stati: 1° - parchi; 2° - arbitrarie occupazioni; 3° - Macchia. Il tecnico si occupò anche di utenze, di demanio libero e di reintegre. Questa verifica si rese necessaria a seguito della separazione della frazione Mattinata, che aveva ottenuto l'autonomia nel 1955.

Di essa illustriamo la sezione relativa a questo comune, di cui siamo in possesso. Per quanto riguarda Monte Sant'Angelo, non disponiamo delle carte – di queste non v'è traccia nell'archivio comunale – ma sappiamo, per via indiretta, che i criteri informatori sono gli stessi¹⁰.

⁹ Ricordiamo che, per effetto del dpr 15 gennaio 1972, art. 1, e del dpr 24 luglio 1977, art. 66, le funzioni amministrative in materia di usi civici sono state trasferite alle regioni. I commissari sono rimasti titolari delle sole funzioni giurisdizionali (legge 16 giugno 1927; art. 29, Tar Lazio 25 marzo 1986; Cassazione 10 dicembre 1993).

¹⁰ Per trovare un po' di carte, bisognerebbe cercare in qualche casa di amministratore – o suoi eredi – degli anni '50 - '60, dove giace anche dell'altro materiale prezioso per indagini del tipo della nostra. Una volta, per far scomparire le carte compromettenti, si incendiavano i municipi – un gesto clamoroso, senza dubbio –

La verifica Ferrara riportava le occupazioni già annotate dal Lapeschi, con gli aggiornamenti dei nominativi dei nuovi possessori e le correzioni degli errori materiali derivanti dalla divisione patrimoniale tra i due comuni.

Le contrade di Mattinata interessate erano Lama di Milo e Vota¹¹. Su di esse furono riscontrate, parchi esclusi – ne parleremo a parte – occupazioni per ha 324.47.11, commesse rispettivamente da 237 e 226 occupatori. Il possesso, come si può vedere, era molto frazionato, di poco al di sopra del mezzo ettaro. Le quote più grandi si trovavano tutte nella prima contrada¹².

qualche decennio fa, le stesse venivano trafugate. Anche questo è un segno del cambiamento dei tempi! Comunque, la verifica Ferrara, completa, si trova presso l'Ufficio Usi Civici di Bari.

Visto che siamo in tema, ricordiamo che anche il catasto provvisorio di Monte Sant'Angelo – si riferiva al periodo 1807-1930 – già da tempo ha fatto perdere le sue tracce. Questo non si trova neanche presso l'Archivio di Stato di Foggia.

A proposito della gelosia con la quale erano tenuti nascosti i documenti, vengono in mente le parole di Filippo Ungaro: “Avevo bisogno di una copia completa dell'ordinanza Zurlo: mi rivolsi a parecchi amici per averla e poterla ricopiare. Chi per una ragione e chi per un'altra non potette favorirmi. Un giovane avvocato, cui la feci richiedere anche a nome di chi gliel'aveva consegnata, rispose che non poteva farmela tenere, perché egli aveva fatto su quell'ordinanza degli studi molto profondi”. La copia, poi, riuscì ad averla. A fornirgliela fu Raffaele Basso, che sicuramente non doveva essere all'oscuro della tesi dell'autore sulla “grave quistione” dei parchi, che avrebbe giovato alla sua causa.

¹¹ Mattinata, con l'autonomia, ottenne un territorio di 7300 ettari. Esso era costituito dalla contrada Lama di Milo, da Monte Barone, dalla piana posta a valle dell'abitato e da Vota (poche centinaia di ettari, a confine con la piana). Il comune capoluogo rimase con un territorio di 24280 ettari.

Per quel che riguarda la storia della frazione Mattinata, si rimanda all'ampia monografia di L. GATTA, *Mattinata, frazione di Monte Sant'Angelo, tra '800 e '900*, Claudio Grenzi Editore, Foggia, 1996.

¹² I maggiori possessori erano i seguenti: Carmine Armillotta (Lama di Milo, ha 13.07.00 e Uva Gentile, ha 2.47.60); Giovanni Bisceglia (Mandorla Amara, ha 9.39.50); Antonio Bisceglia (Lama di Milo e Stinco, ha 9.24.25); Giovanni Piemontese (Stinco e Alvaro, ha 8.30.00); Giuseppe Vaira (Valle la Vecchia, ha 6.20.86); dottor Filippo Prencipe (Paratina, ha 5.96.60 e Piediscanni, ha 2.12.85 – della prima occupazione, fatta dal padre del Prencipe, Leonardo, abbiamo riferito in un precedente capitolo).

Quanto alla destinazione d'uso, si trattava in gran parte di terreni pascolativi e seminativi, ma non mancavano i boschi, e non solo i cedui, ma anche le fustaie. Per tutti, pascoli compresi – e qui non erano pochi i cespugliati – era riportata la dicitura: migliorìa. E questo per giustificare la proposta di legittimazione.

Il canone era rapportato ai “frutti”, cioè alla rendita, e corrispondeva ad 1/5 di questa. Quello complessivo, riferito ai 324 ettari, era di 510890 lire, con una media di 1576 lire ad ettaro.

Il progetto di liquidazione degli usi relativo ai parchi si componeva di uno stato, comprendente le seguenti indicazioni: le generalità dell'occupatore, il fondo e la località dell'occupazione, i riferimenti catastali, la superficie posseduta, lo stato di coltura e delle migliorie, la quota di distacco e il canone. Nella verifica erano riportati tutti i parchi: ben 154, e tutti ritenuti promiscui¹³. L'estensione complessiva era di ha 1273.82.27 e di questi 504.14.65 costituivano lo scorporo, la quota spettante al Comune.

Il canone enfiteutico sul “valore degli usi” della quota civica era di 363480 lire. Ora, dividendo questa cifra per l'estensione (ha 504.14.65), si ottiene un canone medio di 720 lire ad ettaro, che corrisponde all'incirca alla metà di quello previsto per le altre occupazioni. Ritorna sempre la stessa logica, quella di far pagare di meno a chi ha di più¹⁴.

¹³ Il numero non deve sorprendere, perché è dovuto, in parte, alle divisioni ereditarie che si sono susseguite nel tempo. Non si dimentichi, comunque, che Lama di Milo era sempre stata la contrada con la maggiore presenza di parchi. All'inizio dell'800 ospitava più di 1/3 dell'intera superficie a parco.

Una qualche sorpresa, invece, può destare il fatto che anche i possessori dei parchi riconosciuti dallo Zurlo venissero chiamati ancora con il nome di *occupatori*. E questo merita una particolare sottolineatura, trattandosi di terre concesse 150 anni prima e con un provvedimento *ad hoc*!

¹⁴ I maggiori possessori di parchi, a quella data, erano i seguenti: i fratelli Antonio e Mario Azzarone fu Matteo: contrade Elce del Papero e Stretto, ha 136.88.67, “quota del distacco” ha 54.10.92, canone L. 3675; Giuseppe Bisceglia fu Francesco: contr. Monte la Guardia, ha 120.89.17, distacco ha 104.10.92, canone L. 74960 (era il parco del Barone ed era stato appena acquistato dallo stesso);

A proposito del canone vogliamo fare un'ulteriore considerazione: a un decennio e più dalla sua scomparsa, esso appariva una misura d'altri tempi, che, per di più, il Comune non sarebbe stato in grado di imporre alla gente¹⁵.

Il commissario regionale emise il decreto ed inviò una copia degli atti al Comune in data 13 aprile 1960. Il progetto era accompagnato da 338 avvisi, da notificarsi ad altrettanti cittadini. Ogni occupatore poteva, entro trenta giorni dalla notifica, proporre opposizione contro lo stesso oppure chiedere la legittimazione con l'accollo del canone. Naturalmente, poteva anche optare per il rilascio bonario!

Filippo Prencipe fu Leonardo: contr. Paratina, ha 47.88.37, distacco ha 13.92.44, canone L. 10025; Giovanni Azzarone fu Matteo: contr. Incoronata, ha 43.35.41, distacco e canone ci sono sconosciuti; Francesco Prencipe fu Michele: contr. Stinco, ha 31.04.52, distacco ha 12.65.28, canone L. 9110; Giuseppina Fischetti fu Carmine, contr. Assariello, ha 30.89.66, distacco ha 19.59.62, canone L. 13390; Antonio Bisceglia fu Lorenzo, contr. Valle Giacobbe, ha 27.97.00, distacco ha 8.90.63, canone L. 6415; Antonio Prencipe fu Michele: contr. Stinco, ha 27.08.11, distacco ha 11.03.40, canone L. 7945; Azzarone Vincenzina fu Matteo, contr. Elce del Papero e Stretto, ha 23.42.00, distacco ha 5.02.35, canone L. 3615; Luigi Granatiero di Matteo: contr. Paratina, ha 15.82.25, distacco ha 8.60.71, canone L. 6200; Bisceglia Antonio: contr. Sotto Montesacro, ha 12.91.10, distacco ha 7.29.92, canone L. 5610; Prencipe Lorenzo di Francesco: contr. Copparotonda, ha 12.14.80, distacco ha 6.20.03, canone L. 4465; Prencipe Antonio: contr. Costa Renzullo, ha 10.98.87, distacco ha 2.37.84, canone L. 1710; Prencipe Michele, contr. Stinco, ha 10.56.63, distacco ha 0.69.00, canone L. 495; Quitadamo Nicola: contr. Elce del Papero, ha 9.07.72, distacco ha 7.73.89, canone L. 5570; Bisceglia Michele: contr. Stinco, ha 8.58.00, distacco ha 1.63.69, canone L. 980; Vaira Michele: contr. Stinco, ha 7.71.96, distacco ha 2.42.28, canone L. 1745.

¹⁵ Ricordiamo che a questo periodo risale la legge – tuttora vigente – sull'affrancazione dei canoni enfiteutici, censi ed altre prestazioni perpetue. Essa porta la data del 22 luglio 1966.

L'affrancazione del fondo si opera mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone, che viene rivalutato ex art. 1 della legge 1° luglio 1952 e cioè aumentato di 16 volte, se trattasi di enfiteusi o prestazione fondiaria costituite prima del 28 ottobre 1941. In pratica, nel nostro caso, il canone di cinquant'anni fa va moltiplicato prima per 16 e poi per 15. Nei decenni appena trascorsi solo qualcuno ha avanzato richiesta di affrancazione del canone, dal momento che questo peso era solo sulla carta.

La legge 22 luglio è stata integrata e modificata dalla legge del 18 dicembre 1970.

Le cose non andarono per il verso giusto. Infatti, in data 19 maggio 1961, il commissario affidò al geometra Leonardo Albenzio l'incarico di "identificare le ditte risultate sconosciute a seguito della pubblicazione degli stati degli arbitrari occupatori compilati dall'ing. Ferrara ovvero di accertare gli attuali detentori dei relativi terreni". Ciò che il perito fece (28 febbraio 1962), ma con scarsi risultati. Il lavoro, infatti, a dire dello stesso commissario, risultò "deficitario e quindi inutilizzabile".

Questi, allora, si vide costretto ad affidare un nuovo incarico al perito agrario Vittorio Alfieri, che riscontrò "delle discordanze di superfici [fra i dati catastali, gli elaborati Lapeschi e gli elaborati Ferrara] alquanto sensibili" – fra l'altro, dal Ferrara era stato omesso, "per errore", il parco Incoronata dell'Azzarone (ha 43.35.41). Fra "variazioni di superfici, inclusioni di nuove ditte" e aggiornamenti vari vi fu qualcosa come 63 correzioni per Lama di Milo, 65 per Vota e 25 per i parchi. Più della metà dei casi! Si rese necessario rifare gli avvisi, che furono 33 per i parchi e 287 per le altre occupazioni. La relazione tecnica suppletiva dell'Alfieri porta la data del 1° agosto 1963.

Furono aggiornati anche gli stati relativi al demanio di Monte Sant'Angelo e furono apportate le correzioni necessarie. Qui fu incaricato della revisione il geometra Francesco Mastromarco, che terminò il lavoro il 5 ottobre 1964. Questi accertò gli errori materiali di intestazione dei possessori, quelli dei dati catastali e quelli derivanti dalla divisione e identificò le nuove ditte risultate sconosciute a seguito delle pubblicazioni degli stati del Ferrara. Accertò anche delle omissioni per migliaia di ettari ricadenti indistintamente fra le arbitrarie occupazioni, i parchi e i terreni di Macchia, limitandosi, però, a riportare le particelle omesse dal Ferrara sulle sole planime-

trie, senza formare degli stati veri e propri, completi delle generalità dell'occupatore e della superficie occupata¹⁶.

Della perizia del Mastromarco si riportano sinteticamente le risultanze:

- stato parchi: quota spettante al Comune ha 860.34.96;
- stato parchi: arbitrarie occupazioni (controparchi) ha 1811.22.28;
- arbitrarie occupazioni demanio ex feudale e universale: ha 1505.11.85;
- Macchia: demanio ha 1354.14.92, terre soggette al Capitolo ha 628.31.96.

La proposta che veniva avanzata era di legittimazione per tutte le occupazioni, ad eccezione di ha 13.56.47, da reintegrare al demanio comunale.

La verifica Ferrara, come si vede, era nata già vecchia e superata. Però, il dirigente dell'Ufficio Usi Civici presso l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste della Regione Puglia vi ha sempre fatto riferimento, come, del resto, ha fatto riferimento alle planimetrie del Mastromarco, ogni qualvolta è intervenuto sul taglio dei boschi promiscui¹⁷.

¹⁶ Notizie più dettagliate si possono trovare nelle osservazioni sulle verifiche Ferrara e Mastromarco che l'agronomo Tommaso Piemontese di Monte Sant'Angelo ha inviato, nella primavera del 1999, all'Ufficio Usi Civici.

Questi ha posto all'attenzione dell'ufficio tutta una serie di problematiche inerenti la materia degli usi e dei beni civici, in vista dell'attuazione della legge regionale 28 gennaio 1998, della quale non ha mancato di rilevare incongruenze e contraddizioni. In modo particolare, ha messo in guardia l'Ufficio contro un'eventuale svendita del patrimonio pubblico.

¹⁷ Non c'è da meravigliarsi. La legge, infatti, in difetto di documenti originari – e chi ne ha? – fa riferimento, per “la ricognizione dei fondi e la loro circoscrizione”, anche alle “notizie fornite da indicatori locali”. Che è come tutto dire!

In verità, neanche “le notizie desunte dai catasti antichi e recenti”, alle quali la legge 16 giugno 1927 invita, in via prioritaria, ad attingere, sono tanto affidabili. Non pochi proprietari, infatti, stando ai dati del catasto nuovo, risultano nullatenenti. E questo per omissioni volontarie, soprattutto. Ma più in generale, la scarsa affidabilità del catasto deriva dal suo essere preminentemente rivolto all'accertamento del reddito imponibile: non avendo valore probatorio, i tecnici che vi hanno lavorato non hanno dato la dovuta importanza alla determinazione dei confini, la cosa più importante era individuare il soggetto che si sarebbe dovuto accollare l'imposta.

I parchi promiscui

I parchi hanno costituito, in fatto di demani, il problema emergente anche nel secolo appena trascorso.

Abbiamo ampiamente dimostrato che per tutto il sec. XIX il Comune ha avuto la piena proprietà del terreno e degli alberi – compresa la ghianda – situati nei parchi posseduti dai privati. A seguito dei provvedimenti di scioglimento emessi sui parchi erbiferi, le cose cambiarono, nel senso che fu esteso – in modo strisciante – anche ai parchi ghiandiferi il criterio della attribuzione dei diritti in 3/12 al Comune e 9/12 al parchista. Si trattò di una vera e propria omologazione delle diverse situazioni giuridiche dei parchi, con la conseguente scomparsa della distinzione in erbiferi e ghiandiferi e l'affermarsi del termine promiscuo. Quando ciò avvenne, è impossibile indicare con precisione, ma con ogni probabilità la situazione era già mutata nei primi lustri del sec. XX. Comunque, la prima delibera comunale – altri documenti non ne abbiamo rinvenuti – che fa riferimento esplicito all'attribuzione dei 3/12 e dei 9/12 risale al 12 luglio 1939. Essa riguarda il valore della massa legnosa del bosco. Non c'è nessun accenno alla proprietà del suolo, ovvero alla proprietà del parco. Vediamo, nel dettaglio, cosa avveniva in caso di taglio.

L'autorizzazione al taglio degli alberi in un parco promiscuo era di competenza del commissario regionale, che interveniva su richiesta del possessore, mentre la vendita della legna avveniva mediante asta pubblica indetta dal Comune, sulla base della stima effettuata dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Foggia. Il prezzo di aggiudicazione era depositato presso il Banco di Napoli, sul libretto intestato al commis-

In generale, possiamo dire che la gente aveva tutto l'interesse ad occultare. I proprietari terrieri, in primo luogo, che potevano contare su qualche altro documento che si erano procurato nel corso degli anni per dimostrare i loro possessi, ma anche gli altri, che lo facevano al solo scopo di evadere il canone e la fondiaria. Fra questi ultimi, però, non doveva mancare neanche chi dichiarava più di quanto possedeva, e questo allo scopo di costituirsi un titolo con il catasto.

sario, al quale spettava la divisione della somma. Ma questo non sempre avveniva¹⁸. Con una differenza non di poco conto: il possessore percepiva gli interessi sulla somma depositata, il Comune no.

Non è difficile notare che questa soluzione era svantaggiosa per l'ente pubblico, che non solo aveva perso – di fatto – il diritto pieno sugli alberi, ma non percepiva neanche gli interessi sulla quota di sua spettanza.

Chi aveva tutto l'interesse ad uscire dall'*impasse* era il Comune. E fu, difatti, questo che si attivò per stabilire con i parchisti degli accordi su basi nuove.

La prima delibera consiliare del dopoguerra sul problema porta la data del 2 febbraio 1948. Con essa il Consiglio approvò la conciliazione sottoscritta fra il sindaco e “i proprietari promiscui Totaro e Rinaldi”, che attribuiva al Comune “oltre i sei dodicesimi del valore delle piante” esistenti in un parco ubicato in località Lama di Milo, per l'esattezza, 2400000 lire su 4500000. Ai parchisti, come contropartita, veniva affidato il taglio del bosco. E non era poco. Da questa deliberazione traggono origine i principi, tuttora in vigore, della divisione a metà del valore del bosco e della concessione del taglio al possessore.

Sulla delibera del 2 febbraio 1948 prese posizione il Ministero dell'Agricoltura, esprimendo, con una nota del 26 aprile 1949, il proprio parere in merito alle due novità. Dopo aver sottolineato che “la Università dei cittadini è un soggetto di diritti del tutto diverso dal Comune e spesso in contrasto con il medesimo” e che la tutela dei loro interessi è di competenza del commissario, così si espresse sul primo punto, il *punctum dolens* della vertenza: “Nulla si oppone a che, in via di massima, abbiano corso gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione Comunale e i parchisti, per quanto attiene

¹⁸ La mancata divisione o il ritardo erano dovute all'insoddisfazione delle due parti riguardo proprio all'entità dei diritti, tutta da definire. Sul finire degli anni '50 erano depositate in banca “varie somme di £ 40, 50 e 60 mila”. I depositi aumentarono col passare degli anni e, in gran parte, non furono riscossi. Nell'archivio comunale ci sono due libretti non ancora estinti!

alla suddivisione a metà fra le parti delle somme ricavate dai tagli, a condizione però che la metà da assegnarsi al Comune sia depositata nei modi ed ai fini del sopracitato art. 24”¹⁹. Altrettanto chiaro fu sull’altro punto: “Si ritiene che a quello ordinario dell’asta pubblica possa essere derogato soltanto nel caso in cui da elementi già acquisiti possa trarsi un sicuro convincimento che il prezzo offerto non sia superabile mediante l’esperimento dell’asta”.

Forte del parere favorevole del Ministero, il Consiglio Comunale, in data 5 settembre 1949, deliberò quanto segue: “E-seguire gli accordi tra la Amministrazione Comunale ed i proprietari di parchi promiscui, per quanto si riferisce il materiale legnoso ricavabile dagli stessi parchi con l’attribuzione della metà del valore ai parchisti e l’altra metà al Comune”. Era detto anche che il prezzo sarebbe stato fissato “di volta in volta” dalla Giunta Comunale, in base a perizia dell’Ispettorato Forestale, e che solo in caso di disaccordo con i parchisti si sarebbe addivenuti all’asta pubblica²⁰.

Da allora non è cambiato nulla. A tal punto che il nulla osta per il taglio dei parchi promiscui, rilasciato dall’Ufficio Usi Civici, ricalca la nota ministeriale del 26 aprile 1949, della

¹⁹ L’art. 24 della legge 16 giugno 1927 prescrive che il ricavato delle alienazioni di beni civici deve essere destinato alla realizzazione di opere permanenti di interesse generale della popolazione. Non è azzardato ritenere che, fra le tante, si debbano privilegiare quelle che hanno come scopo la sistemazione e il miglioramento del patrimonio civico restante. Un modo come un altro per compensare la collettività degli usi civici estinti.

È da notare che il Ministero, in modo autorevole, confermava – se ve ne fosse stato bisogno – la titolarità delle terre civiche, ribadendo che esse appartenevano, a titolo di proprietà collettiva, alla comunità di abitanti. Il Comune era l’ente esponentiale di questa.

²⁰ Lo stesso Consiglio, in data 5 dicembre, chiederà al Governo la sdemanializzazione di tre parchi comunali: Finocchito (ha 45.66.60), Sant’Antonio (ha 60) e Puntone della Giumenta (ha 45). Era sua intenzione quotizzarli. Ma la richiesta rimase senza esito.

I parchi comunali, di solito, erano dati in affitto. E ciò, nonostante una circolare ministeriale del 1° dicembre 1910 lo vietasse espressamente: “Tutti i beni rustici posseduti dai Comuni debbono ritenersi di natura demaniale ... I prefetti vigilino sugli impropri affitti, controllando i bilanci dei Comuni”.

quale riproduce integralmente i paragrafi su riportati: “Nulla si oppone a che...” e “Si ritiene che...”²¹.

E’ da notare che il nulla osta si chiude con la considerazione che “gli occupatori, da parte loro, troverebbero il loro utile nella circostanza che la esecuzione del taglio per la somma indicata dall’Autorità Forestale è affidata ai medesimi”. Come dire che essi non devono preoccuparsi più di tanto per il fatto di dover dividere a metà con il Comune, perché sicuramente possono rifarsi con la vendita diretta della legna al miglior offerente. E qui una mano potrebbe darla – parrebbe di capire – l’Ispettorato, con una stima compiacente. D’altra parte, è risaputo che nei rapporti con i singoli cittadini – per motivi a tutti noti, che è perfino ovvio richiamare – la pubblica amministrazione ci rimette sempre, o quasi. Per cui il 50 % è solo teorico e la percentuale reale a favore del Comune può scendere, nel caso di una sottostima eccessiva della massa legnosa di un parco, al di sotto – e anche di molto – di quella sopra indicata.

Ma c’è una considerazione più generale da fare, ed è questa: la trattativa privata, che nella pubblica amministrazione è ammessa solo quando vi sono i presupposti di necessità e urgenza, qui diventa la regola, giustificata dal “convincimento che il prezzo offerto non sia superabile mediante l’esperimento dell’asta”. E chi potrebbe dirlo? Insomma, è un salvare capra e cavoli. All’asta, comunque, non si arriva mai, perché, nel caso in cui non dovesse avere una convenienza economica, il proprietario rinuncia al taglio.

²¹ Il nulla osta fa riferimento agli stati del Mastromarco e del Ferrara, ovvero alle planimetrie del primo e agli stati del secondo. Il che crea non poca confusione, in quanto non si evince lo stato di diritto dei terreni.

La procedura seguita oggi per il taglio dei boschi, brevemente riassunta, è la seguente: il possessore del fondo inoltra l’istanza all’Ufficio Usi Civici, che, in caso di risposta affermativa, rilascia il nulla-osta. L’interessato è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del coordinamento provinciale del Corpo Forestale Statale di Foggia, che indica gli “assortimenti legnosi ed i relativi prezzi unitari riferiti al quintale”, nonché le modalità dell’esecuzione del taglio. Al Comune e alla Forestale spetta il compito di far rispettare le disposizioni contenute nel nulla osta.

Nulla è cambiato neanche nell'uso della terminologia, che è rimasta quella d'altri tempi: basti pensare che il parco non promiscuo – privato, diremmo noi – viene indicato ancora con il termine “allodiale”, un relitto lessicale di epoca feudale. Anche se, ad onor del vero, il termine è impiegato oggi nel senso di proprietà libera e non in opposizione a feudale. Non sembra proprio di essere nel terzo millennio!

I possessori di parchi non hanno mai accettato la divisione al 50 % con il Comune, sia quelli che i fondi li hanno avuti *iure successionis*, i nipoti e i pronipoti dei proprietari – in gran parte i proprietari terrieri di oggi discendono dai proprietari di ieri, *ab Jove principium* – sia – e soprattutto – quelli che li hanno acquistati. Che proprio al momento del taglio boschivo – o del rilascio della concessione edilizia per edificare – fanno un'amara scoperta: quella di essere dei proprietari dimezzati.

Diversa è la situazione delle arbitrarie occupazioni (ex seminativi o pascoli) ora diventati, a causa dell'abbandono, boschi. Questi terreni sono considerati, proprio in virtù della loro destinazione del tutto speciale, di proprietà esclusiva del Comune – per la parte di sua spettanza, beninteso – ; pertanto, in caso di taglio, a questo spetta il 100 %. A queste condizioni questi boschi non si dovrebbero mai tagliare. Se ciò avviene, è perché evidentemente il proprietario sa di poter realizzare delle entrate che vanno ben al di là della stima della Forestale.

La legge regionale 28 gennaio 1998

Prima di passare ad analizzare la legge regionale del 28 gennaio 1998, è opportuno esaminare la situazione delle aree civiche edificabili, che negli anni di gestazione della stessa hanno attraversato un brutto momento, riservando delle amare sorprese ai loro possessori. Questi, di colpo, si sono scoperti dei semplici *livellari*. Va da sé che fino a quando le terre civiche, catastalmente imputate al Comune, non mutavano la propria destinazione d'uso, all'origine agro-silvo-pastorale, per i possessori non sorgeva nessun problema, nel senso che venivano lasciati in pace. Essi, grandi e piccoli, continuavano indisturbati a mantenere i loro terreni, da padroni assoluti. Dei

problemi sono sorti – qualche anno addietro, appunto – allorché interveniva una loro trasformazione in area edificatoria. Ne sanno qualcosa coloro che possiedono aree nei dintorni dell’abitato di Monte Sant’Angelo interessate da lottizzazioni o, comunque, suscettibili di espansione edilizia.

Da dove ha origine il problema? Presto detto: la legge 16 giugno 1927 riconosce due tipi fondamentali di *status* delle terre civiche, assegnandole, con l’art. 11, a due categorie: a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria. Una diversa destinazione, se si esclude l’istituzione di “campi sperimentali, vivai e simili” – ma restiamo sempre in ambito agricolo – non viene ipotizzata. Men che meno quella edificatoria. Il cambio di destinazione e l’alienazione sono possibili solo per “quei fondi che per le loro esigue estensioni non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge” (regolamento 26 febbraio 1928, art. 39). Ma previa autorizzazione regionale (legge 16 giugno, art. 12) e a condizione che per le terre interessate ci sia già stata l’assegnazione preventiva a categoria²².

Questo procedimento è stato più volte affermato, in tempi recenti, dalla Corte Costituzionale (10 novembre 1980, 21 novembre 1997), nonché dal Tar Puglia: “Il sovvertimento [del procedimento] non può che comportare l’illegittimità non solo dei provvedimenti dispositivi su suoli non ancora sdemanializzati, ma anche dell’eventuale autorizzazione regionale successiva di per sé *contra legem* in quanto tardiva” (pronunciamento del 30 dicembre 1986 sulla preventiva autorizzazione regionale al cambio di destinazione).

Questa è la legge e questa la giurisprudenza, altra cosa è la realtà effettuale. In questa la configurazione giuridica prospettata non trova alcun riscontro. Nella realtà, a dispetto e dell’una e dell’altra, le opere realizzate su aree civiche, insediamenti abitativi soprattutto, sprovvisti di assenso regionale, vengono lasciati tranquillamente al loro posto. E qui val la pe-

²² L’assegnazione a categoria era, nello spirito della legge, un passaggio ineludibile, perché serviva a stabilire se il terreno doveva essere lasciato a destinazione pascolativa o boschiva oppure essere adibito a coltivazione. Nella seconda ipotesi andava soggetto a quotizzazione.

na di ricordare che questo tipo di abuso è formalmente insanabile. Il ripristino della legalità, in questo caso, può aversi solo con l'abbattimento delle case! Sono emblematici i casi di S. Marco in Lamis e S. Giovanni Rotondo²³.

I problemi oggi sono finiti, perché le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico, realizzati in assenza di autorizzazione regionale, possono ottenere l'autorizzazione in sanatoria. A questo provvede la legge regionale del 1998 e successive modificazioni.

Delle sorprese, invece, – e qui apriamo una parentesi – potrebbero venire per tutte quelle terre civiche interessate da sentenze per usucapione. Esse sono affette da nullità assoluta. Fra l'altro, sono state emesse da un organo di giurisdizione non

²³ Il tutto a S. Marco in Lamis è nato a seguito del ricorso di un cittadino, che ha portato ad una sentenza del Tar Puglia del 1986, con la quale veniva annullato un Piano di Zona progettato su un'area gravata da uso civico in località Borgo Celano. Il Tar ha nominato anche un commissario *ad acta* per i provvedimenti del caso. Questo è avvenuto dopo che l'area era già stata edificata da cooperative edilizie. Per aggirare l'ostacolo, il Comune ha chiesto alla Regione la sdemanializzazione (mutamento di destinazione) dell'area interessata, ottenendola nel '99. Ma la vertenza non si è risolta, perché il Comune non ha accettato la stima della Regione di 110 mila lire al metro quadro – la proposta del Comune era stata di 70 mila. A quel che si sa, questo dovrebbe far ricorso. Chissà come andrà a finire!

A S. Giovanni Rotondo il caso è scoppiato agli inizi del 1998 e ha riguardato due grosse lottizzazioni che insistevano su aree interessate da "arbitrarie occupazioni mai legittimate". Il problema nasceva dall'aver trasformate in aree edificatorie delle superfici gravate da uso civico senza che fosse stata richiesta "la preventiva autorizzazione di sdemanializzazione". Nell'attesa di una soluzione, l'Ufficio Usi Civici di Bari invitava il Comune a "sospendere" ogni ulteriore operazione. Questo, allora, nel febbraio del 2000 è intervenuto con una delibera di Consiglio Comunale, con la quale ha chiesto l'affrancazione delle particelle interessate da livello. Al momento in cui questo lavoro va in macchina – e siamo a più di quattro anni dall'inizio della vertenza – non c'è stata ancora una risposta da parte della Regione. I lavori, comunque, sono andati avanti e sono stati ultimati. Anche in questo caso siamo curiosi di sapere se la vicenda avrà un seguito.

Ovviamente, fra i due casi c'è differenza. Nel primo si tratta di edilizia economica e popolare, quindi, del diritto alla casa e, pertanto, la difesa del diritto di titolarità civica appare come la difesa di una mera questione di principio, nel secondo, invece, si tratta di lottizzazione, alla quale, di regola, si accompagnano lautí guadagni da parte di singoli.

competente, qual è il pretore di Monte Sant'Angelo. I loro possessori potrebbero vedersi appellate dal Comune le sentenze che li riguardano (parere dell'Assessorato Regionale del 20 aprile 1999) e, di conseguenza, essere chiamati a versare alla pubblica amministrazione "l'equivalente valore di mercato del bene affrancato" (circolare regionale n. 1 del 18 giugno 1998, applicativa della legge 28 gennaio). Potrebbero, ma è un'ipotesi molto remota, perché, come abbiamo detto, una cosa sono le disposizioni di legge e i pareri, altra cosa sono i provvedimenti di chi è preposto ad applicare la legge, si chiama amministrazione comunale o regionale. E questi poi sono quelli che contano. Ad ogni buon conto, nel nostro caso, si può essere certi che non ne verranno e tutto resterà così com'è.

La legge regionale 28 gennaio 1998, emanata in attuazione della legge 16 giugno 1927 e del regio decreto 26 febbraio 1928, è scaturita dall'esigenza della regione Puglia di dotarsi di uno strumento legislativo proprio e di strutture più snelle per meglio rispondere alle aspettative delle popolazioni in merito alla tutela dei beni di uso civico. Interessa il 25 % circa dell'intero territorio regionale, ma per l'area garganica la percentuale è di gran lunga superiore, più del 50%, qualcosa come 100000 ettari²⁴.

La legge 7/98, nata con venti anni di ritardo, si muove nell'ambito della legge statale, che ne costituisce il riferimento d'obbligo. Essa è stata integrata, agli artt. 1 e 9, con l'art. 11 della legge 4 maggio 1999 e, sempre all'art. 9, con la legge 20 dicembre 1999. Quest'ultimo è stato successivamente sostituito dall'art. 32 della legge 31 maggio 2001. Infine, con l'art. 17 della legge 5 dicembre 2001 veniva soppresso il comma 2 dell'art. 2.

Essa definisce civiche "le aree intestate catastalmente" ai comuni, delle quali tutela "la destinazione primaria e la conservazione delle attività silvo-pastorali".

²⁴ Il Gargano possiede anche la più grande estensione di beni fondiari appartenenti agli enti pubblici (Stato, provincia, comuni, ecc.). Più di un terzo appartiene ai comuni e, tra questi, Monte Sant'Angelo è al primo posto.

Sono istituiti l'Ufficio Usi Civici presso la Regione e le amministrazioni separate di beni di uso civico (ASBUC) presso i comuni, affidate a comitati di gestione. Le funzioni di affrancazione degli usi civici e di legittimazione delle occupazioni abusive spettano alla Regione, ma il comune e il sindaco in prima persona sono chiamati a svolgere un ruolo di primo piano, a tutela dei diritti della collettività.

Il riordinamento dei patrimoni collettivi passa attraverso la sistemazione delle situazioni irregolari e ha come obiettivo quello di assicurare "forme durevoli di occupazione". La ricetta è pur sempre la stessa, la sanatoria, secondo quanto disposto dall'art. 9 della legge del '27. Essa si attua con l'alienazione dell'area occupata abusivamente, previa declassificazione della stessa dal patrimonio civico.

L'affrancazione del canone enfiteutico o di natura enfiteutica, costituito sui beni civici, si opera mediante il pagamento di una somma pari a venti volte l'ammontare dello stesso, rivalutato con gli interessi legali degli ultimi cinque anni (art. 10).

Una trattazione a parte (art. 11) è riservata ai parchi della provincia di Foggia, sui quali viene decretato lo scioglimento dei diritti promiscui. Che si attua con la divisione delle aree al 50 % fra il comune ed il possessore. A quest'ultimo viene riservato il diritto di prelazione sulla quota comunale, il cui prezzo è "desunto dalle tabelle regionali dei prezzi medi di esproprio delle aree agricole".

E' prevista la reintegra per le occupazioni abusive che non hanno i requisiti richiesti dall'art. 9 della legge del '27.

Sono fatti salvi gli usi civici nelle aree protette, compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente. I diritti di caccia e la raccolta dei frutti del sottobosco, dei funghi e dei tartufi vengono riservati alle popolazioni residenti.

Un capitolo nuovo viene scritto a proposito della destinazione d'uso delle terre civiche. La legge fondamentale, come abbiamo visto, all'infuori delle due categorie, a) e b), non ne prevede altre, vietando, di fatto, la possibilità di mutarne la destinazione. La legge regionale del '98, nell'affidare, con gli artt. 2 e 9, al comune il potere di destinare, con lo strumento urbanistico, i beni collettivi ad un fine diverso da quello agro-

silvo-pastorale, nella fattispecie ad uso edificatorio, viene, *ipso facto*, a creare una nuova e diversa destinazione. Occorre sempre, però, l'autorizzazione regionale (sdemanializzazione). Sotto questo aspetto, la legge 28 gennaio, pur ponendosi fuori della legge, della dottrina e della giurisprudenza, sicuramente viene a colmare un vuoto.

Per le aree che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno già mutato l'originaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici, è prevista la sdemanializzazione in sanatoria.

Per il resto, come abbiamo già detto, la legge 28 gennaio resta nel solco della legge statale: la via d'uscita dalle occupazioni abusive resta ancora la sanatoria generalizzata. Ma vi è un'importante novità, l'abbandono del canone per l'alienazione.

Può sembrare strano, ma sono ancora loro, le occupazioni abusive, il problema più grosso; tutta la legge ruota intorno a loro. Senza le occupazioni, non vi sarebbe stato motivo per l'emanazione di una legge regionale sulle terre civiche.

La legge prevede, per i primi cinque anni, la sospensione delle assegnazioni a categorie, delle quotizzazioni e delle legittimazioni (art. 2, comma 2), in attesa – è scritto – dell'emanazione di una nuova legge quadro nazionale, che viene data per imminente. Certo che fare una legge, sapendo che nel giro di due-tre anni può essere superata da un'altra legge nazionale, è veramente il colmo!²⁵ Questo comma, co-

²⁵ A titolo di cronaca, ricordiamo che nel febbraio scorso è stato presentato al Senato un disegno di legge in materia di beni civici e diritti di uso civico. Esso porta la firma dell'on. Vicini.

L'emanazione di una nuova legge statale che contenga principi e norme di indirizzo per il legislatore regionale si rende oggi indispensabile. La legge del '27 rispecchia un'economia pre-industriale, nella quale la società attuale stenta a riconoscersi. Essa pone troppo esclusivamente l'accento sulla conservazione delle attività agro-silvo-zootecniche. È un argomento debole, specie per un'area come quella presa in esame, dove le esigenze produttive e sociali della popolazione sono mutate in modo radicale negli ultimi decenni del secolo appena trascorso.

Una nuova legge statale deve caratterizzarsi innanzitutto per il fatto di assegnare una finalità ecologica al demanio civico. I beni civici devono essere considerati valori ambientali, ai quali va riconosciuta, di conseguenza, anche la destinazione turistico-sportiva. La quale, per le ragioni anzidette, deve avere la stessa dignità di quella agraria o silvo-zootecnica.

munque, è stato soppresso con la legge 5 dicembre 2001, su citata.

Se si vuole comprendere appieno la legge regionale, soprattutto ai fini della valutazione delle entrate per i comuni di Monte Sant'Angelo e di Mattinata – nella ricostruzione del demanio pubblico l'aspetto finanziario ha un rilievo notevole – è opportuno tener presente la divisione delle occupazioni abusive nei soliti due gruppi, quelle comuni, definite “arbitrarie occupazioni”, e i parchi.

Quanto al primo gruppo, al suo interno c'è da fare un'ulteriore distinzione fra quelle suscettibili di affrancazione e quelle soggette a legittimazione. Le occupazioni legittimate sul finire del secolo XIX sono gravate da livello. Esse, quindi, rientrano nella prima categoria. In questo caso, le cifre ottenibili moltiplicando per 20 i canoni, che hanno una media di 5,5 lire ad ettaro, con tutta la rivalutazione legale degli ultimi cinque anni (attualmente al 2,50%), sarebbero davvero insignificanti. Ma qui c'è un altro problema a monte: il canone. Di esso, da una cinquantina d'anni a questa parte, s'è persa ogni traccia e, per venirne a capo, occorrerebbe una laboriosa – e costosa – ricerca d'archivio. Un lavoro certosino, che acquisterebbe tutti i caratteri di una *probatio diabolica*. E chi lo sa fare? A Monte Sant'Angelo un solo tecnico, e negli altri comuni?

Per ovviare a questo, il perito istruttore demaniale del Comune di Monte Sant'Angelo, il prof. Luigi Cesare Oliveti, ricorre al cosiddetto livello rivalutato, ricavandolo dalle tabelle dei valori agricoli medi dei terreni, applicabili, ai fini degli espropri preordinati dallo Stato o altri enti, in caso di espropriazione per riconosciuta causa di pubblica utilità, di cui considera il rendimento medio annuo pari all'1,5 %²⁶. Ma anche in

Un valido punto di riferimento per una normativa sulle terre civiche è rappresentato dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999.

Da questo punto di vista, la legge regionale 28 gennaio è carente.

²⁶ L'Oliveti è direttore dell'Associazione Nazionale Usi Civici e Demani Collettivi. A lui si deve il disegno di legge regionale poi approvato dal Consiglio.

Nominato il 9 settembre 1999 con il compito di procedere alla ricostruzione del demanio comunale, il suo rimane, a tutt'oggi, l'unico incarico – insieme a quello per Mattinata (26 marzo 1999) – nella regione. Chissà perché, poi, Monte

questo caso, esce ben poco. Siamo intorno alle 60 mila lire ad ettaro, o giù di lì, per un terreno a pascolo.

Decisamente di più danno le arbitrarie occupazioni soggette a legittimazione, quelle censite dal Ferrara e dal Mastro-marco, per le quali si prevede l'alienazione. Qui, però, è d'obbligo fare una premessa. Queste, a rigor di legge, non potrebbero beneficiare dell'istituto della legittimazione, per il semplice fatto che non è previsto dalla legge regionale. Questa, infatti, prevede l'alienazione, che è cosa ben diversa, non tenendo conto delle migliorie e delle addizioni. La legittimazione è possibile con la legge del '27, ma fino a questo momento non è stata attuata, con la giustificazione che si era in attesa di una nuova legge nazionale.

Ma riprendiamo i nostri calcoli. Il prezzo di stima, che viene indicato dal perito demaniale, è basato sui V. A. M. (valori agricoli medi), ma sono previsti dei temperamenti, anche di notevole entità. La legge 18 gennaio '98, all'art. 2, ha previsto due distinti sconti sommativi per i residenti e per coloro che sono dediti ad attività agricole. Una successiva modifica ha stabilito che il limite massimo dello sconto da applicare non può superare i $2/3$ del valore venale dell'area. Il Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo, in data 27 marzo 2000, ha deliberato la riduzione per i residenti fino ai $2/3$ del valore venale del fondo. L'Oliveti, comunque, l'applica a tutti, anche ai non residenti. Non sappiamo se ciò avrà l'approvazione della Giunta Regionale. Consideriamo i due casi previsti dalla legge 18 gennaio e successiva modifica. Primo caso: al possessore residente e dedito ad attività agricole spettano tutti e due gli sconti e cioè il 66% ($1/3 + 1/3$); secondo caso: al possessore non residente, ma dedito ad attività agricole, spetterebbe solo lo sconto pari ad $1/3$ (33%). Applicando, come proposto, anche a quest'ultimo lo sconto massimo del 66%, si calpesta di fatto il diritto di titolarità civica, che, anche per la legge fondamentale del 1927, spetta ai residenti²⁷.

Sant'Angelo e Mattinata! Forse perché sono i comuni che hanno la maggiore estensione di terre civiche?

²⁷ Questa è la questione sotto l'aspetto giuridico. Ma, se la vediamo dal punto di vista sociale, non si fa molta fatica a scorgere in una corretta applicazione della legge una discriminazione nei confronti dei non residenti – il rovescio della meda-

Un esempio per tutti può bastare a dare l'idea del valore di un fondo "alienando". Un ettaro di uliveto, sito nella pianura di Macchia, viene valutato intorno ai 17-18 milioni. In caso di riduzione, la somma sopra indicata scende fino a 6 milioni circa.

Poco, molto? Dipende. Non è poco nella prima ipotesi, se si considera che si tratta di terreni comunque posseduti da svariati decenni da privati, a favore dei quali si sono consolidate delle posizioni soggettive giuridiche. Ad ogni modo, la congruità del valore di un fondo va vista in relazione a diversi fattori, primo fra tutti l'ubicazione. Un fondo servito da strada vale molto di più di uno intercluso. Soprattutto se si trova nella fascia litoranea o nelle colline che si affacciano sul mare. E questo vale per Mattinata, ma, in parte, anche per Monte Sant'Angelo (la frazione Macchia). È noto a tutti che questi terreni derivano il loro valore quasi esclusivamente dall'indice di fruibilità turistica. Il valore agricolo è ininfluenza, o quasi. Così, un ettaro di terreno sito in un *puntone* di Mattinata, anche ad una distanza di tre-quattro chilometri dal mare, può valere intorno ai cinquemila euro, ma può arrivare anche ai cinquantamila.

Lo stesso discorso vale per le aree adiacenti ai centri urbani, suscettibili di sviluppo urbanistico. Anche qui il valore agricolo è l'ultima cosa.

Ad ogni buon conto, ai fini di una corretta stima di un terreno, vanno valutate le migliori. Se così fosse, in non pochi casi – ci riferiamo a tutti quei terreni collinari provvisti di muri a secco e a quelli con presenza di colture arboree – dovrebbe essere il comune a dare qualcosa al possessore del fondo! Ma questo non è previsto dalla legge regionale.

Va aggiunto, sempre a proposito delle occupazioni soggette a legittimazione, che anch'esse sono gravate da livello – in presenza di una occupazione, l'imposizione del peso fiscale era la prima cosa che il Comune faceva! Questo è ricavabile,

glia, come si suol dire. I possessori non residenti di terreni demaniali vengono, di fatto, considerati alla stregua dei proprietari di seconde case, mentre si tratta di gente che ha dovuto lasciare il proprio paese per necessità, e non per libera scelta. I non residenti che possiedono terreni nell'agro di Monte Sant'Angelo sono emigranti, una categoria di persone in genere tutelata dalla legge.

fra l'altro, dalla stessa verifica del Ferrara. In che cosa si differenziano, allora, queste occupazioni dalle altre? Per il fatto che le prime sono state sanate e queste no. Per il resto, il canone pagavano le une e il canone pagavano le altre. Fino a quando questo si è pagato. Una differenza, quindi, dal punto di vista del diritto. Se si mette da parte il diritto – cosa che si fa tranquillamente, quando si vuole, e lo abbiamo visto – anche alle occupazioni non legittimate si può estendere il trattamento dell'affrancazione, decisamente più favorevole per il possessore.

La legge regionale evidenzia, nel complesso, un approccio alquanto sbrigativo. Una sistemazione definitiva del demanio civico, che metta una volta per sempre la parola fine, salvaguardando gli interessi delle popolazioni, a cui esso appartiene, richiederebbe, a voler fare le cose per bene, cioè, a voler seguire una corretta procedura, molti anni. Non potendo avvenire in base alle carte esistenti – quelle del Ferrara sono inesatte a causa di rilevanti omissioni, quelle del Mastromarco sono ugualmente incomplete per aver riportato, anche se parzialmente, le precedenti omissioni, quelle catastali risalgono all'inizio del secolo appena trascorso e andrebbero anch'esse verificate – essa presuppone una nuova verifica, con tutto ciò che ne consegue: nuove operazioni demaniali, nuove classificazioni dei terreni, nuove misurazioni, nuove planimetrie, nuovi stati, nuove conciliazioni, e chi più ne ha più ne metta.

Cosa ne sarà della legge regionale non siamo in grado di ipotizzare. Dopo i ritocchi che ha già subiti, potrebbero essercene degli altri. Comunque, sembra convinzione diffusa, a livello regionale, e non solo, che la legge regionale *aut sit ut est, aut non sit*.

Gli unici provvedimenti aventi ad oggetto le terre civiche hanno riguardato la sdemanializzazione dell'area industriale Enichem (ha 100), che ha fruttato alle casse del Comune 2 miliardi e 300000 milioni e quella delle part.lle 294, 249, 187 e 283 del foglio 131, attuata per permettere alla Basilica di S. Michele la realizzazione di un'ala aggiuntiva della Casa del

Pellegrino per un valore di circa 120 milioni. Interessano, come si vede, due soggetti particolari, non dei comuni mortali.

Per quanto riguarda la prima, si tratta di un'area pubblica e, alla fine, a pagare sarà lo Stato, che è il finanziatore dell'iniziativa industriale in essa ubicata, il cosiddetto contratto d'area. A margine del discorso, facciamo notare che, pur essendo le particelle comprese nell'area catastalmente imputate al Capitolo, che per svariati decenni vi ha riscosso il terraggio, lo svincolo è avvenuto a favore del Comune – questo perché il Lapeschi, nella sua verifica, le aveva assegnate all'ente pubblico. Il Capitolo – o chi per esso – questa volta non si è mosso!

A proposito della seconda, c'è da dire che il Comune ha preso l'iniziativa (Consiglio Comunale del 25 novembre 1999), il perito istruttore demaniale ha acconsentito, la Regione ha approvato. Qui si tratta di aree adiacenti alla basilica, dove non è consentito muovere una pietra, dove un privato non può aprire una finestra o installare un'antenna T. V. Ad una congregazione religiosa, invece, si è dato il permesso di costruire un albergo – loro, con un eufemismo, lo chiamano Casa del Pellegrino – sbancando centinaia di metri cubi di roccia attorno a un santuario rupestre. Eppure, oggi, il mantenimento degli usi civici trova la sua prima ragion d'essere proprio nella salvaguardia dell'ambiente e del territorio! Non sono mancati gli esposti alla Regione. Ma tutto è stato vano.

Ma veniamo ai parchi. Qui viene, sì, decretata la divisione dell'area al 50 %, ma, dal momento che al privato viene riconosciuto il diritto di acquistare la parte spettante al Comune al prezzo di esproprio delle aree agricole, la soluzione proposta resta una mera affermazione di principio, pronta per essere vanificata nella pratica attuazione. Ovviamente, non è il principio che si vuole mettere in discussione, la preferenza del parchista – come potrebbe essere altrimenti! – il problema riguarda il modo in cui questa si esercita. Applicare i prezzi di esproprio (V.A.M.) oppure il valore legale derivante dalla valutazione con coefficienti moltiplicativi, significa svendere la proprietà comunale, dal momento che questi sono dieci volte,

o giù di lì, inferiori a quelli di mercato²⁸. Tutti e due i metodi ci conducono ad un valore fittizio e non di mercato, perché derivante da valori tabellari, che non possono tener conto di tutti i criteri di valutazione da applicare ad una stima coerente e reale. Altro che *fifty-fifty*! Qui siamo addirittura al di sotto dei 3/12. Infatti, in questa ipotesi, al Comune andrebbe il 5 % – l'equivalente della decima parte della metà di sua spettanza – che, tradotto in dodicesimi, rappresenta lo 0,6/12. Non gli basterà neanche per pagare gli oneri peritali, che gli competono per metà! Al parchista va il resto, il 95 %, che è la somma del 50 % riconosciuto più il 45 % della restante metà, ottenuta – passi il termine – a pagamento. Espresso in dodicesimi, ciò significa gli 11,4/12. Vengono in mente, a questo proposito, le parole del consigliere comunale Michele Giordano riguardo allo scioglimento della promiscuità: fatto a condizioni molto

²⁸ I valori agricoli medi sono molto bassi, di gran lunga inferiori a quelli reali. Il rapporto sopra indicato, 1 a 10, può ritenersi valido per tutti i tipi di coltura di Mattinata e per la maggior parte di quelli di Monte Sant'Angelo. Bastano pochi esempi per rendersene conto. Consideriamo i V.A.M. che si riferiscono all'anno 1997, che vengono applicati al momento.

Ai boschi, che occupano la quota più consistente dell'intera estensione a parco, vengono attribuiti i valori di 2 milioni e 400000 lire ad ettaro per i cedui e 3 milioni e 600000 per l'alto fusto: essi possono essere ritenuti tranquillamente inferiori, in media, di dieci volte rispetto a quelli di mercato. Presto spiegato: da un ettaro di bosco ceduo è possibile ricavare in media 1000 quintali di legna, che danno, venduti a 5000 lire a quintale – è il prezzo dell'anno scorso – qualcosa come 5 milioni di lire. E' evidente che, nel caso di un bosco d'alto fusto, che presenta una massa legnosa notevolmente superiore, il valore è molto più alto. Ma c'è anche del paradosso: i valori indicati nella tabella provinciale sono addirittura inferiori a quelli del soprassuolo.

Bassi sono anche i valori attribuiti ai pascoli: 1 milione e 600000 per i cespugliati, 1 milione e 800000 per i nudi: siamo abbondantemente sotto il 10%.

Ai seminativi viene attribuito il valore di 7 milioni e 300000 lire ad ettaro, che può essere ritenuto inferiore, se non di dieci, sicuramente di cinque o sei volte rispetto a quello di mercato.

Infine, gli uliveti. Essi hanno un valore di 16 milioni e 500000 lire ad ettaro: decisamente al di sotto del 10 % per quanto riguarda Mattinata, mentre per Monte Sant'Angelo il valore indicato può ritenersi inferiore di quattro o cinque volte rispetto a quello reale.

vantaggiose per il privato, questi “compra ad un prezzo di non pagare neanche le foglie degli alberi”.

La logica è sempre la stessa, quella di cento anni fa. Allora, imperante il canone, si assegnò una quota (3/12) virtuale al Comune, per cederla, poi, al parchista ad un canone irrisorio. Con la legge regionale è avvenuto la stessa cosa, si è fatto finta di assegnare una quota al Comune (50 %), per trasferirla poi al parchista ad un prezzo altrettanto irrisorio. Con una differenza, che al posto del canone c'è l'alienazione, e questa è definitiva.

Il discorso vale per tutti i parchi, indistintamente. La legge regionale, infatti, non tiene in nessuna considerazione la distinzione tra gli erbiferi e i ghiandiferi, accomunandoli sotto la dicitura di promiscui. Li mette sullo stesso piano. Non va dimenticato, a questo proposito, che, mentre per i primi fu decretato lo scioglimento dei diritti promiscui, per i secondi no. Su questi pende la reintegra, dichiarata da più ordinanze commissariali²⁹. La situazione giuridica dei parchi non è cambiata, è ancora la stessa. L'estensione complessiva dei parchi che si trovano in questa condizione supera i 1000 ettari

Non poteva essere decretata una fine più ingloriosa per questa quota di proprietà civica. Che poteva scomparire – e questa volta in maniera non violenta – nella completa indiffe-

²⁹ I parchi a rischio di reintegra sono i seguenti: Lama di Milo, Valle delle Fratte, don Nicola, Sciriaci, Monte La Guardia, Lagrimelle, Piano Canale, Gentile, Piano delle Castagne, Marguara, Cugno d'Onofrio, Mandorla Amara, Vergone del Lupo, Azzarone, Piano d'Incudine, Stinco e Levesano.

I parchi ghiandiferi reintegrati al demanio comunale a seguito di ordinanze sono i seguenti: Finocchito (ha 45.66.60, bosco alto fusto), Alvaro (ha 40.42.45, ghiandifero), Piano S. Vito (ha 49.39.20), Utrara di Sotto (ha 82.46.83, bosco alto fusto) di Raffaele Basso; Utrara di Sopra (ha 29.96.00, bosco alto fusto) di Michele Adriano Basso; Piano Canale (1/3 ghiandifero) di Potito Lanzetta, reintegrati ettari 12.34.80; Cerrosaldo di A. Amicarelli fu Vincenzo ed eredi d'Angelantonio (1/2 ghiandifero), reintegrati ettari 27.99.24; Piano di Iunno dei fratelli Muscettola (1/2 ghiandifero), reintegrati ettari 11.11.32; Piano dell'Incudine di Berardino de Angelis (3/4 ghiandifero), reintegrati ettari 18.52.20; Castellugno (1/2 ghiandifero); Elce del Papero (ghiandifero in parte); Ponte di Corvo e Grinelle degli eredi d'Angelantonio, reintegrati ettari 34.57.44; Puntone della Giumenta (ha 80.00.00 circa), reintegrato per intero.

renza delle amministrazioni comunali di Monte Sant'Angelo e Mattinata, che non se ne curavano affatto. Ad onor del vero, anche se lo avessero fatto non sarebbero state in grado di produrre granché! Le resistenze del Comune di Monte Sant'Angelo sono un ricordo del passato.

Una deliberazione inerente lo scioglimento della promiscuità, secondo le modalità previste dall'art. 11 della legge 28 gennaio, era già stata assunta dal Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo (4 aprile 2001), quando è intervenuto uno *stop* alla stessa, con riferimento proprio a quell'articolo, da parte della Regione. La Giunta, infatti, con delibera dell'8 giugno 2001, ha emanato una direttiva in materia di scioglimento della promiscuità dei parchi della provincia di Foggia ed in particolare di Monte Sant'Angelo, con la quale si impartivano nuove disposizioni agli istruttori e periti demaniali³⁰. Su questo provvedimento è d'obbligo soffermarci, perché contiene novità di rilievo.

Scaturite dall'"istruttoria storico-normativa condotta dagli Uffici competenti", le novità possono riassumersi in tre punti: 1° - "Validità della distinzione tra Parchi ghiandiferi e Parchi erbiferi del Gargano"; 2° - "Apertura dei Parchi ghiandiferi all'uso della popolazione"; 3° - "Scioglimento delle promiscuità dei Parchi erbiferi del Gargano".

La prima considerazione da fare è di ordine tecnico. Nell'affidare agli istruttori e ai periti demaniali il compito di "predisporre un progetto organico di scioglimento delle promiscuità", si torna alla procedura classica delle operazioni demaniali: l'incaricato demaniale, a verifica ultimata, predispone un progetto organico, lo trasmette al Comune per la presa visione e le eventuali osservazioni, indi, trasmette il tutto alle autorità superiori, nel nostro caso all'Ufficio Usi Civici, che, a sua volta, lo sottopone alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione.

Nel merito, va detto subito che è da valutare positivamente il ritorno alla distinzione fra parchi erbiferi e parchi ghiandiferi. È l'impostazione giuridicamente corretta.

³⁰ Sulla delibera ha influito, in modo determinante, l'Ufficio Usi Civici. Questo, a seguito dell'esposto del dott. Piemontese, già citato, aveva inviato alla Giunta un "Atto d'indirizzo", con le modifiche da apportare alla legge 28 gennaio '98.

Sono, ancora una volta, questi ultimi a rivelarsi il *punctum dolens* della questione demaniale. Che rimane insoluto. Dire che “debbono rimanere aperti” equivale a non dire niente di nuovo. Lo aveva già detto lo Zurlo, con la stessa terminologia, mutuata da tutti quelli che l’hanno seguito. Duecento anni fa, passi, ma oggi? I parchi ghiandiferi sono chiusi – è sotto gli occhi di tutti – e, perché rimangano aperti, è d’uopo che chi li ha o vi rinunci o sia costretto a farlo. Ma, dal momento che chi li ha a rinunciare non ci pensa nemmeno, va da sé che qualcuno deve obbligarlo. E chi deve farlo, se non la Regione? Le carte non mancano. Continuare a girare attorno al problema, senza prendere una decisione, equivale a lasciare le cose come stanno almeno per un altro paio di secoli! La delibera dell’8 giugno va in questa direzione. Il decreto di aprire i parchi ghiandiferi è fatto *ad memoriam*, senza un preciso impegno da parte della Giunta!

La novità sui parchi ghiandiferi poteva venire da misure impegnative in direzione della reintegra, anche parziale, di queste terre al demanio comunale. È proprio da escludere che i comuni di Monte Sant’Angelo e Mattinata si riappropriino di qualche zona di rilevante interesse ambientale, naturalistico, o paesaggistico? Ma si poteva anche optare per l’imposizione fiscale, non simbolica, beninteso. Dal silenzio è dato dedurre che il *porro unum necessarium* è che sopravviva la divisione a metà della legna dei parchi.

La delibera della Giunta Regionale non è soggetta a controllo ed è, quindi, immediatamente esecutiva. Riguarda, come abbiamo detto, i parchi ghiandiferi, ma indirettamente, viene ad interessare anche gli erbiferi. Infatti, dal momento che prevede l’“aggiornamento dello stato degli occupatori dei Parchi, accertando i requisiti soggettivi previsti dalla legge del 1927”, la prima cosa che viene in mente è che tutto si blocchi. Anche perché occorrerà stabilire preliminarmente quali parchi sono erbiferi e quali ghiandiferi.

Cosa, poi, dovrebbe fare il perito demaniale, l’Oliveti, non si è capito. Il che significa che potrebbe fare tutto e il contrario di tutto. Di carte sui parchi ce ne sono tante. Il problema è quello di districarsi fra queste o, meglio, di decidere quali prendere per buone. Ricordiamo i provvedimenti relativi ai

parchi ghiandiferi: le ordinanze Zurlo hanno ordinato l'apertura, la verifica Mosca li ha classificati, la verifica Checchia ha censito le usurpazioni, l'ordinanza dell'82 li ha esclusi dallo scioglimento, la sentenza della Corte di Trani dell'84 ha riconosciuto la promiscuità, l'ordinanza dell'88 ha dichiarato la reintegra solo degli ampliamenti, la sentenza della Cassazione dei primi del '900 ha ribadito la piena proprietà del Comune. Ci sono poi varie perizie che classificano questo o quel parco e altrettante sentenze di tribunali che danno ragione a questo o quel parchista. Esiste, inoltre, il precedente della reintegra di alcuni parchi. Insomma, ce n'è per tutti. Che fare, allora? Il problema è tutto qui, il problema sta nel decidere.

Certo, dovendosi mantenere nell'ambito dell'incarico conferitogli nel '99, il tecnico è tenuto a limitarsi ad una ricerca d'archivio e al riordino delle carte. Non di tutte, beninteso, dovrà fare una scelta. Ma sarà di una qualche utilità pratica tutto questo? Quali vantaggi immediati potranno ricavarne gli amministratori comunali? La delibera regionale dell'8 giugno – lo abbiamo appena visto – parla di “aggiornamento dello Stato degli occupatori dei Parchi” e “accertamento dei requisiti soggettivi”. Questo vuol dire rifare tutto daccapo, procedendo ad una nuova misurazione e ad una nuova classificazione. Insomma, lo scenario che si prospetta è quello di una nuova verifica – e, di conseguenza, di un nuovo incarico al tecnico. La qual cosa prenderebbe chissà quanti anni. Sarebbe, a nostro avviso, la cosa peggiore, perché non farebbe che aggiungere problemi a problemi. Infatti, nell'ipotesi di verifica *ex novo*, c'è da aspettarsi un contenzioso interminabile, che andrebbe ad aggiungersi a quello già esistente. In verità, anche nel caso in cui si dovesse dare attuazione a qualche provvedimento del passato, facendo valere sul serio i diritti del Comune su queste terre, non sono da escludere resistenze da parte degli interessati. La cosa migliore da fare, per non scontentare nessuno, è di non fare niente!

Questa volta, la privatizzazione delle terre civiche occupate, parchi a parte, potrebbe diventare una realtà, perché, in caso di una cessione vantaggiosa delle stesse, resistenze non dovrebbero venire da parte dei destinatari della legge, gli attuali possessori. Ma potrebbero esserci: non si dimentichi, infatti, che que-

sti meglio di come stanno non possono stare, essendo padroni, a tutti gli effetti, dei fondi in loro possesso. Va da sé che, se le affrancazioni di livello e le legittimazioni avverranno su base volontaria, e non coercitiva, non se ne dovrebbero prevedere più di un *tot* all'anno. Chi potrebbe avere interesse a chiederle?

Ma non è detto che delle sorprese non possano venire dalla stessa Regione, della quale è difficile conoscere le reali intenzioni, sapere, cioè, fino a che punto essa è mossa dal proposito di dare una soluzione al problema. Il fatto che essa non si sia ancora pronunciata sui provvedimenti presi dai vari comuni – davvero pochi, in verità – la dice lunga. Non solo. La Regione deve nominare i periti demaniali, ma chissà quando lo farà, se pure lo farà. Per non dire che deve predisporre anche il regolamento di attuazione. E sono già passati quasi cinque anni dalla emanazione della legge!

Da ciò discende che non è possibile azzardare un'ipotesi sui tempi di attuazione della legge. Il meccanismo, è vero, si è messo in moto: a Foggia, nella primavera del 1999, si è svolto il corso di qualificazione per istruttori e periti, delegati, tecnici demaniali in materia di usi civici, che si è concluso a giugno con la consegna dei diplomi ai corsisti; agli inizi di quest'anno è stata ultimata l'informatizzazione del materiale esistente presso l'Ufficio Usi Civici e sono stati inviati i cd ad alcuni comuni, quelli disposti a comprarli.

Sul promontorio ci sono stati timidi tentativi di partenza da parte di qualche comune. E ognuno sta andando avanti per proprio conto. Qualche proposta di affrancazione di livello è stata avanzata dai comuni di Vieste, Sannicandro Garganico e S. Giovanni Rotondo – questi applicano anche le leggi in materia (la 998 del '25, la 607 del '66 e la 1138 del '70), nonché gli artt. 971 e 1284 del codice civile – mentre S. Marco in Lamis si è dato un gran da fare per quanto riguarda la sdemanializzazione di aree urbane. Quanto ad altri comuni, Cagnano Varano, Vico e Peschici, per esempio, ci risulta che non si è ancora messo mano alle carte.

Per quanto riguarda Monte Sant'Angelo, tutto è rimasto fermo sotto la passata amministrazione comunale. A Mattinata è avvenuta la stessa cosa³¹.

Ma tutto questo non dice niente. È il minimo che si potesse fare in cinque anni! Il dato reale che dobbiamo registrare, al momento, è che la legge regionale è largamente disattesa, per non dire che per la quasi totalità dei comuni è come se non esistesse. La qual cosa non lascia ben sperare per il futuro.

Molto, comunque, dipende anche da noi. Se lasciamo fare alla Regione, o ai comuni, *in quo vivimus, movemur et sumus* e ce ne stiamo a guardare, ci dobbiamo aspettare ben poco. *Quis custodiet custodes?* Chi impedirà ai politici e burocrati di svendere a pezzi e bocconi il patrimonio pubblico o, peggio, di arruffare nel proprio interesse la matassa?

Ad ogni modo, l'ipotesi più probabile, nel caso qualcosa si faccia, è che si dia corso ad una liquidazione generalizzata, dove nessun terreno venga reintegrato, nessuno paghi per le aree urbanizzate – fra l'altro, queste hanno l'autorizzazione del Comune e l'approvazione della stessa Regione – e, se qualcuno lo farà, la cifra sarà simbolica, i cittadini ci rimettano (soldi a tecnici e di varia natura), senza che a beneficiarne sia la pubblica amministrazione. E le entrate del Comune potrebbero essere addirittura inferiori alle spese! Come nella migliore tradizione.

Insomma, costa più la salsa del pesce. È il caso di dire: *cui bono?* Regalare per regalare, a questo punto, non era meglio continuare a far finta di niente, lasciando le cose come stavano, e prendere in considerazione le aree suscettibili di facile arricchimento, come quelle vicine ai centri abitati, o di interesse turistico, ben individuabili, e i parchi, per i quali esistono documenti incontrovertibili di vecchia data? Sicuramente, si sarebbe ottenuto di più.

Questo dovrebbero capirlo coloro che salmodiano in coro, soprattutto a livello regionale, in difesa della proprietà civica. Ostentare l'*animus* civico, affermando che vanno tutelati gli

³¹ L'istruttore demaniale, dott. Oliveti, ha presentato qualche perizia – dietro richiesta di singoli cittadini – per Monte Sant'Angelo. A Mattinata non s'è visto ancora niente. Si sa, comunque, che sta lavorando per entrambi i comuni.

interessi e i diritti delle popolazioni serve a ben poco, se poi non si fa pagare chi dovrebbe pagare, cioè, chi detiene illegalmente quote consistenti di demanio civico, speculandoci sopra, quando gli capita. L'ambiguità si ritrova nel testo della legge, dove alle affermazioni a favore delle popolazioni fanno *pendant* quelle a favore della proprietà. È il classico modo di salvare capra e cavoli. Oltretutto, il coinvolgimento di migliaia di persone – solo per Monte Sant'Angelo e Mattinata – interessate, per la gran parte, per terreni di scarso, o nessun, valore agricolo, rende aleatorio questo obiettivo e incerto il cammino stesso della legge. Duecento anni di storia dovrebbero bene avere insegnato qualcosa!

Non è superfluo sottolineare, a questo proposito, che l'abbandono delle terre civiche nelle mani dei cittadini non ha compromesso l'esercizio degli usi civici sulle stesse, perché, di fatto, questi non esistevano più, e da molto tempo. Né ha comportato alcun rischio per l'ambiente. Non è di qui che viene la minaccia al territorio. È sotto gli occhi di tutti, infatti, che la quasi totalità delle terre civiche occupate, ricadenti nei comuni di Monte Sant'Angelo e Mattinata, mantiene la sua forma originaria, quella silvo-pastorale, per intenderci. E non è poco, dal momento che la finalità ecologica del demanio civico ha assunto, in questi ultimi tempi, un'evidenza sempre maggiore, affermata in più occasioni, di recente, dalla Corte Costituzionale (sentenze: 1° aprile 1993, 20 febbraio 1995, 21 novembre 1997). Per di più, in questi ultimi decenni si è verificato un incremento delle aree a destinazione silvo-pastorale – ha interessato in egual misura le terre civiche e quelle private – grazie all'abbandono degli ex coltivi e alla loro neocolonizzazione da parte di alcune specie arboree.

Il pericolo per l'ambiente non è venuto neanche dalle costruzioni rurali, che, anche a causa dei vincoli ai quali era sottoposto il territorio, hanno avuto uno sviluppo trascurabile in passato³². Non solo. Quelle nate negli anni '50 e '60, sotto la

³² L'elemento distruttore di maggior rilievo dell'ambiente naturale, in questi ultimi anni, sono stati gli incendi. E questi non distinguono fra terre civiche – si trovino o no nelle mani dei privati – e terre private. Ne accomunano la sorte.

spinta di sovvenzioni statali, ora giacciono, in buona parte – ci riferiamo a quelle di montagna – in uno stato di abbandono, nella migliore delle ipotesi, sono sottoutilizzate.

Come andrà a finire, è difficile dirlo. Chi vivrà, vedrà.

Considerazioni conclusive

A conclusione del nostro lavoro, non ci rimane che fare un riepilogo della situazione e qualche puntualizzazione.

Il patrimonio delle terre pubbliche è rimasto consistente, intorno al 30 %. Esso è costituito da 9675 ettari, così divisi fra il demanio comunale e quello statale: 6850 il primo, 2825 il secondo. Più nel dettaglio, Quarto ha 2730 ettari, Spigno 1513, Umbricchio 328, Marguara 798, Lama di Milo 1029, Casiglia 345 e Vota 107. La proprietà statale è dislocata nella Foresta Umbra (ha 2000, insieme a Iacotenente) e in Monte Barone (ha 825). A Mattinata appartengono complessivamente 1820 ettari, di cui 965 sono in contrada Lama di Milo, 30 in Vota e il resto in Monte Barone.

Uno sguardo va dato alla destinazione produttiva di queste terre. Per quelle comunali, riportiamo la classificazione fatta in occasione della divisione tra i due comuni, che corrisponde, pur con qualche leggero scostamento, alla situazione attuale: pascolo nudo: ha 2033 (29,67 %); pascolo cespugliato: ha 710 (10,36%); pascolo arborato: ha 1050 (15,32 %); seminativo: ha 28 (0,40 %); bosco ceduo: ha 526 (7,67 %); bosco alto fusto: ha 2420 (35,32 %); incolto produttivo: ha 45 (0,65 %); incolto sterile: ha 17 (0,24 %), cave e suoli edificatori: ha 31 (0,45 %). Le terre del demanio statale sono, al contrario, costituite da soli boschi.

Se guardiamo più da vicino i dati relativi alle terre comunali, notiamo che queste sono rappresentate per la quasi totalità da due tipi di colture: i boschi e i pascoli. I primi (43 %) si trovano in massima parte nella contrada Quarto (ha 2350), seguita, a grande distanza, da Spigno e Lama di Milo (Vergone del Lupo), località da sempre sottoposte a vincolo forestale. I secondi (55 %) sono dei terreni molto marginali, che non possono avere “una proficua utilizzazione stante la mancanza di

stato vegetativo attivo e la presenza di roccia affiorante” (dalla relazione che accompagna la divisione citata).

La lezione che se ne ricava è una sola, e cioè che le terre pubbliche che furono risparmiate o erano difficili da dissodare – le zone alberate, anche perché sorvegliate, di fatti lo sono rispetto a quelle sprovviste di alberi – oppure non erano di alcun interesse agricolo.

Il restante della superficie territoriale comunale è costituito dalle terre private, da quelle civiche catastalmente imputate ai due comuni in possesso dei privati e da quelle promiscue (i parchi). Tutte assieme hanno una superficie di 21675 ettari, il 70 %.

Le terre private sono costituite dalle terre già in possesso dei privati al momento dell’unità d’Italia, da quelle ex ecclesiastiche, da quelle quotizzate e da quelle conciliate. Per la gran parte, occupano intere contrade: Solagno di Carbonara, Montagna, Montecornello, proprietà ex Ruffo e Piano Canale (parte), per Monte Sant’Angelo; proprietà ex Ruffo, piana di Mattinata, Agnoli, Tor di Lupo, Vacentile, Montelci, Mattinata, Monte Scappone, Mergoli, Vignanotica per Mattinata – ad eccezione di ristrette aree per alcune delle località su menzionate. Altre sono sparse sul resto del territorio dei due comuni.

Per quanto riguarda la destinazione produttiva delle terre private, la quota più consistente è consacrata all’olivicoltura – questa, con l’abbandono della consociazione con la vite e il mandorlo, è diventata una vera e propria monocultura – seguita dai pascoli e dai seminativi. Le aree boscate rappresentano una percentuale modesta.

Le terre civiche in mano privata hanno su per giù la stessa destinazione sopra descritta.

Le terre promiscue, i parchi, sono prevalentemente a bosco.

Quanto ad estensione, negli ultimi due secoli, ma soprattutto nel periodo preso in esame, si è avuto un notevole restringimento del demanio civico, a vantaggio della proprietà privata. I dati parlano da soli. Al momento dell’unità d’Italia la sua superficie, non comprendendo neanche tutta la piana di Macchia, era di 20000 ettari circa. Certo, una quota consistente era già persa per la comunità usuaia. Oggi, essa si è ridotta a

6850 ettari. Il che significa 13000 ettari in meno! Che sono costituiti dalle terre conciliate soggette ad affrancazione – da considerarsi private – , da quelle soggette a legittimazione e dai parchi. La loro sorte, specie con riferimento a questi ultimi, è legata all’attuazione della legge regionale 28 gennaio 1998 e della delibera regionale 8 giugno 2001.

Lo strumento che portò alla privatizzazione della terra non fu lo stesso per le due amministrazioni pubbliche, il Comune e il Demanio Pubblico. Il primo adottò la conciliazione, lo scioglimento della promiscuità e la quotizzazione, il secondo l’alienazione. C’è da dire, però, che, pur essendo comune l’obiettivo di questi provvedimenti, la restituzione alla libera circolazione delle terre pubbliche, differenti erano i ceti sociali ai quali erano rivolte. L’alienazione, che avveniva con la vendita all’asta, interessò solo i benestanti – e non poteva essere diversamente – mentre la quotizzazione solo i non abbienti. Lo scioglimento della promiscuità sui parchi interessò un centinaio di persone, o poco più, in maggioranza appartenenti ai ceti medio-alti, la conciliazione ne interessò più di 3000, in massima parte di bassa estrazione sociale.

Il processo di formazione della proprietà privata fu lungo e contraddittorio. Iniziato nel XVII secolo, ebbe una spinta decisiva nel decennio napoleonico, determinata sia dalle leggi eversive della feudalità, che portarono alla divisione dei demani, sia dalla vendita dei beni della Chiesa. Subì una battuta d’arresto sotto il regime borbonico restaurato, durante il quale non si ebbero – almeno nella nostra zona – alienazioni di beni demaniali statali né divisioni di quelli comunali. Riprese a pieno ritmo, come abbiamo visto, nei decenni dell’Italia unita. Ma non si compì, neanche allora, in modo lineare, ininterrotto. Condizionato dalla sopravvivenza dei residui feudali, che nella nostra zona fecero sentire il loro peso in maniera determinante anche nel secolo appena trascorso, esso ebbe fasi alterne: momenti caratterizzati da una forte spinta in senso capitalistico-borghese si alternarono a momenti di ripiegamento verso forme tipiche del passato. L’itinerario si svolse fra avanzate e ritorni. Con tutto ciò, la marcia verso la privatizzazione della terra era destinata a giungere a compimento, a rivelarsi inarre-

stabile. Con i napoleonidi si era iniziata una fase nuova, che aveva innescato un processo irreversibile.

Le occupazioni fecero la loro parte. Grazie a loro, un'ampia fetta di territorio civico, soprattutto comunale, passò in mano dei privati. Le occupazioni furono determinanti. Escludendo che il Comune e la Prefettura sarebbero mai ricorsi ad una quotizzazione impegnativa, non è azzardato pensare che tutte quelle terre sarebbero rimaste pubbliche chissà ancora per quanto tempo – salvo a cadere nelle mani dei proprietari terrieri.

Le occupazioni, una volta che ebbero il riconoscimento ufficiale da parte dello Stato tramite la conciliazione, si affiancarono a pieno titolo agli altri strumenti di privatizzazione legali, quali la quotizzazione, lo scioglimento della promiscuità e, per le terre del Demanio Statale, l'alienazione.

In definitiva, la privatizzazione della terra si affermò, sì, per volere delle classi dirigenti, che ispirarono l'ideologia e indirizzarono la politica dello Stato Italiano dall'unità in poi, ma anche per volere delle classi subalterne, che non mancarono di far valere le proprie ragioni.

INDICE

	pag	5
PREFAZIONE		
I PRESUPPOSTI		
- Il territorio comunale		13
- La questione demaniale		20
- Le occupazioni		35
- Demanio comunale e usi civici		46
- Le proprietà private		58
- Dalla pastorizia all'agricoltura		64
I PRIMI TENTATIVI (1864-1873)		
- Operazioni demaniali: 1864-1865		73
- Conciliazioni: 1868-1873		76
GLI ANNI DECISIVI (1875-1904)		
- La delibera del 17 dicembre 1875		87
- Conciliazioni 1875-1888		92
- La quotizzazione		110
- Lo scioglimento della promiscuità		122
- Conciliazioni 1890-1894		160
- Conciliazioni 1895-1904		169
- Transazione fra il Comune e la Basilica di S. Michele: 1897		179
IL SECOLO XX		
- Le occupazioni del primo ventennio		189
- La legge 16 giugno 1927		191
- La verifica Lapeschi		194
- La verifica Ferrara		198
- I parchi promiscui		206
- La legge regionale 28 gennaio 1998		210
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE		229